

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	38
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	82
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	134
DIFESA (IV)	»	147
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	159
FINANZE (VI)	»	197
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	228
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	278
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	296
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	311
AFFARI SOCIALI (XII)	»	323

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	343
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	365
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	378
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	384
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	385
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	401
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	402
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	403
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	405
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	406

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 23 aprile 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiede alla deputata Ingrid Bisa di assumerne le funzioni.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1665 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni; il comma 5 stabilisce che, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi novanta giorni – il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongano lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata, ove necessario; la formulazione di tale norma potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di specificare se l'eventuale ulteriore negoziato avrà ad og-

getto unicamente i rilievi formulati nel corso dell'esame da parte delle Camere o della Conferenza unificata ovvero potrà coinvolgere anche ulteriori aspetti e se, in questo caso, esso dovrà dar luogo ad una nuova fase di esame parlamentare;

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che le intese cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possano essere modificate, con le medesime modalità previste nell'articolo 2 per il loro perfezionamento, "su iniziativa dello Stato o della Regione interessata anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti"; considerato che gli atti di indirizzo delle Camere potranno presumibilmente essere alla base dell'iniziativa dello Stato di modificare l'intesa e non di quella della regione, potrebbe risultare opportuno riformulare in tal senso la disposizione;

il comma 2 dell'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite dalle intese nel caso in cui la ricognizione dell'andamento del gettito evidenzi uno scostamento tra quest'ultimo e i fabbisogni di spesa; in proposito potrebbe essere in primo luogo oggetto di approfondimento l'atto con il quale il Ministro dell'economia procederà, anche alla luce della circostanza che tale atto verrebbe a modificare uno dei contenuti dell'intesa recepita con legge approvata a maggioranza assoluta dalle Camere (infatti, in proposito, l'articolo 5, comma 2, stabilisce che l'intesa individua le modalità finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023); sembra venire in rilievo, quindi, una delega *per relationem*, in cui la norma di legge che delega il Governo all'esercizio della funzione legislativa rimanda ad un altro atto normativo primario per la determinazione dei principi e criteri direttivi; in proposito si rileva che i commi da 791 a 801-bis dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno un contenuto prevalentemente organizzativo e procedurale, in quanto delineano la procedura per l'emanazione di una fonte secondaria – i D.P.C.M. – presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato; al tempo stesso, nell'ambito di questa procedura si prevede, al comma 793, che la Cabina di regia effettui, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, con riferimento alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario nonché una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; individui le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e determini i medesimi LEP nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società SOSE Spa in collaborazione con l'ISTAT e con il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO); in pro-

posito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 1985, ha chiarito che “le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata, ma, dall’altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato”; la più recente sentenza n. 166 del 2023 ha poi rilevato che “la legge delega” è dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l’attività, dall’altra, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di “riempimento” normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa” essendo il legislatore delegato chiamato “a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega”; al tempo stesso, in linea generale la Corte ammette che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, *per relationem* ad altri atti normativi purché sufficientemente specifici (sentenze nn. 156 del 1987 e 87 del 1989);

il quarto periodo del comma 2 del medesimo articolo 3, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevede che l’eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l’esigenza che, nella procedura

del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda, al riguardo, da ultimo, il parere espresso sul progetto di legge C. 1435 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, espresso nella seduta del 19 dicembre 2023); ciò peraltro in coerenza con i precedenti di “secondo parere parlamentare”, anche quando la norma di delega faceva riferimento, per il secondo parere, alle “osservazioni del Governo” (si veda da ultimo l’iter, nella XVII legislatura, degli atti n. 297-bis, 327-bis e 392-bis);

il comma 7 dell’articolo 3 prevede che i LEP, per la cui iniziale individuazione il comma 1 conferisce, come già si è ricordato, una delega legislativa al Governo, possano essere poi aggiornati con DPCM; in proposito potrebbe essere oggetto di approfondimento la relazione tra il contenuto di tali eventuali DPCM e quanto disposto dai decreti legislativi attuativi in quanto l’attuale contenuto del comma 7 potrebbe prefigurare una forma di delegificazione diversa da quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell’analisi tecnico-normativa sia dell’analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 2, comma 5, dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 8, comma 2;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’oppor-

tunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, commi 1 e 7;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di considerare che l'eventuale "secondo parere parlamentare" sugli schemi di decreto legislativo

attuativi della delega di cui all'articolo 3 avrà comunque ad oggetto, in coerenza con i precedenti parlamentari, lo schema dell'atto trasmesso dal Governo ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	7
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Martedì 23 aprile 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle
13.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del
presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. C. 1717 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	11

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

C. 1717 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che, entro i termini, sono state presentate 171 proposte emendative. Comunica altresì che, dopo la scadenza del termine, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 5.01 al quale non è stato presentato alcun subemendamento (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il com-

pito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

A tal proposito fa presente che le presidenze hanno inteso fare riferimento all'ambito materiale del disegno di legge che reca un contenuto interamente riferibile alla cybersicurezza nazionale e alla disciplina sostanziale e processuale in materia di reati informatici.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

Boschi 11.19, che introduce i reati di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni;

Enrico Costa 11.34, che reca modifiche all'articolo 684 c.p., in materia di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, prevedendo un'aggravante nel caso in cui tale condotta abbia ad oggetto comunicazioni o conversazioni intercettate;

Enrico Costa 12.6, che circoscrive i requisiti che legittimano il soggetto ad ot-

tenere il rilascio di copie, estratti e certificati nel corso di procedimenti penali;

Enrico Costa 12.7, che modifica la disciplina riguardante l'obbligo del segreto sugli atti d'indagine compiuti dal Pubblico Ministero, al fine di prevederne il mantenimento fino alla conclusione delle indagini preliminari;

Enrico Costa 12.8, che modifica la disciplina in materia di competenza sui procedimenti relativi al reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale;

Enrico Costa 14.2, che interviene sulla disciplina relativa alle intercettazioni tramite captatore informatico, al fine di limitarla ai soli delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e *quater* c.p.p., non oggetto del provvedimento in esame e di rendere più restrittivi i requisiti che ne legittimano l'uso, nonché le relative modalità di esecuzione;

Enrico Costa 14.3, che attribuisce al Tribunale del capoluogo in composizione collegiale l'autorizzazione delle intercettazioni tramite captatore informatico;

gli identici Boschi 17.01 e Mollicone 17.02, e l'analogo Mollicone 17.04, che modificano la legge n. 93 del 2023 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica) esclusivamente con riguardo alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte all'incremento della dotazione organica dell'Autorità garante delle comunicazioni ivi previsto.

Le presidenze hanno quindi ritenuto di fissare il termine per eventuali richieste di riesame, alle ore 10 di mercoledì 24 aprile.

Matteo MAURI (PD-IDP) rammenta che nella seduta del 9 aprile scorso, aveva rivolto alla rappresentante del Governo presente anche in questa seduta di poter avere informazioni – da parte dell'Esecutivo o o dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – in ordine al complesso dei soggetti interessati dall'ambito normativo del disegno di legge in esame, che fornisce a tale proposito indicazioni del tutto generiche, con l'indicazione di quali tra tali soggetti siano coinvolti nel bando dell'Agenzia in corso per 50 milioni di euro provenienti da un investimento del PNRR, destinato a finanziare proposte progettuali degli enti pubblici in materia.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente di aver già fornito per le vie brevi al collega Mauri i dati relativi ai soggetti ammessi al citato bando dell'Agenzia per la cybersicurezza. Per quanto attiene, invece, al censimento dei soggetti interessati dall'ambito normativo del provvedimento, ribadendo l'impegno dell'Esecutivo a fornire tali dati, comunica che, non appena disponibile l'esito di tale censimento, che non risulta di semplice compimento, il dato sarà immediatamente messo a disposizione delle Commissioni.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta,

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. C. 1717 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni, le province e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie locali notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro proprietà. A tale obbligo sono soggette altresì le rispettive società *in house* che gestiscono le reti, i sistemi informativi, i servizi informatici e i dati, ivi compresa la loro sicurezza, per conto dei soggetti di cui al presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1 notificano, senza ritardo e comunque entro il termine massimo di settantadue ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze tecniche ottenute, qualunque incidente, inteso come ogni evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1. La notifica è effettuata tramite le apposite procedure disponibili nel sito in-

ternet istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2-bis. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: le province, le città metropolitane,

1.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non inferiore a 100.000 abitanti inserire le seguenti: , le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane

* **1.3.** Paolo Emilio Russo, Calderone, Pittalis, Patriarca.

* **1.4.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti ad implementare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza indicate all'articolo 21, comma 2, della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Direttiva NIS 2), secondo apposite linee guida adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale en-

tro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia *con le seguenti:* previsti dalle linee guida adottate ai sensi del comma 1.

1.5. Pastorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente.

Conseguentemente

al comma 4, primo periodo:

sostituire le parole: che la reiterazione dell'inosservanza comporterà l'applicazione delle *con le seguenti:* , notificandolo all'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a partire dalla terza inosservanza verranno applicate le;

al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: Nei casi di reiterata inosservanza *con le seguenti:* A partire dalla terza inosservanza

dopo le parole: euro 125.000 *inserire le seguenti:* , qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

1.6. Zaratti, Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che forniscono servizi informatici, quelle che forniscono i servizi di trasporto di cui al primo periodo, nonché quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite dall'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della Diret-

tiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

* 1.7. Boschi.

* 1.8. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

* 1.9. Pastorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il cui ambito di servizio riguardi l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la collettività.

1.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che forniscono servizi informatici e quelle che forniscono i servizi di trasporto di cui al primo periodo.

* 1.12. Boschi.

* 1.13. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Casu, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente.

1.14. La Salandra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio provvedimento, individua le società *in house* le quali, sulla base della loro attività e del

loro ambito di servizio, sono ricomprese tra i soggetti di cui al presente comma.

1.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *1-bis* dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.16. Dori, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 40 milioni di euro per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *1-bis* dell'articolo 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.17. Dori, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 50 milioni di euro per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *1-bis* dell'articolo 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.18. Dori, Zaratti.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato, notificandolo all'Agenzia per l'Italia Digitale, che la reiterazione per oltre due volte nell'arco di un anno dell'inosservanza comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 e può disporre, nei sei mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nei casi di reiterata inosservanza per oltre due volte nell'arco di un anno dell'ob-

bligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000.

1.19. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: all'interessato aggiungere le seguenti: , notificandolo all'Agenzia per l'Italia digitale,

* **1.20.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

* **1.21.** La Salandra.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente alla definizione delle esigenze di natura tecnico-organizzativa che motivano l'eccezione alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2.

1.22. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità delle ispezioni di cui al periodo precedente devono, comunque, sempre garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.

1.23. Boschi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del

comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

* **1.24.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gnassi, Gianassi.

* **1.25.** La Salandra.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei confronti dei funzionari e dei dirigenti responsabili.

1.26. Boschi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta le risorse di consulenza e supporto necessarie a migliorare i propri standard di sicurezza cibernetica ed implementare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza indicate dall'articolo 21, comma 2, della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Direttiva NIS 2), così come declinate dalle linee guida adottate ai sensi del comma 1.

1.27. Pastorella.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche

vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo a comunicare informazioni relative alle strategie necessarie a rimediare alla vulnerabilità individuata e le relative tempistiche.

2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 deve essere motivata da esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo cessano con l’entrata in vigore della norma nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555, relativa alle misure per un alto livello comune di sicurezza cibernetica nell’Unione, che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 e la Direttiva (UE) n. 2018/1972 e abroga la Direttiva (UE) n. 2016/1148 (Direttiva NIS 2).

* **2.1.** Dori, Zaratti.

* **2.2.** Deborah Bergamini.

* **2.3.** Pastorella.

Al comma 1, sostituire le parole da: vulnerabilità *fino a comunicazione con le seguenti:* e pubblicamente conosciute vulnerabilità cui essi risultino esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: comma 1 *aggiungere le seguenti:* per oltre due volte nell’arco di un anno.

2.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Laccarra.

Al comma 1, sostituire le parole: all’adozione degli interventi risolutivi *con le seguenti:* all’attivazione degli interventi

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: adozione degli interventi risolutivi *con le seguenti:* attivazione degli interventi

2.5. Dori, Zaratti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere sulle risorse economiche all’occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’attuazione del comma 1 il Ministero dell’interno assegna all’Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

all’articolo 6:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente *con le seguenti:* nell’ambito delle risorse di cui al comma 2-bis;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell’ambito delle risorse assegnate all’Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l’attuazione del presente comma, nell’ambito delle risorse assegnate all’Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al ri-

parto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* e all'articolo 6, commi 2-*bis* e 2-*ter*, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Giannassi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Giannassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge, 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le segnalazioni di cui al comma 1 riguardano unicamente reti, sistemi informativi e servizi informatici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge, 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

* **2.8.** Cattaneo.

* **2.9.** Dondi.

Al comma 2, dopo le parole: salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, *inserire le seguenti:* come definite nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 4,.

2.10. Boschi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di dati relativi a incidenti informatici)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.

* **3.01.** Paolo Emilio Russo, Calderone, Pittalis, Patriarca.

* **3.02.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

ART. 4.

Al comma 1, dopo il capoverso « 4.1. », inserire il seguente:

4.2. Ferme restando le competenze della Banca d'Italia in materia di sicurezza bancaria, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, assicura i servizi di prevenzione e contrasto ai reati in danno dei sistemi di *home banking* e dei sistemi di pagamento informatizzati, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

4.1. Alessandro Colucci, Bicchielli.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

5.1. Zaratti, Dori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Ministro degli affari esteri » sono aggiunte le seguenti: « e della cooperazione internazionale »;

b) le parole: « dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca ».

5.01. Governo.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: individuano fino alla fine dell'alinea, *con le seguenti:* affidano a un unico ufficio, anche tra quelli eventualmente già esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, e 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che provvede.

6.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le dotazioni tecnologiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 18, sopprimere il comma 1.

6.2. Boschi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 18, sopprimere il comma 1.

6.3. Boschi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

Conseguentemente all'articolo 18, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.4. Boschi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le seguenti: nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-ter, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Giannassi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: finanziarie messe a disposizione dalla presente legge.

6.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: aggiornamento aggiungere le seguenti: di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e.

6.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

2. Presso gli uffici di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, in possesso delle competenze di cui all'articolo 17, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di strategie e tecnologie di sicurezza informatica e cibernetica. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono le modalità di aggiornamento professionale del referente, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e risposta delle pubbliche amministrazioni alle minacce e ai rischi informatici e alla loro continua evoluzione, in linea con gli obiettivi della direttiva 2022/255. Il referente opera d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17, del predetto decreto legislativo e con il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di cui all'articolo 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.

6.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Presso le strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa e in

collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di cui all'articolo 37 del regolamento europeo 2016/679, opera.

6.9. Boschi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il referente per la cybersicurezza, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione.

6.10. Pastorella.

Al comma comma 2 , sostituire le parole da: in ragione delle *fino a:* referente per la cybersicurezza *con le seguenti:* tra i dipendenti dell'Amministrazione, avente il requisito di essere tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel caso in cui all'interno della Pubblica Amministrazione non vi fossero dipendenti con tali requisiti l'ente

potrà incaricare un dipendente di altra Pubblica Amministrazione o professionisti esterni in possesso dei requisiti. Il predetto referente.

6.11. Manzi, Mauri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole delle qualità professionali possedute con le seguenti: di specifiche e comprovate professionalità e competenze nella materia della cybersicurezza. Nel caso in cui all'interno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 non vi siano dipendenti con tali requisiti, l'ente potrà incaricare un dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione, previa sua autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o professionisti esterni in possesso dei requisiti richiesti dal presente comma.

Conseguentemente,

al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità da questa indicate.

dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.12. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannasi, Serracchiani, Di Biase, Zan, LaCarra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: qualità professionali possedute *con le seguenti:* specifiche professionalità e competenze possedute nella materia della sicurezza cibernetica, con il compito di gestire l'attuazione di tutte le disposizioni previste al comma 1.

6.13. Alessandro Colucci, Bicchielli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come specificate

e dettagliate all'interno delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 4.

6.14. Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter*, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 », sono inserite le seguenti: « e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali ».

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

6.15. Boschi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono

tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di cybersecurity per sviluppare una cultura cyber, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.

2-ter A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma *2-bis*, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-quater. Per l'attuazione del comma *2-ter* il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Conseguentemente, all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Seracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Giannasi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La struttura e il referente di cui ai commi 1 e 2 possono essere individuati, rispettivamente, nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-ter. I compiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati in forma associata, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

* **6.17.** Giorgianni.

* **6.18.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e per rafforzare e supportare il referente per la cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 50 esperti altamente specializzati, attraverso un concorso pubblico. Alla pubblicazione del concorso pubblico e alla selezione del personale provvede l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede nei limiti di 10 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 5 milioni dall'anno 2024, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

6.19. Dori, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono lo sviluppo di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali per la figura del Referente per la cybersicurezza e per coloro che

operano nelle strutture che dovranno costituire ai sensi del presente articolo, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati in particolare con le Università, che possono vantare competenze e linee strategiche in materia, anche al fine di creare quella consapevolezza, parte integrante e indispensabile della cultura digitale.

6.20. Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia.

6.21. Boschi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici di interesse pubblico, l'accesso alle banche dati di cui al periodo precedente da parte di addetti tecnici e degli incaricati del trattamento è consentito previo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati sull'utilizzo combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, si intendono per addetti tecnici gli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati.

3-quater. L'accesso alle banche dati di interesse pubblico da parte dei soggetti di cui al comma 3-ter è consentito nei soli casi legati a indifferibili interventi relativi a malfunzionamenti, guasti, installazioni *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che possano determinare la necessità di accesso informatico ai sistemi informatici di cui al comma 3-bis, anche in assenza di due differenti tecnologie di auten-

ticazione o in assenza di autenticazione biometrica per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

3-quinquies. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, l'accesso di cui al comma *3-quater* è preventivamente riportato in un apposito registro degli accessi, unitamente alle motivazioni che lo hanno determinato e a una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro di cui al precedente comma è detenuto dal soggetto o ente titolare della banca dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo rende disponibile per le autorità richiedenti nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma *3-ter*.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: cybersicurezza aggiungere le seguenti: e rafforzamento delle modalità di accesso a banche dati di interesse pubblico.

6.22. Enrico Costa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, coordina la realizzazione e la promozione, anche con il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca e di formazione specializzati, di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, con azioni specifiche e concrete, anche avvalendosi di un insieme di strumenti e mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

6.23. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione e del merito, promuove la realizzazione di corsi specifici al fine di favorire in tutti i livelli del sistema educativo una progressiva familiarizzazione degli studenti con la sicurezza informatica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per i corsi da svolgersi nell'anno scolastico 2024-2025.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

6.24. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua modalità e processi di coordinamento e di mutua collaborazione, anche di livello regionale, tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e tra i referenti per la cybersicurezza di cui al presente articolo, al fine di facilitare la resilienza delle amministrazioni pubbliche.

6.25. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la crittografia)

1. Le strutture di cui all'articolo 6, nonché quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonché quelle sulla conservazione delle *password* adottate dall'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e che non contengano vulnerabilità note, atte a rendere disponibili ed inleggibili a terzi i dati cifrati.

* 6.01. Casu.

* 6.02. Bicchielli, Alessandro Colucci.

* 6.03. Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Formazione specialistica per il referente per la cybersicurezza)

1. Ove necessario, al fine di integrare le competenze specifiche in ambito di cybersicurezza per il referente, possono essere previsti programmi di formazione specialistica.

6.04. Alessandro Colucci, Bicchielli.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7.1. Boschi.

* 7.2. Zaratti, Dori.

* 7.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* 7.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, dopo il capoverso m-quater, aggiungere il seguente:

m-quinques) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato tra soggetti pubblici e privati, volta al rafforzamento della cultura e delle attività di cybersicurezza nazionale nel settore ambientale e agroalimentare, volti a tutelare l'interesse collettivo e la salvaguardia della salute pubblica.

7.5. Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, capoverso m-quater) dopo le parole: promuove e sviluppa aggiungere le seguenti: d'intesa con l'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, è istituita l'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale (ANGIA). L'ANGIA:

a) promuove l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e provvede altresì a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

c) è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artifi-

ziale relativamente ai profili di cybersicurezza e assicura l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) assicura il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

2-bis. L'ANGIA opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è composta dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2-ter. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-quater L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-quinquies. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

2-sexies. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

2-septies. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali.

2-octies. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

2-novies. Con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'ANGIA, nonché l'organizzazione e la pianta organica dell'ANGIA.;

sostituire la rubrica con la seguente: (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza e istituzione dell'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale).

7.6. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater) sostituire le parole da: ogni iniziativa *fino alla fine con le seguenti:* ogni utile iniziativa, anche di partenariato tra soggetti pubblici e privati con particolare riguardo al mondo

accademico e della ricerca, volta al rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

7.7. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater) sostituire le parole da: ogni iniziativa fino alla fine del capoverso *con le seguenti:* ogni utile iniziativa, anche di partenariato tra soggetti pubblici e privati purché superiore a tre soggetti per categoria, volta al rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

7.8. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater), sostituire le parole da: ogni iniziativa fino alla fine del capoverso *con le seguenti:* ogni utile iniziativa, anche di partenariato tra soggetti pubblici e privati, volta al rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

7.9. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater, dopo le parole: pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo per il mondo accademico e della ricerca,.

7.10. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater, dopo le parole: pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* , purché superiori a tre soggetti per ogni iniziativa,.

7.11. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater), sostituire le parole da: volta a valorizzare fino alla fine del capoverso, *con le seguenti:* , con particolare riguardo al mondo accademico e della ricerca, volta ad utilizzare al meglio le iniziative di innovazione tecnologiche per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

7.12. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater, dopo le parole: a valorizzare, *aggiungere le seguenti:* e sviluppare.

7.13. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater, dopo le parole: l'intelligenza artificiale, *aggiungere le seguenti:* e le innovazioni tecnologiche.

7.14. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole da: come risorsa fino alla fine, *con le seguenti:* e la tecnologia blockchain come risorse per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di intelligenza artificiale *con le seguenti:* di tecnologia Blockchain.

7.15. Boschi.

Al comma 1, capoverso m-quater), sostituire le parole: anche al fine di favorire un uso etico e corretto dei sistemi basati su tale tecnologia *con le seguenti:* nel rispetto del quadro legislativo ed etico stabilito dalle normative europee di riferimento.

7.16. Pastorella.

Al comma 1, capoverso m-quater) sostituire le parole: di favorire un uso etico e corretto dei sistemi basati su tale tecnologia, *con le seguenti:* di verificare la compatibilità di queste tecnologie all'ordine pubblico.

7.17. Boschi.

Al comma 1, capoverso m-quater), dopo le parole: favorire un uso *aggiungere la seguente:* democratico,.

7.18. Zaratti, Dori.

Al comma 1, capoverso m-quater), sopprimere le parole: etico e.

7.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sostituire le parole: etico e corretto dei sistemi basati su tale tecnologia con le seguenti: dei sistemi basati su tale tecnologia conforme all'ordinamento.

7.20. Boschi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La lettera *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«*m-bis*) provvede, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera *b*), allo sviluppo e alla diffusione di *standard*, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione di sicurezza di soluzioni crittografiche, nonché alla organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche in un'ottica di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove, altresì, la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali, nonché la collaborazione internazionale con gli analoghi organismi esteri. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa, che svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato;».

* **7.21.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Casu, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

* **7.22.** Boschi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo periodo della lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « orientate alla sostenibilità ambientale ».

** **7.23.** Pastorella.

** **7.24.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

ART. 8.

Sopprimerlo

8.1. Boschi.

Al comma 1, capoverso 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: presente disposizione con le seguenti: presente legge.

8.2. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, capoverso 4-quater, secondo periodo dopo le parole: Comitato interministeriale per la cybersicurezza aggiungere le seguenti: e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8.3. Zaratti, Dori.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Pastorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:

8-ter. Al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021, proveniente diretta-

mente dai ruoli delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'art. 21, legge 3 agosto 2007, n. 124 in tema di stato giuridico e avanzamento a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia.

9.2. Boschi.

Al comma 1, capoverso 8-ter, sostituire le parole da: per la durata di due anni *fino a:* Le disposizioni del presente comma non si applicano *con le seguenti:* della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia, non possono essere assunti né assumere incarichi presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché.

9.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Laccarra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di persone esperte presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Per rafforzare le strutture tecniche operative dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 50 esperti altamente specializzati, attraverso un concorso pubblico.

2. Alla pubblicazione del concorso pubblico e alla selezione del personale provvede l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 5 milioni dall'anno 2024, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 1.

9.01. Dori, Zaratti.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole sono individuati inserire le seguenti: per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici,

10.1. Cattaneo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza nazionali o europee.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) devono prevedere, al fine di tutelare la sicurezza nazionale, criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza nazionali o europee al fine di

conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity.

* **10.2.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **10.3.** Mollicone.

* **10.4.** Boschi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali specifici requisiti di sicurezza tecnologica sono indipendenti dalla provenienza geografica delle aziende partecipanti ai bandi. Inoltre, gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al presente comma tengono conto di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento in termini di criteri riferiti a prodotti e servizi di cybersicurezza acquisiti dalla Pubblica Amministrazione mediante contratti pubblici e laddove disponibili, prediligono le certificazioni europee in materia di sicurezza cibernetica previste dal Regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla Cybersicurezza).

10.5. Pastorella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 105 del 2019 per i casi ivi previsti di approvvigionamento di beni, sistemi e servizi di *Information and Communication Technology* destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1.

10.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Giannassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Laccarra.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 del 2003)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 del 2003, dopo il comma

9, è aggiunto il seguente «9-bis. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:

a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;

b) nei casi in cui non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;

c) nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione. »

* **10.01.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **10.02.** Casu.

* **10.03.** Mollicone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 21 febbraio 2024, n. 15)

1. All'articolo 16, comma 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole « di cui alla lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera e) »;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di Poste Italiane SpA per l'attività del patrimonio Bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera e), per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare: i) definendo presidi in materia di resilienza

operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554; ii) tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al punto i), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e da Bancoposta; iii) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio nei confronti di questi soggetti dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori richiamati alla lettera b) »;

10.04. Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 11.

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) all'articolo 52, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma » sono aggiunte le seguenti: « , nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, »;

2) dopo le parole: « usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo » sono aggiunte le seguenti: « , anche informatico, ».

* **11.1.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **11.2.** Mollicone.

* **11.3.** Boschi.

* **11.4.** Casu, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, dopo le parole: « 635-quinquies, » sono inserite le seguenti: « 640, secondo comma, numero 2-ter ».

Conseguentemente, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

r-bis) all'articolo 640 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. se il fatto è commesso ponendo in vendita prodotti attraverso siti internet »;

2) al terzo comma, le parole: « capoverso precedente » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma, ad eccezione di quella di cui al numero 2-ter del medesimo comma »;

r-ter) all'articolo 640-quater, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1 e 2-ter ».

11.5. Giorgianni.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1) sostituire le parole: da due a dieci anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.

11.7. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 2.1) il seguente:

2.01) dopo le parole: « o alla sanità » sono aggiunte le seguenti: « o ai trasporti ».

11.8. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 2.1) il seguente:

2.01) dopo le parole: « o alla sanità » sono aggiunte le seguenti: « o alle banche o istituti finanziari ».

11.9. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a) numero 2.1), sostituire le parole: da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni con le seguenti: da cinque a dieci anni e da sei a dodici anni.

11.10. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.2).

11.11. Boschi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

11.12. Enrico Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 615-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

« Art. 615-*sexies*. – (*Diffusione di informazioni di provenienza illecita*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque, conoscendone la provenienza illecita, diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte le informazioni acquisite mediante le condotte indicate nella presente sezione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

11.13. Enrico Costa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

11.14. Boschi.

Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere dalle parole *Le circostanze attenuanti fino alla fine del capoverso*.

11.15. Boschi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il n. 2).

11.17. Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-*octies*. – (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*) – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-*novies*. – (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*) – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui

agli articoli 617 e 617-*quater* e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-*decies*. – (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. ».

11.19. Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 623-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 623-*bis*.1. – (*Diffusione di informazioni di provenienza illecita*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque, conoscendone la provenienza illecita, diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte le informazioni acquisite mediante le condotte indicate nella presente sezione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

11.20. Enrico Costa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 623-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 623-*bis*.1. – (*Diffusione di informazioni di provenienza illecita*) – Salvo che

il fatto costituisca più grave reato, e fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque, conoscendone la provenienza illecita, diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte le informazioni acquisite mediante le condotte indicate nelle sezioni IV e V del presente capo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

11.22. Enrico Costa.

Al comma 1, lettera l), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente con le seguenti: all'articolo 628, quinto comma 5 e inserire, in fine, le seguenti parole: nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di minori o disabili.

11.24. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

11.25. Boschi.

Al comma 1, lettera p), capoverso « Art. 635-quater.1 » premettere alla parola: Chiunque le seguenti: Fatto salvo il caso di legittima difesa cibernetica.

11.26. Alessandro Colucci, Bicchielli.

Al comma 1, lettera q), capoverso « Art. 635-quinquies », terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

11.27. Boschi.

Al comma 1, lettera r) dopo il capoverso « Art. 639-ter » aggiungere il seguente:

« Art. 639-quater. – (Casi di non punibilità) – Nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, si applica l'articolo 52 primo e secondo comma, se il mezzo ido-

neo utilizzato per la difesa sia quello informatico. ».

* **11.28.** Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **11.29.** Mollicone.

* **11.30.** Boschi.

Al comma 1, lettera r) dopo il capoverso « Art. 639-ter » aggiungere il seguente:

« Art. 639-quater. – (Casi di non punibilità) – Non è punibile chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico. ».

11.31. Casu, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuferlo, Fornaro.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

r-bis) all'articolo 640-quinquies, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni » e le parole: « da 51 a 1.032 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 500 a 5.000 euro ».

11.32. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

r-bis) dopo l'articolo 648-ter.1 è inserito il seguente:

« Art. 648-ter.2. – (Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di dati o programmi informatici) – Le disposizioni di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 si applicano anche ai dati o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico sottratti illecitamente e alla loro uti-

lizzazione, riproduzione, diffusione o divulgazione con qualsiasi mezzo. ».

11.33. Calderone, Patriarca, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

r-bis) all'articolo 684 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 10.000 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni e dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000. ».

11.34. Enrico Costa.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 8, è inserito, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* In caso di accertamenti in materia di reati informatici, la competenza è del giudice del luogo dove si trova il sistema informatico ».

12.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le parole: « 635-bis, 635-ter, 635-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « 629,

635-bis, 635-ter, 635-*quater*, 635-*quater*.1, 635-*quinquies*, ».

12.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 2), premettere le parole: dopo le parole: « di cui agli articoli 414-bis », sono inserite le seguenti: « 493-ter, 493-*quater* e » e

12.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: « 640-*quinquies* del codice penale », sono inserite le seguenti: « nonché nei casi di cui agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

12.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 116, comma 1, le parole: « chiunque vi abbia interesse » sono sostituite dalle seguenti: « chiunque abbia un interesse diretto nel procedimento ».

12.6. Enrico Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 329, comma 1, le parole: « fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla conclusione delle indagini preliminari ».

12.7. Enrico Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 329, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I procedimenti relativi alla violazione dell'articolo 379-bis del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11 ».

12.8. Enrico Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché di contrasto alla criminalità informatica ».

12.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.11. Enrico Costa.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311)

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« In aggiunta alle ispezioni di cui al primo comma, il capo dell'ispettorato generale dispone ispezioni annuali volte a verificare la regolarità degli accessi degli operatori alle banche dati giudiziarie e alle altre banche dati in uso agli uffici giudiziari ».

12.01. Enrico Costa.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Competenza territoriale dei pubblici ministeri in materia di reati informatici)

1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.

2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale.

12.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. All'articolo 167-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, le parole: « da uno a quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei »;

13.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 14.

Sopprimerlo

14.1. Enrico Costa.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa ».

1-*ter*. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » e le parole: « anche indirettamente determinati » sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali » fino alla fine del periodo sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di intercettazioni.

14.2. Enrico Costa.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266, commi 1, 2 e 2-*bis* del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede

il giudice competente, che decide in composizione collegiale, l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-*bis* del codice di procedura penale. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di intercettazioni

14.3. Enrico Costa.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

1. All'articolo 167, al comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: « reati di cui ai commi 1, 2 e 3, » sono inserite le seguenti: « nonché nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, ».

14.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da duecento a settecento quote con le seguenti: da quattrocento a ottocento quote

15.1. Dori, Zaratti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-*bis* », sostituire le parole: da trecento a ottocento quote con le seguenti: da cinquecento a ottocento quote.*

15.2. Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sino a quattrocento quote con le seguenti: sino a settecento quote.

15.3. Dori, Zaratti.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « un contributo » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) i commi 3 e 4 sono soppressi.

* **17.01.** Boschi.

* **17.02.** Mollicone.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « un contributo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b) i commi 3 e 4 sono soppressi.

17.04. Mollicone.

ART. 18.

Sopprimere il comma 1.

* **18.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

* **18.2.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del presente comma, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

18.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Gianassi.

Al comma 2, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: nonché le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali,.

18.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu, Serracchiani, Di Biase, Zan, Larra, Gianassi.

Al comma 2, sostituire le parole da: confluiscono nelle entrate *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ai sensi all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

* **18.6.** Zaratti, Dori.

* **18.11.** Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli

interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.

2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma *2-bis*, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.

18.12. Casu.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse annualmente stanziati dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiori all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi.

2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma *2-bis* assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.

18.13. Casu.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al Regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. Atto n. 149 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 38

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al Regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Atto n. 149.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 20 maggio 2024.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 (che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi) delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Sottolinea che il provvedimento attua la delega legislativa prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), concernente l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di

obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Lo schema in esame trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il citato regolamento (UE) n. 1259 del 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe – la categoria 4 – nella quale rientrano le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa.

Segnala che per tale categoria si introduce l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Conseguentemente, nell'ordinamento interno si intende introdurre una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione anzidetto.

Ricorda che con l'espressione « precursori di droghe » si indicano alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d'abuso.

In questo contesto, l'articolo 1 estende la disciplina e le sanzioni previste dall'articolo 70 del citato testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 1990) per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice per la XII Commissione*, passando al contenuto del provvedimento, sottolinea, in particolare, che il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 1 dell'articolo 70, integrando la definizione di sostanze classificate come « precursori di droghe ».

Viene poi sostituito il secondo periodo della citata lettera *a*) del comma 1 dell'ar-

ticolo 70, in modo da integrare e specificare l'indicazione delle sostanze non rientranti nella definizione di « precursori di droghe ». In essa infatti non rientrano: le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici; i medicinali quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) 2019/6, in conformità al richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.

Fa presente, poi, che le lettere *b*) e *c*) recano alcune disposizioni di coordinamento, intervenendo sull'articolo 70 del Testo unico stupefacenti, eliminando il riferimento a normative europee nel frattempo abrogate.

La lettera *d*) sostituisce il comma 6 del citato articolo 70, in materia di sanzioni penali per l'immissione in mercato, l'importazione e l'esportazione di precursori di droghe in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, al fine di estendere il regime sanzionatorio ivi previsto anche alle sostanze di cui alla categoria 4 dell'allegato al citato regolamento (CE) 111/2005.

Per effetto della modifica introdotta (che non interviene sui limiti edittali previsti da testo vigente del comma 5 del citato articolo 70), pertanto, il quadro sanzionatorio risulta il seguente: immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione da 3 a 8 anni e multa da 6.000 a 60.000 euro (ovvero reclusione da 4 a 10 anni e multa da 9.000 a 90.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 5

anni e sospensione dell'attività da 45 giorni fino a 1 anno e 6 mesi; immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione fino a 4 anni e multa fino a 2.000 euro (ovvero reclusione fino a 5 anni e multa fino a 3.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 4 anni e sospensione dell'attività da 1 mese a 1 anno.

Segnala che la lettera *e*) dell'articolo 1 apporta una modifica puntuale al comma 7 dell'articolo 70, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005 e al regolamento 297/2009, con riferimento alla disposizione che prevede apposite sanzioni irrogate dal Ministero della salute in caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate, compiute in violazione degli obblighi comunitari vigenti.

La lettera *f*) apporta invece modifiche puntuali al comma 9 del richiamato articolo 70, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005, aggiornando i riferimenti all'elenco dei Paesi per cui è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione, e, conseguentemente, modificando i riferimenti all'interno della disposizione che obbliga alla notificazione preventiva all'esportazione.

La lettera *g*) modifica il secondo periodo del comma 10 del citato articolo 70 per estendere le sanzioni previste per esportazione, senza autorizzazione, delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 anche alla fattispecie dell'esportazione senza autorizzazione delle sostanze classificate nella categoria 4. Nella formulazione vigente, la disposizione oggetto di novella stabilisce che chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui al pre-

cedente comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

La lettera *h*) modifica il comma 12 dell'articolo 70, nel senso di precisare il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie (tra cui la categoria 4 di nuova introduzione), con l'indicazione dei relativi allegati ai vigenti regolamenti dell'Unione europea, e di estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, ivi prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti, anche alle sostanze classificate nella categoria 4. Analogamente, la successiva lettera *i*) modifica il comma 14 nel senso di precisare anche in questo caso il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie e di estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti richiesti dal comma 13, anche alle sostanze classificate nella categoria 4.

La lettera *l*) modifica il comma 15 dell'articolo 70 che impone una serie di adempimenti di comunicazione nei confronti dei Servizi antidroga del Ministero dell'interno, che vengono posti a carico degli operatori commerciali. Ciò al fine di precisare che gli obblighi di informazione riguardano anche gli operatori che svolgono l'attività commerciale all'interno del territorio nazionale. Inoltre, si corregge un incompleto rinvio agli allegati dei regolamenti europei relativamente alle sostanze classificate nella categoria 3. Ancora, si estendendo gli obblighi di comunicazione ivi previsti anche all'ambito delle sostanze classificate nella categoria 4 e, infine, si elimina il riferimento al regolamento (CE) 1277/2005, ormai abrogato.

La lettera *m*) interviene sul comma 16 dell'articolo 70, che rappresenta il complemento sanzionatorio per il caso di mancata osservazione dei precetti contenuti nel comma 15. Lo schema prevede che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'operatore anche con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4.

La lettera *n*), infine, modifica il comma 19 dell'articolo 70, che prevede un reato contravvenzionale che si configura nel caso di ostacolo o impedimento allo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dalla normativa.

Lo schema – anche in questo caso – prevede che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'opera-

tore anche con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 45 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomine nn. 46, 47 e 48 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Francesco Campanella nell'ambito della proposta di nomina n. 45 a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)	46
Audizioni informali della dottoressa Maria Siclari, con funzioni di coordinamento organizzativo nonché dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) nell'ambito delle proposte di nomine nn. 46, 47 e 48	46

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nomina n. 45.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 17 maggio 2024.

Dario IAIA (FDI), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la X Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Ricorda che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, costituisce l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, istituita con il

decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM.

In base all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, l'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emanava guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi.

Direttore e Consulta sono organi dell'ISIN, durano in carica sette anni e non sono rinnovabili. Il direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza asso-

luta dei componenti entro trenta giorni dalla richiesta. Il direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata esperienza e professionalità nei settori della sicurezza nucleare e della radioprotezione. Per tutto il mandato e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico il direttore non potrà intrattenere rapporti di alcun tipo, inclusa la consulenza, con imprese operanti nel settore di competenza.

Il trattamento economico del direttore e dei componenti la Consulta (3 esperti) è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, rispettivamente, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro delle imprese e del *made in Italy*), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico.

Il comma 8 del richiamato articolo 6 definisce quindi la dotazione di personale dell'ISIN proveniente dall'organico del Dipartimento nucleare dell'ISPRA, nonché da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il comma 9 definisce le incompatibilità del direttore, dei componenti della Consulta e del personale dell'ISIN, prevedendo incompatibilità per chiunque eserciti, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza per soggetti privati operanti nel settore, pena la decadenza dall'incarico. L'ISIN può comunque avvalersi, previa convenzione, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

Fa, inoltre, presente che l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024, ha prorogato la durata degli attuali organi dell'ISIN al 30 aprile 2024, rendendosi pertanto necessario procedere con urgenza alla nomina del nuovo direttore e dei nuovi componenti dell'ISIN.

Desidera ora illustrare brevemente l'esperienza maturata dal dottor Francesco

Campanella nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato.

A tale riguardo, si sofferma innanzitutto sulla rilevante esperienza acquisita dal dottor Campanella nel corso degli anni, nel campo della radioprotezione, come emerge dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina. Attualmente responsabile della Sezione tecnico scientifica di supporto tecnico al Servizio sanitario nazionale in materia di radiazione del Dipartimento di medicina epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, con profilo di primo ricercatore. Oltre a quelli di ricercatore, il dottor Campanella svolge anche nella sezione di appartenenza compiti di istruttore ed ispettore. In passato ha ricoperto anche incarichi di docenza in materia di protezione dalle radiazioni ionizzante e salute ambientale. Il dottor Campanella ha altresì assunto il ruolo di responsabile scientifico di numerose manifestazioni scientifiche organizzate o patrocinate dall'Istituto di appartenenza ed è membro di varie associazioni scientifiche, tra le quali menziona l'Associazione italiana di radioprotezione AIRP, per la quale ha svolto in passato anche i compiti di segretario e di rappresentante in seno al Comitato internazionale della radioprotezione, nonché dell'Associazione nazionale professionale degli esperti di radioprotezione, essendo membro anche della Accademia di formazione istituita al suo interno. Il dottor Campanella partecipa altresì attivamente, in qualità di socio e di responsabile istituzionale, alle iniziative scientifiche promosse dalle varie associazioni di cui fa parte ed è coordinatore del gruppo di studio sulla assicurazione di qualità delle scienze radiologiche istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

Ritiene, pertanto, anche a nome del relatore per la X Commissione, Luca Squeri, che il dottor Campanella posseda tutte le competenze e le capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile al fine di dirigere e amministrare un istituto importante come l'ISIN.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VIII e X

svoltasi ieri, nella giornata odierna, quindici minuti dopo la conclusione delle votazioni pomeridiane in Assemblea, si svolgerà l'audizione informale del candidato designato, mentre alle ore 9 di mercoledì 24 aprile si procederà alla votazione della proposta di nomina. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nomine nn. 46, 47 e 48.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione dei prescritti pareri è fissato al 17 maggio 2024.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VIII Commissione, richiamandosi alla relazione già svolta dal relatore per la VIII Commissione per quanto riguarda il quadro normativo, passando all'analisi dei *curricula* dei designati componenti della Consulta dell'ISIN, illustra brevemente l'esperienza maturata dalla dottoressa Maria Siclari, dall'avvocato Francesco Giorgianni e dall'ingegnere Luca Desiata nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato.

Con riferimento alla dottoressa Siclari, segnala che ella ha maturato una ragguardevole esperienza professionale nel settore della sicurezza ambientale, avendo ricoperto l'incarico di Direttore generale presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dove ha assunto la guida *ad interim* di diversi Dipartimenti, tra i quali segnala proprio il Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale. Tra gli incarichi

della dottoressa Siclari figurano inoltre quello di vice Capo Dipartimento della protezione civile, nonché incarichi dirigenziali in numerose direzioni del Consiglio per la ricerca in agricoltura. Dal 2024 la dottoressa Siclari è componente dell'*Advisory board* dell'università campus biomedico di Roma e dal 2023 è responsabile di un gruppo di ricerca istituito nell'ambito della piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile e componente della Commissione interministeriale di riassetto e codificazione delle normative in materia ambientale. Tra i numerosi incarichi ricoperti, segnala la partecipazione in qualità di componente al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, all'EPA *network* dell'Agenzia europea per l'ambiente, all'Unità di crisi per la gestione dei rischi vulcanici nonché a quella per i rischi sismici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e in qualità di consigliere di amministrazione a Fondazioni di studio in ambito climatico e sismico. Presidente di numerose commissioni di gara all'interno dell'ISPRA e di commissioni di concorso per l'Agenzia spaziale italiana, la dottoressa Siclari ha conseguito il titolo di cavaliere dell'ordine « al merito della Repubblica italiana ».

Relativamente all'avvocato Giorgianni, specializzato in regolazione dell'energia e delle *utilities*, segnala la specifica esperienza in materia di energia nucleare maturata, in particolare, nel corso della sua attività presso Enel ove si è occupato di regolazione del settore nucleare, sia in Europa che in Italia, anche con esperienze in America Latina, con incarichi di *governance* (consigliere di Amministrazione di Sviluppo Nucleare Italia, *joint venture* tra Enel e Edf) ed associativi quale Vicepresidente dell'Associazione Italiana Nucleare. Attualmente è altresì docente incaricato alla pontificia università Lateranense e rappresenta il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario ENSIEL.

Con riferimento all'ingegnere Desiata, diplomato alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa e laureato in ingegneria meccanica all'università della medesima città, eviden-

zia il profilo manageriale maturato in ruoli di crescente responsabilità, tra gli altri, presso JFC – International Finance Corporation (gruppo Banca Mondiale) e Enel ove, in particolare è stato membro del Cda di Sviluppo Nucleare Italia (*joint venture* tra Enel e Edf) e presidente e Amministratore Delegato di Enel in Francia & Belgio (*Country Manager*). Segnala, in specie, che tra il 2016 e il 2019 ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Sogin S.p.A., la Società pubblica responsabile del *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. Attualmente è membro del CdA di GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane (società consortile a responsabilità limitata a capitale totalmente pubblico) e presidente del Comitato Rischi in American Express Italia. È stato insignito del titolo di cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.

Ritiene, pertanto, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, Dario Iaia, che la dottoressa Maria Siclari, l'avvocato Giorgianni e l'ingegnere Luca Desiata abbiano l'esperienza e le capacità professionali necessarie per ricoprire il ruolo di componenti della Consulta dell'ISIN.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), riservandosi di approfondire l'esperienza professionale e le competenze maturate dai candidati alle nomine in titolo attraverso l'esame dei rispettivi *curricula*, chiede se il candidato Desiata corrisponda all'ex Amministratore delegato di Sogin S.p.A., ritenendo che in questo caso vi sarebbe una sovrapposizione tra il ruolo del controllore e quello del controllato, seppure in tempi diversi. Osserva che qualora si trattasse della stessa persona si paleserebbero gravi problemi di opportunità sulla proposta di nomina e chiede se le Commissioni rilevino o meno tali criticità.

Luca SQUERI (FI-PPE), relatore per la X Commissione, conferma che l'ingegnere Desiata, candidato alla nomina quale componente della Consulta dell'ISIN, ha ricoperto in passato il ruolo di Amministratore delegato di Sogin S.p.A., carica da cui è

cessato da diversi anni. Rileva, peraltro, che aver ricoperto tale ruolo deve essere considerato, casomai, un valore aggiunto e che, comunque, il candidato oltre a non essere certamente « in quota » Sogin ricoprirà un ruolo del tutto diverso avendo, inoltre, maturato esperienze significative nel settore in questione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede alla presidenza delucidazioni sulle modalità di voto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che si svolgeranno due votazioni con il sistema delle palline, una relativa alla nomina del direttore dell'Isin, e una seconda, contestuale, per la nomina dei tre componenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che, quindici minuti dopo le votazioni pomeridiane in Assemblea, si svolgeranno le audizioni informali dei candidati designati, mentre alle ore 9 di mercoledì 24 aprile si procederà alla votazione delle proposte di nomina. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 aprile 2024.

Audizione informale del dottor Francesco Campanella nell'ambito della proposta di nomina n. 45 a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.35 alle 19.55.

Audizioni informali della dottoressa Maria Siclari, con funzioni di coordinamento organizzativo nonché dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) nell'ambito delle proposte di nomine nn. 46, 47 e 48.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.55 alle 20.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione)	58
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	74
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo PD)	76
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S)	79

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018-A (Parere all'Assemblea) (Esame – Nulla osta)	61
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	62
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

ERRATA CORRIGE	73
----------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative, fa presente che sono pervenute le richieste di riesame di alcune valutazioni di inammissibilità. Con riferimento alla richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità per estraneità di materia e per carenza di copertura dell'emendamento Francesco

Silvestri 6.118 e della valutazione di inammissibilità per estraneità dell'emendamento Francesco Silvestri 6.119, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene che essi, essendo relativi alla devoluzione anche all'ente Roma Capitale di funzioni amministrative in alcune materie di legislazione concorrente, possano essere riammessi all'esame con riferimento all'oggetto. Tuttavia l'emendamento Francesco Silvestri 6.118 non può essere riammesso sotto il profilo della carenza della copertura in quanto, a fronte di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante un maggior onere, non provvede alla previa determinazione dei mezzi per farvi fronte. Quanto invece alla richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità per carenza di copertura degli emendamenti Faraone 9.8 e Boschi 9.14, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità, in quanto: relativamente all'emendamento Faraone 9.8, esso è volto a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 1 dell'articolo 9, ossia una norma « di chiusura » a garanzia degli equilibri di finanza pubblica in base alla quale dall'applicazione del provvedimento e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; relativamente all'emendamento Boschi 9.14, esso individua, a fronte di un maggior onere pari a 70 miliardi di euro annui dal 2025 per l'istituzione di un fondo perequativo destinato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge e a garantire uniformemente i LEP su tutto il territorio nazionale, una copertura per il medesimo importo individuata mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica ed, eventualmente, la riduzione dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, la quale non risulta idonea al conseguimento dell'obiettivo.

Ricorda quindi che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna avrà luogo la discussione sul complesso delle proposte

emendative, che dovrà esaurirsi entro le ore 11.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), prima di svolgere l'intervento sul complesso delle proposte emendative, inoltra la formale richiesta alla Presidenza di poter acquisire dal Governo la relazione tecnica sull'impatto economico del disegno di legge in esame sui conti dello Stato. Evidenzia infatti come nel corso delle audizioni sia stato ampiamente posto il tema – che per il Partito democratico è dirimente – delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'esercizio delle funzioni che dovranno essere trasferite alle regioni e rammenta che il disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. Consegna quindi la formale richiesta del Partito democratico di poter acquisire la relazione finanziaria, ritenuta essenziale in considerazione del fatto che la stessa riforma dell'autonomia differenziata prevede che i LEP debbano non solo essere determinati, ma anche garantiti su tutto il territorio nazionale. Chiede che il Governo presenti la relazione quanto prima.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'evidenziare che del tema si occuperà anche la Commissione Bilancio, chiamata a rendere un parere sul disegno di legge, fa presente che la richiesta avanzata dal Partito democratico sarà oggetto di valutazione nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S), preliminarmente si associa alla richiesta del Partito democratico di acquisizione dal Governo della relazione tecnica, sottoscrivendo l'istanza. Intervenendo poi sul complesso degli emendamenti, sottolinea come le proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle abbiano prevalentemente un contenuto di merito e si dichiara disposto a sfolire la restante parte degli emendamenti, dal contenuto ostruzionistico, purché sia possibile svolgere un esame approfondito nel merito.

Esprime rammarico per il fatto che la maggioranza non abbia presentato emendamenti al disegno di legge, accettandone

integralmente il contenuto, e ritiene che ciò sia emblematico della forza del patto politico concluso tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, interessati rispettivamente alla riforma del premierato, dell'autonomia differenziata e della separazione delle carriere di magistratura, stigmatizzando come l'unico collante della maggioranza sia un accordo di potere.

Nel merito, sottolinea che gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono volti a correggere le storture del disegno di legge. In particolare, evidenzia che l'emendamento 1.30, a sua prima firma, è volto a precisare che oggetto di trasferimento non possono essere le materie, bensì le singole funzioni e i compiti relativi alle materie; fa presente che si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata in quanto viceversa, se si pensasse di trasferire le materie, si agirebbe in violazione dell'articolo 117 della Costituzione, senza attivare un procedimento di revisione costituzionale. Ritiene che su questo emendamento potrebbe convergere anche la maggioranza, se non fosse vincolata rigidamente all'impegno di approvare questa riforma in seconda lettura, nel testo già licenziato dal Senato, prima delle elezioni europee, e si chiede se, per un fine particolare e contingente, come le elezioni, si possa sacrificare la tenuta della Costituzione e il rispetto dell'articolo 138.

Pur sottolineando che il Movimento 5 Stelle è da sempre a favore dell'autonomia, ritenendo che la valorizzazione di ambiti territoriali sia un elemento di arricchimento, afferma che questa forma di regionalismo differenziato, proposta dal Governo, non è idonea a valorizzare le istanze di autonomia ma piuttosto comporta forme di frazionamento, se non di discriminazione e emarginazione. Rileva, infatti, che questo impianto porta a un regionalismo competitivo, violando il principio di solidarietà che è il fulcro della nostra Costituzione, e provocando un effetto pernicioso per la nostra crescita e coesione sociale, mettendo i cittadini e le imprese di una regione in contrapposizione con quelli delle altre regioni. Evidenzia come questo regionalismo competitivo contrasti con i con-

cetti di unità e indivisibilità dello Stato – affermati dall'articolo 5 della Costituzione – oltre che con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, e con i più basilari principi economici che hanno dimostrato come la coesione sociale sia fattore di sviluppo della nostra collettività.

Sottolinea inoltre come la riforma, provocando frazionamento, si ponga anche in contraddizione con la dimensione europea: se da una parte, infatti, si tende verso il trasferimento di sempre più ampie porzioni di sovranità all'Unione europea, e si auspica il progressivo accentramento delle funzioni presso l'Unione in settori quali la difesa comune, l'unità finanziaria o la politica estera, dall'altra in Italia assistiamo a un'ipotesi di proliferazione di ordinamenti giuridici regionali, particolari, che si sviluppano in assenza di un quadro unitario delle discipline differenziate che si introducono. Afferma che la riforma produce una contraddizione insanabile tra i particolarismi ordinamentali regionalistici, che mira a creare, e la dimensione sovranazionale e internazionale del nostro Paese.

Affermando che questa visione contraddittoria provocherà dal punto di vista giuridico un proliferare di conflitti di attribuzione, sottolinea soprattutto quelle che saranno le conseguenze economiche e sociali. Ritiene infatti che sia impensabile che politiche globali – come ad esempio quelle relative all'ambiente o allo sviluppo energetico del Paese, o ai trasporti – possano essere attuate in modo frammentario con il regionalismo differenziato. Ricorda poi come nel corso delle audizioni siano stati sottolineati gli effetti devastanti che la riforma potrà produrre sulla sanità. Rammenta in particolare le affermazioni dell'assessore al bilancio della regione Lazio, che ha evidenziato che il debito storico della sua regione – pari a centinaia di miliardi di euro – sia tale da assorbire qualsiasi margine di capienza fiscale della regione, e si chiede come potranno altre regioni, come ad esempio la Calabria, impegnare il 70 per cento del proprio residuo fiscale per la sanità trovando al contempo fondi per svolgere anche tutte le altre funzioni.

Afferma l'esigenza di far precedere la devoluzione da politiche perequative e sottolinea come la sola determinazione dei LEP non sia sufficiente per realizzare la finalità perequativa affermata dall'articolo 119 della Costituzione. Ritiene che per finanziare i LEP e attuare una vera politica perequativa occorranza non meno di 100 miliardi di euro all'anno, che il Governo però non ha individuato non solo nel provvedimento in esame, ma neanche nel Documento di economia e finanza. Sottolinea, in particolare, che nel DEF presentato dal Governo manchino almeno 25 miliardi di euro, dei quali 19 miliardi per il finanziamento di misure provvisorie e i restanti essenziali per la sanità, i cui stanziamenti sono pari al 6,3 per cento del PIL, percentuale più bassa dal 2000 ad oggi al di sotto della quale il sistema sanitario nazionale non può funzionare. Per tutte queste ragioni, convinto che a breve, dopo le elezioni, il Governo presenterà una manovra correttiva, ribadisce l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sul progetto di autonomia differenziata. Sottolinea infatti come il vizio di fondo di questa riforma risieda nel fatto che è indimostrato che il regionalismo proposto possa produrre effetti positivi in termini di bilancio e di sviluppo economico. Ricorda infatti che anche nel corso delle audizioni gli storici hanno spiegato che proprio a seguito dell'attuazione delle regioni negli anni Settanta, e del trasferimento alle regioni delle competenze sulla sanità, è esploso il debito pubblico italiano. In merito, anche la Banca d'Italia, esaminando l'attuale disegno di legge, ha evidenziato il rischio che l'attuazione della riforma metta fuori controllo il debito pubblico. Per restare agli aspetti finanziari, si chiede infine come si concili la riforma dell'autonomia differenziata con le norme del Patto di stabilità e crescita sottoscritto a livello europeo, che impediscono al nostro Paese di fare nuovo debito, rendendo così impossibile finanziare il trasferimento delle funzioni. In conclusione, riservandosi più ampi interventi nel corso dell'esame degli emendamenti, ritiene che questa riforma sia non solo anticostituzionale e contraddittoria, ma anche inattuabile; sottoli-

nea come si tratti di una mera bandiera elettorale e si chiede quale sia il concetto di nazione che esprime la maggioranza e come possano partiti come Forza Italia accettare di sfasciare il Paese solo per rispettare un patto elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente*, prima di dare la parola all'onorevole Carfagna, fa presente che, a termini di regolamento, la durata massima degli interventi sul complesso delle proposte emendative è di venti minuti.

Maria Rosaria CARFAGNA (AZ-PER-RE), nel preannunciare che il suo intervento sarà breve, dovendo tra l'altro allontanarsi dalla seduta per impegni concomitanti, fa presente che il suo gruppo ha presentato un numero molto limitato di proposte emendative ritenendo sostanzialmente inemendabile il testo in esame. Precisa che la contrarietà del suo gruppo, che si è astenuto in Senato dalla votazione del provvedimento, riguarda l'impostazione data al disegno di legge dal Ministro Calderoli ma non certamente il principio di autonomia. Fa presente infatti che Azione è favorevole ad una maggiore autonomia che favorisca la responsabilizzazione degli amministratori locali, che ponga i servizi più vicini ai cittadini e che favorisca il principio di trasparenza della cosa pubblica. Ciò che non può condividere è l'impostazione data dal Ministro Calderoli, priva di qualsiasi effettiva aderenza al principio appena descritto, peraltro con gravi lacune che rischiano di incidere fortemente sui rapporti tra Stato e regioni. Ricorda quindi che le proposte emendative presentate dal suo gruppo si sono concentrate su tre aspetti, vale dire livelli essenziali delle prestazioni, ruolo del Parlamento e assenza di misure perequative. Quanto al primo aspetto, fa presente che una proposta emendativa a sua prima firma intende garantire il finanziamento dei LEP e non esclusivamente la sua determinazione, peraltro dopo un complesso percorso di due anni affidato alla esclusiva potestà governativa, come previsto dal disegno di legge. Nel far presente infatti a tale proposito che una lettura

accurata del testo in esame dimostra come i LEP non saranno finanziati, ricorda gli sforzi fatti in qualità di Ministra del Sud nel Governo Draghi per ottenere non solo la definizione di tre livelli LEP ma anche il loro finanziamento, destinando quasi due miliardi di euro nella legge di bilancio per il 2022. Manifesta il proprio sconcerto per il fatto che un importante giurista come Cassese e la stessa Presidente del Consiglio dichiarino pubblicamente che mai in Italia sono stati definiti i LEP, ritenendo che evidentemente o non conoscono la storia del nostro Paese o peggio fanno finta di non conoscerla. Al contrario esprime la convinzione che la richiamata definizione dei LEP operata durante il Governo Draghi abbia costituito una piccola rivoluzione, fornendo ai comuni italiani tra il 2022 e il 2027 risorse sufficienti a garantire che 33 su 100 bambini abbiano accesso agli asili nido pubblici, che 1 assistente ogni 5 mila abitanti possa essere assunto e che l'offerta di trasporto scolastico per i soggetti disabili raggiunga gli standard della regione Emilia-Romagna. Rileva che soprattutto è stato abbandonato l'odioso criterio della spesa storica che è alla base delle disuguaglianze che caratterizzano il nostro territorio se si considerano a titolo esemplificativo le differenze in termini di servizi ai cittadini fornite dai comuni di Monza e Giugliano, paragonabili in termini di numero di abitanti. Rileva quindi che il disegno di legge non dà alcuna garanzia in termini di finanziamento del LEP e che di conseguenza il trasferimento di alcune materia non potrà avere luogo, facendo del provvedimento in esame un provvedimento manifesto. Fa quindi presente che alcune proposte emendative del suo gruppo tentano di valorizzare il ruolo del Parlamento, considerando impensabile che su un processo che impatta significativamente sui diritti dei cittadini il Parlamento sia ridotto a passacarte del Governo, approvando a scatola chiusa le intese negoziate dal Governo senza poter far valere il proprio peso sovrano. Con riguardo alla assenza di misure perequative, fa presente che il Governo Draghi con lo stesso spirito manifestato nella determinazione dei LEP, volto a garantire i

medesimi diritti per tutti i cittadini, ha destinato risorse per 4,6 miliardi di euro al Fondo per la perequazione infrastrutturale istituito dal Governo Conte. Precisa quindi che, dopo aver provveduto insieme al Ministro Giovannini ad individuare i fabbisogni territoriali, con il richiamato Fondo si intendeva contribuire a ridurre i divari territoriali, in particolar nel Mezzogiorno d'Italia, su settori quali sanità, scuola e trasporti. Aggiunge che, nell'ambito di tali iniziative, si è inserito il disegno di legge della Ministra Gelmini, volto a definire la cornice normativa di una autonomia differenziata che non andasse a discapito dei più fragili. Nel far presente quindi che il percorso corretto prevederebbe prima la perequazione e soltanto dopo la devoluzione, rileva che il Governo attuale ha di fatto azzerato il Fondo per la perequazione infrastrutturale e che in assenza di risorse il provvedimento in esame si qualifica come una sostanziale presa in giro, che operando una forzatura utilizza il principio costituzionale della differenziazione per scardinare i principi di solidarietà, coesione e unità. Nel dichiarare che il suo gruppo non ha presentato proposte emendative relative specificamente alle materie trasferibili, ipotizzando che sarebbero state dichiarate inammissibili, preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti di tale tenore presentati dal Partito democratico, che la presidenza ha ritenuto comunque di ammettere. Richiama la proposta di riforma costituzionale di cui è prima firmataria e che intende escludere dal trasferimento alle regioni alcune materie, quali energia, trasporti, ambiente, reti infrastrutturali, sia per evitare di svuotare di senso la sovranità statale sia perché tali settori richiedono di essere inseriti in un alveo nazionale e addirittura sovranazionale. Fa presente che se tutte le regioni chiedessero il trasferimento di tutte le 23 materie previste, ci troveremmo di fronte a 20 sistemi diversi con propria burocrazia e con regole potenzialmente confliggenti le une con le altre. Con riguardo alle materie già immediatamente devolvibili, richiama le considerazioni svolte in audizione da Marco Esposito, il quale ha dichiarato che in tal caso

si tratterebbe di trasferire 180 funzioni statali, con un'evidente frammentazione delle competenze. A riprova delle diffuse perplessità suscitate dal disegno di legge in esame, ricorda l'atto approvato dalla regione Calabria, governata da un esponente del centro destra, in cui si chiede di valutare l'impatto del trasferimento alle regioni anche con riguardo alle materie che non richiedono la determinazione dei LEP. Nel far presente quindi che il provvedimento in esame suscita perplessità a tutti i livelli, preannuncia l'intenzione di dare battaglia sia in sede di esame delle proposte emendative sia in assemblea, nel tentativo di fare breccia nella sicurezza granitica del Governo e della maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, la discussione sul complesso delle proposte emendative si concluderà alle ore 11. Pertanto, considerato che hanno chiesto di intervenire sei onorevoli, suo malgrado si vede costretto ad invitare i colleghi a non andare oltre i 5 minuti ad intervento.

Anna ASCANI (PD-IDP), nel dichiarare che farà il possibile per contenere il proprio intervento, fa presente tuttavia che un provvedimento come quello in esame richiede che sia consentito a ciascuno di esprimere la propria posizione, tanto più in assenza di ragioni oggettive che giustifichino l'accelerazione dei tempi imposta dalla maggioranza. Nel far presente che l'unica ragione è rappresentata dalle imminenti elezioni europee e dunque dalla scelta di barattare la discussione in Parlamento con le esigenze di un unico partito di portare a casa la riforma, ritiene non si possa consentire che la maggioranza, pur avendo strumenti e numeri per approvare qualsiasi provvedimento, decida di comprimere in tal modo i tempi di esame. Nel concordare con la collega Carfagna sulla sostanziale inemendabilità del testo, a partire dalle sue premesse, fa presente che il Partito democratico ha tentato comunque di limitare i danni. Manifesta quindi il proprio scon-

certo per il fatto che un Governo di sedicenti patrioti decida di spaccare l'Italia, a meno che, parafrasando una celebre frase di Andreotti con riguardo alla Germania, la Meloni non ami a tal punto l'Italia da preferirne due. Nel ringraziare il Ministro Calderoli per aver chiarito che la riforma dell'autonomia differenziata è un regalo per i quarant'anni del suo partito, fa fatica invece a comprendere come tale intervento normativo possa fare felice gli altri due partiti della maggioranza che addirittura hanno l'Italia nella loro denominazione e che si consegnano agli alleati piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini. Richiama quindi le considerazioni svolte da molti dei costituzionalisti intervenuti in audizione i quali hanno ricordato quale è stato il risultato del trasferimento della sanità alle regioni, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che quanto meno fu realizzata a mezzo di legge costituzionale e in un contesto globale in cui la decentrazione appariva come la soluzione alle inefficienze del sistema. Preannuncia quindi che con la riforma dell'autonomia differenziata la situazione attuale, in cui oltre 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi, si aggraverà e gli effetti negativi si vedranno soprattutto al sud.

Nazario PAGANO, *presidente*, prega l'onorevole Ascani di concludere il suo intervento.

Anna ASCANI (PD-IDP), nel replicare al presidente che sull'argomento tutti devono avere il diritto di esprimere la propria opinione, rilevando come il disegno di legge non stanzi nemmeno un euro per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, ne deduce che o l'autonomia differenziata non si farà oppure si farà senza la determinazione dei LEP. Considera che il danno più grave sarà quello inferto alla scuola, prefigurando che non sarà garantito agli studenti il medesimo diritto di accedere ad un'istruzione di qualità, dal momento che vi saranno scuole di serie A, presumibilmente a seguito di investimenti dei privati, e scuole pubbliche di serie B, come d'altra parte accade in molti altri

Paesi. Ritiene quindi che l'istruzione non possa essere trasferita alla competenza regionale, considerando che l'aspetto più grave del provvedimento sia proprio il suo impatto sul diritto degli studenti a essere educati alla cittadinanza. Conclude l'intervento con un riferimento alla sua regione che sarà la più danneggiata dal momento che avendo pochi abitanti non disporrà della capacità fiscale per sostenere le funzioni e le materie eventualmente trasferite. Invita quindi la maggioranza almeno a leggere le proposte emendative presentate che contengono qualche strumento per correggere la rotta.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle 11, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, dovrà essere conclusa la seduta dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare di aver partecipato alla richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, fa tuttavia presente che il Partito democratico ha sottoposto al presidente soltanto cinque richieste di intervento. Nel rilevare a tale proposito che la collega Ascani non è intervenuta nel corso della discussione generale sul provvedimento, segnala come siano stati ulteriormente compressi i tempi concessi ai deputati per esprimere la propria opinione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che le regole sono state concordate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa presente che siamo di fronte ad una riforma « epocale » che rappresenta a suo parere una naturale evoluzione del cosiddetto *porcellum*, con la quale condivide l'ispiratore, sottolineando che l'uno minava le fondamenta della rappresentanza democratica mentre l'altra sottrae la piena cittadinanza ad una parte dei cittadini italiani. Richiama quindi l'argomento utilizzato in questi mesi dalla maggioranza a giustificazione

della riforma, vale a dire che con essa si dà attuazione alla Costituzione, sottolineando a tale proposito che all'epoca avrebbe suggerito di evitare per motivi economici oltre che costituzionali il possibile trasferimento alle regioni di ben 23 materie. Fa comunque presente che, come ricordato dalla collega Ascani, in quel caso si procedette con una riforma di rango costituzionale, sottoposta al *referendum* confermativo, mentre nella situazione attuale si preferisce utilizzare la scorciatoia della legge ordinaria, aggiungendovi la « furbata » – a suo parere oggetto di censura da parte della Corte costituzionale – del collegato alla legge di bilancio, escludendo anche l'ipotesi del *referendum* abrogativo. Nel ritenere che questo sia uno dei casi in cui la forma prende il sopravvento sulla sostanza, precisa come l'opposizione del Partito democratico sia rivolta alle modalità con cui la maggioranza interpreta il terzo comma dell'articolo 116. Quello in esame è infatti un testo che modifica la Costituzione senza raggiungere gli obiettivi del terzo comma dell'articolo 116 e i richiamati principi di perequazione dei territori, solidarietà, coesione, rimozione degli squilibri economici e sociali contenuti nell'articolo 119. Quanto alle materie che non necessitano della determinazione dei LEP, come già ricordato dalla collega Carfagna, richiama le valutazioni del giornalista Esposito, da sempre attento alle questioni relative alle disuguaglianze territoriali, il quale ha valutato in quasi 200 le funzioni che potrebbero essere immediatamente trasferite alle regioni. Ritiene che questo sia il vero *vulnus* della declinazione operativa dell'autonomia che la maggioranza interpreta come un *potpourri* per consentire a ciascuno di portarne a casa un pezzetto da sbandierare di fronte al proprio elettorato. Ribadisce quindi che le materie oggetto di immediato trasferimento costituiscono una forma di propaganda, per accontentare alcune regioni e forze politiche nell'attesa che le mutate condizioni economiche e finanziarie consentano il finanziamento dei LEP, presupposto per la devoluzione delle altre materie. Rilevato che sulla base del quadro tendenziale descritto nel DEF attualmente

all'esame del Parlamento per il prossimo triennio non si prevedono risorse sufficienti al finanziamento dei LEP, chiede quale sia la soluzione del Governo. A tale proposito richiama le considerazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio che ha ipotizzato per il finanziamento dei LEP le tre strade dell'incremento delle tasse, della riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni o del trasferimento alle regioni più povere di parte delle risorse delle regioni più ricche. Considerato che, stante le condizioni del triennio, le prime due strade non appaiono praticabili e che non ritiene plausibile per la maggioranza attuale il ricorso alla terza, ne deduce che il provvedimento in esame non persegue un fine concreto ma ha una funzione esclusivamente ostensiva. Nel dichiarare di non avere personalmente una spiccata propensione per lo statalismo, ritenendo al contrario che molte funzioni siano meglio gestite a livello locale, prevede tuttavia che in conseguenza dell'impostazione della maggioranza – secondo cui chi più ha, più ha da pretendere – la disuguaglianza crescerà non soltanto tra le regioni del nord e quelle del sud, ma anche all'interno delle stesse regioni del nord, tra le aree interne e le aree metropolitane, mettendo a rischio l'unità nazionale.

Marco SARRACINO (PD-IDP) preannuncia che il suo intervento sarà molto breve essendo sufficienti pochi minuti per smontare il contenuto del disegno di legge del Governo, rispetto al quale gli emendamenti del Partito democratico hanno una finalità correttiva. Stigmatizza il fatto che mentre nel Paese crescono le disuguaglianze, il Governo interviene non per attenuarle ma per aumentarle.

Per questo definisce la riforma antistorica, sconveniente e ingiusta.

Il disegno di legge è antistorico, perché mentre l'Europa con il PNRR dà all'Italia risorse per la coesione e per colmare i divari, rendendo così più competitivo il Paese, l'autonomia differenziata determinerà un aumento delle differenze nel Paese. È sconveniente perché riduce la competitività del Paese attraverso la creazione di sistemi giuridici e politiche diverse per

ciascuna regione; si interroga in particolare su come possa risultare competitivo un Paese che sviluppa al proprio interno venti politiche energetiche differenti e ricorda come a questa domanda, posta anche nel corso delle audizioni, nessun esponente del centro-destra sia stato in grado di rispondere. Infine, ritiene il provvedimento ingiusto perché, ad esempio nel settore della scuola, determinerà salari diversi per gli insegnanti a seconda della regione nella quale saranno impiegati.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal PD, evidenzia che si tratta di proposte emendative che intervengono nel merito della riforma e riguardano, anzitutto, il tema dell'invarianza di bilancio. Sottolinea come solo una settimana fa la regione Calabria, guidata da una maggioranza di centro-destra, ha presentato un documento per affermare che prima di devolvere le funzioni è necessario non solo determinare i LEP ma anche garantirne il finanziamento. In merito, fa presente che il PD ha presentato specifici emendamenti sui quali, se fosse coerente con quanto affermato in Calabria, potrebbe convergere anche la maggioranza.

Nel ringraziare il Ministro Calderoli per l'assidua presenza ai lavori della Commissione, gli chiede come il Governo intenda finanziare i LEP e gli rammenta che nel corso delle audizioni si sono espressi contro il disegno di legge non solo costituzionalisti ed economisti ma anche la Conferenza episcopale italiana, invitando il Governo e la maggioranza a non procedere nell'approvazione di un provvedimento che produrrebbe un'Italia diversa. Infine, ricordando come la Presidente Meloni abbia più volte affermato di non voler dare al Sud il reddito di cittadinanza bensì infrastrutture di cittadinanza, chiede alla maggioranza come sia possibile realizzare questo impegno tagliando il fondo perequativo. Confida quindi nei parlamentari del Mezzogiorno affinché non procedano oltre nell'approvazione di un provvedimento che condannerebbe l'Italia ad una crisi economica e sociale irreversibile.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per avanzare una pro-

posta. Considerato che sono soltanto tre i colleghi che hanno chiesto di intervenire, propone di concludere la seduta alle 11 come previsto, per procedere all'espressione del parere sul DEF, rinviando la conclusione degli interventi sul complesso delle proposte emendative alla seduta serale della Commissione, già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di preferire che gli interventi sul complesso delle proposte emendative siano conclusi nella seduta in corso, rinviando di un quarto d'ora la prevista seduta in sede consultiva per l'esame del DEF. Preannuncia pertanto che concederà 5 minuti a testa a ciascuno dei colleghi che hanno chiesto di intervenire.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di essere stato un facile profeta in patria nel preannunciare che a seguito della decisione presa fuori dal Parlamento di avviare l'esame del provvedimento in Assemblea il 29 aprile si sarebbero inaspriti i rapporti tra maggioranza e opposizione. Pertanto nel riconoscere il pieno diritto del presidente di chiedere il rispetto delle decisioni dell'Ufficio di presidenza, ritiene tuttavia non si possa convenire sulla compressione imposta alle opposizioni che sono costrette a forzare la situazione anche oltre il buon senso, alla luce di un diktat che umilia il loro lavoro parlamentare. Ritiene si tratti di una ferita grave, di cui la maggioranza si assume la piena responsabilità, tanto più che come tutti sanno l'approvazione definitiva del provvedimento non avrà luogo prima delle elezioni europee. Si tratta a suo avviso di una pagina non bella, figlia dello scambio tra premierato e autonomia differenziata, e di un modo inaccettabile di fare le riforme, incidendo per di più sull'assetto complessivo dello Stato e innescando una dinamica che ha caratterizzato anche il Governo Conte I e che vedeva approvati in alternanza provvedimenti cari all'uno o all'altro partito. Nel rilevare che al contrario si richiederebbe uno sforzo di sintesi, che tenga anche conto della convergenza con le opposizioni, soprattutto

per provvedimenti incidenti sull'assetto del nostro Paese, ritiene che il provvedimento in esame forzi oltre ogni limite il dettato costituzionale e lo spirito dei legislatori dell'epoca. Sottolineando che l'intenzione era quella di trasferire funzioni, alla luce della storia culturale o dei meccanismi organizzativi dei singoli territori, ritiene che nessuno di tali legislatori immaginasse che una regione potesse chiedere l'attribuzione delle competenze per tutte le 23 materie. Fa presente a tale proposito che le proposte emendative del Partito democratico sono volte ad escludere dal trasferimento alle regioni alcune specifiche materie, chiedendosi come si possa immaginare per esempio che la regione Molise faccia da sola la politica energetica e ravvisando il rischio di un ampliamento degli attuali divari. Si tratta soltanto di una delle tante illogicità del testo, alle quali nessun membro della maggioranza ha ritenuto di fornire una risposta. Fa presente a tale proposito che l'accordo tra i tre leader di maggioranza di far approdare il testo in Assemblea il 29 aprile non esclude che in Commissione si svolga un confronto sui temi posti dall'opposizione. Nell'apprezzare la presenza costante del Ministro Calderoli, ribadisce comunque l'assenza di qualsiasi dibattito e l'insensatezza della decisione di accelerare l'iter del provvedimento, mentre si sarebbe potuto avviare l'esame in Assemblea nella prima o nella seconda settimana di maggio, senza comprimere i tempi e il ruolo delle opposizioni. Ribadisce che la ferita inferta ai rapporti tra maggioranza e minoranza non si sanerà facilmente e le sue conseguenze saranno evidenti fin da oggi pomeriggio, dal momento che l'umiliazione delle opposizioni è inaccettabile.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda come ampie critiche all'impianto della riforma siano state già espresse nel corso della discussione generale e delle audizioni e dunque incentra il proprio intervento sull'esigenza di mettere in risalto il valore simbolico e paradossale di questo passaggio politico, che riguarda soprattutto la Lega, il partito del ministro Calderoli. Facendo presente di aver recentemente visitato, nei pressi di Messina, il luogo nel quale do-

vrebbe essere costruito uno dei pilastri di sostegno del Ponte sullo Stretto, evidenzia la contraddizione di un partito che, da una parte, pretende di costruire un'infrastruttura faraonica per collegare l'Italia e, dall'altra e contemporaneamente, è impegnato nel far approvare un disegno di legge che mette in discussione quella unità, che la spezza, la incrina su terreni fondamentali come le politiche energetiche, infrastrutturali, dell'istruzione e della formazione.

Evidenzia come in altri Paesi, come la Spagna o la Germania, l'unificazione sia accompagnata da grandi sforzi economici per parificare e dare stesse opportunità alle diverse aree territoriali, mentre in Italia oggi, nonostante la grande fatica fatta per unificare il Paese, stiamo andando nella direzione opposta.

Rammentando il principio narrativo espresso da Cechov, in base al quale se in scena appare una pistola occorre che entro la fine del dramma la pistola abbia sparato, sottolinea come la riforma del Titolo V, approvata dal centro-sinistra nel 2001, abbia messo sulla scena quella pistola che la maggioranza oggi pretende di usare. Evidenzia però che nella storia della Repubblica le riforme che hanno impattato più delle altre sono state quelle condivise, sulle quali si è registrata una maggioranza più ampia rispetto alla maggioranza di governo e sottolinea che ciò non è frutto del c.d. consociativismo della I Repubblica bensì della consapevolezza che le riforme sono destinate a durare e consentono di tenere insieme il Paese quando sono frutto di una dialettica anche istituzionale. Stigmatizza la rottura di questo metodo, prima da parte del centro-sinistra nel 2001 e oggi da parte del centro-destra, evidenziando che la coazione a ripetere nel solco dell'errore non aiuta la qualità della nostra democrazia. Ritene che le forze di maggioranza stiano sottovalutando gli effetti negativi che questa rottura potrebbe determinare, incrinando l'unità del Paese e inculcando nei cittadini il dubbio di non appartenere a un solo Paese, di non godere tutti degli stessi diritti di cittadinanza.

Infine, sottolineando come tutti i soggetti sentiti dalla Commissione nell'ambito

delle audizioni informali abbiano demolito l'impianto di questa riforma, senza che la maggioranza abbia sentito il bisogno di ribattere in Parlamento, auspica che il Ministro non voglia fare come Totò che, in un famoso sketch televisivo, rideva prendendo schiaffi da qualcuno che continuava a chiamarlo Pasquale e, a domanda sul perché di tanto divertimento nonostante gli schiaffi, rispondeva di non essere Pasquale. Spera che il Ministro Calderoli non voglia essere ricordato come il « Ministro Pasquale ».

Nazario PAGANO, *presidente*, dà la parola alla collega Bonafè, con la quale si concluderanno gli interventi sul complesso delle proposte emendative.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede al presidente la cortesia di concedergli di intervenire brevemente dopo la collega Bonafè.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara che intende accogliere la richiesta.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel preannunciare che rispetterà i tempi previsti, anche per consentire al collega Zaratti di intervenire, non può non partire dalle considerazioni svolte dai colleghi, rilevando l'assenza di qualsiasi intento ostruzionistico considerato che soltanto 5 sono gli esponenti del Partito democratico che hanno chiesto la parola. Aggiunge che, pur trattandosi di un provvedimento molto delicato, destinato ad incidere significativamente sull'assetto istituzionale, sociale ed economico del Paese, gli interventi dei componenti del suo gruppo in sede di discussione generale sono stati composti ed ordinati. Ricorda quindi il numero limitato delle proposte emendative del Partito democratico che ha rinunciato alla presentazione di ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità della presidenza, proponendo quindi un profilo politico caratterizzato dalla serietà. Ciò premesso, si domanda per quale motivo si debbano comprimere gli interventi, sottoponendo l'esame del provvedimento a forzature che non consentono all'opposizione di fare il proprio lavoro in modo approfondito. Nel

dare atto al presidente di aver dato ampio spazio allo svolgimento delle audizioni, ritiene che concedere soltanto venti giorni per il successivo esame del provvedimento non possa essere considerato normale. Preannuncia che tale decisione comprometterà il dialogo tra maggioranza e opposizione in un modo che non fa onore alla maggioranza e allo stesso presidente. Richiamate quindi le critiche di merito emerse in sede di audizioni, senza che la maggioranza abbia inteso intervenire, fa presente che le proposte emendative del Partito democratico provano a correggere le storture del provvedimento, in primo luogo sui LEP, per dare un ruolo centrale al Parlamento in materia e per prevedere la loro determinazione per tutte le materie. Sottolinea quindi che altre proposte emendative sono volte, da un lato, a prevedere il finanziamento integrale dei LEP, a partire dal Fondo perequativo infrastrutturale che ne garantisce l'attuazione, e dall'altro ad escludere dal trasferimento alcune materie, tra le quali l'energia, che seppur previste dalla riforma del Titolo V della Costituzione, oggi risentono di un mutato contesto globale. A suo avviso ignorando tale ultimo aspetto la maggioranza rischia di approvare una riforma contro la storia e contro gli interessi dei cittadini e delle imprese, che saranno chiamate a misurarsi con venti burocrazie diverse. Nel ricordare che il DEF pare rimandare a dopo le elezioni europee la soluzione dell'eventuale finanziamento della riforma, aggiunge che altri emendamenti del PD sono concentrati sul rispetto dei principi costituzionali, a partire da quelli dell'unità e dell'indivisibilità dell'Italia e della solidarietà. Evidenzia in conclusione un aspetto problematico, che ha indotto il suo gruppo a richiedere al Governo la relazione tecnica, chiedendosi come il provvedimento inciderà sui conti dello Stato. Ritiene che per tutti questi motivi la maggioranza dovrebbe fermarsi invece di accelerare al solo scopo di esibire una bandiera per le elezioni europee, a danno di cittadini ed imprese.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia anzitutto per la possibilità che gli dà la Presidenza di intervenire sul complesso degli

emendamenti riferiti a uno dei provvedimenti più importanti della storia della nostra Repubblica. Sottolinea poi come il suo gruppo abbia presentato un numero consistente di emendamenti, sottolineando come essi rappresentino però meno della metà delle contrarietà che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra avverte nei confronti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Rassicura circa l'intenzione del suo gruppo di non fare un ostruzionismo cieco nei confronti della riforma, come dimostrato dal fatto che non è stata avanzata richiesta di riesame dei 129 emendamenti dichiarati inammissibili.

Sottolinea l'irragionevolezza della tempistica di esame del provvedimento imposta dalla maggioranza con la decisione irrevocabile di portare il disegno di legge in Assemblea il 29 aprile prossimo, e sottolinea come tale decisione abbia reso impossibile lo sviluppo di un dialogo profondo e tranquillo in Parlamento. Ricorda come le audizioni siano state a senso unico e abbiano definito il provvedimento del Governo sbagliato, dannoso per il Paese, non solo per le regioni del Sud, ma anche per le regioni più ricche ed evidenzia come il provvedimento sia frutto di una idea istituzionale completamente sbagliata, non in linea con l'Europa, e tale da danneggiare la competitività delle nostre imprese. A titolo di esempio, si chiede come sia pensabile, di fronte ad una crisi energetica mondiale, pensare che le Marche possano sviluppare una politica energetica autonoma, oppure che l'Abruzzo possa dotarsi di un proprio sistema fiscale o scolastico. Rivolge infine un appello al Ministro Calderoli, affinché torni sui suoi passi ed eviti di passare alla storia, dopo la legge elettorale che porta il suo nome, per un'altra più grave « porcata ».

Enrica ALIFANO (M5S) chiede al presidente di poter intervenire per meno di un minuto.

Nazario PAGANO, *presidente*, concede all'onorevole Alifano di intervenire, in via del tutto eccezionale.

Enrica ALIFANO (M5S), dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, rileva che il

provvedimento in esame travolge l'unità giuridica ed economica del Paese nonché i principi di solidarietà e di uguaglianza dei cittadini e soprattutto porta l'Italia lontano dalla sua anima, con l'inevitabile conseguenza di ripercussioni anche sul suo corpo. Aggiunge che il disegno di legge in esame mina la sovranità dello Stato e del nostro sistema economico, mettendo in difficoltà le imprese costrette ad orientarsi tra venti legislazioni differenti, e rappresentando un disastro per l'intero Paese.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, nel corso delle quale avrà inizio l'esame con votazioni delle proposte emendative.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 11.40.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla votazione del relativo parere che dovrà essere trasmesso alla V Commissione entro le ore 12 della giornata odierna.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, richiamando le considerazioni svolte nella

seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che il gruppo Partito democratico e il gruppo Movimento 5 Stelle hanno presentato proposte di parere alternative (*vedi allegati 2 e 3*) che saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Federico FORNARO (PD-IDP) illustra nel dettaglio i contenuti della proposta di parere alternativa del Partito democratico.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente preliminarmente come per la prima volta il DEF sia privo di profili programmatici, limitandosi ad illustrare il quadro tendenziale, in contraddizione con la natura stessa del documento, e sottolinea come i precedenti in tal senso richiamati dal Ministro Giorgetti abbiano riguardato governi dimissionari che hanno operato tale scelta per cortesia istituzionale. Rileva quindi che il DEF consta solo del quadro tendenziale di finanza pubblica per il 2025, nell'ipotesi quindi che il Governo non adotti nel prossimo anno alcuna nuova misura e non rinnovi per esempio i tagli delle tasse previsti per il 2024. In questa situazione economica incerta e delicata, nonostante la necessità di sovvertire il processo di stagnazione, il Governo Meloni nel DEF 2024 sceglie di non esprimersi sulle sue iniziative programmatiche e non compila il quadro programmatico di finanza pubblica, quello che dovrebbe contenere le misure che si intende adottare.

Richiama quindi i dati contenuti nella NADEF con riguardo agli obiettivi di disavanzo per il periodo dal 2023 al 2027, facendo presente che essi contenevano per il 2024 tutta una serie di misure varate con la legge di bilancio approvata alla fine del 2023, ma finanziate soltanto per il 2024, per un ammontare di circa 20 miliardi di euro. Tra queste, per citarne alcune, ricorda il taglio del cuneo, l'accorpamento delle aliquote Irpef, l'aiuto per le madri con due figli, la riduzione del canone Rai, le

missioni all'estero. Fa altresì presente che, negli anni successivi il *deficit* programmatico non conteneva queste misure, come non le contiene ovviamente il tendenziale a legislazione vigente del nuovo DEF 2024. Richiamati altresì i dati relativi alla tendenza al ribasso delle previsioni di crescita del PIL, precisa che, contrariamente a quanto riportato nella NADEF, lo scenario tendenziale prevede un incremento del debito fino al 2026. Rilevando come a distanza di sette mesi dalla NADEF i dati macro economici volgano al negativo, l'incremento dell'occupazione sia determinato essenzialmente dall'aumento del lavoro precario e temporaneo, richiama le recenti conclusioni del Fondo monetario internazionale che il 16 aprile scorso ha ribadito che la proiezione di crescita del PIL dell'Italia si attesta per il 2024 allo 0,7 per cento, in rallentamento rispetto al 2023, e con una previsione di ribasso ulteriore per il 2025. Rilevato che l'Italia secondo queste stime è il Paese con il minor tasso di crescita economica tra le grandi economie dell'area euro per il 2025, ritiene che non appaiono convincenti le misure proposte dal Ministro Giorgetti in relazione alla *governance* europea, dal momento che allo stato vige ancora l'articolo 10 della legge di contabilità generale che precede che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantire la sostenibilità.

Ritiene quindi che il grigiore del documento e la sua assoluta mancata di trasparenza sia da rinvenirsi nell'approssimarsi delle elezioni europee e nell'auspicio del Governo che la nuova Commissione europea possa mostrarsi più favorevole verso il *deficit* italiano. Segnala inoltre che l'Italia è uno dei Paesi dove appare strutturale povertà assoluta che secondo i dati forniti dall'Istat riguarda circa un residente su 10, sottolineando come questo tema non sia neanche lambito nel DEF. Rileva come, a fronte di tale grave situazione, il documento non contenga alcuna misura sul salario minimo, nonostante l'innegabile diritto del lavoratore a percepire un salario

dignitoso, a dimostrazione del fatto che la politica del Governo pretermette i soggetti più in difficoltà.

Aggiunge che il DEF non contiene alcuna disposizione per settori strategici come la sanità, i trasporti, l'energia per non parlare delle politiche ambientali assolutamente dimenticate. Ricorda quindi che, come preannunciato dal Ministro Giorgetti, l'Unione europea si appresta ad aprire una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, che a suo parere attiene alla scelta scellerata del Governo di non contrattare un Patto di stabilità che potesse stimolare la crescita dell'Italia, adottando al contrario una politica fortemente restrittiva.

Per concludere, evidenzia come in un quadro economico caratterizzato da forti segnali di deterioramento, gli obiettivi di crescita al ribasso appaiano comunque sovrastimati, in uno scenario internazionale peraltro fragile ed instabile. Rileva quindi come i rischi legati all'inflazione, le criticità connesse all'attuazione di un PNRR revisionato e all'utilizzo dei relativi fondi, i fattori geopolitici e la prosecuzione della guerra in Ucraina richiederebbero una visione strategica ben diversa da quella messa in campo dal Governo Meloni. Ritiene particolarmente drammatico che tutto questo accada dopo la crescita « boom » nel 2021 e dopo la crescita sostenuta nel 2022, frutto delle coraggiose politiche economiche espansive del Governo Conte II orientate ad investimenti e crescita. Nel rilevare che un DEF privo di contenuti condanna l'Italia al suo inesorabile declino e i cittadini alla povertà, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), condividendo le considerazioni svolte nel parere alternativo presentato dal Partito democratico, afferma che il Documento di economia e finanza, che il Ministro Giorgetti ha definito « asciutto », è a suo avviso più correttamente un documento inesistente. Stigmatizza in particolare il fatto che nel DEF il Governo, per ragioni elettorali, non dichiara quali saranno le scelte dei prossimi anni per non far sapere ai cittadini cosa accadrà nei prossimi mesi quando,

dopo le elezioni europee, sarà necessaria una manovra correttiva. Ricorda che in passato documenti altrettanto scarni erano stati presentati da Governi dimissionari, non da Governi pienamente in carica come il Governo Meloni. Afferma che questo vuoto di programmazione, inaccettabile per un Paese del G7, preoccupa il Partito democratico perché implica che si naviga a vista, senza prevedere programmi di *welfare*, nonostante l'elevato numero di famiglie in povertà assoluta, senza enunciare le politiche del Governo in merito alla tutela della salute, nonostante la fotografia della situazione del sistema sanitario nazionale sia attualmente drammatica, senza prendere posizione su come e se saranno rifinanziate misure come il taglio del cuneo fiscale, né su come verranno temperate le decisioni prese in sede europea sui nuovi criteri di efficientamento degli edifici pubblici. Inoltre, esprime preoccupazione per il quadro macroeconomico tendenziale nonostante le ottimistiche stime di crescita dell'1 per cento formulate dal Governo, anche alla luce delle non altrettanto ottimistiche previsioni della Banca d'Italia, del Fondo monetario e della Banca europea, che non superano lo 0,7 per cento, mentre sul *deficit* sembra anche prossima l'apertura di una procedura di infrazione. Pur sperando che le stime di crescita corrette siano quelle del Governo, perché certamente il Partito democratico non scommette sul fallimento del Paese, ritiene che il PNRR, che avrebbe dovuto essere un volano di crescita, dopo i tagli e la riprogrammazione degli investimenti operata dal Governo si rivelerà una occasione sprecata. In conclusione, ritiene i contenuti del DEF inaccettabili e la modalità d'azione del Governo contraria all'interesse del Paese.

Filiberto ZARATTI (AVS) analogamente ai colleghi sottolinea che il DEF appare carente e del tutto insufficiente rispetto ai problemi del Paese e alla situazione internazionale, segnalando come le politiche messe in campo dal Governo in questi due anni si siano dimostrate inadeguate rispetto alle esigenze di crescita strutturale dell'Italia e di tutela dei soggetti più deboli. Ricorda quindi esempi più coraggiosi del

passato che, per esempio, dopo l'emergenza determinata dalla pandemia, hanno messo in campo iniziative, tra le quali reddito di cittadinanza e superbonus, che hanno determinato un sensibile incremento del PIL e consentito al Paese di rimettersi in marcia speditamente. Nel rilevare come la Banca d'Italia abbia corretto al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia che si attestano sullo 0,7 per cento, ribadisce che il DEF non affronta i problemi del Paese, facendo presente per esempio che il rapporto spesa sanitaria/PIL, pari al 6,3 per cento, è tra i più bassi d'Europa e che i principali Paesi europei si attestano intorno al 9 per cento, con buona pace della Presidente Meloni secondo cui in Italia non si è mai speso così tanto nel settore della sanità. Aggiungendo che i dati relativi all'incremento dell'occupazione sono del tutto privi di fondamento dal momento che riguardano per la gran parte il lavoro precario, dichiara che si sarebbe aspettato che il DEF fornisse una visione strategica, indicando quali misure si intende mettere in campo per aumentare il reddito dei cittadini e risolvere i problemi strutturali del Paese. Nel rilevare come la totale assenza di sensibilità verso i soggetti più fragili, testimoniata anche dal documento in esame, non consenta di andare lontano, chiede come mai a proposito del superbonus nessuno abbia mai considerato la quantità di risorse incamerate dallo Stato sotto forma di IRPEF, IVA, incremento del PIL e riduzione dello *spread*. Fa quindi presente che per la prima volta nel DEF manca la dimensione pluriennale, considerando ciò un segnale molto grave e indicativo della mancanza di prospettiva, nonostante le questioni relative alla sofferenza economica e sociale del Paese e all'esigenza di tutela dei cittadini. Per tutti i motivi sopra esposti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene brevemente per sottolineare come il DEF sia privo di qualsiasi profilo programmatico e presenti dubbi anche per quanto riguarda cifre, sia in riferimento alle stime di crescita che in relazione al rapporto *deficit*/PIL. Sottolinea infatti come, quanto alle stime di crescita, l'1 per cento previsto dal

Governo nel DEF sia diverso dall'1,2 per cento dichiarato nell'ultima NADEF e dallo 0,7 per cento previsto dalla Banca d'Italia; quanto al rapporto *deficit*/PIL evidenzia che l'ISTAT registra il dato del 7,4 per cento mentre il DEF riporta valutazioni diverse. Sottolinea come in assenza di investimenti non possa registrarsi una crescita e stigmatizza le affermazioni della maggioranza per la quale tutti i mali odierni derivano dal *superbonus*, ricordando come in tre anni di operatività della misura il PIL è cresciuto, il debito pubblico è sceso, le entrate fiscali sono salite, sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e non si è registrato spread. In conclusione esprime contrarietà al DEF, che non prevede alcuna misura che possa risollevare l'economia del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere formulata dal relatore, è preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate dal gruppo Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame — Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1018-A, recante « Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività ».

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

Alfonso COLUCCI (M5S), dichiarando che il suo gruppo è contrario alla proposta di nulla osta formulata dal relatore, fa presente come il provvedimento all'esame dell'Assemblea, modificando l'articolo 71 del Codice del terzo settore, conferma un regime derogatorio per le associazioni del terzo settore che svolgono attività di culto e che non hanno sottoscritto intese con lo Stato, operando una discriminazione delle confessioni religiose che non hanno utilizzato tale strumento, per le quali i requisiti dei locali adibiti a sede dovranno essere definiti da un decreto del Ministro delle infrastrutture, Salvini. Evidenzia che il tema non ha a che fare con le caratteristiche dei locali, che dovrebbero essere messi a norma per tutte le associazioni e per tutte le attività svolte, per esigenze di sicurezza collettiva, bensì la creazione di un doppio binario tra le associazioni religiose, con la conseguente discriminazione di quelle confessioni religiose che non abbiano sottoscritto un'intesa con lo Stato. Ritiene che tale discriminazione violi gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, che riconoscono a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa. Ribadendo che lo Stato laico non può fare discriminazioni, neanche utiliz-

zando il parametro delle intese con lo Stato stesso, denuncia la grave incostituzionalità del provvedimento all'esame dell'Assemblea e dichiara che voterà contro il nulla osta proposto dal relatore.

Riccardo MAGI, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato a pronunciarsi sul fascicolo degli emendamenti, non sul complesso del provvedimento.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 19.40.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti e che dunque si procederà ora all'esame delle proposte emendative.

Dopo aver avvertito che l'onorevole Gallo sottoscrive le proposte emendative Manes 1.16 e 11.41 e la proposta emendativa Ste-

ger 11.44, invita i relatori Alberto Stefani e Paolo Emilio Russo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, formula parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime un parere conforme a quello dei relatori, con due eccezioni: invita infatti i presentatori a ritirare gli emendamenti Manes 1.16 e Faraone 1.199, al fine di valutarne la trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente*, su richiesta del Partito democratico, e in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, a sua prima firma, volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge. Evidenzia anzitutto come l'infelice formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia stata ulteriormente travisata dal disegno di legge in esame: ricorda infatti che l'articolo 116 fa riferimento alla possibile devoluzione delle funzioni relative alle materie e non alla devoluzione delle materie stesse mentre la riforma lascia invece intendere che, una volta approvata la legge, si possa procedere al trasferimento alle regioni della potestà legislativa nelle materie elencate, in deroga all'articolo 117 della Costituzione. Sottolinea come questa interpretazione sia da respingere in quanto in contrasto con la Costituzione che impone che un eventuale mutamento nel riparto delle competenze legislative delineate dall'articolo 117 della Costituzione sia effettuato solo attraverso il procedimento di revisione costituzionale delineato dall'articolo 138 della Costituzione.

Nel ribadire che il Movimento 5 Stelle è a favore dell'unità nazionale ed è contro le discriminazioni e le disparità di accesso ai servizi essenziali, è favorevole altresì ai

principi di unità giuridica ed economica, alla coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, ricorda che si tratta di principi enunciati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge e altrettanto disattesi dal resto della riforma. Sottolinea come la riforma, infatti, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza, laddove prevede che ciascuna regione possa far fronte ai servizi con il proprio residuo fiscale, trattando così in modo uguale situazioni economiche e gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione. Aggiunge che la riforma viola il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, affermato dall'articolo 5 della Costituzione, oltre che il principio perequativo enunciato dall'articolo 119 della Costituzione. Evidenzia infine come i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anch'essi richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, siano « sfanfaronate » drasticamente sconfessate dal resto della riforma. Per questa ragione auspica l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1, sottolineandone il carattere non ostruzionistico e la finalità di contrasto a una tecnica legislativa che si fa scherno dei principi costituzionali enunciati.

Pasqualino PENZA (M5S) si chiede se in Commissione siano attualmente presenti deputati di maggioranza residenti o eletti al Sud e, in caso affermativo, si chiede quale sia la loro opinione sulla riforma in esame. Li invita infatti a difendere questo provvedimento uscendo dall'attuale silenzio, al fine di poter comprendere le loro motivazioni e invita altresì il Ministro Calderoli a partecipare al dibattito parlamentare. Prende quindi atto del silenzio della maggioranza che ritiene altamente significativo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) sottolinea preliminarmente come l'articolo 1 del disegno di legge si ponga in contrasto con il decreto legislativo n. 145 del 2007, che ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole. Evidenzia infatti come le finalità enunciate dal

comma 1 dell'articolo 1 – affermazione del principio di unità giuridica ed economica, tutela dell'insularità, indivisibilità, autonomia, attuazione del decentramento amministrativo – siano tacciabili di pubblicità ingannevole risultando completamente disattese nel resto del provvedimento.

Ritiene che con questo provvedimento il Governo tenti di realizzare il cosiddetto regionalismo competitivo, caratterizzato dal fatto che laddove governano i più bravi i servizi vengono garantiti, mentre dove governano i meno bravi ciò non accade e spetta poi al popolo sovrano trarre le conseguenze. Sottolinea però che i servizi ai quali si fa riferimento non sono paragonabili ai prezzi di un supermercato, ma attoniscono ai diritti fondamentali delle persone. In merito ritiene determinante il passaggio dai LEP ai LUP, ovvero dai diritti essenziali ai diritti uguali. Fa presente infatti, soprattutto rivolgendosi al Ministro Calderoli, laureato in medicina, che una cosa è garantire al paziente il livello di ossigeno essenziale per farlo sopravvivere, altra cosa è garantirgli il livello di ossigeno necessario a farlo vivere bene.

Nell'evidenziare come si sia dinanzi, ormai, a quella che lo storico Carmine Pinto ha definito la Guerra per il Mezzogiorno, sottolinea l'estrema coerenza politica del Ministro Calderoli, che già nel 1994, nel suo libro dal titolo « Mutate Mutanda », affermava l'intento di andare a Roma per distruggere il sistema sanitario nazionale, e in una intervista al Corriere della Sera del 2006 dichiarava che parte del Paese era affetta da una cancrena e che, da medico, avrebbe amputato l'arto all'altezza di Pesaro. Fa presente come la sua parte politica abbia dato una mano determinante alla realizzazione del disegno politico del Ministro con l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V, rispetto alla quale il disegno di legge odierno è un completamento dell'opera.

Conclude evidenziando come si sia dinanzi a una svolta epocale, invitando tutti a una pausa di riflessione seria e sottolineando come né le esigenze politiche contingenti né la compagna elettorale possano giustificare la definitiva distruzione dell'u-

nità del Paese. Ricordando come il Ministro Calderoli sia famoso per aver approvato una legge elettorale che, pur definita *porcellum*, non è stata poi modificata, spera che lo stesso Ministro non passi alla storia per questo ennesimo *porcellum*.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime apprezzamento per le modalità di esame del provvedimento promosse dal presidente Pagano, che garantiscono un ampio ed approfondito dibattito. Apprezza, altresì, la disponibilità del Ministro Calderoli, sempre presente ai lavori parlamentari, auspicando, tuttavia, una maggiore interlocuzione con le forze di opposizione, che stanno dimostrando un approccio costruttivo e non ostruzionistico. Venendo al merito, evidenzia la palese contraddizione tra le finalità contenute nell'articolo 1 del provvedimento, che richiama i principi di unità e indivisibilità sanciti dall'articolo 5 della Costituzione, e gli effetti dell'autonomia differenziata, destinata a moltiplicare le disparità tra le regioni e tra gli stessi cittadini. In particolare, osserva che la diversa capacità fiscale, in assenza di interventi perequativi, si traduce in un'inevitabile difformità nella erogazione dei servizi, a detrimento dei cittadini delle regioni meno ricche.

Peraltro, la frammentazione conseguente alla devoluzione delle competenze, anche in settori strategici come l'energia, contrasta con le attuali dinamiche di integrazione che si stanno sviluppando a livello europeo e globale, riproponendo il modello di « Italia delle signorie » del tutto anacronistica e nociva.

Auspiciando da parte dei colleghi di maggioranza un sussulto di responsabilità, ricorda che in taluni casi la ricerca del facile consenso elettorale ha prodotto danni devastanti, come dimostra la vicenda della *Brexit*: in quel caso, il Primo Ministro Cameron aveva cavalcato l'onda euroscettica ed aveva poi dovuto accettare l'esito del *referendum* che ha portato al recesso del Regno Unito dall'Unione europea; anche in conseguenza di quella scelta scellerata, la Gran Bretagna vive oggi la più grave crisi economico-sociale degli ultimi vent'anni.

Fa dunque appello alle sensibilità presenti all'interno della maggioranza che

hanno a cuore gli interessi del meridione e condividono la consapevolezza del ruolo essenziale che il Sud Italia ha avuto per la crescita culturale e lo sviluppo economico delle regioni settentrionali. A suo avviso, è necessario che tale contributo sia riconosciuto e ricompensato, assicurando ugaglianza di diritti a tutti cittadini, in particolare nel settore sanitario, scolastico e della tutela ambientale.

Marco SARRACINO (PD-IDP) ribadisce l'opportunità di approvare l'emendamento soppressivo in esame, sottolineando che il disegno di legge modifica profondamente la natura dello Stato: introduce, infatti una sorta di regionalismo competitivo, laddove invece, su scala europea e globale, si promuove l'integrazione, a partire dai settori più strategici. Stigmatizza, quindi, l'assenza di una vera interlocuzione con l'Esecutivo con la maggioranza, a fronte di un atteggiamento non ostruzionistico dell'opposizione. A suo avviso, è tecnicamente impossibile garantire livelli essenziali di prestazione partendo dall'attuale sperequazione, che vede destinare ai cittadini del Nord 19 euro *pro capite* e a quelli del sud 13 mila e 500 euro. Peraltro, osserva che le istanze avanzate dalle opposizioni sono pressoché analoghe a quelle formulate dalla Giunta regionale della Calabria, sostenuta da una maggioranza di centrodestra.

Ricorda, inoltre, che oltre al parere di autorevoli costituzionalisti, economisti e rappresentanti dell'imprenditoria, anche la Conferenza episcopale italiana ha espresso profonde riserve sul progetto di riforma in esame. In particolare, numerosi auditi hanno posto il tema della differenza di dotazione infrastrutturale tra Nord e Sud del paese, aggravata dal taglio di 3,5 miliardi di euro al Fondo di perequazione infrastrutturale introdotto con l'ultima legge di bilancio.

Da ultimo, rileva che le penalizzazioni inflitte oggi al Mezzogiorno potrebbero in futuro ritorcersi anche contro il Nord del Paese.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), in premessa, stigmatizza la scelta di relatori e Governo di esprimere parere contrario su tutte le

proposte emendative presentate, sottraendosi ad un dialogo costruttivo con le opposizioni. Osserva, altresì, che per l'ennesima volta si sta determinando una sorta di monocameralismo di fatto, dal momento che i colleghi del Senato hanno potuto confrontarsi liberamente ed approvare anche taluni emendamenti, mentre alla Camera, per ragioni meramente elettorali, si intende far passare il provvedimento senza modifiche, comprimendo gravemente le prerogative dei deputati. A suo avviso, le finalità contenute nell'articolo 1 del disegno di legge rappresentano delle mere enunciazioni di principio, dal momento che l'impianto normativo nel suo complesso mina irrimediabilmente l'unità e la coesione nazionale, creando le basi per una sorta di « Stato Arlecchino » – nel quale conviverebbero regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e regioni ad autonomia differenziata –, a detrimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo e della crescita complessiva del Paese.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che la relazione tecnico-finanziaria conferma che la riforma dovrebbe essere realizzata ad invarianza di bilancio; tuttavia, senza risorse aggiuntive non sarà in alcun modo possibile assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di prestazione, che richiederebbero uno stanziamento di circa 100 miliardi di euro.

Auspica, quindi, un supplemento di riflessione da parte della maggioranza, per evitare che l'approvazione del provvedimento si traduca in un mero *spot* propagandistico ovvero in una drammatica riduzione dei servizi erogati ai cittadini.

Carmela AURIEMMA (M5S), ricordando che nel corso delle audizioni il professor Sandro Stajano, pur essendo favorevole in via di principio all'autonomia, ha rilevato che la riforma in esame è destinata a rompere l'unità del Paese, ribadisce la netta contrarietà del proprio gruppo per ragioni tecniche, ma anche storiche e culturali. Segnala che negli ultimi dieci anni la percentuale di cittadini prossimi alla soglia di povertà è pressoché raddoppiata nelle re-

gioni settentrionali, a conferma del fallimento della riforma in senso federalista varata nel 2001 dall'allora governo di centro-sinistra. A suo avviso, l'autonomia differenziata promossa dall'attuale maggioranza rischia di rendere ancora più profonde le fratture che si sono create da allora, in particolare nel settore sanitario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.1 e Bonafè 1.2.

La seduta, sospesa alle 20.45, è ripresa alle 21.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame degli emendamenti dall'emendamento Cuperlo 1.3.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.3, fa presente di condividere le osservazioni dei colleghi intervenuti a sostegno degli identici emendamenti soppressivi Alfonso Colucci 1.1 e Bonafè 1.2. Sottolinea come, infatti, la proposta emendativa in discussione rappresenti una subordinata delle precedenti in quanto interviene per migliorare il testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame che, a seguito delle numerose modifiche introdotte dal Senato, appare poco chiaro e disordinato. Evidenzia, infatti, che l'emendamento in esame riprende tutte le indicazioni programmatiche già previste dall'articolo 1 del disegno di legge, riformulandole in maniera più comprensibile, introducendo l'elenco degli articoli della Costituzione che devono concorrere a disciplinare il processo di attuazione della legge.

Ciò premesso, sottolinea come la condizione nella quale la Commissione sta operando appare particolare, in quanto a seguito della « blindatura » del testo, non è consentito operare neanche delle libere scelte da parte dei colleghi della maggioranza – come quella proposta dall'emendamento in esame – che non stravolgono né alterano il contenuto del provvedimento ma che sono volte esclusivamente a migliorarne la forma. Paragonando i lavori della Commissione ad

una partita di calcio nella quale le due squadre si affrontano senza l'utilizzo del pallone, non può fare altro quindi che sottolineare la teatralità dei lavori della Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come l'emendamento Cuperlo 1.3 – sul quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo – ribadisce dei concetti e dei principi che sono immanenti all'ordinamento giuridico che pertanto dovrebbe addirittura essere superfluo richiamare. Sottolinea, quindi, come la proposta emendativa in discussione appaia idonea a sanare la base da cui nascono i principali vizi del provvedimento.

Osserva inoltre che l'emendamento si caratterizza per un pregevole richiamo al carattere di insularità che già era stato lambito negli interventi precedenti.

Rivolgendosi al collega della Commissione proveniente dalla Sardegna e che strenuamente difende il provvedimento, rammenta come le isole abbiano particolare difficoltà ad esercitare il servizio essenziale dei trasporti. Sottolinea, infatti che una delle caratteristiche dell'insularità è proprio quella di stabilire delle continuità rispetto all'assetto territoriale del continente, in quanto tale continuità costituisce un aspetto di sviluppo economico e sociale e assicura il rispetto del principio ugualianza che fa sì che ai cittadini delle isole siano assicurati i medesimi diritti garantiti a quelli del resto della nazione. Sottolineando come la devoluzione alle regioni di materie come il trasporto non farà altro che aumentare il *gap* già esistente tra le regioni, si domanda quindi come sia possibile che un rappresentante della Sardegna difenda l'autonomia differenziata. Ricordando, infatti, che il prodotto interno lordo della Sardegna è quasi la metà di quello del Trentino Alto Adige, ritiene che la stessa non possa, con il proprio residuo fiscale, investire nei trasporti in maniera efficiente. Sottolinea, inoltre, come il territorio sardo sia anche molto vulnerabile dal punto di vista ambientale, essendo soggetto ad eventi meteorologici estremi e si interroga su come la devoluzione della materia ambiente alle regioni possa consentire alla

Sardegna di attuare le necessarie politiche ambientali ed auspica di poter ricevere delle risposte dai colleghi della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Cuperlo 1.3.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4, volto a richiamare nella formulazione dell'articolo 1 del provvedimento alcuni fondamentali principi costituzionali. Sottolineando come la proposta emendativa sia volta, come la precedente del collega Cuperlo, a migliorare il testo del provvedimento, non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) osservando preliminarmente come il Ministro Calderoli, in occasione dell'insediamento dell'Esecutivo, abbia giurato sulla Costituzione e come il principale dovere di ciascun parlamentare sia quello di rispettare la Carta costituzionale, non comprende le ragioni del parere contrario su un emendamento che invita proprio a rispettare la Costituzione, né quelle che inducono i colleghi della maggioranza a votare contro tale proposta emendativa.

Ciò premesso, osserva come – sebbene l'esame del provvedimento vada avanti da circa un mese – i lavori della Commissione sono stati caratterizzati dalla quasi totale assenza di interventi da parte dei colleghi dei gruppi di maggioranza che non hanno ritenuto necessario manifestare la propria opinione in merito ad un provvedimento che cambierà il rapporto tra i cittadini del Nord e del Sud del Paese e che di fatto distrugge l'unità d'Italia.

Si stupisce pertanto nel constatare come i colleghi dei gruppi che sostengono l'Esecutivo – sebbene in altre sedi non perdano occasione per fare riferimento alla « Patria » – in questo momento in cui si sta facendo la storia nella sede in cui si esercita compiutamente la democrazia, non ritengano doveroso intervenire per manifestare le proprie ragioni. A suo avviso, i colleghi della maggioranza stanno interpre-

tando il ruolo del parlamentare in modo non conforme al dettato costituzionale e rammenta loro come i rappresentanti del popolo debbano scegliere con libertà e partecipando al dibattito. Ritiene inoltre doveroso sottolineare, in prossimità della ricorrenza del 25 aprile, che essa celebra la Costituzione repubblicana antifascista.

Da ultimo, richiamando le considerazioni svolte dal collega Colucci in merito all'insularità, osserva come anche numerose zone montane nel continente, come quelle insistenti nella regione Abruzzo, vedranno aumentare il divario già esistente, a seguito dell'introduzione dell'autonomia differenziata.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 1.4 che oltre a richiamare alcuni specifici articoli della Costituzione, sottende anche un'altra questione. Rileva quindi che riforme come quella in esame o sono limitate, e dunque non si vede la ragione per cui si debba essere qui a quest'ora e in Assemblea il 29 aprile prossimo, o sono « epocali », e allora non sarebbe stato uno scandalo prevedere anche una terza lettura su un provvedimento che incide profondamente sui rapporti tra Stato e regioni. Ritiene che si tratti di un serio problema istituzionale e considera inconcepibile che neanche uno dei contributi forniti dall'opposizione con le proposte emendative presentate sia accettabile per la maggioranza. Invita dunque i colleghi a riflettere sulla questione posta, nella speranza che almeno in Assemblea si possa realizzare una capacità di ascolto reciproco su qualcuno dei temi evidenziati. A suo parere si sta verificando una violenza duplice, se si considera che l'assegnazione a una o all'altra delle due Camere di un provvedimento governativo è decisa dall'Esecutivo che evidentemente ritiene inaffidabile la Camera e la Commissione Affari costituzionali se l'esame delle due riforme più importanti è stato avviato al Senato. Augurandosi che lo stato di frustrazione determinato da tale situazione sia condiviso dai colleghi, chiede se sottoporre il provvedimento ad una terza o ad una quarta lettura avrebbe spostato qualcosa nella logica generale, tanto più considerati i profili

critici evidenziati nel corso delle audizioni. Nel rilevare come il parere contrario espresso dal relatore Paolo Emilio Russo su tutte le proposte emendative abbia significato l'impossibilità per l'opposizione di intervenire su un provvedimento destinato a cambiare il Paese, fa presente che siamo di fronte ad una dittatura della maggioranza e ad un'umiliazione di questa Camera. Confida che nelle prossime settimane sia consentito alle opposizioni di dare il proprio contributo su una riforma definita « epocale ».

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.4.

Federico FORNARO (PD-IDP) rileva che l'emendamento Bonafè 1.5 per quanto possa apparire di natura ostruzionistica ha in realtà il suo fondamento, considerato che con la sostituzione del termine « discriminazioni » contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 si pone l'accento sulla questione della disuguaglianza. Evidenzia dunque che il gigantesco aumento delle disuguaglianze verificatosi negli ultimi anni nella società contemporanea rischia se non contrastato di determinare alla lunga rischi anche per la stessa democrazia. Aggiunge che all'interno di tale fenomeno rilevano in particolare le disuguaglianze territoriali che non si registrano soltanto tra regioni e regioni ma anche tra zone diverse della medesima regione. Ritiene quindi che porre al centro delle prime righe del provvedimento il tema della disuguaglianza significhi porsi anche l'obiettivo della sua rimozione che per quanto utopico va comunque tenuto presente nel rapporto tra lo Stato e le regioni. Nel sottolineare che il riferimento alle discriminazioni è comunque contenuto nel richiamo successivo alla disparità di accesso ai servizi essenziali, dichiarando la disponibilità ad un'eventuale riformulazione dell'emendamento, ribadisce come l'intento fosse quello di porre l'accento sull'incremento delle disuguaglianze, fenomeno che dovrebbe preoccupare tutti.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che grazie all'emendamento 1.5 si coglie il senso

della differenza tra « discriminazioni » e « disuguaglianze », sottolineando come quest'ultimo termine abbia un'accezione più ampia e pregnante. Rimanendo sempre sul piano lessicale, rileva come la parola « differenziata » che dà il nome al provvedimento, sia qui usata in un'accezione sbagliata, sinonimo di separazione e di disuguaglianza, rispetto alla sua etimologia, trasformando in senso negativo un termine dal significato di per sé neutro. Tornando sul tema dell'insularità, rileva come, contrariamente a quanto sostenuto da altri, l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario abbia inevitabili riflessi anche sulle regioni a statuto speciale. Richiama quindi a titolo esemplificativo l'incremento dei prezzi dei biglietti aerei per la Sardegna che ha indotto il Governo ad intervenire, pur senza ottenere i risultati sperati, con il cosiddetto decreto *asset*. Ritiene che tale caso evidenzi la necessità che i trasporti costituiscano una politica di livello nazionale e sottolinea come il Governo sia potuto intervenire nella vicenda perché lo Stato ha esercitato la sua potestà legislativa in materia. Nel rilevare quindi che con la devoluzione voluta dal provvedimento in esame l'intervento dello Stato centrale non sarà consentito, ritiene che sia in causa la coesione nazionale e la possibilità o meno di incentivare il trasporto delle merci, il turismo e gli scambi, tutti fattori di crescita del Paese. In conclusione ritiene che chi sostiene che le regioni a statuto speciale non subiranno le conseguenze dell'autonomia differenziata, evidentemente non ha letto il contenuto del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare di avere a cuore le sorti della Sardegna, evidenzia come l'autonomia differenziata non abbia alcunché a che fare con l'indice di sviluppo delle regioni, richiamando a tale scopo i dati contenuti in una tabella riportante il valore del PIL per abitante di ciascuna regione italiana dal 1871 al 2009. Fa quindi presente che alla luce di tali dati, mentre la Sardegna a statuto speciale ha visto diminuire il suo PIL per abitante tra il 1971 e il 2009, altre regioni a statuto ordinario hanno registrato negli stessi anni

un'incrementata capacità economica. Sottolinea quindi che sono altre le ragioni che determinano l'indice di sviluppo di una regione, a partire dalle infrastrutture e dagli investimenti che soprattutto nelle zone più disagiate sono a carico dello Stato centrale. Richiama a tale proposito l'esempio dello Stato tedesco che, pur essendo uno Stato federale, dopo la caduta di Berlino e la riunificazione delle due Germanie ha comunque investito centinaia di miliardi di marchi per superare il grande divario economico e sociale della parte orientale del Paese. Nel far presente che la situazione italiana è ancora più difficile, in considerazione del carattere strutturale del divario tra nord e sud del Paese, rileva che, come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, se allo Stato centrale vengono sottratte significative voci di entrata si può determinare una grave difficoltà di gestione del disavanzo e del debito pubblico consolidato. Evidenzia quindi che, come dimostrato dall'esempio positivo della Germania, le risorse si prendono dove sono e si usano dove servono, a meno di non voler condannare l'Italia alla marginalizzazione. Si dichiara quindi stupito del provincialismo che ispira senza alcuna lungimiranza il provvedimento in esame, sottolineando come in situazioni difficili servano statisti, non necessariamente progressisti, ma comunque animati da una visione. Nel rilevare che l'intento sembra essere invece quello di tutelare gli interessi di una piccola parte del Paese, ammoniti i colleghi sul fatto che in pochi non ci si può salvare, ritiene che il provvedimento meriterebbe la dignità di essere modificato.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che l'emendamento Bonafè 1.5 costituisca l'occasione per riflettere sul concetto di autonomia, rilevando come essa dovrebbe rappresentare uno strumento per superare le disuguaglianze. Fa presente che con un'impostazione totalmente sbagliata il provvedimento in esame usa l'autonomia come un fine, ignorando il contenuto dell'articolo 3 della Costituzione che prevede che si possano assumere iniziative *ad hoc* per garantire l'uguaglianza anche sostanziale dei cittadini. Pertanto non considera sbagliata in

sé l'introduzione di forme di autonomia se esse possono aiutare a recuperare il *gap* esistente tra le varie regioni ed anche tra zone diverse della stessa regione. Rileva in conclusione la miopia del provvedimento che, non guardando alla realtà dei fatti, rischia di « sigillare » le disuguaglianze dello stesso nord che vorrebbe beneficiare.

Enrica ALIFANO (M5S) si chiede perché sia necessario differenziare le regioni e spera che, diversamente da quanto accaduto sin qui, qualcuno dalla maggioranza o dal Governo voglia spiegare quali sono le ragioni che sostengono la bontà di questa riforma. Chiede in particolare quali siano i dati economici, le stime, le proiezioni che dimostrano che l'aumento delle differenze tra le regioni rappresenta un beneficio per tutto il Paese, anche tenendo conto del fatto che sin qui il regionalismo ha comportato un deciso aumento del debito pubblico. Stigmatizzando i silenzi del Ministro, che in questo dibattito appare come il convitato di pietra, sottolinea che in assenza di tali dati ed evidenze il disegno di legge non può che perseguire un mero intento propagandistico.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) contesta la modalità seguita per realizzare il decentramento e l'autonomia sottolineando come il Paese avesse invece bisogno di sburocratizzare più che di differenziare. Evidenzia che il disegno di legge in esame non è un provvedimento banale né reversibile, perché produrrà effetti devastanti che non potranno essere cancellati dalle scelte difformi di un eventuale successivo Governo. Rileva infatti che il carattere bilaterale dell'accordo tra Stato e regione priva l'intesa della reversibilità unilaterale. Per queste ragioni rivolge un appello alla maggioranza affinché si prenda del tempo e non consenta a contingenze elettorali di segnare il futuro dell'Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.5.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Zaratti 1.6., che al comma

1 dell'articolo 1 interpone tra i termini « discriminazione » e « disparità » il termine « emarginazione ». Ritiene che il tema rimandi immediatamente al concetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da intendere non come livelli minimi bensì come essenza del diritto, senza la cui garanzia il diritto stesso sarebbe negato. Sottolinea che la mancanza di finanziamento dei LEP è negazione dei diritti stessi e rappresenta un *vulnus* importante del provvedimento. Ricorda quindi le vicende della c.d. CLEP, ovvero della commissione chiamata a determinare i LEP, evidenziando come molti dei commissari – tra i quali Amato, Bassanini, Finocchiaro – si siano dimessi affermando che non sussistevano le condizioni per poter giungere a una determinazione complessiva dei LEP in tutte le materie, affinché tutti potessero essere realizzati. Sottolinea infatti che non è accettabile, ad esempio, che i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie siano garantiti a scapito dei livelli essenziali nell'istruzione o in relazione a un altro diritto, pena la violazione dei diritti essenziali dei cittadini.

Prevedendo che a giugno il Governo debba intervenire con una manovra correttiva, che non potrà che gravare sui servizi essenziali, ricorda che recenti studi hanno dimostrato che l'attuazione dei LEP richiede circa 100 miliardi di euro l'anno. Stigmatizzando il fatto che il Governo non solo ha inserito la clausola di invarianza nel disegno di legge ma non ha neanche previsto risorse per l'attuazione del regionalismo differenziato nel DEF, si chiede come possano le forze di maggioranza che si appellano al concetto di unità nazionale approvare questo provvedimento in questa fase economica.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottolinea che l'emendamento 1.6, a sua prima firma, è volto a migliorare un testo oggettivamente difficilmente emendabile e sottolinea che le finalità generiche enunciate dall'articolo 1 stridono con le misure previste nella restante parte del provvedimento, risultando emblematiche di una politica che perde credibilità dichiarando di voler fare una cosa e poi facendo l'esatto contrario. Afferma che attraverso questa riforma la

maggioranza sta giocando con i diritti di tutte le persone, non solo delle persone che abitano il meridione, cristallizzando le disuguaglianze. Ribadisce che venti diversi sistemi scolastici, venti sistemi sanitari, fiscali, energetici, scongiureranno non solo gli investimenti esteri in Italia, ma danneggeranno anche gli imprenditori del nord, ai quali guardano proprio coloro che propongono la riforma. Ipotizza infatti che il Meridione non accetterà più di acquistare i prodotti del nord Italia, preferendo rivolgersi a mercati esteri, rendendo così marginali anche i settori sociali che la maggioranza dice di voler difendere. Ritenendo che il provvedimento meriti significative modifiche, da discutere in un ampio dibattito che deve coinvolgere il Paese e non essere condizionato dai tempi delle elezioni europee, propone ironicamente che tutti i gruppi parlamentari cedano uno 0,2 per cento alle prossime elezioni alla Lega purché in cambio la Lega rallenti la corsa di questo treno che sta andando dritto verso il baratro.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.6.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 1.7, volto ad affermare l'esigenza di rimuovere le disparità di trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Sottolinea come l'emendamento sia di buon senso ed abbia l'ulteriore pregio di cogliere un aspetto spesso trascurato dal legislatore: la demografia. Rammenta infatti che ogni volta che si interviene sui servizi essenziali occorre tener conto del peso demografico perché attualmente, non solo al Sud, chiudono reparti di ospedale o si accorpano scuole perché non è garantita l'erogazione di un determinato numero di prestazioni. Ciò perché si immagina di garantire l'essenzialità, intesa come sopravvivenza, e non il principio di uguaglianza sostanziale e di dignità previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Immagina che presto verrà un tempo nel quale a furia di tagliare e di accentrare, la

dicotomia Nord/Sud si trasformerà in contrapposizione tra spazio urbano e aree periferiche del Paese, con un danno per tutti i cittadini.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.7, richiama la sentenza n. 27 del 2024 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondato il ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta contro le disposizioni della legge di bilancio per il 2023 che hanno istituito e disciplinato, senza assegnare alla Regione il relativo gettito percepito nel suo territorio, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell'energia. Con tale sentenza, di fatto, la Corte ha sancito che i tributi maturati in un territorio non costituiscono un diritto di quel territorio, armonizzando il principio unitario e quello autonomistico, la cui contrapposizione potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà ed uguaglianza del dettato costituzionale.

A suo avviso, tale sentenza ribadisce implicitamente che non soltanto le materie per le quali è prevista la determinazione dei livelli essenziali di prestazione, ma anche quelle escluse da tale computo debbono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale – e dunque finanziate adeguatamente prima dell'effettivo trasferimento di competenze alle regioni –, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Ribadisce, infine il disappunto per la totale assenza di dialogo da parte delle forze di maggioranza.

Enrica ALIFANO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Alfonso Colucci, sottolinea che anche le materie escluse dal perimetro dei livelli essenziali di prestazione sono cruciali per la vita dei cittadini: basti pensare, ad esempio, alla Protezione civile o alla disciplina della dirigenza scolastica. Al riguardo, ritiene che l'autonomia differenziata rischia di produrre anche l'effetto nocivo di introdurre nuove forme di gabbie salariali, con il rischio di incrementare l'emigrazione interna, dalle regioni del

Sud verso quelle del Nord. Costata, infine, con rammarico che nessuno dei colleghi di maggioranza sembra porsi tali interrogativi, assai pregiudizievole per il futuro del Paese.

Marco SARRACINO (PD-IDP), condividendone le finalità, chiede di sottoscrivere l'emendamento in esame. Ricorda che in base ai dati diffusi da Banca d'Italia il 5 per cento della popolazione italiana detiene il 46 per cento della ricchezza del Paese: anche al fine di ridurre tale disparità, occorre garantire che le prestazioni di servizi siano erogate in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Condivide, inoltre, l'opinione che la disegualianza investe non soltanto la dinamica Nord-Sud, ma anche quella tra aree interne ed aree urbane, con centinaia di migliaia di ragazzi che ogni anno sono costretti ad abbandonare la terra d'origine per cercare opportunità di lavoro altrove. Al riguardo, osserva che mentre le opposizioni hanno cercato di affrontare questa problematica proponendo l'introduzione del salario minimo, le forze di maggioranza rispondono reintroducendo, di fatto, le gabbie salariali.

Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda che il comma 143 della legge di bilancio per il 2024 prevede l'istituzione di una cabina di regia incaricata di predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard*: a suo avviso, è irrealistico pensare che si possa raggiungere in un solo anno un traguardo che era già stato fissato dalla riforma in senso federalista varata ormai più di venti anni fa, nel 2001. Peraltro, esprime riserve sull'opportunità di devolvere alle regioni funzioni amministrative – come quelle relative alla dirigenza scolastica e sanitaria – che rischiano di essere inquinate dalle logiche clientelari delle amministrazioni locali.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.7.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento D'Orso 1.8, di cui è cofirma-

tario, ricorda che dal 2002 al 2021 circa 1,1 milioni di residenti hanno abbandonato le regioni del Sud, con conseguenze drammatiche per il contesto produttivo e sociale. A ciò si è aggiunta la piaga della fuga dei cervelli, con 263 mila giovani laureati che hanno lasciato il Mezzogiorno, e l'aumento esponenziale dei cittadini in povertà assoluta, che nelle stesse regioni del Sud ha raggiunto la cifra record di 2,5 milioni di persone. Pur riconoscendo che tali fenomeni non sono imputabili all'autonomia differenziata, ancora in discussione, evidenzia che la vera priorità per il Governo dovrebbe essere un serio piano di investimenti nel Mezzogiorno, che potrebbe costituire un volano per l'intera economia nazionale, considerando che per ogni euro investito nel sud, 40 centesimi vengono reimpiegati per lo sviluppo delle regioni settentrionali. Peraltro, osserva che il le regioni meridionali rappresentano il mercato primario per quelle del Nord: il loro rilancio, dunque, può contribuire a salvaguardare la competitività, su scala europea, del Nord produttivo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.8 ne sottolinea la rilevanza evidenziando come i fondi per la coesione sociale utilizzati nelle regioni del Sud possono determinare una crescita del Paese e concorrere alla sua competitività. In particolare osserva che gli investimenti nelle infrastrutture del Sud, quando le stesse sono necessarie e non inutili come il Ponte sullo Stretto, aumenterebbero il livello di benessere dei cittadini e quindi la loro capacità di consumo. Evidenzia come invece la maggioranza sembri non comprendere le potenzialità offerte da questo mercato che, attraverso una sorta di Piano Marshall per il Mezzogiorno, potrebbe risollevarsi e risolvere anche così i problemi del debito pubblico. Sottolinea come su argomenti rilevanti e delicati come quelli disciplinati dal provvedimento in esame tutte le forze politiche in Parlamento dovrebbero convergere, cercando una identità di vedute nell'interesse del Paese, mentre invece l'opposizione su questo provvedimento non è messa neanche in condizioni di fornire il proprio contributo. In conclu-

sione stigmatizza che la riforma proposta dalla maggioranza distrugge quell'unità del Paese che, interpretata come riscatto culturale e sociale, è stata conquistata nel corso del Risorgimento.

Enrica ALIFANO (M5S), riportando alcuni dati statistici dell'Istituto SVIMEZ relativi al numero dei residenti che hanno abbandonato le regioni del Sud e le aree interne del Paese, sottolinea come tali fenomeni migratori abbiano creato anche problemi ambientali, date le caratteristiche energivore e inquinanti delle città. In merito osserva che il provvedimento, anziché frenare tale esodo verso le grandi città, non farà che incrementare questo fenomeno, senza risolvere i problemi demografici, così importanti nell'analisi economica.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.8.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.9 volto a precisare che i principi di unità giuridica ed economica, oltre che di coesione economica, sociale e territoriale, che devono orientare la riforma sono da ritenere preminenti. In merito sottolinea l'esigenza di evitare il rischio del regionalismo competitivo e del *dumping* fiscale che, generando concorrenza tra le regioni, sgretolerebbe l'unità del Paese.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), condividendo lo spirito dell'emendamento Alifano 1.9, evidenzia come sia condivisa l'idea che l'Unione europea debba andare verso una progressiva armonizzazione dei sistemi fiscali dei diversi Stati membri mentre, al contrario, questo provvedimento introduce elementi di *dumping* fiscale e salariale. Ricordando un intervento di Almirante, nell'ambito del dibattito parlamentare sull'attuazione del regionalismo, evidenzia come il leader del Movimento sociale sostenesse che le regioni in quanto centri di spesa avrebbero prodotto una esplosione del *deficit* pubblico, come effettivamente è successo. Ribadendo che la riforma distruggerà il flebile equilibrio sul quale poggia

l'unità del Paese, invita la maggioranza a soprassedere nell'approvazione del provvedimento e ad aprire un dialogo con le opposizioni che vorrebbero offrire il proprio contributo nel tentativo di limitare i danni.

Carmela AURIEMMA (M5S) in vista della prossima scadenza elettorale sottolinea come l'Unione europea sia un vaso di coccio circondato da vasi di ferro, facendo in particolare riferimento ad altre potenze quali la Cina e gli Stati Uniti. Ritene quindi anacronistico dividere l'Italia in tanti staterelli, invece che operare per rafforzare l'Unione europea.

Rilevando come dal punto di vista economico la riforma non poggi su una base di dati statistici adeguati, e come la stessa Confindustria sia stata critica nei confronti del disegno di legge, sottolinea il fatto che sia proprio il Ministro Calderoli, che da sempre sostiene la semplificazione normativa, a proporre una riforma che, al contrario, aumenta la burocrazia. Invita dunque a ulteriori approfondimenti, senza lasciarsi attrarre da uno spicciolo tornaconto elettorale, sottolineando come anche Forza Italia e Fratelli d'Italia siano in forte imbarazzo nell'approvare questo provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Alifano 1.9, svolge alcune considerazioni sulla necessità dei fondi perequativi. In particolare, sottolinea come i fondi di sviluppo e coesione non siano sufficienti a finanziare il divario stimato in ragione dell'autonomia differenziata, anche perché molti dei fondi previsti dal PNRR sono stati da ultimo indirizzati a finalità diverse, come ad esempio è accaduto con i fondi per la sicurezza ospedaliera che obbligheranno gli ospedali a disinvestire nei reparti per porre in essere politiche di sicurezza.

Inoltre sottolinea come tali fondi spesso non possono essere utilizzati perché non vengono sbloccati dal Governo e in merito ricorda la recente protesta del Governatore della Campania, che ha sostenuto di non poter utilizzare questi fondi proprio per questo motivo.

Richiamati quindi a titolo esemplificativo gli effetti del regionalismo nel settore della sanità, con ben 11 piani regionali di rientro, 5 commissariamenti e l'esplosione della spesa sanitaria, ricorda che nel 2014 l'attuale Presidente Meloni presentò una proposta di legge per sopprimere le regioni. Dichiara di non comprendere la logica che anima il provvedimento, rilevando come da parte del Governo e della maggioranza manchi la prova economica che con la riforma dell'autonomia differenziata migliorerà la qualità dei servizi e diminuiranno i relativi costi. Nel ribadire quindi che non sono stati in alcun modo illustrati tali benefici, sottolinea come l'esperienza degli ultimi quarant'anni di storia italiana dimostri esattamente il contrario in termini di contributo del regionalismo all'incremento della spesa. Richiama, con riguardo alle conseguenze della riforma, l'allarme lanciato dalla Banca d'Italia sul rischio di esplosione del debito pubblico e le preoccupazioni delle autorità europee sul mancato controllo della spesa da parte del nostro Paese. Fa presente come l'Italia non possa permettersi tale eventualità, in ragione del suo elevatissimo indebitamento e dell'impossibilità di sostenere aliquote ancor più elevate sui mercati esteri.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 1.9.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di valutare l'opportunità di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di concordare le modalità di prosecuzione dell'esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che alle ore 24 avrebbe comunque sospeso la seduta, convocando immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In assenza di obiezioni, ritiene di accogliere la richiesta dell'onorevole Zaratti, sospendendo brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza.

La seduta, sospesa alle 23.35, è ripresa alle 23.40.

Nazario PAGANO, *presidente*, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani.

La seduta termina alle 23.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 23.35 alle 23.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 293 del 22 aprile 2024, a pagina 97, seconda colonna, terza riga, le parole da: « 2.29 » fino a: « Ascani », sono sostituite dalle seguenti: « *2.29. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

*2.31. Carfagna ».

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, che tra gli obiettivi indicati nel Programma nazionale di riforma 2024 figura un'azione di modernizzazione e di efficientamento della pubblica amministrazione, rispetto alla quale sono evidenziati i risultati raggiunti e i traguardi futuri;

rilevato che:

tra i risultati è annoverata l'entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e della normativa riguardante la gestione strategica delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nell'ambito della riforma del pubblico impiego – che prevede una riduzione a sei mesi dei tempi massimi per lo svolgimento delle procedure concorsuali – il Governo ricorda che il reclutamento dei dipendenti pubblici prevede attualmente un Portale del reclutamento quale interfaccia unica per tutti i concorsi pubblici e gli incarichi professionali della pubblica amministrazione;

per quanto concerne gli obiettivi futuri, il Governo prevede che, come contemplato nel PNRR, entro il 2024 si darà attuazione alla richiamata gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione;

entro giugno 2026, come stabilito nel PNRR, sarà completata la semplificazione e reingegnerizzazione di 600 procedure al fine di creare un catalogo completo

dei procedimenti e dei relativi regimi amministrativi, con due traguardi intermedi previsti entro il 2024 ed il 2025;

il documento conferma la strategia in atto volta a rafforzare la transizione digitale dei servizi pubblici, della pubblica amministrazione e delle imprese, avendo destinato a questo obiettivo specifici investimenti pubblici a livello nazionale e fondi dell'Unione europea, incluse le sovvenzioni del PNRR;

nell'ambito di tale strategia il Governo, in particolare, evidenzia alcuni punti che rappresentano altrettanti traguardi del PNRR, in fase di avanzamento, vale a dire: l'obiettivo di interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), anche nell'integrazione delle funzioni e dei servizi erogati da diverse amministrazioni; il potenziamento del Servizio Notifiche digitali (SEND) rispetto al quale si sta procedendo all'integrazione di circa 2.000 enti italiani; iniziative per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e la riqualificazione del personale mediante nuove modalità di gestione digitale; specifici avanzamenti degli investimenti relativi all'offerta di un Servizio Civile Digitale;

a tale ultimo proposito, il documento richiama la revisione normativa della disciplina, che dovrà concludersi entro il 2024, tesa a favorire la partecipazione al servizio civile universale, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della qualità dei progetti;

considerato che:

con riguardo all'accoglienza dei migranti, il documento richiama il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti operato dalla legge di bilancio per il

2024 e il potenziamento della tutela per i minori non accompagnati, esentati dal pagamento delle spese per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori;

il Piano Nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale 2022 – 2024 continua a rappresentare lo strumento programmatico di indirizzo per favorire la loro integrazione nel sistema economico e sociale mentre attraverso il Fondo Asilo e Migrazione (FAMI 2021-2027) trovano sostegno specifici interventi volti a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini dei Paesi terzi;

all'inizio dell'anno in corso, è stata approvata dal Parlamento la legge n. 14 con cui è stato ratificato il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Albania che contiene misure

finalizzate al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria;

ritenuto che:

in materia di riforme istituzionali, nel DEF si ricorda che, al fine di ridurre le disparità regionali presenti in Italia e promuovere l'allineamento degli standard qualitativi dei servizi pubblici sul territorio nazionale, l'Italia sta rafforzando i propri sforzi nell'attuazione delle riforme relative al federalismo fiscale e all'autonomia regionale differenziata che mirano a superare i modelli di finanziamento ancorati alla spesa storica, per passare a criteri riferiti alla determinazione di costi standard e livelli essenziali delle prestazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO
PD**

La I Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della

prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto infatti, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzare l'impatto intorno all'1 per cento per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre quindi alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocerebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto al programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto *deficit*/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto *deficit*/

pil e gli effetti di trascinarsi sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La I Commissione,

esaminato il documento in titolo, recante l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e il biennio successivo,

premessi che:

il Documento di economia e finanza 2024 (Def), trasmesso all'attenzione delle Camere il 9 aprile u.s., si presenta privo del profilo programmatico, limitandosi, per la prima volta, unicamente ai dati di bilancio tendenziali, in contraddizione con la sua stessa natura, in quanto finalità del documento è proprio quella di disegnare il quadro programmatico di finanza pubblica, attraverso le misure di entrata e di spesa che il Governo intende introdurre nei tre anni successivi;

sebbene il Ministro dell'economia e delle finanze abbia sottolineato come la scelta di limitare il Def 2024 al quadro tendenziale abbia dei precedenti, si rileva come essi siano circoscritti a governi dimissionari, non titolati a presentare programmi pluriennali, privi di interesse, peraltro, in quanto, per l'appunto, scaturiti da governi in scadenza, per gli operatori economici e l'opinione pubblica – ben diverso è il caso del Governo attualmente in carica, nel pieno delle sue funzioni;

né può essere accolta la tesi del Governo a giustificazione della natura « asciutta » del documento in considerazione della prossima presentazione del piano fiscale strutturale previsto dalle nuove regole di *governance* economica europea – del quale non sono ancora noti tutti i dettagli applicativi – se si tiene conto dei doveri informativi del Governo nei con-

fronti del Parlamento, oltretutto dell'opinione pubblica, nell'esposizione dei contenuti programmatici, in vigore del quadro normativo nazionale sul processo di formazione del bilancio;

eppure gli obiettivi di *deficit* programmatici indicati nella NaDef contenevano nel 2024 tutta una serie di misure varate con la legge di bilancio approvata alla fine del 2023, ma finanziate solo per il 2024, per un ammontare di circa 20 miliardi di euro. Tra queste, per citarne alcune, il taglio del cuneo, l'accorpamento delle aliquote Irpef, l'aiuto per le madri con due figli, la riduzione del canone Rai, le missioni all'estero. Negli anni successivi il *deficit* programmatico non conteneva queste misure, come non le contiene ovviamente il tendenziale a legislazione vigente del nuovo Def 2024;

si apre quindi l'interrogativo circa le misure citate, laddove il Governo intendesse confermarle (come avrebbe annunciato lo stesso Ministro e come si riporta nello stesso Def nella stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali si prevede di dare priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro), e in particolare relativo a quali risorse potrebbero coprire il relativo onere finanziario. In tal senso, la tabella presente nella sezione II del Def (Analisi e tendenze della finanza pubblica) esplicita il problema e riporta nella prima parte le previsioni tendenziali fatte, come la legge prevede, a legislazione vigente, quindi con le prestazioni summenzionate finanziate nell'anno 2024 e non negli anni successivi; nella seconda parte, si riporta il costo nel triennio 2025/2027 dell'eventuale rifinanziamento; nella terza parte l'andamento del *deficit* in questo caso. Stando al

Def 2024, solo tendenziale e approvato a poco più di un mese di distanza dalle elezioni europee, il Governo chiaramente sceglie di non informare Parlamento e opinione pubblica sulle sue reali intenzioni per il futuro ovvero se intende confermare i tagli alle tasse introdotti nel 2024;

la copertura necessaria dovrebbe valere circa 20 miliardi di euro ossia un punto di PIL e, come ha dichiarato il Sottosegretario Freni, potrebbe derivare da «una razionalizzazione della spesa pubblica, senza intervenire con l'accetta e senza fare macelleria sociale». Si tratta della ricetta «*spending review*» volta ad eliminare sprechi ma che, mettendo da parte grandi capitoli di spesa come pensioni e sanità, si fatica a immaginare possa raggiungere livelli così elevati solo intervenendo su capitoli di spesa «piccoli» ovvero con una revisione della disciplina dei crediti d'imposta;

si aggiunga che la previsione macroeconomica tendenziale è stata validata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) come previsto dalla legge, rendendo noto che la validazione è stata data «assumendo il graduale venire meno delle tensioni geopolitiche internazionali» oltre alla «piena e tempestiva realizzazione del Pnrr»;

similmente, nello stesso Def, si afferma che eventuali tensioni persistenti per tutto il 2024 nel Mar Rosso potrebbero ridurre la crescita reale di quasi due decimali (-0,18);

in tutto questo il cambio di strategia che pare prendere piede in ambito fiscale, verso una maggiore irresponsabilità (si moltiplicano i casi di «condono») ed una minore solidarietà, e la mancanza programmatica di strategie volte a sostenere effettivamente i redditi e a rilanciare le politiche pubbliche nella scuola, nella sanità e nel lavoro – vale a dire nei settori che più incidono e preoccupano i cittadini – delineano un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che il Def 2024 sostanzialmente conferma;

per quanto di competenza della Commissione, rilevato che:

con riferimento al tema dell'immigrazione e, segnatamente, alla costruzione a spese del nostro Paese dei due centri in Albania, un *hot spot* e un CPR, ove detenere immigrati raccolti da nostre navi in acque extraterritoriali, sono sconcertanti e vieppiù allarmanti le recenti notizie diffuse dagli organi della stampa e della televisione in ordine ai costi esorbitanti e al coinvolgimento di persona che sembrerebbe appartenere alla criminalità organizzata;

il Servizio civile universale, espressamente dedicato alla partecipazione civile e alla formazione dei giovani fino ai 28 anni è stato stravolto dal Governo in carica nel suo significato e nel suo obiettivo, destinandolo agli adulti fino ai 59 anni, utilizzandolo quale strumento di *welfare* per gli esclusi dall'assegno di inclusione;

in ordine al rafforzamento della capacità amministrativa e del ricambio generazionale delle pp.aa. non poche norme – tra le quali, la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea, alle quali si aggiunte una delle ultime, la deroga al divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, approntata per il presidente e i componenti del CNEL – non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità;

il paragrafo dedicato alla «Riforma PA» è declinato esclusivamente al futuro, su ciò che ancora deve essere adottato che corrisponde esattamente a ciò che avrebbe dovuto essere già fatto da tempo;

nel novembre 2023 la Presidente del Consiglio ha incontrato i sindacati di Polizia promettendo il massimo impegno per il rinnovo del contratto, nel marzo 2024, in

un secondo incontro analogo ha ribadito le stesse cose, dimostrando plasticamente l'inane trascorrere del tempo; i poliziotti hanno più volte denunciato le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare: oltre alle gravi carenze di organico, alla mancanza di alloggi, il contratto scaduto da oltre 800 giorni, gli straordinari emergenti non risultavano pagati da oltre 20 mesi; la previsione di assunzioni straordinarie sono il frutto degli stanziamenti disposti dai Governi Conte I e II, che hanno previsto migliaia di nuovi ingressi nelle diverse Forze dell'Ordine, in aggiunta alle facoltà assunzionali e al fisiologico *turn over*, e dal Governo Draghi;

appare allarmante il perdurante allentamento e preservazione dei presidi di trasparenza, legalità, anticorruzione e integrità dell'agire e dell'interesse pubblico a – testimonianza ne siano, in elenco non esaustivo, le disposizioni di proroga del c.d. « scudo contabile », acuite dalla contestuale esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione del PNRR e sul PNC – idonee a garantire la tempestiva segnalazione di ritardi e impedimenti nonché prevenire eventuali frodi o conflitti di interesse, scongiurandone gli effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica – l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, la « rimodulazione » del reato di traffico di influenze, il ritorno dei delitti contro la PA tra i reati ai quali si applicano i benefici penitenziari –;

gli enti territoriali, a fronte dell'incertezza del contesto risorse dirette a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia anche mediante l'utilizzo di flessibilità di bilancio, nonché a implementare il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e servizi in favore dei cittadini;

l'assenza di disposizioni che possano favorire l'emancipazione e l'autonomia dei giovani e, segnatamente, una valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche, in particolare nei settori dell'occupazione, della

salute e dell'inclusione al fine di valutarne gli effetti sulla base del principio di equità generazionale;

in ordine alla cosiddetta « autonomia differenziata », si segnalano i gravi nodi critici, tuttora irrisolti, che intridono l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, come disposta dal Governo per il tramite del disegno di legge (C. 1665) – il quale accrescerà le sperequazioni socio-economiche tra territori anziché ridurle – nodi che, segnatamente, riguardano: oltre a questione di natura giuridica inerenti ai profili di legittimità che comunque saranno sottoposti in altra sede, anche problematiche sul piano finanziario e in ordine alla dinamica delle risorse regionali negli anni successivi all'approvazione delle Intese che il testo non risolve né prevede; come è stato evidenziato anche nel corso delle audizioni (UPB), l'assenza di valutazione delle conseguenze, per esempio in ordine alla revisione delle compartecipazioni sul raggiungimento degli obiettivi programmatici di livello nazionale e sul rispetto del quadro delle regole europee, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente – in proposito, si rileva quanto quest'ultimo nodo critico possa nuocere in ordine all'attrattività, già molto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri – in proposito, rileva la necessità di politiche che riducano i divari territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree interne, ai territori montani e alle isole;

rilevato, infine, alla luce di quanto sopra premesso e rilevato, non siano condivisibili il contenuto e le finalità del provvedimento in titolo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Alfonso Colucci, Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Pasqualino Penza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	82
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	91
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	93
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico)	101
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	86

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	88
ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 11.05.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, presidente, avverte che, in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, la V Commissione Bilancio

ha invitato le Commissioni di merito a rendere il parere entro le ore 12 della giornata odierna.

Paolo PULCIANI (FDI), relatore, rammenta che il Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2024 è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 12 aprile scorso, e predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con allegata la Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Con riguardo agli indicatori macroeconomici dell'intero periodo di riferimento, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per

cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027.

Con particolare riferimento al settore della giustizia, nel DEF 2024 il Governo stima che le riforme avviate potranno generare un incremento del PIL pari allo 0,4 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2030, contribuendo ad una crescita pari allo 0,7 per cento nel lungo periodo rispetto allo scenario di base.

Da questo punto di vista, le misure previste dal PNRR nell'ambito della riforma orizzontale della giustizia mirano a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti civili e penali e ad aumentare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Il Governo ricorda che nella Relazione Paese del Consiglio UE è stato riconosciuto l'impegno dell'Italia nel portare avanti queste riforme, particolarmente nel settore civile e dell'insolvenza, puntando al recupero di efficienza, competitività e attrattività. Difatti, attraverso il PNRR, sono stati stanziati 2,85 miliardi di euro per ridurre i tempi dei processi, diminuire l'arretrato civile, e investire nel capitale umano e nell'efficienza energetica degli edifici giudiziari.

Secondo il documento in esame, i risultati finora ottenuti mostrano due note positive: una significativa riduzione degli arretrati dei procedimenti civili (tra il 2019 e il primo semestre 2023 gli arretrati presso i Tribunali e le Corti d'Appello sono diminuiti rispettivamente dell'81,3 per cento e del 94,4 per cento); una diminuzione dei tempi di trattazione sia civili che penali (rispettivamente del 19,2 per cento e del 29 per cento rispetto al 2019).

Secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma – allegato al DEF –, nel 2023 l'azione governativa si è concentrata sull'emanazione di sedici atti attuativi per il processo civile e penale, essenziali per l'efficientamento dei procedimenti e la semplificazione delle procedure e l'incremento della produttività degli uffici giudiziari.

È stato altresì rafforzato il monitoraggio della riforma, con il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che ha introdotto

misure volte, da un lato, a rafforzare il potere di controllo da parte del giudice penale per le indagini preliminari e, dall'altro, a semplificare la procedura per la determinazione delle pene sostitutive.

Inoltre, sono in corso di adozione ulteriori interventi normativi correttivi riguardanti il decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di potenziare i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la gestione della crisi d'impresa.

Altro fronte di intervento riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario che, secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma ha raggiunto, nel corso del 2023, oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari. Sono stati inoltre avviati i lavori per lo sviluppo di un *data lake* per la giustizia, oltre a numerosi provvedimenti per lo sviluppo del processo telematico e l'introduzione di nuovi applicativi per il funzionamento del medesimo processo civile telematico, per la gestione elettronica obbligatoria dei documenti, la digitalizzazione delle indagini preliminari (ad esclusione dell'udienza preliminare) e la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile.

Nel medesimo documento sono quindi richiamati i significativi investimenti realizzati nel rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario.

Uno degli aspetti richiamati riguarda il supporto all'Ufficio per il processo nel suo ruolo di supporto al magistrato e alla giurisdizione. Si cita, al riguardo, l'assunzione di nuovi dipendenti (3.978 nuovi dipendenti con profili giuridico-amministrativi e tecnici in aggiunta agli 8.330 funzionari addetti all'Ufficio per il Processo stesso) per supportare le linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, oltre all'indizione di concorsi per l'assunzione di magistrati ordinari civili.

Ancora, il Governo ricorda l'adozione di misure specifiche per affrontare le criticità dei tribunali meno efficienti e premiare gli Uffici giudiziari più virtuosi.

Infine, in questa sezione sono richiamati gli interventi in materia di edilizia giudiziaria.

Nel documento in esame, infine, il Governo dichiara di reputare fondamentale il percorso avviato in tema di giustizia tributaria, quale volano di crescita del Paese. In particolare, il Governo ricorda le azioni che mirano a velocizzare la risoluzione dei litigi fiscali e a rendere il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato quali: la creazione di un Dipartimento specifico per la giustizia tributaria all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze; l'aumento del numero dei magistrati tributari mediante concorsi con modalità semplificate; l'abolizione della mediazione obbligatoria per ridurre i tempi del contenzioso tributario; la possibilità di conciliazione giudiziaria per i giudizi pendenti in Cassazione; le misure per digitalizzare il contenzioso tributario, rendendo obbligatorio l'uso delle forme telematiche e della firma digitale; le norme per rafforzare gli strumenti di tutela nel processo, come l'appello cautelare e disposizioni sul litisconsorzio necessario e il divieto di *nova* in appello, con ulteriori dettagli tecnici da definirsi in seguito.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo ha confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico. Tra questi, per i profili di competenza, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*) e del Partito democratico (*vedi allegato 3*).

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere del suo gruppo, sottolineando come la funzione principale del Documento di economia e finanza sia quella di fornire un'idea di massima dell'orientamento dell'Esecutivo per l'anno successivo, con un anticipo sufficiente per consentire una programmazione alle famiglie ed alle imprese.

Ricorda che l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, cosiddetta legge di contabilità e finanza pubblica, prevede espressamente che il Documento di economia e finanza contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità. Rileva, tuttavia, come invece nel documento in esame venga meno l'essenza stessa del documento di programmazione, in quanto esso si limita a fornire una fotografia dell'esistente, replicando quanto già annunciato con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza del 2023.

Reputa pertanto particolarmente grave che, in una stagione economica segnata dall'erosione stipendiale e dalla riduzione delle prestazioni, il Governo decida di non esprimersi sugli obiettivi programmatici, prevedendo, per il 2024, un saldo del settore pubblico di - 152.608 milioni di euro (pari al -7,1 per cento del prodotto interno lordo), in peggioramento di 47.058 milioni di euro rispetto al risultato del 2023. Osserva, in proposito, che la tendenza negativa del saldo previsto per il 2024 è riconducibile sia alla stima in diminuzione degli incassi finali, sia a quella in aumento dei pagamenti finali.

Sottolinea come i dati Istat dimostrino che la povertà in Italia rappresenti attualmente un fenomeno strutturale che coinvolge quasi un residente ogni dieci e che pertanto si contano nel territorio nazionale più di 5 milioni di persone in stato di povertà assoluta. Rileva, quindi come il Documento in esame non contenga alcun piano programmatico per contrastare tale fenomeno che costituisce, invece, il primo problema del Paese.

Per quanto attiene, in particolare, al settore della giustizia, ritiene che il Documento di economia e finanza per il 2024 rifletta un'impostazione assolutamente pavidata, sottolineando l'esiguità delle risorse stanziata per la maggior parte degli interventi previsti, dall'edilizia carceraria alla digitalizzazione.

Osserva, inoltre, come il documento non faccia alcuna menzione in merito allo stanziamento di adeguate risorse aggiuntive per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria, quest'ultimo in particolare sofferenza. Sottolinea, inoltre, la mancanza di previsione di interventi di copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori.

Constata, altresì, come anche dal testo del provvedimento si evinca che non risulta essere una priorità dell'Esecutivo il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali e lamenta la mancanza di stanziamento di risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle mafie e alle agromafie.

Sottolineando, in fine, come la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo individui ben diciotto punti sui quali il Governo non ha ritenuto di doversi impegnare, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), rammentando che anche il Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Sottolinea come il documento in esame dovrebbe tracciare, nel contesto del semestre europeo, una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni e degli indirizzi al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche eco-

nomiche degli Stati membri dell'Unione europea e di garantire la stabilità. Osserva come, invece, l'Esecutivo abbia presentato soltanto il quadro tendenziale e non quello programmatico che ha invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine.

Evidenzia come la decisione di non presentare un documento programmatico è stata in passato assunta soltanto da Governi dimissionari, mentre questo Esecutivo è nel pieno delle sue funzioni politiche.

Sottolinea quindi come tutti i provvedimenti economici fin qui assunti dal Governo Meloni siano stati caratterizzati da una scarsa programmazione, a partire dalla prima manovra sulla quale si è detto che non si poteva intervenire essendo di fatto già stata impostata dal precedente Governo. Ma anche nella successiva legge di bilancio la ripartizione delle risorse da parte dell'Esecutivo non è stata efficace, sottraendo risorse alla lotta alla povertà e assumendo scelte non condivisibili sul fronte delle politiche in materia di giustizia.

In proposito, fa presente che i membri del suo gruppo quotidianamente verificano di persona la carenza di strutture, di personale e di spazi trattamentali all'interno delle carceri e sottolinea come il provvedimento in esame non disponga risorse per l'edilizia carceraria.

Manifesta, quindi, la preoccupazione del suo gruppo in relazione alla procedura d'infrazione per deficit eccessivo che la Commissione europea si appresta ad aprire nei confronti del nostro Paese e sottolinea come il nuovo Patto di stabilità non farà altro che appesantire le casse dello Stato.

Con riferimento alla paventata procedura d'infrazione, sottolinea, poi come sarà necessario – nonostante le rassicurazioni del Ministro Giorgetti – varare una manovra correttiva che inciderà su settori di rilievo come la sanità, la giustizia e l'istruzione per i quali si dovranno prevedere dei tagli per coprire il deficit.

Sottolinea inoltre come la decisione del Governo di svendere quote di Poste Italiane con il solo scopo di fare cassa, oltre a non risolvere il problema del deficit, sia poco comprensibile, anche in considerazione della

natura sovranista del Governo che vanta tra i vari Dicasteri anche quello del *Made in Italy*.

Rileva come anche i dati contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2023 non siano rassicuranti e ritiene che anche il Governo sia consapevole di dover effettuare dei tagli ma che stia aspettando la scadenza elettorale del 9 giugno per intervenire.

Sottolineando come il Documento in esame non sia adeguato, ribadisce, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il suo gruppo non condivida il provvedimento nel suo complesso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore, rammentando che dalla sua approvazione discende la preclusione delle proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, fa presente che il provvedimento si compone di 11 articoli e reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (il cui testo recita « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle

lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata ».

L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, che, in sintesi, è quella di definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione del citato terzo comma dell'articolo 116, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione.

L'attribuzione di ulteriori condizioni di autonomia è tuttavia subordinata, per le materie LEP, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, alla determinazione – sulla base delle procedure definite dal successivo articolo 3 – dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddetti LEP.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione, indicando che sullo schema preliminare i competenti organi parlamentari, si esprimono con atti di indirizzo. Lo schema di intesa definitivo è invece trasfuso in un disegno di legge su cui le Camere sono chiamate ad esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi della citata norma costituzionale.

Per quanto di specifica competenza della Commissione, si segnala che figura l'organizzazione della giustizia di pace (lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), tra le materie che possono formare oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi del richiamo recato dall'articolo 116, terzo comma, nonché, sia pure per i soli profili « ordinistici », la materia delle professioni (articolo 117 della Costituzione, comma 3).

Per completezza, si richiamano sinteticamente gli ulteriori contenuti del provvedimento.

L'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 4, disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP.

L'articolo 5 stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia

L'articolo 6 prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite dalla regione medesima a comuni, province e città metropolitane.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese

L'articolo 8 disciplina il monitoraggio da parte della Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali di cui all'articolo 5

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria e le ulteriori disposizioni relative a tale ambito.

L'articolo 10 stabilisce che lo Stato promuove misure perequative per l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali.

L'articolo 11 prevede che gli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del provvedimento in esame.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione, nella seduta di domani, di una proposta di parere favorevole.

Carla GIULIANO (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame, che, a suo avviso, contiene disposizioni preoccupanti non solo per quanto attiene al settore della giustizia ma in linea generale.

Evidenzia come, infatti, nel corso delle audizioni svoltesi nella Commissione di merito, numerosi soggetti auditi abbiano messo in guardia circa il rischio che il provvedimento acuisca il divario tra le varie regioni e tra le aree periferiche e le grandi città.

In particolare, con riferimento al settore della salute, ritiene che il disegno di legge in discussione possa minare la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Evidenzia infatti come i dati dell'ultimo Rapporto Gimbe certifichino che a seguito della riforma del 2001 si sono formati ventuno diversi sistemi sanitari – addirittura con propri tariffari per i farmaci – e sottolinea come l'attribuzione alle singole regioni di differenti poteri sulla materia non farà altro che aumentare le disparità tra queste.

Rammenta, inoltre, come le regioni del Sud scontino una preoccupante mobilità passiva in ambito sanitario e richiama in merito i relativi dati della Corte dei conti, rilevando come tale mobilità finisca con l'aggravare anche i servizi sanitari delle regioni più virtuose che – in ragione dell'elevato numero di pazienti che ad essi ricorrono – non saranno più nelle condizioni di assicurare i servizi offerti.

Reputa inoltre particolarmente grave delegare alle regioni la competenza di settori strategici come la scuola e l'istruzione, sottolineando come un indebolimento di tali comparti renderà meno efficace anche la lotta alla mafia e alla corruzione. Osserva infatti come vi sia una forte connessione tra la dispersione scolastica e il reclutamento dei giovani nel circuito della criminalità.

Stigmatizza, inoltre, l'estromissione dai meccanismi di controllo del Parlamento sancita dal provvedimento in discussione.

Nel ricordare come il suo gruppo abbia espresso in ogni sede, anche al di fuori delle aule parlamentari, la propria contrarietà sul provvedimento, si riserva di intervenire nuovamente nella prossima seduta per illustrare puntualmente la proposta di parere che ha preannunciato di presentare.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

Comunica che sono state presentate 111 proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

Silvestri Francesco 1.2, che reca una disciplina ordinamentale dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

Gianassi 1.6, limitatamente alla parte consequenziale che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

Gianassi 1.7, limitatamente alla parte consequenziale che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e il decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

D'Orso 1.14, in quanto modifica l'art. 159 c.p., prevedendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso nel tempo che intercorre tra la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data della loro esecutività, e abroga gli articoli 344-*bis* c.p.p. (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*) e 165-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (*Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-*bis* c.p.*);

Ascari 1.31, che modifica il reato di istigazione a delinquere, introducendovi la fattispecie di apologia di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis*;

Borrelli 1.32, che introduce il reato di apologia di associazione criminale;

Giuliano 1.33, che rende procedibile d'ufficio taluni delitti (lesioni personali, nonché alcuni delitti contro la libertà personale, a tutela dell'inviolabilità del domicilio, nonché furto e danneggiamento);

Giuliano 1.34, che rende procedibile d'ufficio il reato di furto quando ricorrono una o più circostanze aggravanti e quando alla persona offesa è stato procurato un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché il reato di danneggiamento quando riguarda beni demaniali pubblici;

Giuliano 1.35, che abroga il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (art. 633-*bis*);

Dori 1.01, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in materia di responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché dei dirigenti;

Dori 1.02, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di responsabilità penale degli amministratori locali;

Giuliano 2.37, in quanto volto ad abrogare l'articolo 344-bis c.p.p. (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), l'articolo 578, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p. (*Decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), l'articolo 578-ter c.p.p. (*Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*), nonché il comma 7 dell'articolo 628-bis (richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali);

D'Orso 2.40, che modifica l'art. 444 c.p.p. in materia di presupposti per l'applicazione della pena su richiesta delle parti;

Giuliano 2.01, che reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in materia di presupposti per l'autorizzazione di intercettazioni in relazione a indagini per delitti di criminalità organizzata;

Giuliano 3.2 in quanto abroga l'articolo 165-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale (*Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis c.p.*) relativo all'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione);

Del Barba 3.03, in quanto introduce disposizioni in materia di liberazione anticipata, prevedendo la detrazione di pena

in caso di violazione della ragionevole durata del processo;

Del Barba 3.04, in quanto introduce disposizioni in materia di liberazione anticipata, prevedendo la detrazione di pena in caso di violazione della ragionevole durata del processo;

Ascari 5.08, in quanto riproduce i contenuti dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 in corso di conversione;

Gianassi 5.09, in quanto riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 in corso di conversione.

Propone, quindi, di fissare per le ore 18 della giornata odierna il termine per l'eventuale richiesta di riesame.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di fissare il predetto termine per le richieste di riesame alle ore 13 della giornata di domani, sottolineando come il provvedimento non sia un decreto-legge e come pertanto non è necessario prevedere un calendario d'esame così stringente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come sia prevista per la giornata di domani una seduta nella quale la presidenza darà conto dell'esito degli eventuali ricorsi. Ritiene pertanto che sia più opportuno mantenere nella giornata odierna il termine per la presentazione delle richieste di riesame. Tuttavia, per consentire ai gruppi di disporre di un tempo maggiore per la predisposizione di tali richieste, fissa tale termine per le ore 20 della giornata odierna.

Valentina D'ORSO (M5S), rammentando come nella settimana in corso, oltre al vaglio di ammissibilità sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, i commissari potrebbero essere chiamati a presentare ricorso anche avverso le declaratorie di ammissibilità riferite agli emendamenti su altri due provvedimenti – uno dei quali esaminato congiuntamente alla Com-

missione Affari costituzionali – invita comunque a definire termini che consentano agli uffici legislativi di poter lavorare in modo ordinato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che le declaratorie di inammissibilità sulla proposta di legge Giachetti C. 552, in materia di liberazione anticipata, avverrà nella seduta di domani e contestualmente sarà definito in quella sede il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

Per quanto attiene invece al disegno di legge del Governo C. 1717, in materia di cybersicurezza, essendo esaminato in sede congiunta con la I Commissione, le decla-

ratorie di inammissibilità avverranno nella seduta odierna e contestualmente sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, d'intesa con il presidente Pagano. Ritiene, comunque, plausibile che in tale sede si provvederà a fissare un termine compatibile con le esigenze di entrambe le Commissioni, impegnate singolarmente su diversi provvedimenti.

Ciò premesso, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di richieste di riesame per le ore 20 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione (Giustizia),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

considerato che:

nel DEF 2024 il Governo stima che le riforme avviate nel settore della giustizia potranno generare un incremento del PIL pari allo 0,4 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2030, contribuendo ad una crescita pari allo 0,7 per cento nel lungo periodo rispetto allo scenario di base;

attraverso il PNRR, sono stati stanziati 2,85 miliardi di euro per ridurre i tempi dei processi, diminuire l'arretrato civile, e investire nel capitale umano e nell'efficienza energetica degli edifici giudiziari;

secondo il documento in esame, i risultati finora ottenuti mostrano due note positive: una significativa riduzione degli arretrati dei procedimenti civili (tra il 2019 e il primo semestre 2023 gli arretrati presso i Tribunali e le Corti d'Appello sono diminuiti rispettivamente dell'81,3 per cento e del 94,4 per cento) e una diminuzione dei tempi di trattazione sia civili che penali (rispettivamente del 19,2 per cento e del 29 per cento rispetto al 2019);

secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel 2023 l'azione governativa si è concentrata sull'emanazione di sedici atti attuativi per il processo civile e penale, essenziali per l'efficientamento dei procedimenti e la semplificazione delle procedure e l'incremento della produttività degli uffici giudiziari;

si evidenzia l'azione di monitoraggio della riforma, con il decreto legislativo n. 31 del 2024 che ha introdotto misure

volte, da un lato, a rafforzare il potere di controllo da parte del giudice penale per le indagini preliminari e, dall'altro, a semplificare la procedura per la determinazione delle pene sostitutive; Inoltre, sono in corso di adozione ulteriori interventi normativi correttivi riguardanti il decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di potenziare i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la gestione della crisi d'impresa;

la digitalizzazione del sistema giudiziario, secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel corso del 2023, ha raggiunto oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e sono stati inoltre avviati i lavori per lo sviluppo di un *data lake* per la giustizia, oltre a numerosi provvedimenti per lo sviluppo del processo telematico e l'introduzione di nuovi applicativi per il funzionamento del medesimo processo civile telematico, per la gestione elettronica obbligatoria dei documenti, la digitalizzazione delle indagini preliminari;

sono quindi richiamati i significativi investimenti realizzati nel rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario, con riguardo al personale dell'Ufficio per il processo, all'assunzione di nuovi dipendenti (3.978 nuovi dipendenti con profili giuridico-amministrativi e tecnici in aggiunta agli 8.330 funzionari addetti all'Ufficio per il Processo stesso), all'adozione di misure specifiche per affrontare le criticità dei tribunali meno efficienti e premiare gli Uffici giudiziari più virtuosi nonché agli interventi in materia di edilizia giudiziaria;

nel documento in esame, il Governo dichiara di reputare fondamentale il percorso avviato in tema di giustizia tributaria, quale volano di crescita del Paese; in particolare, il Governo ricorda le azioni che

mirano a velocizzare la risoluzione dei litigi fiscali e a rendere il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato;

infine, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo ha confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico. Tra questi, per i profili di competenza, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per

i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO
5 STELLE**

La II Commissione,
esaminata il Documento di economia e finanza 2024 (DEF 2024),
premessi che:

è la prima volta che un Governo non dimissionario rinuncia a chiarire al Parlamento e all'opinione pubblica quale, nelle sue intenzioni, dovrà essere il disavanzo pubblico (la differenza tra spesa pubblica ed entrate dello stato) l'anno prossimo;

la funzione principale del Documento di Economia e Finanza, c.d. DEF, è infatti dare una idea dell'orientamento di massima del Governo per l'anno successivo, con un anticipo sufficiente per consentire a famiglie ed imprese di programmare di conseguenza. È per questo che il Def viene presentato a inizio aprile e non a fine anno;

il DEF 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri, però, consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto « tendenziale » per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura, ad esempio non rinnovi i tagli alle tasse del 2024;

assunta, con riferimento alle analisi e alle previsioni economiche di tutti gli istituti di ricerca più autorevoli, una previsione attendibile sull'andamento dell'economia mondiale, europea e nazionale nell'anno in corso e in quelli immediatamente seguenti, il Governo si ferma a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente ovverosia con leggi di spesa e di entrata in vigore che restano esattamente quelle che sono anche nell'anno successivo (e nei seguenti);

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel Def 2024 sceglie di non esprimersi sui suoi obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore sì da compilare la seconda caratteristica tabella del Documento, ossia il « Quadro di finanza pubblica programmatico », quello che corrisponde alle intenzioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare;

sebbene sul bilancio, nelle democrazie liberali, decida – in ultima istanza – il Parlamento, già durante la scorsa sessione di bilancio si è consumato un inedito: la mancata presentazione di emendamenti alla legge di bilancio da parte delle forze di maggioranza, infatti, si è posta in netta controtendenza rispetto ad un lungo e risalente processo, iniziato nel 1215, quando l'articolo 12 della *Magna Charta Libertatum* decretò « nessuno scutaggio o auxilium se non per comune consenso », prima ancora di quel « no taxation without representation » che sarà poi, nei secoli, il principio fondante dei Parlamenti e delle procedure democratiche;

come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo DEF non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta, pertanto, all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, mentre il *deficit* è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023;

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del *bonus* 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

considerato che, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno (7,2 per cento del PIL secondo le prime stime Istat), lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, in relazione alla riforma della *governance* economica europea, ha definito come « scontata » – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio – la prossima apertura di una procedura per disavanzo eccessivo (PDE) nei confronti dell'Italia, in base alle raccomandazioni della Commissione;

in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

valutato che:

per il 2024 si prevede un saldo del Settore pubblico pari a -152.608 milioni (-7,1 per cento del PIL), in peggioramento di 47.058 milioni rispetto al risultato del 2023 (-105.549 milioni, -5,1 per cento del PIL);

la tendenza negativa del saldo previsto per il 2024 è riconducibile sia alla stima in diminuzione degli incassi finali (-7.111 milioni), sia alla stima in aumento dei pagamenti finali (+39.948 milioni);

considerato che:

la congiuntura globale continua a essere debole. Il ristagno del commercio internazionale e l'incertezza sollevata dalle tensioni geopolitiche pesano sull'attività economica;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

non è casuale, infatti, che, secondo la relazione annuale di Eppo, nel 2023, l'Italia è la maglia nera con 179 indagini fatte o in corso su frodi al PNRR, su un totale di 206. Numeri che confermano la nostra posizione negativa per quanto riguarda il totale dei fondi europei: nel 2023, su 1.927 indagini attive, 618 sono italiane, pari al 32 per cento. Su 618 indagini Eppo attive in Italia, 160 sono a dimensione transnazionale, per un totale di 256 persone rinviate a giudizio con il coinvolgimento di 7 città (Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia). Il danno stimato è pari a 7,38 miliardi di euro rispetto al totale di oltre 19 miliardi, cifra che fa dell'Italia il Paese con il valore più alto in termini di danni al bilancio Ue. Sono 130 indagini di criminalità finanziaria, 42 di presunta corruzione e 76 di riciclaggio. Su 339 indagini collegate a frodi transfrontaliere in materia di Iva, 121 sono italiane e 112 in Germania, seguite a grandissima distanza da Portogallo (15) e Francia (13). Ma a pesare nel 2023 sono soprattutto le indagini relative al PNRR che rappresentano il 15 per cento dei casi di frode gestiti da Eppo e il 25 per cento dei danni;

gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che il DEF sostanzialmente conferma;

rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia è di tutta evidenza come il DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziare per la maggior parte degli interventi previsti, dall'edilizia giudiziaria, alla digitalizzazione, sono molto esigue;

il Documento in esame menziona tra gli obiettivi, il completamento della riforma della giustizia, gli investimenti nel capitale umano e la digitalizzazione del sistema giudiziario;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900;

inoltre, si ricordi in questa sede come il disegno di Legge già approvato al Senato ed attualmente in esame alla Camera, (A.C. 1718) recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare* abbia introdotto la collegialità nell'applicazione della misura della custodia in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva, e pertanto, comporterà un ulteriore aggravio delle competenze dei singoli magistrati, che richiederebbe già di per sé, un incremento considerevole della pianta organica;

sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che

tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità – infatti – non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

anche la legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato come la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili non appaiono una priorità del Governo in carica: in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima. Ma, nonostante le esigue modifiche apportate in sede emendativa, il Governo in carica ha dimostrato di non voler incidere concretamente sullo smaltimento dell'arretrato e riduzione del *disposition time* visto che non sono state stanziare risorse a favore di assunzioni straordinarie nella magistratura ordinaria;

occorre fronteggiare la grave scoperta degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari;

si ricordi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55

per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale – cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma il Def – interessa, altresì, la polizia penitenziaria. A ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione. Pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nel DEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione – specie alla luce dell'allarmante numero di suicidi dall'inizio del 2024 – e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « *Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali* », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti);

a ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo strumento delle intercettazioni – mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare la fattispecie di abuso d'ufficio e depotenziare il traffico di influenze illecite (attraverso il provvedimento già approvato al Senato e attualmente in esame alla Camera – A.C. 1718, cosiddetto DDL Nordio), nonché, quella di reintrodurre il regime di prescrizione sostanziale: tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia;

inoltre, da quanto emerge dal DEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, vi è quello in materia di edilizia giudiziaria: al riguardo, si segnala che nel corso del 2023, tutte le procedure di gara per l'affidamento dell'e-

secuzione dei lavori degli interventi sono state bandite e aggiudicate in modo da efficientare una superficie pari a 486.568 mq. Tuttavia, solo per un terzo di esse, sono stati avviati i lavori;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-*bis*, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nel Documento in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando

le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

2) a consentire la stabilizzazione dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese anche economiche del personale già impiegato;

3) ad astenersi da ogni intervento anche normativo che possa tradursi di fatto in un allentamento dei presidi anticorruzione, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea;

4) a investire nella lotta alla corruzione, in particolare attraverso l'adozione di misure volte a garantire maggiore trasparenza e controllo dei fondi del PNRR e più in generale all'implementazione di una normativa che contrasti in maniera efficace i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione;

5) a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in materia di ergastolo ostativo, rivalutando la normativa prevista nel decreto-legge n. 162 del 2022 – convertito in legge n. 199 del 2022 – in modo da restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia e ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi (*ex* articolo 4-*bis*) anche quelli contro la Pubblica Amministrazione;

6) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficien-

tamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

7) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

8) sotto il profilo della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

9) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura con-

corsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

10) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

11) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i *sex offender* nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e egli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei *sex offender*. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

12) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

13) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

14) a potenziare gli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di

cui all'articolo 41-*bis* Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; potenziare il GOM mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;

15) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

16) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile

per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

17) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità;

18) a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, tutelando il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

per le ragioni su esposte,
si esprime

PARERE CONTRARIO

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO
DEMOCRATICO**

La II Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della

prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del welfare aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocerebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto deficit/

pil e gli effetti di trascinarsi sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

tutto ciò premesso,
esprime

PARERE CONTRARIO

Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan,
Lacarra.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base

informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « rappresentanti di interessi »: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera *b)*, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle

province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) « attività di rappresentanza di interessi »: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) « comitato di sorveglianza »: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-ter.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del

Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1-*quinquies*.

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-*sexies*.

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-*septies*.

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-*octies*.

(*Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità*)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per

lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-*novies*.

(*Procedura di consultazione*)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascol-

tare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-*decies*.

(*Sanzioni*)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si ap-

plica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-*undecies*.

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Art. 1-*duodecies*.

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: « Art. 346-*bis*. – (*Traffico di influenze illecite*) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

2. Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

Conseguentemente:

sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. ».

1.2. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

« Art. 323.

(*Prevaricazione*)

1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.

Art. 323.1.

(*Favoritismo affaristico*)

1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti

alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2.

(Sfruttamento privato dell'ufficio)

1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni ».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: « articolo 323 » sono sostituite, ovunque ricorrano con le seguenti: « articoli 323, 323.1 e 323.2 ».

1.3. Dori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge rinvia per la specificazione di elementi tecnici a una disciplina di fonte secondaria, la violazione di quest'ultima si intende come violazione della stessa fonte primaria.

1.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.5. Dori.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

alla lettera c), sopprimere il numero 1); aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.”;

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”;

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della

gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.” ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

1.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

- alla lettera c), sopprimere il numero 1);

- aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto in fine il seguente comma:

“2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti degli amministratori locali” ».

- alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ».

1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.

(Interesse privato in atto d'ufficio)

1. Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministra-

zione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

2. Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

3. Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione” »;

alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

- sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

‘Art. 323.

(Abuso d'ufficio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità” »;

- alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

- sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.

(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità” »;

- alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

- sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 323 le parole da: “nello svolgimento” a “ovvero” sono soppresse »;

- alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

0b) gli articoli 344-bis del codice di procedura penale e 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.

1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 346-bis con il seguente:

Art. 346-bis.

(Traffico di influenze illecite)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

2. Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a

indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente alla lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « , 323 e 346-bis ».

1.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.19. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.20. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, dopo le parole: indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità aggiungere la seguente: anche.

1.21. Dori.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 346-bis, al terzo e quarto comma sopprimere la parola: economica.

* **1.22.** Dori.

* **1.23.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sopprimere il secondo comma.

1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sostituire le parole da: costituente reato fino alla fine del comma con le seguenti: dal quale possa derivare un vantaggio indebito o un danno ingiusto ad altri.

1.25. Dori.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sopprimere le parole: costituente reato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 346-bis, secondo comma, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: o un danno ingiusto ad altri.

1.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) all’articolo 353:

1) al primo comma, dopo le parole: « nei pubblici incanti », sono aggiunte le seguenti: « , nelle procedure concorsuali, negli affidamenti diretti di appalti pubblici »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « dall’Autorità agli incanti », sono inserite le seguenti: « , alle licitazioni, alle procedure concorsuali o agli affidamenti diretti di appalti pubblici suddetti ».

1.28. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) all’articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto. ».

1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) all’articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l’istigazione o l’apologia riguar-

dano il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

1.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Sergio Costa.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) dopo l'articolo 414-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 414-*ter*.

(Apologia di associazione criminale)

1. Chiunque pubblicamente fa propaganda, celebra o lode fatti o atti delittuosi commessi da una associazione criminale o di un gruppo avente le caratteristiche e le finalità indicate nell'articolo 416 e 416-*bis* codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso durante manifestazioni, trasmissioni pubbliche o attraverso strumenti informatici, telematici o mediante l'utilizzo di *social network*. Il responsabile della divulgazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000 e con l'obbligo di rettifica anche su due quotidiani a diffusione nazionale. ».

1.32. Borrelli, Dori.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. »;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: « sei anni » sono inserite le seguenti: « e si procede d'ufficio »;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 »;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » sono inserite le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero ».

1.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo

che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 »;

e-ter) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: « se il fatto è commesso » sono inserite le seguenti: « ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero ».

1.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato.

1.35. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti »;

2) al comma 2, le parole: « , e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti » sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ».

1.01. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio ».

1.02. Dori.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis aggiungere, in fine il seguente periodo: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il capoverso 6-ter.

2.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis aggiungere, in fine il seguente periodo: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 6-ter.

2.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-ter, sostituire la parole: vietate con le seguenti: la cui intercettazione è vietata.

2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.

2.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e,

comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse. ».

2.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.

*** 2.9.** Dori.

*** 2.10.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 116, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « può ottenere » sono inserite le seguenti « ,con richiesta motivata, »

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse ».

2.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 116, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che

palesemente rivestono carattere di pubblico interesse ».

2.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.

* **2.14.** Dori.

* **2.15.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** **2.16.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

** **2.17.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All’articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, nonché per l’accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell’articolo 371, secondo comma, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all’articolo 266. ».

2.18. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All’articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, nonché per l’accer-

tamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell’articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all’articolo 266. ».

2.19. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.20. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.21. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

- a) sopprimere la lettera f),*
- b) sopprimere la lettera g), n. 1)*
- c) sopprimere la lettera i)*

2.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.23. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), numero 2) , capoverso 1-quater, sopprimere le parole da: , comma 1, lettere a) e b) fino alla fine del capoverso.

2.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, dopo le parole: all’articolo 362, comma 1-ter inserire le seguenti: o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo

comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.

2.25. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, sostituire le parole: a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale con le seguenti: a delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

2.26. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell’articolo 12.

2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all’articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.

2.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni con le seguenti: da due a cinque giorni.

2.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.30. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.31. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2)

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m).

2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.33. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.34. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.35. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.36. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) l’articolo 344-bis è abrogato.;

Conseguentemente:

- dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

n-bis) all’articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: « e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata mas-

sima del giudizio di impugnazione » sono soppresse;

n-ter) l'articolo 578-*ter* è abrogato;
- *dopo la lettera p)*, aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 628-*bis* il comma 7 è abrogato.

2.37. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.38. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) All'articolo 444 , comma 1, il secondo periodo è abrogato.

2.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) all'articolo 599-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. ».

2.42. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) all'articolo 597, il comma 3 è abrogato;

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3, abrogato ai sensi dell'art. 2, lettera *p-bis)*, continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale.

2.44. D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica).

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-*bis*.1 o dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis.2, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

3.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di quarantacinque giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89. »;

b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comuni-

cata o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale. ».

3.03. Del Barba, Bonifazi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 54, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di sessanta giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della Legge 24 marzo 2001 n. 89. »;

b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

« 1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale. ».

3.04. Del Barba, Bonifazi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

ALLEGATO 1

(articolo 67-bis, comma 1)

« Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

5.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1 sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: cinquecento.

5.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a san-

zioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure

concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di

quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione econo-

mica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.04. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.021. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: « modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia

attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « triennio 2017-2019 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2024-2026 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 850 unità ».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole « triennio 2017-2019 » sono sostituite con le seguenti: « triennio 2024-2026 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 500 unità ».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.019. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« Articolo 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

5.08. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pen-

denze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **5.012.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **5.013.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province

autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.

5.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 5.016.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 5.017.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con

una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione e per la ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali,

degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per cia-

scuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.020. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.022. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 23 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76)

1. L'articolo 23 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, si interpreta nel senso che la condotta di abuso ai sensi dell'articolo 323 del codice penale deve consistere nella violazione di regole specifiche così da impedire che si sussuma nell'ambito della fattispecie tipica anche l'inosservanza di norme di principio, quale l'articolo 97 della Costituzione.

6.01. Gianassi.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « assicura il » sono sostituite con la seguente: « coordina » e, dopo le parole « azione penale », sono inserite le seguenti: « vigila sull' »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni »;

5) al comma 6:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « dell'ufficio » sono inserite le seguenti: « e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio »;

b) la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

« *b)* i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio »;

c) alla lettera *d)*, la parola: « assegnazione » è sostituita con la seguente: « attribuzione »;

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dal magistrato » fino a « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione »;

2) al comma 2, le parole: « dell'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma precedente »;

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, le parole: « poteri di direzione, controllo e organizzazione » sono sostituite con le seguenti: « poteri di coordinamento e organizzazione ».

7.01. D'Orso, Ascari, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	134
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	142
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Svolgimento e conclusione)	140

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 10.35.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'Assemblea

nella giornata di domani e che la Commissione Bilancio ha richiesto di ricevere i pareri entro le 12 della giornata odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice affinché illustri i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento e presenti la proposta di parere.

Deborah BERGAMINI (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, segnala che il documento è accompagnato da sette allegati contenenti, rispettivamente: la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato I); il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato IV); la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato V);

il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Allegato VI); le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025 (Allegato VII).

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, precisa che in questa sede si limiterà ad una sintetica illustrazione dei principali profili di specifica rilevanza per la III Commissione.

In primo luogo, rileva che il presente Documento di economia e finanza è stato predisposto tenendo conto della nuova disciplina del Patto di stabilità e crescita, di cui sono ancora in atto le procedure di approvazione formale – di competenza del Parlamento europeo e del Consiglio Ecofin – e quelle attuative, di competenza della Commissione europea. Al riguardo, ricorda che il primo passo della nuova *governance* del Patto consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento. Quest'ultima definisce un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta, in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i futuri Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine. Sottolinea che il nuovo sistema di regole è più marcatamente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica e in particolare della spesa primaria (al netto degli interessi).

Osserva che, proprio alla luce dell'imminente entrata in vigore delle nuove regole, il Governo ha tenuto conto dell'indicazione da parte della Commissione europea di presentare per quest'anno Programmi di stabilità sintetici. Allo stesso tempo, in considerazione della formale vigenza del sistema di regole definito dal Patto di stabilità e crescita, il DEF in esame segue la tradizionale struttura, indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica.

Pertanto, il Programma di stabilità parte dalla definizione del nuovo quadro macroeconomico, con una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni di crescita presentate lo scorso settembre, nonostante

la migliore competitività e la dinamicità dimostrata recentemente dall'economia italiana. Precisa che, sebbene lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni finanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la NADEF, i rischi di natura geopolitica e ambientale restano elevati.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, evidenzia che secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, in miglioramento rispetto all'8,6 per cento del 2022, ma comunque superiore all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al *Superbonus*.

Rileva che, nonostante la crescita prevista dell'incidenza della spesa per interessi sul PIL, dovuta alla trasmissione della politica monetaria restrittiva a una quota sempre maggiore di titoli del debito pubblico, la previsione a legislazione vigente per il quadriennio 2024-2027 conferma il progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. L'indebitamento netto tendenziale della PA è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, per poi scendere al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento l'anno successivo.

Per quanto riguarda il debito pubblico, sottolinea che in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando raggiungerebbe il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Incidono pesantemente fino a tale anno le minori entrate legate alle ingenti compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il cessare degli effetti legati alle suddette misure.

Osserva che la previsione del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. La crescita del PIL sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie. Secondo le nuove previsioni, l'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe guidata dalla domanda interna al netto delle scorte, con queste ultime che tornerebbero a fornire un contributo positivo; al contrario, sarebbe nullo quello delle esportazioni nette. Le esportazioni, infatti, dopo il rallentamento del 2023, riprendevano slancio, ma ciò sarà accompagnato da una risalita delle importazioni.

Nel complesso, rileva che il saldo commerciale è risultato in avanzo per 34,4 miliardi, recuperando integralmente il deficit del 2022 (-34,1 miliardi) e confermandosi come il quarto per entità tra i maggiori Paesi dell'UE, dopo Germania (+208 miliardi), Paesi Bassi (+85 miliardi) e Irlanda (+57 miliardi). Esaminando la quota sulle esportazioni complessive, nell'intero anno le vendite di beni all'estero hanno subito un ridimensionamento che ha coinvolto tutti i principali *partners* commerciali. Per la prima volta in dieci anni (ad eccezione dell'anno di inizio della pandemia) sono risultate in contrazione le vendite verso la Germania, che rappresenta un importante mercato di sbocco. Sono risultate, invece, in leggero aumento le esportazioni verso la Francia e, in maggior misura, la Spagna, cui si affianca l'incremento più ampio verso gli Stati Uniti, seppur in decelerazione rispetto all'anno precedente. Accelerano le esportazioni verso la Cina e mantengono tassi di crescita positivi anche quelle dirette ai Paesi OPEC e alla Turchia, mentre si riducono i flussi verso la Svizzera e il Regno Unito; rispetto alla Russia, si protrae la diminuzione delle vendite in seguito alle sanzioni economiche.

In prospettiva, fa presente che nell'arco dei quattro anni di riferimento, le esportazioni riprenderebbero un robusto percorso espansivo, con un picco nel 2025

(+4,2 per cento), in linea con la ripresa dei mercati esteri rilevanti per Italia.

Per quanto concerne l'inflazione, attestata al 5,7 per cento nel 2023, evidenzia che dovrebbe scendere significativamente all'1,1 per cento nel 2024, per poi risalire moderatamente nel 2025 e nel 2022 (2,0 per cento). Il sostegno ai redditi dei lavoratori, avvenuto prevalentemente – ma non solo – tramite la riduzione contributiva, ha consentito di moderare la spinta salariale volta al recupero del potere di acquisto dopo la fiammata inflazionistica. Ciò ha favorito una più rapida discesa del tasso di inflazione. La crescita dell'indice dei prezzi al consumo, a marzo pari al 1,3 per cento in termini di variazione sui dodici mesi, si è portata ben al di sotto della media dell'area dell'euro.

Rileva che il Documento sottolinea, altresì, i risultati positivi registrati nel 2023 con riferimento all'andamento del mercato del lavoro: per quanto concerne il tasso di occupazione, questo nel 2023 ha subito un ulteriore incremento, attestandosi al 61,5 per cento (+1,3 per cento rispetto al 2022), con un aumento del numero di occupati pari al 2,1 per cento (+481 mila unità). Risultati positivi hanno riguardato anche il tasso di disoccupazione che, anche a causa della riduzione delle persone in cerca di occupazione (-4 per cento), a gennaio 2024 ha raggiunto il valore minimo degli ultimi 15 anni, pari al 7,2 per cento. Per quanto riguarda i valori tendenziali, si prevede un tasso di disoccupazione in costante diminuzione, con valori pari al 7,1 per cento nel 2024, al 7,0 per cento nel 2025, al 6,9 per cento nel 2026 e al 6,8 per cento nel 2027.

A fronte di questo quadro complessivamente incoraggiante, che peraltro già sconta gli effetti economici dei conflitti in atto e, in generale, delle tensioni di carattere geopolitico che caratterizzano il contesto internazionale, il DEF esamina possibili scenari di rischio associati a un inasprirsi delle tensioni geostrategiche e all'acuirsi della frammentazione globale, per valutarne l'impatto sull'economia italiana.

Un primo scenario di rischio riguarda un'evoluzione meno vivace del commercio mondiale pesato. Al riguardo, rileva che

l'estensione del conflitto al Mar Rosso ha già causato un sensibile incremento del prezzo di trasporto tramite *container* nella rotta Asia-Mediterraneo. L'amplificazione e il prolungarsi della crisi indurrebbero un calo strutturale dei transiti attraverso il canale di Suez, con un maggiore impatto negativo sull'andamento degli scambi internazionali, in particolare per Paesi mediterranei come l'Italia. Un ulteriore fattore che potrebbe rallentare il commercio estero è il possibile indebolimento della domanda interna cinese per via delle difficoltà in cui versa il settore immobiliare. La considerazione di questi fattori di rischio porta a ipotizzare, per il 2024 e 2025, un rallentamento del commercio mondiale rispetto allo scenario di riferimento. In particolare, la domanda estera crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2024 (anziché dell'1,9 per cento) e del 3,4 per cento nel 2025 (invece che del 4,4 per cento). Successivamente, la crescita della domanda estera riprenderebbe vigore, con un tasso di variazione del 4,4 per cento nel 2026 e 4,1 nel 2027.

Un secondo scenario prospetta un andamento dei prezzi delle materie prime energetiche (in particolare petrolio e gas naturale) meno favorevole rispetto a quanto ipotizzato nello scenario di riferimento, con nuovi e improvvisi aumenti del prezzo del petrolio e del gas. Questi sarebbero connessi a sviluppi negativi delle attuali tensioni in Medio Oriente, nonché ad eventuali tagli alle forniture da parte dell'OPEC+. Il prezzo del petrolio si attesterebbe dunque a 91,1 dollari nel 2024 e 85,8 dollari nel 2025, mentre quello del gas sarebbe pari a 37,4 euro nel 2024 e 39,9 euro nel 2025.

Una terza simulazione riguarda il manifestarsi di elementi di rischio tramite l'andamento dei tassi di cambio, con un apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro maggiore rispetto a quello dello scenario di base (dell'1,3 per cento invece che dello 0,1 per cento).

Infine, un ultimo scenario riguarda elementi di rischio connessi alle condizioni dei mercati finanziari. L'ipotesi a cui il DEF ha fatto ricorso è un livello del tasso di rendimento del BTP a dieci anni maggiore

di 100 punti base rispetto allo scenario di riferimento, in ciascun anno dal 2024 al 2027. Le condizioni meno favorevoli per il finanziamento del debito pubblico si tradurrebbero in maggiori livelli dello *spread* BTP-Bund.

Sottolinea che ciascuno dei citati scenari di rischio può impattare sul tasso di crescita del PIL, rispetto al quadro macroeconomico tendenziale, in una percentuale compresa tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento.

Per quanto riguarda i profili di competenza della III Commissione, evidenzia, nella Sezione I, il tema dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Secondo i dati riportati nel DEF, nel 2022 l'APS italiano è stato pari a 6,3 miliardi, ovvero allo 0,33 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL). Tale esito rappresenta un importante incremento rispetto ai risultati del 2020 e del 2021 (pari rispettivamente allo 0,22 e allo 0,29 per cento del RNL). A determinare l'aumento nel 2022 hanno contribuito: *a*) l'incremento della spesa sostenuta dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo (in larga parte contabilizzata come APS e passata da poco più di 470 milioni a oltre 1,4 miliardi); *b*) gli aiuti in favore della popolazione ucraina (oltre 330 milioni che si sommano alle spese per l'accoglienza in Italia); *c*) le maggiori erogazioni a valere sui contributi pluriennali che il MEF corrisponde a banche e fondi di sviluppo (oltre 673 milioni).

In prospettiva, segnala che il Governo conferma l'intenzione di un allineamento pluriennale tendenziale dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di APS, impegnandosi in un percorso di avvicinamento graduale all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed in linea con quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 125 del 2014. A tal fine, si riafferma l'importanza di promuovere il massimo coordinamento delle politiche pubbliche nel settore della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la coerenza dell'azione dell'Italia in tema di APS

valorizzando gli strumenti previsti dalla citata legge, anche nel quadro del « Piano Mattei » per l’Africa.

Per quanto attiene ai contenuti della Sezione III, contenente il Programma nazionale di riforma, in primo luogo sottolinea il ruolo centrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), non solo per il volume di investimenti previsti e l’impatto macroeconomico che ne deriverà, ma anche per la sua capacità di incanalare le risorse nazionali ed europee verso un unico programma di riforma, ambizioso e coerente. In tale contesto, evidenzia che è stato fondamentale modificare il PNRR in modo che esso potesse rispondere alle nuove sfide emerse nel mutato contesto economico e geopolitico. Grazie alla revisione e all’ampliamento delle risorse complessive, delle *milestones* e degli obiettivi, il PNRR è ora uno strumento più efficace a rispondere alle Raccomandazioni specifiche all’Italia del Consiglio UE, ad accelerare la transizione ecologica e digitale, nonché a migliorare l’efficacia della Pubblica Amministrazione.

In tema di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese – in linea con la strategia annuale delineata dalla Cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – osserva che rimane centrale il ruolo del sistema di coassicurazione (Stato e SACE) per il supporto del credito all’esportazione, il cui portafoglio ha superato complessivamente, al 31 dicembre 2023, i 100 miliardi di euro. A tal riguardo, la legge di bilancio 2024 ha fissato un limite cumulato massimo di esposizione di 175 miliardi, di cui 60 miliardi di nuovo flusso.

Segnala che un altro strumento di supporto pubblico è rappresentato dalla finanza agevolata erogata sul Fondo previsto dalla legge n. 394 del 1981 e affidata alla gestione di Simest S.p.A., che comprende anche uno specifico supporto ai processi di transizione digitale e ecologica, il cui *target* è stato pienamente raggiunto il 31 dicembre del medesimo anno con l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore di oltre 8 mila imprese, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro.

Con riferimento al settore fiscale segnala che, al fine di allineare il sistema fiscale italiano alla recente evoluzione normativa internazionale ed europea in tema di contrasto all’evasione e l’elusione, nonché alle raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), è stata aggiornata la disciplina della residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società. Le nuove disposizioni, introdotte con il decreto legislativo n. 209 del 2023, permetteranno di superare le incertezze derivanti dall’interpretazione giurisprudenziale e prevenire comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. Si è provveduto, inoltre, all’introduzione della *global minimum tax*, in vigore dal 1° gennaio 2024, mediante il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, basata sulle *Model Rules* adottate dall’OCSE. In generale, si prevede che tale misura, disincentivando gli investimenti in Paesi con bassa tassazione, favorirà la rilocalizzazione delle imprese nel nostro Paese, generando un impatto in termini di recupero di gettito.

Menziona, altresì, l’insieme delle riforme avviate dall’Italia nel settore giudiziario civile e dell’insolvenza, finalizzate al recupero di efficienza e competitività e alla promozione di una maggiore attrattività del Paese per gli investitori esteri. Al riguardo, ricorda che attraverso il PNRR sono stati stanziati 2,85 miliardi per la riduzione dei tempi dei processi, l’abbattimento dell’arretrato civile e la realizzazione degli investimenti per l’incremento del capitale umano.

Rileva che la sezione III si sofferma, altresì, sul percorso compiuto dal nostro Paese per l’attuazione dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: la disamina si basa sui risultati del Rapporto di monitoraggio di Eurostat e sulla Relazione della Commissione europea che accompagna la proposta di raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023. In estrema sintesi, emerge che la *performance* dell’Italia risulta superiore a quella della media europea per quanto riguarda la salute e il benessere, con miglioramenti sostanziali nello sviluppo delle

energie rinnovabili e nella sostenibilità dei trasporti. Nonostante i progressi, permangono, tuttavia, difficoltà strutturali in merito all'equità e all'inclusione, che sono in parte legate alle disparità territoriali. In tale contesto, si richiede all'Italia di effettuare ulteriori interventi per il miglioramento dell'occupazione, dell'istruzione, della produttività e della lotta alla povertà.

Sottolineando che quanto esposto non ha la pretesa di svolgere un'analisi esaustiva di tutte le problematiche illustrate nel DEF, ma soltanto offrire alcuni spunti di riflessione ai colleghi commissari, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, stigmatizza l'assenza, nel provvedimento in esame, del quadro programmatico, in contrasto con la normativa che disciplina la contabilità e la finanza pubblica, di cui alla legge n. 196 del 2009. A suo avviso, tale lacuna non può essere giustificata dall'esigenza di ottemperare al nuovo sistema di regole introdotto con la riforma del Patto di stabilità e crescita, più marcatamente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine; peraltro, come ammesso dallo stesso Esecutivo, i nuovi vincoli introdotti a livello di Unione europea esportano il nostro Paese ad una inevitabile procedura per disavanzo eccessivo: consapevole di tale rischio, il Governo ha preferito rinviare la discussione sui provvedimenti che intende assumere per ridurre il deficit di bilancio, con l'unico scopo di preservare il consenso in vista delle prossime elezioni europee di giugno. Osserva, tuttavia, che finora solo i Governi dimissionari hanno presentato al Parlamento un Documento di economia e finanza limitato al quadro tendenziale, senza alcuna indicazione delle prospettive programmatiche.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che – come rilevato dalla stessa relatrice – l'aumento degli stanziamenti destinati al-

l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è in larga parte imputabile all'incremento della spesa per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e per gli aiuti in favore della popolazione ucraina. Pur condividendo le finalità di tali stanziamenti, osserva che tali risorse vengono, di fatto, sottratte alle politiche di cooperazione allo sviluppo propriamente dette. A suo avviso, in assenza di un quadro programmatico, è impossibile valutare se il Governo sarà in grado di rispettare l'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo destinato alle politiche di cooperazione, fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, pur comprendendo le obiezioni della deputata Boldrini, precisa che le spese per l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo sono computabili come Aiuto pubblico allo sviluppo in base ai criteri forniti dallo stesso OCSE-DAC, organismo incaricato di definire, armonizzare ed aggiornare le norme e gli *standard* sulla valutazione della cooperazione allo sviluppo: peraltro, tale prassi è stata seguita dai Governi di ogni orientamento politico. Sottolinea, altresì, che l'Esecutivo in carica nel 2023 si è dovuto confrontare con una situazione di bilancio assai complessa, aggravata dagli oneri correlati al reddito di cittadinanza e al cosiddetto *Superbonus* per le ristrutturazioni edilizie: pertanto, ha dovuto procedere ad un taglio lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero. Ciononostante, ribadisce l'impegno del Ministero degli affari esteri – e suo personale – ad assicurare adeguati stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, tenuto conto che lo stesso Dicastero, nell'ultimo anno, ha garantito un significativo aumento della capacità di spesa: a fronte di uno stanziamento di 1 miliardo, il MAECI è riuscito a spendere 900 milioni di euro, circa il 40 per cento in più rispetto all'anno precedente. Peraltro, rileva che per effetto del « Piano Mattei » sarà possibile conseguire anche economie di scala che, unitamente agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), ringraziando il viceministro per le precisazioni fornite e la disponibilità ad interloquire con il Parlamento, si associa alle considerazioni della collega Boldrini, evidenziando che il citato taglio lineare del 5 per cento mal si concilia con l'obiettivo di rilanciare le relazioni Italia-Africa, incluso l'aumento da otto a ventuno dei Paesi prioritari per la cooperazione allo sviluppo. Riguardo al « Piano Mattei », esprime preoccupazione per il ritardo con il quale il Governo sta adempiendo agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 161 del 2023, dal momento che non ha ancora provveduto a trasmettere al Parlamento le schede sulle iniziative che intende attuare; tale ritardo, abbinato alla mancata presentazione entro il termine stabilito – 31 marzo – del Documento triennale di programmazione e indirizzo sulle attività di cooperazione, limita fortemente le prerogative di controllo e indirizzo delle Camere.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede delucidazioni sulle sinergie tra le attività ordinarie di cooperazione allo sviluppo e le iniziative del « Piano Mattei », di cui peraltro si ignora l'effettiva dotazione finanziaria.

Riccardo RICCIARDI (M5S), avvertendo che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato a una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), ricorda che l'attuale Ministro dell'economia ha ricoperto la carica di Ministro dello sviluppo economico nel precedente Esecutivo, a conferma della sostanziale continuità di azione su questa materia. Evidenziando che le dinamiche dell'economia del nostro Paese saranno inevitabilmente influenzate dal protrarsi dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, osserva che, rispetto alla crescita prevista del PIL dell'1 per cento nel 2024, lo 0,9 per cento è imputabile agli investimenti del PNRR, che sono stati garantiti all'Italia grazie all'azione negoziale del Governo Conte.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ribadendo il voto contrario sulla proposta di

parere presentata dalla relatrice, auspica che le forze di maggioranza e di opposizione possano convergere sull'opportunità di incrementare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo. Ribadendo le riserve sull'assenza di un quadro programmatico degli interventi, preannuncia che in sede di ufficio di presidenza, integrato da rappresentanti dei gruppi, avanzerà la richiesta di audizione di esponenti del Governo sullo stato di attuazione del « Piano Mattei ».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere a prima firma Riccardo Ricciardi.

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.25.

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 11.45.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Simona FRAUDATARIO, Silvia DE MUNARI, Francesca CASAFINA e Gloria Mendiola PONTÓN, *rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI, *presidente*, a più riprese, e Andrea ORLANDO (PD-IDP).

Simona FRAUDATARIO e Francesca CASAFINA, *rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i sette allegati contenenti, rispettivamente: la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato I); il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato IV); la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato V); il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Allegato VI); le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025 (Allegato VII);

segnalato preliminarmente che:

il Documento di economia e finanza è stato predisposto tenendo conto della nuova disciplina del Patto di stabilità e crescita, più marcatamente orientata alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica, in particolare della spesa primaria;

la previsione del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nel 2026 e nel 2027;

a fronte di un quadro complessivamente incoraggiante, il Documento evidenzia che alcune dinamiche potrebbero indebolire l'attività economica, tra cui un'evoluzione meno vivace del commercio mondiale, il possibile indebolimento della

domanda interna cinese e l'incremento dei prezzi delle materie prime energetiche, nonché i rischi connessi alle condizioni dei mercati finanziari, che potrebbero incidere sul finanziamento del debito pubblico;

per quanto riguarda la finanza pubblica, la previsione a legislazione vigente per il quadriennio 2024-2027 conferma il progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione: l'indebitamento netto tendenziale della PA è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, per poi scendere al 3,7 per cento nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento l'anno successivo;

per quanto attiene ai contenuti del Programma nazionale di riforma (PNR), si sottolinea il ruolo centrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), non solo per il volume di investimenti previsti e l'impatto macroeconomico che ne deriverà, ma anche per la sua capacità di incanalare le risorse nazionali ed europee verso un unico programma di riforma, ambizioso e coerente;

nell'ambito del PNR, le riforme avviate nel settore giudiziario civile e dell'insolvenza, finalizzate al recupero di efficienza e competitività, dovrebbero contribuire a favorire nuovi investimenti in Italia, creando un contesto maggiormente attrattivo per gli investitori esteri;

con riferimento al settore fiscale, il decreto legislativo n. 209 del 2023 ha già provveduto ad allineare il sistema italiano alla recente evoluzione normativa internazionale ed europea in tema di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*);

riguardo alla sezione concernente l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), il Go-

verno conferma l'intenzione proseguire il percorso di avvicinamento graduale all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in linea con quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 125 del 2014, valorizzando

gli strumenti previsti dalla citata legge anche nel quadro del « Piano Mattei » per l'Africa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premessi che:

il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire la preoccupante attuale tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro-vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

come annunciato dal Governo, questo DEF non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NadeF (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente

programmatico e privo di contenuto fattivo;

premessi, altresì, che:

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NadeF 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

rilevato che:

il documento in esame, si inserisce in un quadro economico incerto e rischioso, soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto al perdurare del conflitto russo-ucraino e, dall'autunno del 2023, dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente;

sono gravi le ripercussioni economiche legate alle tensioni geo-politiche nel Mar Rosso dovute agli assalti delle milizie yemenite degli Houthi verso le navi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb. Come

noto, quell'area rappresenta un punto nevralgico per il commercio internazionale, ma a seguito degli attacchi subiti da molti mercantili, le principali compagnie di navigazione per motivi di sicurezza preferiscono circumnavigare l'Africa con evidenti conseguenze sull'allungamento dei tempi e rialzo dei prezzi;

il conflitto in Medio Oriente è in fase di pericolosa *escalation* con il rischio concreto che si possa verificare una guerra regionale considerato l'intervento diretto dell'Iran, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, nei confronti di Israele in risposta all'attacco sferrato da quest'ultimo lo scorso 1° aprile che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco, provocando sedici vittime tra le quali il Generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran, Mohammad Reza Zahedi;

lo scorso 15 aprile il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in sede di audizione sui recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente ha dichiarato che con l'allargamento del conflitto « potrebbero esserci aumenti generalizzati, a partire da quello della benzina e di altri beni primari, già rallentati o impediti dalla guerra ibrida degli Houthi nel Mar Rosso »;

le ripercussioni del drammatico e fragile contesto geo-politico descritto trovano riscontro nei dati relativi alla situazione dell'economia internazionale e all'andamento del commercio italiano con l'estero: il quadro economico internazionale nel 2023 ha registrato una crescita complessiva pari al 3,1 per cento, dunque inferiore a quello dell'anno precedente pari al 3,3 per cento. In particolare l'economia europea ha subito un deciso arresto della propria crescita, avendo fatto registrare soltanto uno 0,4 per cento in più con riferimento all'area euro, rispetto al 3,4 per cento del 2022, e uno 0,1 per cento in più con riguardo al Regno Unito. Dati presumibilmente destinati a peggiorare, considerata la lontana prospettiva di pace riferita ai conflitti in atto;

come evidenziato, altresì, dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella

lettera di validazione del DEF 2024 dello scorso 8 aprile, in tema di tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati delle materie prime e commercio mondiale, « la situazione geopolitica, tesa per le guerre in Ucraina e in Medio Oriente che già hanno ripercussioni tangibili sul commercio internazionale e sulle quotazioni delle materie prime, potrebbe ulteriormente deteriorarsi nell'orizzonte di previsione del DEF. Sono cruciali le ipotesi sul commercio mondiale, il cui rafforzamento però al momento non è pienamente diffuso in termini geografici e settoriali, per cui potrebbe rivelarsi meno robusto del previsto »;

nel DEF 2024 si conferma l'intenzione di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), impegnandosi in un percorso di avvicinamento graduale all'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL), fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento alle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di cooperazione allo sviluppo, anche nel quadro del « Piano Mattei » per l'Africa;

l'articolo 30 della legge 125 del 2014 stabilisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di allineare l'Italia con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale;

l'articolo 1, della summenzionata legge, definisce la cooperazione internazionale come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, stabilendo che la sua azione si conforma ai dettami costituzionali dell'articolo 11, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia, nonché promuovendo relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato;

valutato che:

il perdurare del conflitto in Ucraina e il grave rischio *escalation* in Medio Oriente continuerà ad influenzare intensamente i flussi commerciali e di investimento internazionali, con conseguenze dirette sul tessuto economico già messo a dura prova dalla pandemia degli anni scorsi;

l'aumento degli aiuti pubblici allo sviluppo è uno degli obiettivi principali dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli attuali stanziamenti dell'Italia per la cooperazione allo sviluppo si attestano allo 0,33 per cento del Reddito Nazionale Lordo. Il nostro Paese è quindi a tutt'oggi ancora lontano dal raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL previsto entro il 2030 e, in generale, sul raggiungimento di molti obiettivi risulta indietro rispetto alla media europea;

in tal senso è fondamentale aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;

il DEF in esame non tratta delle emergenze umanitarie presenti in altri Pa-

esi causate da conflitti tra Stati o conflitti interni ad uno Stato, crisi climatica, crisi economica di determinate aree geografiche, sistemi antidemocratici che sono fonti di persecuzioni e spregio dei diritti umani. In tale contesto, preme sottolineare ancora di più l'assenza di riferimento alla tragedia umanitaria della Striscia di Gaza, dove pesa particolarmente la parziale operatività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), alla quale a gennaio scorso, a seguito delle accuse mosse nei confronti di dodici dipendenti dell'Agenzia di essere coinvolti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati sospesi i finanziamenti da parte di molti Paesi, tra cui l'Italia. Ripristinare i contributi sospesi permetterebbe all'UNRWA di operare a pieno regime a supporto della popolazione palestinese;

è, dunque, necessario attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace,

esprime

PARERE CONTRARIO

Riccardo Ricciardi, Conte, Francesco Silvestri.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	153
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del M5S</i>)	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 148 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 12.05.

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che il Documento di Economia e Finanza (DEF) si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE e rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria.

Rileva, quindi, che nella premessa al DEF 2024 viene precisato che esso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) anche se quest'anno, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell'*iter* di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell'Unione europea che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l'indicazione degli obiettivi di legisla-

tura, contiene soltanto la I sezione relativa al Programma di stabilità, nonché il valore delle politiche invariate, mentre non riporta il profilo programmatico.

Segnala, dunque, che il primo passo della nuova *governance* del Patto consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento che dovrà definire un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i futuri Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine. Si tratta, in particolare, di un nuovo sistema di regole maggiormente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica e del relativo monitoraggio.

Aggiunge, per completezza, che il Documento di Economia e Finanza 2024 sottolinea, comunque, che le principali grandezze di finanza sono in linea con quelle previste lo scorso settembre nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF). In particolare, la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. L'indebitamento netto tendenziale della Pubblica Amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento), per poi proseguire la discesa nel prossimo triennio, attestandosi al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e, quindi, al 2,2 per cento nel 2027. Per quanto riguarda, invece, il debito pubblico in rapporto al PIL, esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando raggiungerebbe il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023, mentre il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Infine, negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto.

Tornando alle nuove regole di programmazione economica dell'Unione europea che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine, a differenza della procedura per *deficit* eccessivo basata sul *deficit*, che resta immutata, osserva che la procedura basata sul debito viene adesso legata alle deviazioni dal percorso di spesa previsto dal Piano. Tali deviazioni saranno registrate in un conto di controllo e porteranno alla predisposizione di un Rapporto per l'eventuale apertura di una procedura EDP in caso di deviazioni annuali superiori allo 0,3 per cento del PIL o cumulate superiori allo 0,6 per cento. Al riguardo segnala che tra i fattori rilevanti mitigatori da considerare rispetto all'apertura di una procedura EDP viene aggiunto l'incremento degli investimenti per la difesa. L'esistenza di rischi rilevanti per la sostenibilità del debito pubblico è, invece, considerata un fattore aggravante chiave.

Infine, sempre per quanto riguarda il comparto difesa e sicurezza, rileva che nella relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, viene ricordato che – nell'ambito del sistema informatico di rilevazione dei dati di previsione dei fabbisogni di spesa per beni e servizi acquistati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato – la rilevazione effettuata nel 2023 attraverso il Sistema del Ciclo degli Acquisti Integrato (SCAI), ha visto la partecipazione di 103 Centri di Responsabilità dei Ministeri (su un totale di 119) con un'adesione di circa l'87 per cento. Dall'attività di elaborazione dei dati svolta emerge che, complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2023 si è attestata sui 5,4 miliardi di euro, pari a circa il 74 per cento della previsione di spesa comunicata. Inoltre, i Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma si confermano il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 73 per cento del

totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Passando all'allegato VII, recante le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025, fa presente che in questo viene precisato che gli interventi adottati dal Ministero della difesa per la realizzazione del risparmio di spesa assegnato nella legge di bilancio 2023 (55,6 milioni di euro per il 2023, 85,9 milioni per il 2024 e 107,3 milioni per il 2025) hanno comportato misure di razionalizzazione della spesa per consumi energetici delle Forze armate, di efficientamento dei servizi logistici nei quali il personale dell'Arma dei Carabinieri è impiegato in missioni fuori sede, di razionalizzazione della spesa nel settore dei servizi di noleggio a lungo termine delle autovetture per i servizi istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e di riduzione di spesa del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Alla luce di quanto esposto presenta, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea DE MARIA (PD-IDP) osserva che il DEF 2024 presenta solo il quadro tendenziale senza offrire un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni, rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre. Pertanto, presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), preannunciando un voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), evidenzia come la parte programmatica del DEF abbia particolare valenza in quanto delinea le basi dell'azione di Governo negli anni successivi. Ritene dunque un *vulnus* l'assenza di questa parte nel Documento in esame e, per tale ragione, presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Isabella RAUTI, ad integrazione di quanto riferito dal relatore,

aggiunge che il DEF 2024, pur non riportando la parte programmatica, contiene comunque i dati sulle principali grandezze macroeconomiche, in attesa che dall'Unione europea vengano scritte le nuove regole nel Piano fiscale-strutturale di medio termine.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per l'ulteriore contributo che, tuttavia, non considera sufficiente e preannuncia, quindi, un voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che verrà posta per prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, qualora approvata, s'intenderanno precluse le proposte alternative di parere presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 148.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescrito parere scadrà il 29 aprile.

Paola Maria CHIESA, *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto ministeriale che provvede a ripartire l'importo del contributo da assegnare alle associazioni combattentistiche e d'arma per l'anno 2024, di cui oggi viene avviato l'esame, è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Evidenzia, quindi, che insieme allo schema di decreto sono state trasmesse anche una nota illustrativa recante i criteri adottati per il riparto degli stanziamenti nonché – in aderenza alle osservazioni formulate dalla Commissione Affari esteri e Difesa del Senato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento per l'anno precedente (Atto del Governo n. 48) – due tabelle di sintesi con indicazione, per ciascuna associazione, dei progetti approvati e del contributo per singolo progetto, dei progetti non approvati, del numero dei soci iscritti con il relativo contributo fisso riconosciuto e dell'assegnazione totale (contributo per progetti più contributo fisso) per associazione sia per le associazioni d'arma, categoria, istituti ed enti, sia con riferimento alle associazioni combattentistiche e partigiane.

Ciò premesso, segnala che nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente e sulla base della Direttiva del Ministro della difesa del 19 luglio 2022, una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane che per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti relativi alla gestione e manutenzione di siti museali, monumenti, Cimiteri e Sacrali di guerra, ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per le spese di funzionamento a ciascun sodalizio sulla base del numero degli iscritti, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi. Inoltre, è stata confermata la scelta di apportare una decurtazione del 20 per cento sull'importo della quota per le spese di funzionamento nel caso in cui non sia stato presentato

alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, nonché, per i casi di recidività, un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento del 2023 già decurtato.

Sottolinea, poi, che – come avvenuto per il riparto relativo al 2023 – in considerazione del permanere delle difficoltà economiche generali, caratterizzate dai rincari dei costi energetici, con effetto diretto sul caro bollette e sull'aumento generalizzato dei prezzi, e in considerazione del fatto che le associazioni pagano canoni di locazione per le loro sedi non sempre a buon mercato e possono contare, per il loro funzionamento, sul contributo annuale erogato dal dicastero e sulle quote associative (che, per diversi sodalizi, in particolare, risultano esigue, vista la limitata platea dei potenziali associati), nell'intento di mitigare la seria difficoltà della loro gestione finanziaria, la nota illustrativa precisa che è stata confermata anche per il 2024 una maggiorazione del 15 per cento sulla quota del contributo fisso, applicata in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla direttiva del 19 luglio 2022, mantenendo così inalterate le quote da assegnare per il funzionamento già erogate per il 2023.

Osserva, inoltre, che sempre nella nota illustrativa si legge che la ragione di tale scelta deve intendersi come misura di attenzione e concreto sostegno del Dicastero verso i sodalizi, anche alla luce del fatto che lo stanziamento relativo al capitolo 1352 del bilancio di previsione dello Stato per il Ministero della difesa per il triennio 2024-2026 ha subito un taglio del 5 per cento, come peraltro avvenuto in maniera lineare per i bilanci di tutti gli altri Ministeri, determinando una riduzione pari a 85.145 euro rispetto allo stanziamento previsto nell'anno 2023. L'importo complessivo dei contributi erogati scende pertanto da 1.702.918 euro a 1.617.773 euro.

Venendo, quindi, allo schema di decreto, evidenzia che l'importo di 1.617.773 euro è stato ripartito assegnando 921.865 euro – di cui 540.061 euro per i progetti approvati e 381.804 euro per il contributo fisso – alle

associazioni combattentistiche e 695.908 euro – di cui 377.988 euro per i progetti approvati e 317.930 euro per il contributo fisso – alle associazioni d’arma, di categoria, enti e istituti vigilati dalla Difesa; nell’anno 2023, invece, erano stati assegnati 975.625 euro alle Associazioni Combattentistiche e Partigiane e 727.293 euro alle Associazioni d’Arma, di Categoria e di specialità; si registra, quindi, un decremento di circa 54.000 euro per le associazioni combattentistiche e di circa 31.000 euro per le associazioni d’arma e di categoria. Tra tutti i 45 i sodalizi che beneficiano dei contributi, soltanto due (l’Associazione nazionale carabinieri e l’Associazione nazionale ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo) non hanno presentato progetti e soltanto l’Associazione italiana combattenti interalleati ha presentato un solo progetto che non è stato ritenuto meritevole di finanziamento. L’unico sodalizio ad avere ricevuto un contributo leggermente superiore a quello dell’anno precedente è il Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare, mentre tutti gli altri hanno ricevuto un contributo pressoché simile a quello del

2023, ad eccezione dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e della Federazione italiana volontari della libertà che hanno ricevuto un contributo inferiore di oltre 10.000 euro.

Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, apprezzando il fatto che lo schema di decreto segua criteri di riparto del contributo già consolidati negli anni precedenti. Auspica, tuttavia, che alle associazioni combattentistiche, in considerazione della prossima ricorrenza di numerosi avvenimenti storici, possa essere assegnato un ulteriore contributo.

Valentina D’ORSO (M5S) preannuncia un voto di astensione del M5S sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2, con annesso e allegati);

premesso che:

il DEF 2024, in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell'iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell'Unione europea che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l'indicazione degli obiettivi di legislatura, contiene la I sezione relativa al Programma di stabilità nonché il valore delle politiche invariate, mentre non riporta il profilo programmatico;

esso è stato comunque predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) e le principali grandezze di finanza sono in linea con quelle

previste lo scorso settembre nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF);

con riferimento alle nuove regole di programmazione economica dell'Unione europea che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine, la procedura basata sul debito viene legata alle deviazioni dal percorso di spesa previsto dal Piano e porteranno alla predisposizione di un Rapporto per l'eventuale apertura di una procedura EDP in caso di deviazioni annuali superiori allo 0,3 per cento del PIL o cumulate superiori allo 0,6 per cento;

apprezzato che:

tra i fattori rilevanti mitigatori da considerare rispetto all'apertura di una procedura EDP viene aggiunto l'incremento degli investimenti per la difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO
DEMOCRATICO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2, con annesso e allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto, il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine, che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione addotta dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di

natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali, al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento, per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare, denotando l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, neanche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'Esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo, in particolare, non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo, inoltre, sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di PIL, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare, le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del welfare aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se, come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze, le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del PIL 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL dell'1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del PIL per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto *deficit/PIL* al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito

immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto *deficit/PIL* e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al PIL di mezzo punto rispetto al dato del 2023,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL M5S**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2, con annesso e allegati);

premessi che:

il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguata ad invertire la preoccupante attuale tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

come annunciato dal Governo, questo DEF non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente

programmatico e privo di contenuto fattivo;

premessi, altresì, che:

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

nel DEF oggi in esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NADEF 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della governance economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

rilevato che:

il documento in esame, si inserisce in un quadro economico incerto e rischioso, soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto al perdurare del conflitto russo-ucraino e, dall'autunno del 2023, dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente;

sono gravi le ripercussioni economiche legate alle tensioni geo-politiche nel Mar Rosso dovute agli assalti delle milizie yemenite degli Houthi verso le navi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb. Come noto, quell'area rappresenta un punto ne-

vralgico per il commercio internazionale, ma a seguito degli attacchi subiti da molti mercantili, le principali compagnie di navigazione per motivi di sicurezza preferiscono circumnavigare l’Africa con evidenti conseguenze sull’allungamento dei tempi e rialzo dei prezzi;

il conflitto in Medio Oriente è in fase di pericolosa *escalation* con il rischio concreto che si possa verificare una guerra regionale considerato l’intervento diretto dell’Iran, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, nei confronti di Israele in risposta all’attacco sferrato da quest’ultimo lo scorso 1° aprile che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco, provocando sedici vittime tra le quali il Generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran, Mohammad Reza Zahedi;

lo scorso 15 aprile il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in sede di audizione sui recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente ha dichiarato che con l’allargamento del conflitto « potrebbero esserci aumenti generalizzati, a partire da quello della benzina e di altri beni primari, già rallentati o impediti dalla guerra ibrida degli Houthi nel Mar Rosso »;

considerato che:

in base alle nuove regole di *governance* economica europea ogni Stato membro dovrà predisporre Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e con riferimento a tale Piano nella premessa del DEF, si afferma che « risponderà alle esigenze di investimento della Difesa »;

l’idea di difesa comune europea, così come emerge dalle azioni intraprese in Europa, è volta esclusivamente ad aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni

militari e a contrastare di conseguenza la frammentazione dell’industria della difesa;

il nuovo orientamento dell’agenda politica dell’Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all’interno dell’Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l’industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell’Unione europea su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l’istruzione, la *green economy*;

tenuto conto che:

la crisi geopolitica internazionale in atto è pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la sua complessità lo scenario si presenta come uno scacchiere potenzialmente pericoloso per tutti gli attori internazionali coinvolti;

valutato che:

stante quanto sopra esposto, nel Documento di economia e finanza 2024 non si rileva la volontà di procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa, tenuto conto della grave crisi economica in atto dovuta al caro energia e al caro carburanti, fattori che potrebbe inasprirsi a causa del fragile scenario internazionale interessato da due drammatici conflitti a rischio *escalation*,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 148.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto del Governo n. 148);

premesso che:

la Direttiva del Ministro della difesa del 19 luglio 2022 ha introdotto una metodologia finalizzata alla determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane che per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti relativi alla gestione e manutenzione di siti museali, monumenti, Cimiteri e Sacrari di guerra, ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per le spese di funzionamento sulla base del numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi;

anche per lo schema di decreto relativo ai contributi da erogare per l'anno 2024 è stata confermata la scelta di apportare una decurtazione del 20 per cento sull'importo della quota per le spese di funzionamento nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, nonché, per i casi di recidività, un'ulteriore decurtazione del 20

per cento rispetto allo stanziamento del 2023 già decurtato;

lo stanziamento relativo al capitolo 1352 del bilancio di previsione dello Stato per il Ministero della difesa per il triennio 2024-2026 ha subito un taglio del 5 per cento, come peraltro avvenuto in maniera lineare per i bilanci di tutti gli altri Ministeri, determinando una riduzione pari a 85.145 euro rispetto allo stanziamento previsto nell'anno 2023, facendo scendere l'importo complessivo da distribuire da 1.702.918 euro a 1.617.773 euro;

nell'intento di mitigare la difficoltà della gestione finanziaria dei vari sodalizi è stata confermata anche per il 2024 una maggiorazione del 15 per cento sulla quota del contributo fisso, applicata in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla direttiva del 19 luglio 2022, mantenendo così inalterate le quote da assegnare per il funzionamento già erogate per il 2023;

allo schema di decreto sono allegate anche due tabelle di sintesi con indicazione, per ciascuna associazione, dei progetti approvati e del contributo per singolo progetto, dei progetti non approvati, del numero dei soci iscritti con il relativo contributo fisso riconosciuto e dell'assegnazione totale (contributo per progetti più contributo fisso) per associazione sia per le associazioni d'arma, categoria, istituti ed enti, che con riferimento alle associazioni combattentistiche e partigiane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati. *(Esame e conclusione)* .. 160

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836-A. (Parere all'Assemblea). *(Parere su emendamenti)* 177

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018-A. (Parere all'Assemblea). *(Parere su emendamenti)* 177

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A. (Parere all'Assemblea). *(Seguito dell'esame e rinvio)* 178

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione). *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 178

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 188

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e XII). *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 179

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2023, denominato « *Data Center* », relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'*Information Communication Technology*. Atto n. 146. (Rilievi alla IV Commissione). *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 180

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2023, denominato « *Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia* ». Atto n. 147 (Rilievi alla IV Commissione). *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

ERRATA CORRIGE 187

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.50.**Documento di economia e finanza 2024.**

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del Documento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore*, fa presente che il Documento di economia e finanza 2024, adottato nel quadro del coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, delinea, in una prospettiva di medio termine, gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria e gli indirizzi relativi alle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita e per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di riforma.

Evidenzia, in via preliminare, come il Documento di economia e finanza 2024, trasmesso alle Camere lo scorso 9 aprile, presenti una struttura più sintetica rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza. Nella premessa del Documento si evidenzia come tale scelta sia motivata dall'attuale fase di transizione verso le nuove regole della *governance* economica europea, che ha visto la Commissione europea, il Consiglio ECOFIN e il Parlamento europeo raggiungere un accordo, in sede di trilogio, sul testo delle proposte legislative volte a riformare il Patto di stabilità e crescita, che entro breve termine saranno approvate definitivamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Ricorda come, in vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo quadro normativo della *governance* economica europea, il

Governo abbia quindi tenuto conto dell'indicazione della Commissione europea di presentare, per l'anno 2024, programmi di stabilità sintetici e di concentrare ogni sforzo sull'elaborazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, che rappresenterà, nell'ambito della nuova disciplina, il nuovo documento di riferimento della programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Coerentemente con tali indicazioni, il Documento in esame, seguendo la tradizionale struttura discendente dalle regole del Patto di stabilità e crescita attualmente vigente, reca pertanto dati e informazioni aggiornati sull'andamento tendenziale del quadro macroeconomico e delle principali grandezze di finanza pubblica. Al contempo, la stessa premessa al Documento evidenzia la presenza, all'interno di quest'ultimo, di una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

Fa presente che, in attesa della predisposizione e della presentazione, entro il prossimo 20 settembre, del Piano strutturale di bilancio di medio termine, i cui contenuti dovranno essere coerenti con le nuove regole che entreranno in vigore nei prossimi mesi, il Governo non ha ritenuto necessario definire, nel Documento di economia e finanza 2024, obiettivi di finanza pubblica diversi dalle grandezze che emergono dal quadro tendenziale a legislazione vigente, che sono sostanzialmente allineate con il quadro programmatico della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Evidenzia che, in linea con questa impostazione, gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel predetto Piano strutturale di bilancio di medio termine, i cui contenuti dovranno essere definiti in coerenza con le nuove regole della *governance* economica europea e sulla base delle indicazioni contenute nella traiettoria di riferimento dell'andamento dell'indice della spesa primaria netta, che la Commissione europea trasmetterà a

ciascuno Stato membro entro il prossimo 21 giugno.

Osserva che, nel nuovo sistema di regole, i cui contenuti sono riassunti in due focus contenuti all'interno del Documento, nei quali la nuova disciplina è posta anche a raffronto con le vigenti regole del Patto di stabilità e crescita, l'indicatore per la sorveglianza di bilancio che sarà condotta dalla Commissione europea è individuato nella crescita della spesa primaria netta. Tale aggregato è costituito dalla spesa totale delle Amministrazioni pubbliche, al netto delle spese per interessi, della spesa per programmi dell'Unione interamente finanziati da fondi europei, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi europei, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della componente ciclica della spesa per le indennità di disoccupazione e delle misure *una tantum* e temporanee.

In proposito, segnala che nel Documento si evidenzia come nel procedimento di predisposizione dei Piani, anche in assenza di una specifica disciplina, il Governo assicurerà il pieno coinvolgimento delle Camere. Al riguardo, ricorda altresì che le Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno recentemente avviato un'indagine conoscitiva sulle prospettive di revisione delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, anche al fine di valutare le possibili modifiche legislative da introdurre alla legislazione attuativa delle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione e alla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica.

Quanto agli indirizzi per la definizione delle politiche di bilancio per l'anno in corso, segnala come già le Raccomandazioni specifiche per il 2024, approvate dal Consiglio ECOFIN il 16 giugno 2023 e dal Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, abbiano indicato agli Stati membri di impostare la programmazione di bilancio di medio periodo in modo coerente con i criteri che avrebbero ispirato la riforma della *governance* economica europea.

Evidenzia che la richiesta rivolta agli Stati membri che, come l'Italia, non avevano ancora raggiunto il proprio obiettivo di medio termine, era quella di intervenire sulla spesa primaria netta per il 2024. Il Documento in esame sottolinea come l'indicatore di riferimento per la sorveglianza di bilancio di quest'anno sia costituito dalla spesa finanziata a livello nazionale al netto delle spese per interessi, delle spese relative ai programmi dell'Unione interamente coperte dai trasferimenti provenienti dall'Unione europea, della componente ciclica della spesa per le indennità di disoccupazione, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e delle misure *una tantum* e temporanee. Tale indicatore è sostanzialmente coincidente con quello che si applicherà quando entrerà in vigore la riforma della *governance* economica europea, che consentirà l'esclusione, dal computo della spesa primaria netta, anche della spesa per cofinanziamenti nazionali di programmi europei.

Ricorda che, secondo le citate Raccomandazioni, il livello massimo di crescita della spesa primaria netta raccomandato per l'Italia per il 2024 è pari all'1,3 per cento ed è compatibile con un miglioramento del bilancio strutturale di 0,7 punti percentuali del PIL. In base all'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica recato dal Documento in esame, nel 2024 gli andamenti della spesa primaria netta e del saldo di bilancio strutturale, riportati nel quadro tendenziale, possono ritenersi conformi alle menzionate raccomandazioni specifiche. Il tasso di crescita nominale annuo della spesa primaria netta si colloca, infatti, al di sotto dell'obiettivo raccomandato, risultando negativo. A tale dato corrisponde un miglioramento del saldo di bilancio strutturale pari al 3,2 per cento rispetto all'anno 2023, contro gli 1,1 punti percentuali previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e nel Documento programmatico di bilancio 2024.

Passando all'esame in dettaglio dei contenuti del Documento, rileva anzitutto come la prima sezione, che reca lo schema del programma di stabilità, illustri in primo

luogo gli elementi di analisi utili alla ricostruzione del quadro macroeconomico internazionale. Questo, pur a seguito del superamento degli effetti dello shock pandemico, risulta ancora fortemente condizionato da fattori di incertezza, come il protrarsi della guerra in Ucraina, e dall'emergere di ulteriori fronti di crisi geopolitica, come le tensioni diffuse nel Medio Oriente e nell'area del Mar Rosso, che incidono sulla crescita economica globale e sul volume del commercio internazionale. In questo contesto, il tasso di crescita dell'economia globale per il 2023, pari al 3,1 per cento, risulta sostanzialmente invariato rispetto al 2022, quando la crescita era stata del 3,3 per cento. Tuttavia, mentre alcuni Stati, in particolare gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Popolare Cinese e il Giappone, hanno registrato un aumento dei tassi di crescita nell'ultimo anno, l'economia dell'area dell'euro è cresciuta dello 0,4 per cento. Si tratta, quindi, di un netto calo del tasso di crescita del PIL dell'area dell'euro rispetto a quello del 2022, quando la crescita era stata pari al 3,4 per cento. La forte inflazione che ha caratterizzato l'economia di molti Stati negli ultimi due anni sta gradualmente riducendosi verso livelli più contenuti su scala globale. Secondo le stime relative all'area dell'OCSE, nel 2023 l'inflazione mensile si è ridotta dal 9,2 per cento di gennaio al 6 per cento di dicembre, mentre nel mese di gennaio 2024 il dato ha visto un'ulteriore riduzione al 5,7 per cento. La dinamica inflattiva, causata soprattutto dall'incidenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime sui costi di produzione e sui prezzi al consumo, si è considerevolmente ridotta. L'andamento decrescente dell'inflazione si rileva anche nell'area dell'euro, dove nel 2023 essa si è attestata in media al 5,4 per cento, in considerazione del calo dei prezzi dell'energia e del comparto alimentare. Segnala che nelle economie occidentali una tale riduzione dell'inflazione è dovuta sia al nuovo andamento dei prezzi delle materie prime, sia al protrarsi delle politiche monetarie restrittive della *Federal Reserve*, della Banca centrale europea e della *Bank of England*.

Evidenzia che nell'area dell'euro il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato si è considerevolmente ridotto, ritornando ai valori precedenti alla fase di tensione inflazionistica e all'invasione russa dell'Ucraina. Le informazioni riportate nel Documento di economia e finanza segnalano come, da ottobre 2023, lo spread tra il rendimento dei titoli di Stato italiani di durata decennale e quello degli analoghi titoli tedeschi si sia ridotto di 70 punti base.

Nel complesso, rileva come nel Documento in esame le stime delle variazioni del Prodotto interno lordo per il 2024 non si discostino significativamente dai dati registrati nel 2023, avendo il Fondo monetario internazionale previsto una crescita globale del 3,2 per cento e un tasso di inflazione del 5,9 per cento, destinato a ridursi ulteriormente al 4,5 per cento nel 2025. Per l'area dell'euro la crescita è stimata in ripresa, con la previsione di un incremento dello 0,8 per cento nell'anno 2024 e dell'1,5 per cento nell'anno 2025, con un'inflazione più contenuta, pari al 2,4 per cento nel 2024 e al 2,1 per cento nel 2025.

Osserva che le principali tendenze economiche manifestatesi nel 2023 potranno peraltro risentire, nel corso del 2024, dei fattori di incertezza presenti nell'attuale congiuntura internazionale, che riguardano prevalentemente alcuni potenziali canali di trasmissione all'economia reale e al sistema finanziario.

In particolare, fa presente come il Documento richiami, in primo luogo, gli sviluppi delle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove è concentrata la produzione di circa il 35 per cento delle esportazioni mondiali di petrolio e il 14 per cento di quelle di gas, e l'insicurezza dovuta all'impatto delle aggressioni subite dalle società di navigazione nell'area di transito del Mar Rosso, con possibili aumenti dei costi del trasporto tramite container nella rotta Asia-Mediterraneo.

Segnala, inoltre, il pericolo di nuove fasi di *deficit* dell'offerta delle materie prime e dei beni energetici non direttamente dipendenti da tensioni geopolitiche. A questi fattori si aggiungono, infine, l'incertezza sull'effettivo impatto sull'andamento dell'e-

conomia reale delle scelte di politica monetaria restrittiva attuata nelle principali economie occidentali, nonché gli effetti derivanti dal possibile indebolimento della crescita dell'economia cinese e dai rischi connessi al settore immobiliare.

Evidenzia che per quanto concerne, più in dettaglio, lo scenario nazionale, il Documento espone un'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 473 del 2013, il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel Documento di economia e finanza 2024 è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 10 aprile 2024.

Fa presente che, richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il Documento evidenzia una crescita del PIL per il 2023 pari allo 0,9 per cento, mentre la NADEF 2023 aveva prefigurato una crescita dello 0,8 per cento. L'economia italiana, dopo la pausa nella crescita del secondo trimestre 2023, ha ripreso a espandersi, intorno a due decimi di punto ogni trimestre, sostenuta in particolare dalla crescita dei servizi e delle costruzioni. Secondo i dati forniti dall'ISTAT nei Conti economici trimestrali pubblicati il 5 marzo 2024, nel quarto trimestre 2023 il PIL è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento nei confronti del quarto trimestre del 2022.

In relazione all'andamento del prodotto interno lordo nel triennio 2021-2023, il Documento sottolinea come, dopo la caduta del 2020, il PIL reale sia aumentato di 4,2 punti percentuali rispetto al livello pre-COVID registrato nel quarto trimestre dell'anno 2019. Nel complesso, la crescita nell'anno 2023 è stata trainata dalla domanda interna, che ha fatto registrare una crescita di 4,6 punti percentuali, unitamente alla ripresa della domanda estera netta.

Segnala, per quanto attiene alle diverse componenti del prodotto interno lordo, che i consumi delle famiglie nei primi tre trimestri del 2023 sono inoltre cresciuti a un ritmo significativo, registrando una contrazione dell'1,4 per cento nello scorcio finale

dell'anno, riconducibile a una minore domanda nel settore dei servizi, ancora caratterizzato da un'inflazione elevata. La situazione patrimoniale delle famiglie si è confermata solida: nel terzo trimestre 2023 il debito delle famiglie si è attestato al 59,3 per cento del reddito disponibile, un livello nettamente inferiore alla media dell'area dell'euro, pari all'89 per cento.

Rileva che gli investimenti nell'anno 2023 hanno registrato una maggiore volatilità, mostrando, dopo un deciso incremento del primo trimestre, un andamento più debole, risentendo del peggioramento delle condizioni finanziarie. Nel quarto trimestre dell'anno gli investimenti hanno visto una forte ripresa, sospinti in particolare dal comparto delle costruzioni. In un contesto di generalizzata decelerazione degli scambi internazionali, per gli scambi con l'estero si registra un andamento lievemente positivo delle esportazioni, che crescono dello 0,2 per cento nel 2023, rispetto alla crescita del 12,9 registrata nel 2022, e una diminuzione delle importazioni dello 0,5 per cento rispetto alla crescita del 12,9 per cento del 2022. La domanda estera netta ha comunque fornito un contributo positivo alla crescita del PIL.

Specifica, inoltre, come dal lato dell'offerta l'attività manifatturiera risenta della fragilità della domanda mondiale. Dai più recenti dati ISTAT sul fatturato dell'industria e dei servizi, si stima che a gennaio 2024 il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, possa aver registrato un calo congiunturale sia in termini di valore, in misura pari al 3,1 per cento, sia in termini di volume, in misura pari al 2,6 per cento. Il comparto delle costruzioni ha registrato la crescita più ampia tra i settori, con un incremento del 3,9 per cento. Il settore dei servizi ha proseguito la propria fase positiva registrando una crescita dell'1,6 per cento, anche grazie al sostegno derivante dal settore turistico.

Riguardo al commercio estero, l'interscambio commerciale italiano nel 2023 ha risentito dell'incertezza del quadro geopolitico internazionale e della diminuzione della domanda mondiale, nonostante il rientro dei prezzi delle materie prime ener-

getiche. Le statistiche del settore estero confermano comunque la vivacità dell'attività dei servizi nei maggiori Stati europei a forte vocazione turistica, cui si accompagna una moderazione delle esportazioni di beni, ad eccezione della flessione riportata dalla Germania.

Fa presente, per quanto riguarda i dati relativi al mercato del lavoro, come il DEF registri un nuovo incremento dell'occupazione e la graduale riduzione del tasso di disoccupazione, in linea con l'elevata capacità di resilienza registratasi a partire dal periodo post-pandemico. Durante lo scorso anno si è osservata, inoltre, una ripresa della dinamica salariale, anche in risposta agli elevati tassi d'inflazione registrati nel corso degli ultimi due anni.

Per quanto concerne il tasso di occupazione, anche in virtù delle politiche adottate dal Governo, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale, nel 2023 si evidenzia un ulteriore incremento al 61,5 per cento, con una crescita dell'1,3 per cento rispetto al 2022 e un aumento del numero di occupati del 2,1 per cento, corrispondenti in valore assoluto a 481 mila unità. Appare significativo che tale incremento abbia riguardato maggiormente i lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi. Risultati positivi hanno riguardato anche il tasso di disoccupazione, che a gennaio 2024 ha raggiunto il valore minimo degli ultimi 15 anni, pari al 7,2 per cento. Parimenti in diminuzione rispetto al 2022, di circa un punto percentuale, il tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, che si è attestato nel 2023 al 22,7 per cento. Quanto alle ragioni che hanno portato a tali risultati, il Documento in esame rileva, tra l'altro, un generalizzato incremento del cosiddetto *labour hoarding*, con un rafforzamento della tendenza per le aziende, durante i periodi di crisi, a mantenere in servizio i propri dipendenti e di non licenziarli.

Per quanto riguarda la dinamica delle retribuzioni, rileva come il Governo sottolinei la ripresa delle tendenze registrate nel 2023, riscontrandosi una crescita delle retribuzioni di fatto per dipendente del 3 per cento, rispetto allo 0,3 per cento del 2022.

Tale incremento è stato determinato sia dalla corresponsione di importi una tantum sia dall'innalzamento dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Segnala che, per quel che concerne l'andamento dei prezzi, lo scorso anno è stato segnato da un progressivo rientro dell'inflazione al consumo, con una dinamica più rapida delle aspettative. Nel 2023, l'inflazione, misurata dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), è stata pari in media al 5,7 per cento, con un andamento in discesa rispetto al 2022, quando l'inflazione fu pari all'8,7 per cento. La riduzione del tasso d'inflazione è stata favorita dalla diminuzione dei prezzi di elettricità, gas e combustibili, mentre in senso contrario hanno agito, per buona parte dell'anno, i prezzi dei beni alimentari, cresciuti del 9,5 per cento, a fronte dell'8,4 per cento del 2022. Anche i prezzi dei servizi hanno registrato un'accelerazione, dovuta in particolare ai servizi ricettivi e di ristorazione. L'inflazione di fondo, depurata dall'andamento dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari freschi, ha registrato un ulteriore incremento al 5,5 per cento dal 4 per cento del 2022.

Fa presente che, in relazione al quadro tendenziale, lo scenario a legislazione vigente esposto nel Documento in esame riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita.

Evidenzia come, nonostante il calo della produzione industriale registrato a gennaio, il Documento di economia e finanza 2024 prospetti un graduale recupero dell'attività produttiva nei prossimi mesi, anche in considerazione della crescita del settore delle costruzioni e delle indicazioni favorevoli derivanti dal clima di fiducia dei consumatori e delle imprese nei primi tre mesi dell'anno. Con particolare riferimento al settore industriale, il Documento sottolinea il miglioramento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere registrato a marzo, che potrebbe far prefigurare una moderata ripresa del settore già nella prima

parte del 2024. L'indice PMI manifatturiero è tornato a marzo sopra la soglia d'espansione, raggiungendo i 50,4 punti, dopo un anno di difficoltà, grazie al miglioramento delle aspettative di crescita e dei nuovi ordini. Anche per quanto riguarda le costruzioni, i dati della produzione nel settore indicano il consolidamento della crescita, prefigurando un rafforzamento dell'attività nella prima metà del 2024. Per quel che concerne la domanda estera, il Documento sottolinea come le prospettive per l'export siano positive grazie alla ripresa della domanda mondiale.

Evidenzia che, sulla base di questi andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico della Nota di aggiornamento di economia e finanza 2023, che stimava una crescita dell'1,2 per cento, legata ad una scelta prudenziale, dato l'elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale e il protrarsi di tensioni geopolitiche. Sebbene, infatti, lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni finanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, i rischi di natura geopolitica restano, secondo quanto esposto nel Documento in esame, assai elevati. In particolare, nella prima metà dell'anno la crescita del PIL procederebbe alla stessa velocità della seconda parte del 2023, per poi riprendere slancio nel secondo semestre. L'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe principalmente guidata, secondo il DEF, dall'incremento della domanda interna, che contribuirebbe per circa lo 0,9 per cento, in particolare grazie al rientro dell'inflazione e a un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito, nonché dal contributo positivo delle scorte, pari a circa lo 0,2 per cento.

La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza, inoltre, per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza 2023. Nel Documento in esame si stima, infatti, per l'indice NIC, un aumento all'1,1 per cento nel 2024, a fronte del 2,5 per cento ipotizzato nella NADEF, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi. Anche il deflatore dei consumi delle famiglie è stimato in rallentamento all'1,6 per cento nel 2024, a fronte del 2,4 ipotizzato nella predetta Nota di aggiornamento, in netta decelerazione rispetto al 5,2 per cento registrato nel 2023. La crescita del deflatore del PIL è prevista al 2,6 per cento nel 2024, rispetto al 5,3 per cento del 2023. La dinamica rallentata dei prezzi al consumo, unitamente all'incremento atteso del reddito disponibile e alla tenuta complessiva del mercato del lavoro, dovrebbe favorire un progressivo recupero del potere d'acquisto delle famiglie, con un impatto positivo sull'evoluzione dei consumi.

Rileva, altresì, come anche gli investimenti, oltre a beneficiare dalle risorse messe a disposizione attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno favoriti dalla riduzione dei costi degli *input* legata alla discesa dei prezzi energetici e dalla capacità di autofinanziamento delle imprese, accumulata tramite i margini di profitto ottenuti negli ultimi anni.

Segnala che, in un contesto di affievolimento delle tensioni inflazionistiche, nel Documento in esame si fa presente come l'intenzione, già comunicata dalla Banca centrale europea, di procedere a una riduzione dei tassi di interesse nel corso dell'anno sembri aver già orientato le strategie del sistema bancario. Secondo le ultime proiezioni macroeconomiche elaborate dagli esperti dell'Eurosistema e della Banca centrale europea, riportate nel Documento in esame, la discesa dell'inflazione nell'area dell'euro verso l'obiettivo del 2 per cento porterà, infatti, ad un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito, innescando una dinamica più favorevole della spesa in consumi, e anche degli investimenti, nella seconda metà dell'anno. Allo stato attuale, i mercati prevedono un primo taglio dei tassi di inte-

resse ufficiali da parte della BCE in primavera o in estate.

Guardando all'intero periodo di previsione, per il 2025 le previsioni tendenziali del Documento in esame prospettano una crescita del PIL pari all'1,2 per cento, più sostenuta rispetto al 2024, ma leggermente inferiore rispetto all'1,4 per cento previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. La nuova stima si fonda, principalmente, sulla capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna e sulla tenuta del settore estero in relazione al miglioramento del contesto internazionale. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è fissata, rispettivamente, all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027. In questo contesto, occorre considerare che il Documento in esame evidenzia come tali previsioni di crescita non considerino integralmente, per ragioni prudenziali, gli effetti espansivi derivanti dal PNRR, con particolare riferimento alla misurazione dell'impatto positivo sull'economia derivante dalle riforme strutturali previste nell'ambito del Piano.

Per quanto attiene ai diversi fattori che concorrono alla determinazione del prodotto interno lordo, i consumi, dopo una leggera ripresa nell'anno 2025, in linea con il tasso di crescita del PIL, aumenteranno in media dello 0,8 per cento nel biennio 2026-2027. Per quanto attiene agli investimenti, nel triennio 2024-2026 si prevede una loro crescita a un tasso superiore a quello del PIL, anche grazie alle risorse rese disponibili dal PNRR, facendo crescere il rapporto tra investimenti totali e PIL fino al 21,3 per cento al termine del periodo di previsione. L'industria continuerebbe a crescere a tassi gradualmente più elevati negli anni 2024-2026 anche grazie alla ripresa delle esportazioni, mentre il settore delle costruzioni, che già si colloca molto al di sopra della media storica, seguirebbe una dinamica più modesta. I servizi, dopo un rallentamento nel 2024, registrerebbero una crescita nel 2025, per poi proseguire con un profilo decrescente fino al 2027.

Per quanto riguarda i valori tendenziali del mercato del lavoro, evidenzia come nel Documento in esame, nonostante una leggera revisione verso il basso della previsione di crescita rispetto alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, l'occupazione e la disoccupazione confermino un andamento positivo nell'intero periodo analizzato. In dettaglio, il Documento stima che nel quadriennio 2024-2027, il tasso di disoccupazione, previsto in misura pari al 7,1 per cento nel 2024, scenderà fino al 6,8 per cento nel 2027, in ulteriore diminuzione rispetto alle previsioni della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, che stimava tale tasso al 7,3 per cento nel 2024, al 7,2 per cento nel 2025 e al 7,1 per cento nel 2026. Anche per l'occupazione si attendono miglioramenti nel quadriennio, portando il numero di occupati a 24,4 milioni a fine periodo, da circa 23,5 milioni del 2023, con un incremento costante degli occupati nel corso del periodo di riferimento.

Sottolinea come nel complesso, malgrado le nuove ipotesi sulle variabili esogene alla previsione avrebbero consentito di operare una revisione verso l'alto delle previsioni di crescita, rispetto alla Nota di aggiornamento dello scorso settembre, nel Documento in esame si sia valutato di non procedere in tale direzione. Le stime effettuate con il modello econometrico ITEM utilizzato dal Dipartimento del Tesoro indicano che l'impatto cumulato della variazione di tutte le variabili esogene spingerebbe a rivedere verso l'alto la crescita, in misura pari a 0,1 punti percentuali nel 2024 e a 0,3 punti percentuali nel 2025 e nel 2026.

In particolare, incidono positivamente sul nuovo quadro previsionale gli effetti dei ribassi dei prezzi del petrolio e del gas, che determinano un impatto positivo di 2 decimi di punto sul tasso di variazione del PIL nel 2024 e nel 2025, mentre tale impatto diventa nullo nell'anno successivo. Anche il profilo dei tassi d'interesse sui titoli di Stato risulta più favorevole, in particolare nel 2025 e nel 2026, coerentemente con le aspettative di politiche mo-

netarie più accomodanti da parte delle banche centrali, attese già a partire dalla seconda metà dell'anno in corso.

Chiarisce, a questo riguardo, come le esogene sottostanti il quadro tendenziale già scontino gli effetti economici dei conflitti in atto e, in generale, delle tensioni di carattere geo-politico che pervadono lo scenario internazionale. Tuttavia, alla luce del quadro di incertezza che caratterizza tale scenario, il Documento fornisce una valutazione degli effetti sull'economia italiana di alcuni scenari di rischio associati a un inasprirsi delle tensioni geo-strategiche e all'acuirsi della frammentazione globale, riferiti, rispettivamente: all'ipotesi di un'evoluzione meno sostenuta del commercio mondiale; a un andamento dei prezzi delle materie prime energetiche, con particolare riferimento al petrolio e al gas naturale, meno favorevole rispetto a quanto ipotizzato nello scenario di riferimento; a un'evoluzione dei tassi di cambio, con un eventuale apprezzamento dell'euro, nei confronti del dollaro, maggiore rispetto a quanto previsto nello scenario di base; infine, all'eventuale deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari.

Segnala che, per quanto concerne i profili attinenti alle grandezze di finanza pubblica, nel 2023 il rapporto tra l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e il PIL si è attestato, sulla base delle stime diffuse dall'ISTAT nel Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche del 5 aprile 2024, al 7,2 per cento. Si tratta di un livello superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, pari al 5,3 per cento, che segna, in ogni caso, una sensibile riduzione rispetto all'8,6 per cento registrato nel 2022. Il peggioramento del dato per il 2023, rispetto a quanto previsto lo scorso settembre, è da imputarsi ai maggiori oneri emersi, rispetto a quanto allora stimato, per il *superbonus*, in misura pari all'1,9 per cento del PIL, e per Transizione 4.0, in misura pari allo 0,2 per cento del PIL, a fronte di una concomitante riduzione, per 0,2 punti percentuali, dell'incidenza della spesa corrente. In termini as-

soluti, l'indebitamento netto si è attestato nel 2023 intorno a 149,5 miliardi di euro, circa 18,5 miliardi in meno rispetto al consuntivo dell'anno precedente. A tale riduzione hanno contribuito, in particolare, il miglioramento del saldo primario, passato da un valore negativo del 4,3 per cento del PIL nel 2022 a un valore negativo del 3,4 per cento nel 2023, e della spesa per interessi, scesa dal 4,2 per cento del PIL nel 2022 al 3,8 per cento lo scorso anno. Si segnala, peraltro, che nella notifica dell'indebitamento e del debito delle amministrazioni pubbliche per il periodo 2020-2023, resa disponibile dall'ISTAT il 22 aprile scorso, il valore del rapporto tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2023 è stato aggiornato al 7,4 per cento.

Evidenzia come, sulla base dell'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente contenuto nel quadro tendenziale del DEF 2024, il rapporto tra deficit e PIL sia previsto in riduzione al 4,3 per cento nel 2024, al 3,7 per cento nel 2025, al 3 per cento nel 2026 e al 2,2 per cento nel 2027.

Rispetto a quanto stimato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, si prevede una riduzione della spesa per interessi in tutto il periodo di previsione, in considerazione dell'aggiornamento dello scenario dei tassi di mercato e dell'inflazione.

Anche in considerazione del progressivo esaurirsi degli effetti delle misure adottate per fronteggiare le emergenze pandemica ed energetica, il deficit primario si ridurrebbe allo 0,4 per cento del PIL nel 2024, mentre a partire dall'anno 2025 si registrerebbe un avanzo primario, che passerebbe dallo 0,3 per cento dello stesso 2025 al 2,2 per cento del 2027.

Per quanto concerne, invece, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, segnala, anzitutto, come le più recenti revisioni operate dall'ISTAT alla serie del PIL nominale abbiano dato luogo, a loro volta, a una revisione al ribasso del medesimo rapporto nell'anno 2022 dal 141,7 al 140,5 per cento. Per il 2023, i primi dati ufficiali indicano una ulteriore discesa di tale rapporto al 137,3 per cento. Tale dato è con-

fermato nella notifica dell'indebitamento e del debito delle amministrazioni pubbliche per il periodo 2020-2023, resa disponibile dall'ISTAT il 22 aprile scorso. Rispetto al picco massimo registrato nel 2020, pari al 154,9 per cento, la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata pari a 17,6 punti percentuali. Il dato registrato a consuntivo relativamente al 2023 risulta, altresì, inferiore di quasi 3 punti percentuali rispetto a quello previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, pari al 140,2 per cento. Osserva che ciò è dovuto, da un lato, all'andamento positivo del fabbisogno di cassa, che ha migliorato lo *stock* del debito rispetto alla previsione e, dall'altro, al rialzo del livello del PIL nominale.

Fa presente che nello scenario tendenziale riportato nel Documento in esame, il rapporto tra debito e PIL è previsto collocarsi su un sentiero di lieve aumento, dal 137,8 per cento del 2024 al 138,9 per cento nel 2025 e al 139,8 per cento nel 2026, per poi riprendere una dinamica di discesa al 139,6 per cento nel 2027. In base a quanto riportato nel Documento, la dinamica del rapporto tra debito e PIL sarà influenzata, fino al 2026, dalle minori entrate dovute al flusso di crediti di imposta relativi ai bonus edilizi utilizzati in compensazione, in particolare a seguito della revisione al rialzo dell'impatto del *superbonus*. Il rapporto tra debito e PIL si avvierà, peraltro, su un livello coerente con l'obiettivo enunciato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 al termine dell'orizzonte di previsione, fino a ritornare, alla fine del decennio, a un livello allineato a quello pre-pandemico. Al riguardo rileva, infine, come un contributo positivo al contenimento della dinamica del debito proverrà da un parziale utilizzo delle giacenze di liquidità del Tesoro nel corso degli anni, consentito sia da una più efficiente gestione di queste ultime, sia soprattutto dai proventi derivanti dalla prosecuzione del piano di alienazioni del patrimonio e degli asset pubblici avviato nel 2023, che proseguirà nel triennio considerato dal Documento in esame.

Osserva, inoltre, come il Documento riporti alcune analisi di sensitività e sostenibilità della spesa rispetto a scenari di breve e medio periodo, riparametrandone i contenuti in considerazione del fatto che, come già evidenziato, lo schema di programma di stabilità non reca una previsione programmatica, rinviandone la definizione alla presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine che dovrà essere presentato entro il prossimo 20 settembre.

Evidenzia che, in aderenza a quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, il Documento reca peraltro un'indicazione delle previsioni a politiche invariate, che indica un differenziale in termini di rapporto tra indebitamento e PIL pari a 0,9 punti percentuali per il 2025, a un punto percentuale nel 2026 e a 1,1 punti percentuali nel 2027. Il Documento precisa, peraltro, che gli interventi da adottare, tanto nella dimensione quanto nell'individuazione dei settori economico-sociali, saranno valutati concretamente in sede di definizione del quadro programmatico di finanza pubblica.

Segnala altresì che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Fa presente che la seconda sezione del Documento di economia e finanza, dedicata all'analisi e alle tendenze della finanza pubblica, illustra l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente per il periodo 2024-2027, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2023.

A questo proposito, rileva che i dati riferiti all'ultimo esercizio concluso attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2023 pari, in valore assoluto, a circa 149,5 miliardi di euro, corrispondente al 7,2 per cento del PIL. Come già segnalato, nella notifica del-

l'indebitamento e del debito delle amministrazioni pubbliche per il periodo 2020-2023, resa disponibile dall'ISTAT il 22 aprile scorso, il valore del rapporto tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2023 è stato aggiornato al 7,4 per cento. Per quanto attiene, invece, al confronto con l'esercizio precedente, il dato evidenzia un miglioramento rispetto all'anno 2022, quando il risultato era stato pari a circa 168 miliardi di euro, corrispondente all'8,6 per cento del PIL. La riduzione del deficit dal 2022 al 2023, pari a circa 18,5 miliardi di euro, è dovuta al miglioramento del saldo corrente di circa 35,7 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, in parte assorbito da un deterioramento del saldo tra spese e entrate in conto capitale per circa 17,2 miliardi di euro. Il miglioramento dell'indebitamento netto rispetto al 2022 si riflette anche in un saldo primario tra entrate e spese al netto degli interessi passivi che, migliorando di circa 14,2 miliardi di euro, inverte il suo segno, attestandosi su valori positivi.

Sul versante delle entrate, il Documento evidenzia come, dai dati di consuntivo per il 2023, le entrate totali delle amministrazioni pubbliche siano risultate pari a circa 996,6 miliardi di euro, in aumento, rispetto all'anno precedente, di circa 6 punti percentuali e di circa 60 miliardi di euro in valore assoluto. In rapporto al PIL si registra, inoltre, un lieve incremento delle entrate dal 47,7 per cento del 2022 al 47,8 per cento del 2023. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 44,9 miliardi di euro passando da 572,2 miliardi del 2022 a 617,1 miliardi nel 2023. Le imposte dirette sono cresciute del 10,2 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES, essendosi registrato un incremento anche per le imposte sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle società. Con riferimento al comparto delle imposte indirette, che hanno registrato un incremento del 5,4 per cento rispetto al 2022, sono stati registrati aumenti significativi del gettito dell'imposta sull'energia elettrica e di quella sugli oli minerali e derivati. Le imposte in conto

capitale, risultate pari a 1.608 milioni di euro nel 2023, registrano una riduzione di 99 milioni rispetto al 2022. In rapporto al PIL, l'aggregato evidenzia una ridotta incidenza, pari a circa 0,1 punti percentuali, che rimane invariata nel 2023 rispetto al 2022. Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale, che passano da 15.431 milioni di euro nel 2022 a 22.341 milioni di euro nel 2023, attribuibile, in particolare, ai contributi agli investimenti provenienti dall'Unione europea relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Evidenzia come la pressione fiscale complessiva sia risultata pari al 42,5 per cento, invariata rispetto all'anno precedente, per effetto di una crescita del PIL a prezzi correnti, pari al 6,2 per cento, sostanzialmente in linea con quella delle entrate fiscali e contributive, pari al 6,3 per cento.

Per quanto riguarda le altre entrate, ossia le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, fa presente che le entrate correnti sono previste in aumento di 3.773 milioni nel 2024 e di 2.280 milioni nel 2025 e in riduzione nei due anni successivi in misura pari a 3.136 milioni nel 2026 e a 1.840 milioni nel 2027, per effetto della dinamica dei contributi a fondo perduto dall'Unione europea per il PNRR.

Evidenzia, con riferimento alle spese, che la seconda sezione del Documento rappresenta che le spese totali si attestano nel 2023 a 1.146.067 milioni di euro, in aumento del 3,8 per cento rispetto al dato del 2022, pari a 1.104.268 milioni di euro. L'incidenza delle spese totali rispetto al PIL si riduce, peraltro, dal 56,3 per cento del 2022 al 55 per cento del 2023. Passando all'analisi delle principali voci di spesa, nel 2023 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata pari a circa 424.491 milioni di euro, corrispondente al 20,4 del PIL. Nel medesimo esercizio 2023 la spesa per redditi da lavoro dipendente registra una riduzione rispetto al 2022, con una flessione dello 0,5 per cento, attestandosi su un valore assoluto di 186.474 milioni. La voce di consuntivo per l'anno 2023 delle altre uscite correnti registra una lieve diminuzione di 6 milioni rispetto all'anno

precedente, con un livello di spesa pari a 96.031 milioni di euro. Da ultimo, la spesa in conto capitale del 2023 è risultata pari, in valore assoluto, a 186.065 milioni, con un incremento, rispetto al 2022, quanto tale spesa era stata pari a 162.031 milioni, del 14,8 per cento, pari in valore assoluto a 24.034 milioni.

Venendo alle previsioni tendenziali per il periodo 2024-2027, osserva che il Documento in esame espone, anzitutto, l'andamento previsto dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Rispetto alle precedenti stime riferite al triennio 2024-2026, incorporate nella Nota tecnico-illustrativa, il Documento formula le nuove previsioni sulla base dei risultati di consultivo rilasciati dall'ISTAT, del nuovo quadro macroeconomico rappresentato nella Sezione I del medesimo Documento, degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2024, nonché di quanto emerso nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle entrate e delle uscite.

Il Documento di economia e finanza stima un andamento crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 1.011,6 miliardi nel 2024 a 1.094,7 miliardi nel 2027. In termini di incidenza sul PIL, le stime complessive relative alle entrate totali diminuiscono, nel 2024, di un punto percentuale rispetto al 2023, attestandosi al 46,8 per cento, mentre sono previste in aumento nel 2025 di 0,3 punti percentuali e in diminuzione negli anni successivi, fino a raggiungere il 46,2 per cento nel 2027. Per quanto riguarda le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, le entrate correnti sono previste in aumento di 3.773 milioni nel 2024 e di 2.280 milioni nel 2025 e in riduzione nei due anni successivi in misura pari a 3.136 milioni nel 2026 e a 1.840 milioni nel 2027, per effetto della dinamica dei contributi a fondo perduto dall'Unione europea per il PNRR, in aumento fino al 2025, in parte compensata da quella degli introiti per dividendi e interessi attivi, in calo nel primo biennio e in leggera crescita nel periodo successivo. In rapporto al PIL, le previsioni

mostrano valori decrescenti per tutto il periodo considerato, passando dal 4,2 per cento nel 2024 al 3,8 per cento nel 2027. Le entrate non tributarie in conto capitale registrano, in valore assoluto, una riduzione nel 2024 di 12.078 milioni di euro, un lieve incremento nel 2025 di 328 milioni di euro e un incremento più marcato nel 2026, pari a 3.589 milioni di euro. Nel 2027 si assiste, invece, a una nuova contrazione, pari a 9.446 milioni di euro. Il Documento di economia e finanza precisa che anche l'evoluzione delle entrate in conto capitale non tributarie è strettamente collegata alle sovvenzioni per i progetti PNRR che si riducono significativamente nel 2024 rispetto al 2023, rimangono stabili nel 2025 e aumentano nuovamente nel 2026, ultimo anno di attuazione del Piano. In termini di PIL, l'incidenza di tali entrate passa dallo 0,5 per cento nel 2024 allo 0,2 per cento nel 2027.

In conseguenza dei descritti andamenti, rileva che la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione.

Osserva che, rispetto a quanto considerato in sede di legge di bilancio 2024, le nuove previsioni di spesa scontano il nuovo quadro macroeconomico e considerano gli effetti finanziari associati ai provvedimenti approvati fino a marzo 2024. Il Documento di economia e finanza 2024 chiarisce, al riguardo, che le previsioni tengono conto anche dell'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate da sovvenzioni a fondo perduto e prestiti nell'ambito del PNRR, alla luce delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023.

In valore assoluto, le stime sono pari a 1.105.565 milioni di euro nell'anno 2024 a 1.136.290 milioni di euro nell'anno 2025, a 1.148.400 milioni di euro nell'anno 2026 e a 1.145.778 milioni di euro nell'anno 2027. Rispetto all'esercizio 2023, nel 2024 l'aggregato mostra una riduzione del 3,5 per cento, pari a circa 40,5 miliardi di euro. Nel biennio 2025-2026 la spesa stimata cresce del 2,8 per cento nel 2025, che corrisponde in valore assoluto a circa 30,7 miliardi di euro, dell'1,1 per cento nel 2026, che cor-

risponde in valore assoluto a circa 12,1 miliardi di euro, mentre nel 2027 si registra una nuova flessione dello 0,2 per cento, pari in termini assoluti a circa 2,6 miliardi di euro. L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 4 punti percentuali nel 2024 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 51,1 per cento, per poi contrarsi ulteriormente di 0,3 punti percentuali nel 2025, di 1 punto percentuale nel 2026 e di 1,4 punti percentuali nel 2027, anno in cui l'incidenza di tale voce di spesa rispetto al PIL si attesta al 48,4 per cento.

Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che per le spese correnti al netto degli interessi, le cosiddette spese correnti primarie, i dati stimati per gli anni dal 2024 al 2027 sono, rispettivamente, pari a 908.062 milioni di euro, 927.178 milioni di euro, 936.592 milioni di euro e 949.051 milioni di euro, con incrementi su base annua pari al 3 per cento nel 2024, al 2,1 per cento nel 2025, all'1 per cento nel 2026 e all'1,3 nel 2027. In termini assoluti, gli aumenti previsti sono pari a 26,7 miliardi di euro nel 2024, a 19,1 miliardi di euro nel 2025, a 9,4 miliardi di euro nel 2026 e a 12,5 miliardi di euro nel 2027. La stima relativa all'incidenza di tali spese rispetto al PIL diminuisce per tutto il periodo di previsione ad un ritmo medio annuo di oltre mezzo punto percentuale, raggiungendo nel 2027 il 40,1 per cento.

Relativamente alle prestazioni sociali in denaro, risultanti dalla somma della spesa pensionistica e delle altre prestazioni, le nuove previsioni tendenziali stimano per l'aggregato una crescita del 5,3 per cento nel 2024 rispetto all'anno precedente, pari a circa 22,6 miliardi in valore assoluto, riferibile in via maggioritaria alla spesa pensionistica. La previsione complessiva di spesa passa, infatti, da 424.491 milioni nel 2023 a 447.080 milioni nel 2024. Per il 2025 è stimato un incremento del 2 per cento, pari a circa 8,2 miliardi di euro in valore assoluto, mentre negli anni successivi si prospetta un'ulteriore ripresa della crescita. Nell'anno 2026 l'aggregato dovrebbe incrementarsi del 2,6 per cento, pari a circa 11,8 miliardi di euro, mentre nell'anno 2027 si stima una crescita del 2,8 per

cento, pari a circa 13,2 miliardi di euro, con una crescita anche in questi casi riconducibile in via prevalente alla spesa pensionistica.

Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il Documento in esame indica per il 2024 una previsione di spesa pari a 138.776 milioni, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nel triennio 2025-2027 si osserva un incremento della spesa per tutto il periodo di previsione, pari al 2,2 per cento nel 2025, al 2,1 per cento nel 2026 e all'1,8 per cento nel 2027. Tale andamento tiene conto degli oneri per i miglioramenti economici per il triennio 2025-2027 e della dinamica dei costi delle prestazioni. A fronte di tale incremento in valore assoluto, che determina una spesa annua nell'anno 2027 superiore di circa 8,6 miliardi di euro rispetto alla spesa dell'anno 2024, l'incidenza della spesa rispetto al PIL passa dal 6,4 per cento del 2024 al 6,2 per cento del 2027, per effetto della dinamica del PIL, che è previsto crescere con una media del 3,1 per cento per gli anni 2025-2027.

Per la spesa in conto capitale, riferibile agli investimenti fissi lordi, ai contributi agli investimenti e alle altre spese in conto capitale, i dati stimati per gli anni dal 2024 al 2027 sono rispettivamente pari a 112.737 milioni di euro, 120.464 milioni di euro, 116.303 milioni di euro e 93.176 milioni di euro. L'aggregato mostra nel 2024 una riduzione rispetto all'anno precedente del 39,4 per cento, pari in termini assoluti a 73,3 miliardi di euro. Nel 2025 si prevede un incremento della spesa del 6,9 per cento, pari a circa 7,7 miliardi di euro, mentre nel biennio 2026-2027 la voce di spesa diminuisce rispettivamente del 3,5 e del 19,9 per cento, con una contrazione in termini assoluti di 4,2 miliardi di euro nel 2026 e di 23,1 miliardi di euro nell'anno 2027. L'incidenza di tali spese rispetto al PIL si riduce di circa 3,7 punti percentuali nel 2024, arrivando al 5,2 per cento, a fronte dell'8,9 per cento del 2023. Nel 2025 si registra un marginale aumento di tale incidenza al 5,4 per cento, cui segue un arretramento al 5 per cento nel 2026 fino ad arrivare al 3,9 per cento nel 2027. Nel-

l'ambito dell'aggregato complessivo delle spese in conto capitale, la spesa per gli investimenti fissi lordi aumenta di 1,1 miliardi di euro nel 2024, di 10,1 miliardi di euro nel 2025 e si riduce di 1,6 miliardi di euro nel 2026 e di 6,2 miliardi di euro nel 2027.

Segnala, infine, che la terza sezione del Documento in esame reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma, che anche per il 2024 si inserisce nel più ampio programma di riforma, innovazione e rilancio degli investimenti rappresentato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda, a tal proposito, che il 7 agosto 2023 il Governo ha chiesto alle istituzioni europee una modifica del PNRR originariamente approvato nel luglio 2021. A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione, con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023 ha avuto luogo la modifica del PNRR originario. La revisione ha determinato, in particolare, l'aggiunta di una nuova missione alla programmazione originaria del PNRR, la Missione 7, recante le riforme e gli investimenti previsti nell'ambito dell'attuazione del capitolo italiano dell'iniziativa europea REPowerEU.

Fa presente che nel Documento in esame il Governo riporta una stima dell'impatto macroeconomico delle spese e delle principali riforme previste dal PNRR che tiene conto della recente revisione del Piano. Le risorse a disposizione del nuovo PNRR ammontano ora a 194,4 miliardi di euro, dei quali 122,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 71,8 miliardi di euro a titolo di sovvenzioni. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi di euro, le risorse aggiuntive provengono dalle nuove sovvenzioni a fondo perduto assegnate all'Italia nell'ambito dell'iniziativa REPowerEU, pari a 2,76 miliardi di euro e dall'aumento del contributo da parte dell'Unione europea, pari a circa 0,16 miliardi di euro. Oltre che di tali risorse, la valutazione del Governo tiene anche conto di quelle destinate al finanziamento di misure strettamente connesse all'attuazione del Piano, vale a dire i 30,6 miliardi del Piano nazionale comple-

mentare e i 13,9 miliardi del programma REACT-EU.

L'analisi dell'impatto macroeconomico del PNRR contenuta nel Documento in esame aggiorna, impiegando gli stessi modelli econometrici, quella elaborata dal Governo in occasione della stesura iniziale del Piano ed aggiornata nei successivi documenti di finanza pubblica sulla base delle nuove informazioni riguardo l'andamento delle spese e delle misure. Inoltre, coerentemente con l'approccio adottato precedentemente, al fine di isolare unicamente l'impatto addizionale sull'economia, la valutazione è stata effettuata considerando, tra tutte le risorse citate, solo quelle che finanziano progetti che possono essere considerati aggiuntivi. Si considerano, pertanto, prestiti e sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari a 137,7 miliardi di euro, fondi riferibili al programma REACT-EU pari a 13,9 miliardi di euro, le risorse anticipate del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 14,8 miliardi di euro, e quelle stanziato attraverso il Fondo complementare, pari a circa 30,6 miliardi di euro, per un totale di circa 197 miliardi di euro. Non si tiene, invece, conto delle misure che sarebbero state comunque realizzate in assenza del PNRR.

Per quanto riguarda gli impatti a livello settoriale e per Missione, osserva che il Governo valuta, nel periodo 2021-2026, un impatto medio del PNRR sul livello del PIL pari all'1,7 per cento, che corrisponde a un incremento cumulato, ovvero la somma nel tempo degli scostamenti del PIL rispetto allo scenario base, di 10 punti percentuali. In particolare, nel 2025 il PIL risulterebbe più alto del 3,4 per cento rispetto allo scenario base che non considera gli effetti del PNRR.

La terza sezione del Documento riepiloga, altresì, la strategia di riforma adottata dal Governo nell'ultimo anno in relazione alle raccomandazioni di *policy* formulate dalla Commissione europea nella sua Relazione per Paese del 2023, che considerano in particolare le seguenti finalità: accrescere il potenziale economico dell'Italia, favorire la transizione digitale ed ecologica, ridurre i divari di genere, età e territorio;

migliorare la qualità delle istituzioni e accrescere la competitività del sistema economico per attrarre gli investitori; investire nella transizione digitale ed ecologica. Il DEF dà conto, altresì, delle misure adottate per sostenere la partecipazione femminile al mondo del lavoro, la natalità e la genitorialità, al fine di colmare i divari di genere.

Mette in luce come il Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2024 faccia riferimento anche alle altre politiche attuate nel corso del 2023, richiamando in primo luogo il completamento della riforma del sistema fiscale, le nuove disposizioni per la revisione della spesa pubblica, nonché le misure volte a favorire la crescita e produttività, con interventi nell'ambito delle infrastrutture, dell'istruzione e della ricerca, della semplificazione delle procedure e della promozione della concorrenza. Si richiamano, quindi, le principali direttrici dell'azione di riforma volta a fronteggiare le principali sfide economiche, occupazionali e sociali. In particolare, si espongono puntualmente gli interventi in materia di istruzione, formazione superiore, ricerca e innovazione, gli interventi tesi, in linea con quanto raccomandato all'Italia nel corso degli ultimi anni dal Consiglio dell'Unione europea, ad una maggiore inclusione di donne e giovani nel mercato del lavoro, nonché ad una protezione sociale adeguata, in particolare per i lavoratori atipici. In relazione alle riforme volte a proseguire l'azione di modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, il Governo sottolinea, nel Programma nazionale di riforma 2024, alcuni obiettivi di *policy* raggiunti e richiama, per il futuro, alcuni traguardi del PNRR, con particolare riguardo all'entrata in vigore delle misure per la riforma del pubblico impiego, al completamento, entro giugno 2026, della semplificazione di seicento procedure amministrative, al fine di istituire un catalogo completo dei procedimenti e dei relativi regimi amministrativi, nonché alla strategia volta a rafforzare la transizione digitale nei servizi pubblici, della pubblica amministrazione e delle imprese.

Evidenzia che, per quanto riguarda il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti nell'ambito dell'Agenda 2030, il Programma nazionale di riforma 2024 fornisce un'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi maggiormente rilevanti, raggruppati secondo le quattro dimensioni della sostenibilità competitiva, identificabili nella sostenibilità ambientale, nella produttività, nell'equità e nella stabilità macroeconomica, evidenziando le misure previste dal PNRR per il raggiungimento di tali obiettivi.

Segnala, da ultimo, che, in allegato al Documento in esame il Governo ha presentato sette relazioni previste dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, nello specifico, della relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, delle strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica, della relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; dell'allegato sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome, della relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, del documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché delle relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel sottolineare l'anomalia di questo Documento di economia e finanza, sia per l'assenza del quadro programmatico, sia per le numerose omissioni che, a suo avviso, lo contraddistinguono, evidenzia come le poche informazioni fornite siano caratterizzate da un eccessivo entusiasmo, che in molti casi rischia di tradursi in una vera e propria menzogna. A suo avviso, quello che il Ministro Giorgetti ha definito un DEF « asciutto » consiste, in realtà, in un Documento che non fornisce ai cittadini prospettive sullo stato di salute dei conti pubblici, rinviando a un prossimo futuro la definizione degli interventi che il Governo intende mettere in atto per affrontare le criticità che emergeranno. A tal riguardo, ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia, nel corso delle

audizioni svolte nella giornata di ieri, hanno rimarcato come nei confronti dell'Italia si aprirà con ogni probabilità una procedura per disavanzo eccessivo.

A suo avviso, la scelta di presentare un Documento di economia e finanza privo di molti dei suoi contenuti essenziali risponde alla necessità di attendere le elezioni europee per disvelare le scelte economiche del Governo, antepoendo così la propaganda politica all'interesse e alla credibilità internazionale del Paese. Sottolinea, altresì, come il quadro macroeconomico tendenziale, indicato nel DEF, preveda una crescita dell'1 per cento nel 2024, malgrado Banca d'Italia, Commissione europea e Fondo monetario internazionale non vadano oltre la stima dello 0,7 per cento. Evidenzia come ciò costituisca una replica dell'atteggiamento di incauto ottimismo già tenuto dal Governo in occasione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, nella quale era stata prevista una crescita dell'1,2 per cento nel 2024 che, tuttavia, si è già rivelata irraggiungibile.

Evidenzia che nel momento in cui la Commissione europea farà venire i nodi al pettine ci si renderà conto che la riduzione del deficit che verrà richiesta sarà consistente. Nel ricordare come nel corso dell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sia stato evidenziato il rischio che con questi fondamentali economici il Paese si avvii verso una procedura di deficit eccessivo, che imporrebbe un rientro graduale di circa 10-12 miliardi di euro, chiede come il Governo pensi di rinnovare, nella prossima legge di bilancio per il 2025, misure come il taglio del cuneo fiscale, la rimodulazione delle aliquote IRPEF, le misure in materia di canone RAI e i vari *bonus* previsti nell'ultima legge di bilancio.

Conclude affermando che il Documento all'esame della Commissione non fornisce risposte alle principali questioni economiche e rinvia a un futuro indeterminato la definizione degli obiettivi programmatici per non ammettere la sostanziale irrealizzabilità delle promesse formulate in campagna elettorale. Alla luce di ciò, sottolinea come l'interesse prioritario sia quello di

salvare l'Italia dall'incapacità del Governo di impostare e di condurre una politica economico-finanziaria.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottolineare le mancanze del Documento di economia e finanza 2024, evidenzia come l'assenza del quadro programmatico sia grave anche alla luce della vigenza di diverse misure di sostegno previste per il solo 2024, tra le quali cita, in particolare, il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione delle aliquote IRPEF. Rimarca come tali misure, non avendo carattere strutturale, non risultano scontate nel quadro tendenziale di finanza pubblica e dovranno conseguentemente essere rifinanziate. Osserva, a tal proposito, che le predette misure dovrebbero avere un costo complessivo di circa 20 miliardi di euro, a cui si aggiungerebbero altri 10-12 miliardi di euro necessari per rientrare nelle nuove regole del Patto di stabilità e crescita. Evidenzia, quindi, come la presentazione del quadro programmatico obbligherebbe sin d'ora a individuare delle coperture, che potrebbero consistere solo nella introduzione di nuove tasse o nella individuazione di tagli alla spesa pubblica.

A suo avviso, la scelta di non riportare nel Documento un quadro programmatico risponde, pertanto, solo a esigenze elettorali. Ne sottolinea quindi la gravità, evidenziando come nei diciannove mesi di durata dell'incarico dell'attuale Governo si sia ridotta la produzione industriale, siano stati tagliati i fondi per la sanità e la tassa sugli extraprofiti delle banche sia stata vanificata rispetto alle sue originarie finalità.

Rileva che, come peraltro ampiamente evidenziato dai soggetti auditi nella giornata di ieri, il PIL del nostro Paese ha subito un rallentamento assai significativo, motivo per cui anche le stime relative alla crescita economica indicate dal Governo nel Documento in esame, nella misura dell'1 per cento per l'anno 2024, appaiono assai poco realistiche e si discostano profondamente, per un eccesso di ottimismo, rispetto a quelle elaborate dagli altri organismi previsori.

In tale quadro, rammenta che le diverse iniziative adottate dal Governo nel corso

della presente legislatura, tra le quali ricorda in particolare la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione, che viene tuttavia riconosciuto a una platea estremamente più ridotta di beneficiari, hanno comportato un peggioramento delle condizioni di vita delle classi sociali più vulnerabili. Peraltro, anche a fronte di un tasso di inflazione ancora assai elevato, le misure poste in campo dal Governo, quali il cosiddetto carrello tricolore, volto a calmierare la spesa alimentare sulla base di appositi accordi con i principali marchi della grande distribuzione, hanno dimostrato la loro sostanziale inefficacia, esaurendosi in iniziative prevalentemente propagandistiche.

Fa presente, inoltre, che il Governo, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, ha puntato sul progressivo miglioramento dell'avanzo primario, obiettivo in linea di principio condivisibile, senza tuttavia garantire che le azioni volte al perseguimento di tale obiettivo fossero accompagnate da adeguate politiche di sviluppo. Come ricordato di recente dall'economista Giavazzi, già consigliere economico dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Draghi, appare fondamentale concentrare gli sforzi sulla capacità di generare crescita economica aggiuntiva, al fine di ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL, rispetto al quale la lieve diminuzione ipotizzata dal Governo nel Documento di economia e finanza a partire dal 2027 risulta irrealistica, in assenza di specifiche politiche finalizzate allo sviluppo.

Per quanto concerne invece il cosiddetto *superbonus*, che a suo avviso ha sensibilmente contribuito, negli anni passati, alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL, osserva che tale misura agevolativa ha determinato ingenti maggiori entrate per l'erario e che la classificazione dei crediti ceduti inerenti alla predetta misura come pagabili è stata voluta dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, allo scopo di trasferire l'impatto finanziario del beneficio su esercizi finanziari già trascorsi. In tale quadro, i successivi interventi legislativi volti dapprima a limitare e quindi ad escludere la

credibilità dei crediti medesimi hanno prodotto una ragguardevole mole di crediti *outstanding*, cui lo Stato dovrà inevitabilmente far fronte in termini di cassa per gli anni futuri, con pesanti ripercussioni a danno delle imprese.

Si tratta in definitiva, a suo giudizio, di un DEF « fantasma », che non contiene, a differenza di quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica, le previsioni relative al quadro programmatico di finanza pubblica, limitandosi ad esporre le stime tendenziali a legislazione vigente. A suo avviso, ciò denota una scarsa correttezza nei confronti dei cittadini italiani, che avrebbero invece il diritto di giudicare i risultati dell'attività di Governo sulla base di obiettivi prefissati. Ritiene che tale comportamento evasivo celi la volontà di non dichiarare apertamente le reali condizioni della finanza pubblica italiana, che probabilmente, come sopra evidenziato, renderanno necessari un inasprimento della pressione tributaria o, in alternativa, una contrazione dei servizi erogati.

In conclusione, preannuncia il voto contrario sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva preliminarmente che, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri, il Documento in esame si presenta, rispetto al passato, con una veste inedita e si caratterizza per un contenuto estremamente scarno e poco coraggioso, privo delle informazioni di dettaglio indispensabili alla definizione della traiettoria degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Osserva, infatti, che il Governo, in maniera a suo dire pretestuosa, ha inteso rinviare l'individuazione dei predetti obiettivi alla definizione del Piano strutturale di bilancio di medio termine che l'Italia dovrà adottare in conformità alle nuove regole della *governance* economica europea in corso di approvazione, mettendo così a repentaglio la credibilità e la reputazione del nostro Paese, anche sui mercati finanziari.

A suo avviso, tale impostazione appare emblematica della spregiudicatezza dell'E-

secutivo, che, da un lato, ha impresso un'accelerazione nell'esame parlamentare del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, attualmente all'esame della Camera dei deputati e, dall'altro, appare intenzionato a limitare l'ambito della discussione sul principale strumento di programmazione economico-finanziaria del nostro Paese.

Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che il peggioramento del saldo del fabbisogno di cassa comporterà inevitabilmente un deterioramento del rapporto tra debito pubblico e PIL, all'interno di un quadro in cui il deficit è previsto nella misura del 4,3 per cento nel 2024, del 3,7 per cento nel 2025, del 3 per cento nel 2026 e del 2,2 per cento nel 2027. A tale ultimo riguardo, sottolinea che il Governo sembrerebbe orientato ad adottare specifiche misure per riportare il deficit stesso entro la soglia del 3 per cento in rapporto al PIL, sebbene, alla luce della nuova *governance* economica europea, l'Italia sia destinata ad essere oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo. Osserva che, secondo alcuni economisti, una simile circostanza potrebbe costituire anche un vantaggio per il nostro Paese, ma richiederà comunque un aggiustamento del saldo strutturale di bilancio pari allo 0,5 per cento annuo.

Fa presente, inoltre, che il Documento in esame non risolve le perplessità da più parti manifestate circa l'inadeguata gestione del cosiddetto *superbonus*, nonché dell'attuazione del PNRR. A tale proposito, evidenzia come non sia di alcuna utilità la ricerca di capri espiatori, quale potrebbe ad esempio essere la rimozione dell'attuale vertice della Ragioneria generale dello Stato, ma occorra piuttosto che il Governo assuma la responsabilità politica delle proprie scelte.

Per quanto concerne la crescita economica, ritiene assolutamente irrealistica la stima di un incremento dell'1 per cento del PIL per l'anno 2024, che si discosta peraltro dalle previsioni ben inferiori elaborate dalla stessa Commissione europea e dall'OCSE.

Rileva, altresì, che gli allarmi lanciati dal Ministro Giorgetti sugli effetti di spesa

del cosiddetto *superbonus* sembrerebbero superati alla luce del decreto-legge n. 39 del 2024, attualmente all'esame del Senato, volto ad escluderne la remissione *in bonis*.

Osserva, quindi, che, sebbene il Governo consideri la piena attuazione del PNRR quale principale strumento in grado di innescare una trasformazione radicale del Paese e un effettivo rilancio economico, affinché ciò accada appare comunque necessario disporre di una seria programmazione degli interventi, laddove il Documento in esame risulta del tutto privo di elementi a tale riguardo.

Reputa, inoltre, discutibile la riduzione del numero delle aliquote IRPEF introdotta dal Governo con la riforma del sistema fiscale, dal momento che tale intervento inevitabilmente favorirà i redditi più elevati a discapito delle fasce sociali meno abbienti, posto che il prelievo fiscale continuerà a gravare prevalentemente sulle classi medie, in violazione, altresì, del principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale.

Ricorda, poi, che nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno definito il Documento in discussione reticente, in quanto non prevede alcun impegno in favore dei circa 16 milioni di lavoratori dipendenti ancora alle prese con un elevato tasso di inflazione e non reca alcuna certezza in merito al rifinanziamento, anche per gli anni successivi a quello in corso, del taglio del cuneo fiscale.

Con riferimento, infine, agli attuali scenari posti dal conflitto russo-ucraino, prende atto che il Ministro Crosetto ritiene inevitabile procedere ad un ulteriore incremento della spesa militare. A suo avviso, tuttavia, esiste un'opzione alternativa di politica economica, che respinge l'idea di un crescente riarmo, privilegiando piuttosto gli investimenti nella sanità pubblica, imprescindibili per assicurare l'effettività di diritti costituzionalmente garantiti. In questo contesto, sottolinea la necessità di un generale ripensamento delle politiche per il reperimento delle occorrenti risorse pubbliche, al fine di evitare di incidere prevalentemente, come troppo spesso ac-

cade, sulle fasce economicamente più deboli della popolazione, ipotizzando viceversa, soluzioni alternative, quale, a titolo di esempio, la tassazione dei cosiddetti extraprofitti.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di tutte le Commissioni permanenti alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva, salvo quello della Commissione Trasporti, la cui seduta è ancora in corso.

Concorde la Commissione, sospende quindi la seduta per procedere alla trattazione degli altri punti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.50.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore*, avverte che, essendo pervenuto anche il parere espresso dalla Commissione Trasporti, è ora possibile procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Cannata il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive,

nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di un'ulteriore proposta emendativa riferita al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione nella seduta del 31 gennaio 2024, contiene l'emendamento Loizzo 5.1000.

Nel segnalare che tale proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Nel segnalare che le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

C. 304-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, nella seduta dello scorso 26 marzo, segnalando che sono ancora in corso i necessari approfondimenti con le amministrazioni competenti

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra successiva seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa governativa, è già stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di una relazione tecnica, che è stata aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Nel rinviare per completezza agli elementi di approfondimento contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari dell'articolo 4 del provvedimento. In particolare, segnala che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 1 della presente legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, demandando i criteri di riparto a un successivo decreto ministeriale. In proposito rileva preliminarmente che il Fondo è configurato come tetto di spesa e che le attività finanziate sono modulabili e programmabili in funzione delle risorse disponibili, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Rileva, tuttavia, che le risorse stanziare sono di conto capitale, ma essendo afferenti a spese di progettazione, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che le stesse abbiano i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica nel triennio 2024-2026.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), che era già stata resa disponibile per le vie brevi. Ad integrazione di tale documentazione, fa presente che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare derivanti, nel triennio 2024-2026, dall'istituzione del Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, le cui risorse rivestono natura di conto capitale, corrispondono a quelli che la medesima disposizione comporta, nel predetto triennio, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti fi-

nanziari del provvedimento con riferimento all'articolo 4, comma 1.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1691, approvato dal Senato della Repubblica, recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, in particolare, che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare derivanti, nel triennio 2024-2026, dall'istituzione del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, le cui risorse rivestono natura di conto capitale, corrispondono a quelli che la medesima disposizione comporta, nel predetto triennio, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento all'articolo 4, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 536-B e abbinate, approvata dalla Camera dei deputati, in un testo unificato, il 6 settembre 2023, e successivamente modificata dal Senato della Repubblica.

Ricorda preliminarmente che, in questa sede, la Commissione è chiamata a esaminare le modifiche apportate al testo da parte del Senato della Repubblica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, tra le predette modifiche, segnala in particolare quella volta ad aggiornare all'anno 2024 la decorrenza degli oneri, pari a 100.000 euro annui, derivanti dal finanziamento di periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5). Tale modifica, che recepisce una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere approvato il 15 febbraio 2024 dalla Commissione Bilancio del Senato, si è resa necessaria in considerazione della sopravvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

Osserva, in proposito, che la copertura finanziaria dei predetti oneri resta imputata, come nel testo precedentemente esaminato dalla Camera, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'interno, che presenta le occorrenti disponibilità.

Rileva, inoltre, che il provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e non modificato dal Senato della Repubblica, reca all'articolo 6 una clausola di invarianza finanziaria riferita alle ulteriori disposizioni della proposta di legge, che fa salve altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, il quale a sua volta reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega al Governo ivi contenuta, per la quale è altresì previsto il rinvio all'eventuale applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di cui

all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica.

Tutto ciò considerato, poiché le ulteriori, limitate, modifiche approvate dal Senato della Repubblica non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2023, denominato « Data Center », relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'Information Communication Technology.

Atto n. 146.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 28 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine

allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 16/2023, denominato « Data Center », relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello Strumento terrestre nell'ambito dell'Information Communication Technology.

Avverte che la Commissione Bilancio è ora chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria del provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale lo stesso è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale prevede la realizzazione di un nuovo Data center presso la caserma « Perotti » di Roma e del connesso Disaster Recovery presso la caserma « Pierobon » di Padova, al fine di disporre di un ambiente digitale per l'erogazione dei servizi informatici ottimizzato in termini di affidabilità e resilienza.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2032, reca un costo complessivo di 209 milioni di euro.

Secondo quanto espressamente previsto nella scheda tecnica allegata al provvedimento, rileva che la prima fase del programma, connotata, al pari delle successive, dal carattere dell'autoconsistenza, comporta una spesa pari a 63 milioni di euro e sarà finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali nn. 4 e 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In base a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase sono riferiti agli anni dal 2024 al 2031 e saranno posti a carico: del piano gestionale n. 4,

quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, a 4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per l'anno 2026; del piano gestionale n. 27, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2027, a 23 milioni di euro per l'anno 2028, a 2 milioni di euro per l'anno 2029, a 8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 5 milioni di euro per l'anno 2031. A tale ultimo riguardo, rappresenta che sul citato piano gestionale n. 27 è affluita quota parte delle risorse assegnate al Ministero della difesa a seguito della ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del piano gestionale n. 4 del citato capitolo 7120 è pari a 345.577.751 euro per l'anno 2024, a 399.126.813 euro per l'anno 2025 e a 208.845.242 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 27 reca una dotazione pari a 158.658.741 euro per l'anno 2024, a 175.228.971 euro per l'anno 2025 e a 166.689.156 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del pro-

gramma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Fa presente che la scheda tecnica precisa, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero in modo da rimodularlo attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa. Si specifica, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 146 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del predetto criterio dell'autoconsistenza, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non, invece, la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe dunque opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi

di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto della riduzione delle somme attribuite al Ministero della difesa, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera *f*), del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di

programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Chiarisce, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma che il completamento del programma, per il restante valore di 146 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Assicura, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel richiamare un precedente intervento dell'onorevole Guerra su un provvedimento di analogo tenore, auspica che, in linea con i rilievi più volte espressi sul punto dalla Commissione nella presente legislatura, i futuri schemi di decreto recanti approvazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare articolati in più fasi realizzative possano recepire sin dalla loro predisposizione iniziale la precisazione secondo cui l'oggetto dei medesimi schemi è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono concretamente individuate le relative risorse finanziarie, e che il completamento del programma stesso dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che la questione è già all'attenzione del Governo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2023, denominato "Data Center", relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello Strumento terrestre nell'ambito dell'*Information Communication Technology* (Atto n. 146);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in misura pari a 209 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 63 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2024 al 2031, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 146 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 4 e n. 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero

della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 146 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del pro-

gramma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2023, denominato « Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia ».

Atto n. 147.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 28 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 29/2023, denominato « Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro Tecnico Logistico Interforze (Ce.T.L.I.) NBC di Civitavecchia ».

Avverte che la Commissione Bilancio è dunque chiamata a esprimersi sul provve-

dimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria del provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale lo stesso è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha per obiettivo l'ammodernamento del Centro tecnico logistico interforze (Ce.T.L.I.) nel settore nucleare, chimico e biologico (NBC) di Civitavecchia, attraverso la realizzazione di un termossidatore pirolitico necessario alla distruzione in sicurezza delle rimanenti armi chimiche ancora custodite presso il Centro medesimo.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, di cui era previsto l'avvio nell'anno 2023 con presumibile conclusione nell'anno 2026, reca un costo complessivo stimato in 29 milioni di euro e che la spesa sarà finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sul piano gestionale n. 36 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In particolare, osserva che il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del programma in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 4 milioni di euro per l'anno 2026.

Ciò posto, rappresenta che sul piano gestionale n. 36 del predetto capitolo 7120 è affluita quota parte delle risorse assegnate al Ministero della difesa a seguito della ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Tale Fondo è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, che ha assegnato al Ministero della difesa l'importo complessivo di 5,8 miliardi di euro per il periodo 2019-2033.

In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 36 è pari a 24.969.625 euro per l'anno 2024, a 15.500.000 euro per l'anno 2025 e a 16.500.000 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Viene inoltre specificato che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa e autorizzativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2023, rileva che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impiegate relative a tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame attraverso il mantenimento in bilancio nell'anno 2024 quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero la reiscrizione in bilancio nella competenza degli esercizi successivi ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o

revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile acquisire una conferma da parte del Governo.

La scheda tecnica rappresenta, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero in modo da rimodularlo opportunamente, attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Nella scheda tecnica si precisa, infine, che, pur ritenendosi l'Amministrazione vincolata a non eccedere quanto oggetto di approvazione, qualora, in corso d'opera, si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto integrativo. Al riguardo, in assenza di una esplicita previsione in tal senso nel provvedimento, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che, in ogni caso, anche tale eventuale decreto integrativo seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto della riduzione delle somme attribuite al Ministero della difesa,

ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera *f*), del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Fa quindi presente che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Assicura, inoltre, che, qualora, in corso d'opera, gli approfondimenti tecnici e amministrativi evidenziassero l'esigenza di superare il limite di spesa indicato dallo schema in esame, a tali maggiori necessità finanziarie si provvederà con un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

Conferma, infine, che all'eventuale modulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2023, denominato "Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (Ce.T.L.I.) NBC di Civitavecchia" (Atto n. 147);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si è previsto l'avvio nell'anno 2023 e si prospetta la conclusione nell'anno 2026, comporta un onere complessivo stimato in misura pari a 29 milioni di euro, al quale si provvede a valere sulle risorse del capitolo 7120, piano gestionale n. 36, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2023, la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impiegate relative a tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame, attraverso il mantenimento in bilancio nell'anno 2024 quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero

della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

qualora, in corso d'opera, gli approfondimenti tecnici e amministrativi evidenziassero l'esigenza di superare il limite di spesa indicato dallo schema in esame, a tali maggiori necessità finanziarie si provvederà con un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato espressamente, nell'ambito della scheda tecnica allegata al provvedimento, che l'eventuale decreto integrativo che dovesse rendersi necessario qua-

lora, in corso d'opera, gli approfondimenti tecnici e amministrativi evidenziassero l'esigenza di superare il limite di spesa indicato dallo schema in esame, seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 288 del 12 aprile 2024:

a pagina 58, seconda colonna, sono soppresse le righe dalla trentaseiesima alla quarantunesima;

a pagina 61, prima colonna, dopo la trentottesima riga è inserito il seguente capoverso: « al comma 1, la parola: "decisione" è sostituita dalla seguente: "decisione" »;

a pagina 71, prima colonna, dopo la decima riga è inserito il seguente capoverso: « alla lettera *a*), capoverso 1-*bis*, la parola: "pseudonomizzati" è sostituita dalla seguente: "pseudonimizzati" »;

a pagina 71, prima colonna, all'undicesima riga, dopo le parole: « alla lettera *b*), capoverso 1-*ter*, » sono inserite le seguenti parole: « la parola: "pseudonomizzati" è sostituita dalla seguente: "pseudonimizzati" e ».

ALLEGATO

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pagina 1 di 8

**DISEGNO DI LEGGE
ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-
PROFESSIONALE**

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

L'**ARTICOLO 1, COMMA 1**, - introducendo l'articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022 - prevede l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e la stipula di accordi finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo e territoriale.

Il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, precisando il ruolo delle Regioni quali soggetti con competenza di programmazione e di definizione delle modalità realizzative di tutti i percorsi della filiera in ossequio dell'art. 138 del d.lgs. n. 112/1998, che al comma 1, lettera a) riconosce alle Regioni le funzioni amministrative inerenti alla "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale". Viene confermato l'esercizio delle competenze statali in materia di istruzione, che resta una prerogativa dell'amministrazione scolastica (art. 137 e seguenti del d.lgs. n. 112/1998).

Il **comma 2** amplia il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, all'interno della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1. In proposito, si evidenzia che i suddetti percorsi sperimentali, a legislazione vigente, sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 832/2015).

Più precisamente, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.



La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali - nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera. Ciò è, peraltro, coerente con ogni meccanismo di sperimentazione didattica già previsto dal sistema, secondo quanto già avviene in applicazione dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si specifica, altresì, a integrazione di quanto sopra esposto, che la sperimentazione - al pari di quella già prevista dal vigente Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado - è realizzata mediante il ricorso alla flessibilità e all'autonomia didattica e organizzativa (come previsto dall'articolo 11, DPR n. 275 del 1999: "Iniziativae finalizzate all'innovazione") che consente agli istituti scolastici di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò significa, per quanto ad aspetti organizzativi preliminari, che il numero delle scuole coinvolte sarà individuato a valle di apposito avviso ministeriale finalizzato a raccogliere le adesioni delle scuole interessate a far parte della sperimentazione. Inoltre, si segnala che il comma 8, cpv. art. 25-bis del presente ddl, demanda l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche coinvolte al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei percorsi formativi, le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche e laboratoriali in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsti dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, ad avviare la didattica laboratoriale, ad adottare metodologie innovative, utilizzando le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Il nuovo sistema progettuale non richiede, quindi, incremento di personale ATA o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l'apertura delle scuole oltre, eventualmente, gli orari già previsti.

Si precisa, inoltre, che la costituzione di nuovi percorsi sperimentali quadriennali con eventuale integrazione e ampliamento dell'offerta formativa non determina un soprannumero di docenti che necessitano di ricollocazione, in quanto, come già detto, a fronte della compressione del percorso di studi in quattro anni e di una rimodulazione del monte ore e delle attività al fine di rendere questi ultimi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera, l'organico del personale resta comunque invariato.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nello specifico l'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali, nell'ambito della filiera, avviene ad invarianza degli organici del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberanti.

Queste innovazioni si muoveranno di pari passo - ma su piani diversi - ai percorsi formativi che, invece, continueranno ad essere quinquennali, senza che la contemporanea



presenza degli stessi (che presuppongono, come detto, monte orario e attività differenti) possa comportare incompatibilità o inefficienze. Tutto ciò, peraltro, secondo le modalità tipiche di ogni sperimentazione che, come detto, conosce già un suo riconoscimento normativo primario nel più volte citato art. 11 del DPR n. 275 del 1999.

Si osserva, infine, che la filiera di cui al presente DDL si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Il **comma 3** consente – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente – alle Regioni e agli Uffici scolastici regionali di stipulare accordi, anche con la partecipazione delle Fondazioni ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali funzionali alle esigenze specifiche dei territori. **In relazione agli accordi di cui sopra le attività di integrazione e ampliamento dell'offerta formativa sono rivolte anche ai percorsi di IeFP.** Nell'ambito di tali accordi possono essere anche istituite reti, denominate *campus*, che possono eventualmente afferire ai **Poli Tecnico Professionali (PTP)**, laddove costituiti, di cui possono far parte soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), Fondazioni ITS Academy, Università, istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati, istituti tecnici e istituti professionali che erogano percorsi sperimentali.

Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'offerta formativa e la stipula di contratti di prestazioni di opera sono attuati comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto da apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9.

Si evidenzia, infine, che la presente disposizione costituisce una specificazione di una norma già presente nell'ordinamento scolastico, avente carattere generale, che abilita le istituzioni scolastiche ad avvalersi del contributo di esperti esterni per finalità di insegnamento (articolo 44 del DI 129/2018, ovvero il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, e, con particolare riferimento agli istituti tecnici, l'art. 5, co. 3 del DPR 5 marzo 2010, n. 88 nonché per gli Istituti professionali l'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.lgs. 61 del 2017). La disposizione ha carattere ordinamentale.

Il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma ha natura ordinamentale, in quanto, prevede che **le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale** possano iscriversi ai percorsi delle Fondazioni ITS Academy in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge n. 99/2022, che prevede, ai fini dell'iscrizione agli ITS, il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale avente ad oggetto la valutazione dei percorsi formativi da parte di INVALSI per consentire l'iscrizione ad un percorso di istruzione tecnologica superiore.

Il **comma 5** riconosce ai soggetti in possesso di un diploma professionale la facoltà di sostenere l'esame di Stato presso un istituto professionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare nonché in deroga alla frequenza del corso annuale di cui all'art. 15, co. 6 del d.lgs. n. 226/2005, in modo da consentire esclusivamente ai soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali IeFP, validati da INVALSI, di sostenere - comunque in qualità di candidati esterni - l'esame di Stato utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'art. 15, co. 6, d.lgs. n. 226/2006 resta, comunque, in vigore con riferimento agli altri soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali IeFP non validati da INVALSI. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 6 e 7. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire - nell'ambito delle sperimentazioni e degli accordi previsti dalla filiera e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - specifiche attività e benefici già previsti dalla legislazione vigente.

Il **comma 8** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene disposizioni di carattere procedurale volte all'attuazione e al monitoraggio della filiera di cui al comma 1 e dei percorsi sperimentali, nonché alla definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi universitari. Con riferimento all'ambito di applicazione del previsto decreto nella parte in cui definisce il numero massimo di istituzioni formative coinvolte nella sperimentazione ovvero negli accordi, è specificato che le istituzioni cui s'intende far riferimento sono le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, quelle che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e quelle formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il **comma 9** prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**ARTICOLO 1, COMMA 2**, si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, previsto dal comma 1 del presente articolo, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022. Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 1, COMMA 3** prevede che, in sede di prima applicazione, l'accesso agli ITS Academy e agli esami di Stato, come disciplinati dai commi 4 e 5 dell'art. 25-bis del DL n. 144/2022, introdotto dal disegno di legge in esame, si applica ai percorsi quadriennali già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo



all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale avviato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito (cfr. decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 7 dicembre 2023, n. 2608). Si tratta di una misura di carattere ordinamentale, volta al coordinamento tra le diverse iniziative avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito per la promozione della filiera, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 2, al COMMA 1, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", configurata come autonoma struttura ministeriale, con l'obiettivo di promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; e di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse al trasferimento tecnologico, l'orientamento professionale e l'alternanza scuola lavoro e quindi agevolare la transizione nel mondo del lavoro nonché di favorire la progressiva adesione del sistema di formazione regionale al Sistema nazionale di valutazione coordinato da INVALSI al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, valutando preventivamente l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. Si tratta, nello specifico, di una funzione che non ha un impatto economico-finanziario e, pertanto, può essere svolta nell'ambito delle risorse destinate dal disegno di legge alla predetta struttura. Dalle disposizioni in esame non derivano altresì nuovi e maggiori oneri a carico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il quale provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce la composizione della struttura di missione, prevedendo che essa sia costituita da un direttore generale con funzioni di coordinatore e da un contingente di personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per garantire maggiore efficacia alla sua azione di raccordo tra il MIM, le istituzioni scolastiche ed il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri della Struttura tecnica di missione sono quantificati come di seguito indicato:

- un direttore generale con funzioni di coordinatore della struttura a cui è corrisposto il trattamento economico parametrato a quello di un direttore generale di ruolo del Ministero, come di seguito indicato.



Totale trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri da retribuzione di risultato	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Retribuzione totale pro capite lordo stato - con incr contratt CCNL 2019-2021 e IVC a decorrere 2022
220.736,12	33.474,91	10.946,30	265.157,33	10.022,95	400,62	275.580,90

- Le funzioni di supporto amministrativo sono svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Possibilità di avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nel settore, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
- Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
60.391	4.026

Si stima che la struttura tecnica non sarà operativa prima del 1° gennaio 2024.

La copertura dei predetti oneri, pari a 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025, è garantita attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'ARTICOLO 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, del Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale presso la Struttura tecnica istituita dall'articolo 2 del disegno di legge.



Il Comitato è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto - come espressamente previsto dal comma 4 del medesimo articolo - il funzionamento del Comitato avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione allo stesso non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'ARTICOLO 4 prevede il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di reti, denominate campus, richiamate all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge. L'obiettivo è quello di agevolare la realizzazione di veri e propri campus per favorire la formazione integrata, una delle principali finalità sottese al disegno di legge in esame.

Del campus possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati, ivi comprese le imprese.

In tale contesto, al fine di rafforzare l'avvio della sperimentazione prevista dal disegno di legge, la disposizione è volta a creare le condizioni per agevolare la realizzazione delle citate reti territoriali, anche in considerazione della possibilità, in prospettiva, di utilizzare, sviluppandone le potenzialità in alcune aree strategiche del nostro territorio nazionale. Aree che consentiranno così di creare sinergie culturali e strutturali tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

A tal fine si prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito volto a favorire la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Il Fondo è istituito con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. Motta

04/04/2024



DISEGNO DI LEGGE
"ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	€/s	Saldo netto da finanziare										Indebitamento netto				
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025		2026	2027		
2	3		Assunzione di un Direttore generale per il coordinamento di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale - personale	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
2	3		Assunzione di un Direttore generale per il coordinamento di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale - effetti riflessi	E	TC									0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
2	3		Incarichi di consulenza ad otto esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nel settore	S	C	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
2	3		Istituzione di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale - funzionamento	S	C	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3		Riduzione Tabella A - MIM	S	C	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
4	1		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, del "Fondo per la promozione del campus della filiera formativa tecnologico-professionale", per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali	S	K	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
4	3		Riduzione Tabella B - MIM	S	K	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
			Entrate	B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0										



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	197
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	212
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)	213
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	218
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	206
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	223
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)	224
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede la verifica del numero legale.

Marco OSNATO, presidente e relatore, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, la verifica del numero legale può essere richiesta qualora la Commissione stia per procedere a una votazione; conferma in ogni caso, sin d'ora, la presenza del numero legale.

Passa dunque a illustrare, in qualità di relatore, i contenuti del provvedimento.

Preliminarmente segnala come il DEF di quest'anno, pur predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita vigenti, tiene comunque conto della transizione in corso verso la nuova *governance* economica europea.

Evidenzia che il primo passo della nuova *governance* del Patto consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento. Quest'ultima definisce un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta (che com-

prende anche variazioni discrezionali dal lato delle entrate), in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i futuri Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine (*Mediumterm fiscal-structural plan*) che quest'anno dovranno essere presentati alla Commissione europea al più tardi entro il 20 settembre 2024. Tali piani avranno un orizzonte temporale di cinque anni e una specifica attenzione alla spesa primaria netta. In considerazione di ciò il Governo ha ritenuto di tener conto dell'indicazione da parte della Commissione europea di presentare per quest'anno Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, e di concentrare ogni sforzo sulla costruzione dei nuovi Piani. Per questo motivo il Governo non ha ritenuto necessario definire nel DEF degli obiettivi diversi dalle grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente e che sono largamente in linea con lo scenario programmatico della scorsa NADEF. Allo stesso tempo, nel DEF si riporta una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, provvede dunque a illustrare gli aspetti generali del documento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

La Sezione I si articola in 5 capitoli, concernenti rispettivamente: il quadro complessivo e la politica di bilancio, il quadro macroeconomico, l'indebitamento netto e il debito pubblico, la sensibilità e sostenibilità delle finanze pubbliche, le azioni intraprese e le linee di tendenza.

Il Governo chiarisce che, in considerazione della formale vigenza del sistema di regole definito dal Patto di stabilità e crescita, il DEF 2024 segue la tradizionale struttura, indicando tuttavia solo l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica. Il Governo precisa inoltre che effettuerà sin da ora un'attenta azione di monitoraggio dei conti pub-

blici, proprio in vista della stesura del futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine. Inoltre, il Governo continuerà ad adottare misure volte ad intervenire sul profilo del *deficit*, migliorandolo ulteriormente anche attraverso una revisione della disciplina dei crediti d'imposta al fine di ricondurlo al di sotto del 3 per cento entro il 2026 e a non discostarsi dai valori della NADEF anche per gli anni 2025 e 2026.

Sintetizzando il contenuto dei capitoli da I a V con riferimento ai più significativi indicatori macroeconomici contenuti in quello che, in ragione della riforma sopra descritta, è l'ultimo Programma di Stabilità, la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento) legata ad una scelta prudenziale, dato l'incerto contesto internazionale. Il tasso di crescita del PIL si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 nel 2026 e allo 0,9 per cento, nel 2027. Con riferimento ai risultati dell'anno 2023, la crescita reale del PIL è stata dello 0,9 per cento, leggermente più elevata (0,8 per cento) delle previsioni della NADEF. Secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, in miglioramento rispetto all'8,6 per cento del 2022. Si sono ridotti sia il disavanzo del saldo primario (di 0,9 punti percentuali), sia la spesa per interessi. Hanno contribuito a tale risultato la tenuta dell'economia e la riduzione del perimetro delle misure legate all'emergenza energetica. Ne è conseguita una dinamica vivace del gettito fiscale (+6,3 per cento rispetto al 2022) pur in presenza di una pressione fiscale sostanzialmente invariata (al 42,5 per cento). Allo stesso tempo, il *deficit* è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al *Superbonus* (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche. Il rapporto debito/PIL a fine 2023 è stimato pari

al 137,3 per cento, in diminuzione di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente (140,5 per cento). Tale stima risulta inoltre migliore, per circa 2,9 punti percentuali, della previsione della scorsa NADEF (140,2 per cento). Positivo anche l'andamento del fabbisogno di cassa del settore pubblico, che è risultato inferiore alle previsioni di 0,6 punti percentuali. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), il rapporto debito/PIL risulta ora inferiore di ben 17,6 punti percentuali. Con riferimento agli indicatori per gli anni 2024-2027, l'indebitamento netto tendenziale della PA è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il *deficit* tendenziale scenderà al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento nel 2027. Il saldo primario nel 2024 risulterà in netto miglioramento rispetto al 2023 (passando dal -3,4 per cento del PIL al -0,4 per cento) e tornerà in surplus già dal prossimo anno (allo 0,3 per cento del PIL). Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando raggiungerebbe il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle suddette misure. Dall'aggiornamento dei conti ISTAT emerge, infatti, che a fronte di un dato di debito per il 2023 sensibilmente inferiore alle previsioni, a partire dal 2024 il rapporto debito/PIL tenderà a risalire lievemente a causa degli ulteriori costi legati al *Superbonus*. La tendenza alla crescita del debito si ferma, sulla base delle stime aggiornate contenute nel presente Documento, nel 2026, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *Superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio con-

seguito all'adozione delle nuove regole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

Il Governo segnala che con riferimento agli anni 2025-2026 il rapporto tra indebitamento netto e PIL sarà riportato in linea con il quadro programmatico delineato dalla NADEF attraverso nuovi interventi normativi. Il Governo inoltre indica come unico disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 il disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Passando all'esame degli altri aspetti della prima sezione di specifico interesse per la nostra Commissione, ricorda che il Documento di economia e finanza 2024, con riferimento all'andamento del credito, segnala che nel corso del 2023, l'andamento del credito ha subito gli effetti di una politica monetaria restrittiva, ma si sono iniziati a vedere segnali di stabilizzazione negli ultimi mesi. Nonostante la lieve contrazione nei prestiti alle famiglie, c'è stato un rallentamento nella riduzione dei prestiti alle imprese. La qualità degli attivi bancari è rimasta elevata, suggerendo una possibile maggiore disponibilità delle banche ad accogliere un aumento della domanda di credito da parte delle imprese. Dall'inizio del quarto trimestre del 2022, i prestiti al settore privato non finanziario hanno registrato una contrazione, con una riduzione annuale del 3,3 per cento a gennaio 2024. I prestiti alle famiglie consumatrici hanno mostrato una flessione dello 0,9 per cento dal loro picco storico nel novembre 2022, con i mutui in calo e il credito al consumo in aumento. I prestiti alle imprese hanno registrato un calo più significativo, ma con segnali di rallentamento (dal -8,3 per cento di settembre 2023 al -5,1 per cento dello scorso gennaio). La qualità del credito alle imprese è migliorata, con una riduzione dei prestiti deteriorati e delle sofferenze, indicando una buona condizione patrimoniale delle banche. Concentrando l'attenzione solo sulle sofferenze (circa il 40 per cento dei prestiti deteriorati), per imprese e famiglie il dato di gennaio (2,3 per cento) è prossimo al valore minimo in serie storica (2,2 per cento). Per

quanto riguarda le passività delle banche, nonostante la contrazione dei depositi iniziata nell'agosto 2022, la seconda metà dell'anno ha visto una stabilizzazione dei livelli, pur registrandosi cali tendenziali. La Banca Centrale Europea ha segnalato l'intenzione di ridurre gradualmente i tassi di interesse, influenzando le strategie bancarie verso una rimodulazione al ribasso dei tassi sui nuovi prestiti. Infine, i criteri di concessione dei prestiti si sono stabilizzati nel quarto trimestre del 2023, con aspettative di una leggera crescita della domanda di prestiti da parte delle imprese nel primo trimestre del 2024, favorita dall'allentamento dei criteri di concessioni dei prestiti rivolti a questo segmento di mercato, mentre si rileva un contestuale inasprimento dei medesimi criteri riguardo alle famiglie. Ciò nonostante la domanda delle famiglie dovrebbe rimanere invariata.

La sezione II, Analisi e tendenze della finanza pubblica, si articola in sette parti, tra le quali merita di essere richiamata la valutazione per l'anno 2023 delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale. Inoltre, sono presentati i dati analitici di consuntivo 2023 e di previsione tendenziale per il triennio 2024-2027 relativi alle entrate tributarie della pubblica amministrazione e all'andamento della pressione fiscale.

Con riferimento ai dati di consuntivo per il 2023, le entrate tributarie della pubblica amministrazione nell'anno 2023 risultano superiori di 14.964 milioni rispetto alle previsioni della Nota tecnica illustrativa alla legge di bilancio 2024. In particolare, le imposte dirette aumentano di 10.807 milioni di euro e le imposte indirette di 4.171 milioni, mentre sono sostanzialmente in linea con le previsioni le imposte in conto capitale (-14 milioni). Nel dettaglio, a consuntivo, il miglioramento delle entrate del Bilancio dello Stato è ascrivibile al maggior gettito registrato dalle imposte dirette (+7.544 milioni) per effetto, in particolare, dei maggiori introiti delle imposte versate in autoliquidazione Irpef e Ires (+4.878 milioni, complessivamente). Lo scostamento positivo è, altresì, dovuto all'andamento delle imposte sostitutive sugli utili

distribuiti (+721 milioni) e sugli interessi e altri redditi da capitale (+600 milioni). Le entrate degli enti territoriali sono superiori di 1.273 milioni rispetto alle previsioni, quasi esclusivamente per effetto del maggior gettito versato in autoliquidazione Irap (+1.193). Lo scostamento positivo relativo alle voci delle Poste correttive (+6.975 milioni) risulta ascrivibile per 4,5 miliardi alle maggiori entrate derivanti dalle attività di accertamento e controllo rispetto a quanto previsto. La pressione fiscale si attesta al 42,5 per cento del PIL, stabile rispetto al 2022 e in linea con la stima della Nota tecnica illustrativa alla legge di bilancio 2024. Con riferimento alle previsioni tendenziali per il periodo 2024-2027 il DEF stima le entrate tributarie in progressiva riduzione, dal 29,6 per cento del 2023 al 28,9 per cento del 2027. I contributi sociali, pari al 12,9 per cento nel 2023, sono previsti in diminuzione di 0,1 punti percentuali nel 2024 e in aumento di 0,6 punti percentuali nel 2025, attestandosi al 13,4 per cento, per rimanere stabili negli anni successivi. In conseguenza di tali dinamiche, la pressione fiscale si riduce nel 2024 al 42,1 per cento per risalire nel 2025 al 42,4 per cento e attestarsi su un livello lievemente inferiore nel biennio finale dell'arco previsionale.

La sezione III contiene il Programma nazionale di riforma, articolato in cinque capitoli.

Dopo una breve premessa (capitolo I), il capitolo II dà conto dello scenario macroeconomico, con particolare riferimento all'impatto delle misure del PNRR sul PIL italiano; il Capitolo III contiene le risposte di *policy* alle principali sfide economiche occupazionali e sociali. Il Capitolo IV dà conto del percorso dell'Italia per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, il Capitolo V individua i nessi di complementarità tra le priorità sostenute dai fondi di coesione e il PNRR, mentre il capitolo VI dà conto del ruolo dei portatori d'interessi nella definizione e nell'attuazione del PNRR. Nel documento si dà preliminarmente conto del fatto che l'Italia ha rafforzato i propri sforzi per attuare il percorso di riforme intrapreso. Il Governo ricorda come l'at-

tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato, continui a rappresentare una pietra angolare per il processo di riforma del Paese, sia in ragione del volume di investimenti previsti e dell'impatto macroeconomico che ne deriva, sia per la capacità di creare sinergie tra le diverse amministrazioni e di incanalare le risorse nazionali ed europee verso un unico programma di riforma. A seguito delle modifiche introdotte, il Governo prevede che il PNRR determinerà un incremento del 3,4 per cento del PIL rispetto allo scenario base nel 2026. In linea con quanto precedentemente stimato, si prevede che le riforme introdotte in attuazione del PNRR avranno un impatto potenziale nel lungo termine, che permetterà un incremento del PIL del 5,6 per cento nel 2030 e di circa il 10 per cento nel lungo periodo.

Segnala in particolare il Capitolo III, che contiene le risposte di *policy* alle principali sfide economiche occupazionali e sociali e che descrive, al paragrafo 5, la riforma fiscale in atto, i cui contenuti già ampiamente noti alla Commissione. Ricorda preliminarmente che nel 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha esortato l'Italia a proseguire e implementare correttamente la riforma fiscale, introdotta con la legge delega n. 111 del 2023. La riforma si propone di ridurre la complessità del sistema, creare un quadro normativo e regolamentare certo, semplice e trasparente, definire di un sistema fiscale favorevole alla crescita economica e al sostegno dell'offerta di lavoro e degli investimenti. Si tratta di un intervento strutturale che mira altresì a rendere il sistema fiscale italiano meno complesso e incentivare la *compliance* fiscale.

Il Governo rammenta anzitutto che uno degli aspetti centrali della riforma è la prima fase della riforma dell'IRPEF, attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023, che in primo luogo prevede la riduzione del numero di scaglioni di reddito e delle relative aliquote. Questa misura, attuata per l'anno 2024, secondo l'esecutivo mira a diminuire il carico fiscale per circa 25 milioni di contribuenti, allo scopo di generare beneficio diretto per il potere

d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori, contribuendo così a mitigare le tensioni inflattive. Con la riduzione dei contributi sociali per i lavoratori a reddito medio-basso e le agevolazioni sui *fringe benefits*, operata per effetto della legge di Bilancio per il 2024, il Governo nel DEF chiarisce che si intende generare un beneficio complessivo di quasi mille euro annui per circa 30 milioni di lavoratori. Per incentivare le assunzioni, il Governo ricorda l'introduzione (articolo 4 del decreto legislativo n. 216 sopra richiamato) di una deduzione dal reddito imponibile per il costo del lavoro dei nuovi assunti a tempo indeterminato. Secondo l'Esecutivo, tale misura dovrebbe interessare circa 380 mila imprese.

Al fine di ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, sono state adottate le prime disposizioni per introdurre nuove modalità nei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria. Il Governo rammenta tra di esse il potenziamento dell'istituto dell'adempimento collaborativo (*cooperative compliance*, di cui al decreto legislativo n. 221 del 2023) per i contribuenti di maggiori dimensioni e l'introduzione di un concordato preventivo biennale (decreto legislativo n. 13 del 2024) rivolto alle imprese meno strutturate e ai professionisti, che l'esecutivo preannuncia verrà precisato in modo puntuale dalla normativa secondaria di attuazione.

Al riguardo il Governo sottolinea che gli strumenti di promozione della *compliance* volontaria sono volti a migliorare l'efficacia delle strategie di controllo, favorite dall'utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, di quelli contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari e di quelli derivanti dall'interoperabilità delle banche dati, nonché del crescente utilizzo di tecniche basate su soluzioni di intelligenza artificiale. Viene altresì ricordata la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000, modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2023) e la razionalizzazione e armonizzazione degli adempimenti dichiarativi (decreto legislativo n. 1 del 2024), nonché il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale (de-

creto legislativo n. 209 del 2023) con cui è stata aggiornata la disciplina della residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società ed è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la *global minimum tax*, in vigore dal 1° gennaio 2024, mediante il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523. L'esecutivo si attende che tale misura, disincentivando gli investimenti in Paesi con bassa tassazione, favorisca tra l'altro la rilocalizzazione delle imprese nel Paese, generando un impatto in termini di recupero di gettito. Il medesimo decreto ha modificato altresì regime speciale a favore dei lavoratori che rientrano in Italia.

Segnala infine che è in fase di approvazione definitiva il decreto attuativo volto a modificare i meccanismi sanzionatori che intende tra l'altro favorire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali e ad allineare il nostro Paese a quanto riscontrato in media a livello europeo, ridimensionando gli importi delle sanzioni amministrative al di sotto del 60 per cento del debito fiscale dei contribuenti inadempienti (Atto del Governo n. 144).

Segnala tuttavia come l'Esecutivo sottolinei che il percorso di riforma è accompagnato da una serie di investimenti previsti nel PNRR, volti a consentire l'utilizzo massiccio delle tecnologie digitali, a incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e potenziare le risorse necessarie allo svolgimento di tali attività. Nel merito, segnalo che – a fronte della predisposizione delle opportune infrastrutture digitali – sono stati raggiunti i seguenti risultati, che hanno consentito il pieno conseguimento, e in alcuni casi il superamento, degli obiettivi preventivati: la disposizione di oltre 2,4 milioni di dichiarazioni IVA precompilate; l'invio di 3,2 milioni di lettere di conformità, con un conseguente aumento del gettito fiscale pari a 3,9 miliardi di euro.

Il Governo evidenzia che tali riforme e investimenti intendono contribuire al consolidamento della dinamica di riduzione dell'evasione fiscale, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati per la fine del 2025 e la metà del 2026 (che prevedono una riduzione della propensione all'eva-

sione rispetto al 2019 rispettivamente del 5 per cento nel 2023 e del 15 per cento nel 2024). Secondo quanto pubblicato nell'Aggiornamento alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, la propensione all'evasione nell'anno d'imposta 2021 si è ridotta del 17,8 per cento rispetto al 2019.

Un ulteriore intervento di interesse della Commissione, ricordato dal Governo, è l'istituzione, dal 1° gennaio 2024 della ZES unica per il Mezzogiorno, ricordando che decreto-legge n. 123 del 2024 ha previsto la possibilità, per le imprese che investono nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, di fruire di un contributo, in forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per coprire parte delle spese effettuate per l'acquisizione di beni strumentali agli investimenti. A tale misura sono state destinate risorse pari a 1,8 miliardi di euro. Il DEF 2024 riporta infine alcuni approfondimenti, tra cui quello concernente il contrasto all'evasione fiscale. Il Governo rileva che il risultato raggiunto nel 2023 rappresenta il valore più elevato degli ultimi anni in termini di recupero di gettito, con riferimento all'attività dell'Agenzia delle entrate. Sono stati riscossi complessivamente 24,7 miliardi, di cui 19,6 miliardi derivanti dalle attività di promozione della *compliance* e di controllo ordinario, e di cui 5,1 miliardi relativi a incassi da misure straordinarie.

In particolare, i risultati dell'attività ordinaria si ripartiscono in 11,6 miliardi derivanti dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agenzia, 3,8 miliardi da cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione e circa 4,2 miliardi dal risultato dell'attività di promozione della *compliance*. Gli incassi da misure straordinarie si ripartiscono in 4,3 miliardi da rottamazione delle cartelle, 586 milioni da definizione delle liti pendenti e 245 milioni dall'applicazione di misure di definizione agevolata, cosiddetta « pace fiscale ».

Con riferimento, invece, alle stime dell'evasione fiscale e contributiva, pubblicate

nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – Aggiornamenti per gli anni 2016-2021, si evidenzia una dinamica di netto miglioramento della *tax compliance*, confermando l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale adottate negli anni più recenti, con una riduzione dell'evasione fiscale e contributiva di 24,1 miliardi nel 2021 rispetto al livello di quasi 107,8 miliardi nel 2016, di cui 23,6 miliardi relativi alle sole entrate tributarie.

Nel 2021, viene rilevato nella Relazione, il *tax gap* complessivo si è attestato a 83,6 miliardi, di cui circa 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con una diminuzione di 2,7 miliardi (-3,1 per cento) rispetto al 2020, di cui 2,2 miliardi sono relativi all'evasione fiscale (-2,9 per cento rispetto al 2020) e 0,5 miliardi all'evasione contributiva (-4,3 per cento rispetto al 2020). L'aumento del *gap* IRPEF di circa 2,1 miliardi di euro, di cui 0,1 miliardi per i lavoratori dipendenti irregolari e quasi 2 miliardi per lavoratori autonomi e le imprese, si contrappone alla riduzione del *gap* IVA (-3,9 miliardi), del *gap* da locazioni (-336 milioni) e del *gap* IMU (-135 milioni); parallelamente, si registra una sostanziale stabilità del *gap* in livelli per l'IRES (+33 milioni), l'IRAP (+86 milioni) e le accise (+31 milioni).

Lo stesso andamento positivo risulta confermato dalla propensione al *gap* delle entrate tributarie (ovvero l'indicatore costruito come rapporto tra l'ammontare del *tax gap* e l'ammontare complessivo del gettito teorico o potenziale). La propensione all'evasione si è ridotta di 5,7 punti percentuali, passando dal 21,0 per cento nel 2016 al 15,3 per cento nel 2021. Anche in questo caso, il miglioramento della *tax compliance* più consistente si registra per l'IVA, per la quale la propensione all'evasione si riduce di 12,3 punti percentuali, passando dal 26,2 per cento nel 2016 al 13,8 per cento nel 2021.

Il miglioramento della *compliance* IVA – osserva il Governo – è confermato anche dalla stima della Commissione europea, secondo la quale la propensione all'eva-

sione IVA passa dal 26,7 per cento nel 2016 al 10,8 per cento nel 2021. Viene, tuttavia, evidenziato che nonostante il notevole miglioramento degli anni recenti, a livello comparativo, il *gap* IVA in Italia risulta comunque al quinto posto nella classifica degli Stati membri a più alta evasione, dopo Romania, Malta, Grecia e Lituania.

Il Governo pone, altresì, in evidenza che i risultati raggiunti nel 2021 sono molto confortanti in vista degli obiettivi di riduzione del *tax gap* previsti dal PNRR, nell'ambito delle misure correlate alla « Riforma dell'Amministrazione fiscale ». Questi obiettivi prevedono che la propensione all'evasione (relativa al complesso delle imposte con l'esclusione delle imposte immobiliari e delle accise) si riduca nel 2024 del 15 per cento rispetto al valore di riferimento nel 2019 (Missione 1, Componente 1 del PNRR, Target M1C1-121), ossia al 15,7 per cento. È previsto uno *step* intermedio (Target M1C1-116) nel 2023, con un target di riduzione del 5,0 per cento rispetto al valore di riferimento del 2019, ossia pari al 17,6 per cento. Nel testo si osserva che gli ultimi dati pubblicati nell'Aggiornamento, collocano la stima al 15,2 per cento nel 2021, con una riduzione del 17,8 per cento rispetto all'indicatore base del 2019 (18,5 per cento). Alla luce di questi risultati, i due obiettivi del PNRR sarebbero, quindi, già raggiunti. Nel testo si rappresenta inoltre che l'azione di contrasto all'evasione fiscale è tra gli obiettivi principali della legge delega al Governo per la riforma fiscale.

Rammenta che la legge delega mira a consolidare e rafforzare alcuni strumenti già esistenti e introdurre di nuovi per definire ed attuare azioni mirate di intervento, che potranno contribuire con maggiore efficacia alla riduzione del *tax gap*. Per potenziare le analisi del rischio, la delega, infatti, prevede la completa interoperabilità delle banche dati, la piena utilizzazione dei dati del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina unionale sulla tutela dei dati personali. Inoltre, il nuovo concordato preven-

tivo, secondo il Governo, consentirà all'Amministrazione finanziaria di formulare una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Infine, il Governo precisa che prevede non solo di destinare le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, secondo la consueta metodologia già in vigore, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, ma anche di destinare al Fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209) le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale, nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate (articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13).

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Comunica quindi che il gruppo PD ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Avverte che una proposta di parere alternativa è stata presentata anche dal gruppo M5S (*vedi allegato 3*). Entrambe le proposte sono a disposizione dei colleghi e saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

Emiliano FENU (M5S) illustra i contenuti della proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, presentata dal proprio gruppo parlamentare.

In primo luogo, rammenta che il DEF non riporta il profilo programmatico, limi-

tandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la NADEF 2023. Evidenzia altresì che per il 2024 il tasso di crescita del PIL appare impercettibile, attestandosi all'1 per cento nell'anno di riferimento; esso si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 per cento e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. Rammenta che secondo gli ultimi dati diffusi da Istat, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,4 per cento.

Al riguardo, a suo parere non appaiono convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge di contabilità nazionale e, pertanto, Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso recati.

Stigmatizza inoltre la colpevolizzazione della misura del *bonus* 110 per cento come capro espiatorio della difficoltà del Governo di tracciare un quadro programmatico, in considerazione degli effetti positivi che la misura ha avuto, a suo parere, come volano dell'economia.

Rammenta al riguardo che nell'ultima Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva era stato evidenziato che, grazie ai *bonus* edilizi, vi era stata un'emersione di gettito IVA pari al 2,6 per cento del PIL, di ammontare pari circa 50 miliardi, riguardante il solo settore delle costruzioni. Evidenzia che il suo gruppo ha chiesto in più occasioni al Governo di avere i dati concernenti anche l'emersione di gettito relativo ad altre imposte senza che, tuttavia, l'Esecutivo abbia fornito informazioni in merito; ciò, a suo parere, in ragione dell'impatto dirompente che potrebbe derivare dalla diffusione di siffatti dati.

Ricorda, con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Finanze, che tra i principali fattori che dovrebbero sostenere il quadro tendenziale vi sono le misure per il sostegno al potere di acquisto delle famiglie e l'incremento del

reddito disponibile; tra di esse menziona in particolare la riduzione del cuneo fiscale, prevista a normativa vigente solo per l'anno 2024, in relazione alla quale il DEF non offre alcuna previsione e garanzia per le annualità successive. Nonostante l'introduzione di tali incentivi, evidenzia tuttavia che l'ISTAT ha certificato come nel quarto trimestre 2023 la pressione fiscale sia stata pari al 50,3 per cento, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il reddito lordo disponibile e la spesa per consumi finali delle famiglie consumatrici sono diminuiti.

Sotto un diverso profilo ritiene necessario, altresì, che si smetta di demonizzare lo strumento della cessione del credito, utilizzato anche dall'Esecutivo in relazione a incentivi diversi da quelli concessi nel settore edilizio. A suo parere, l'insieme di agevolazioni citate hanno costituito l'unico strumento valido per spendere rapidamente ed efficacemente le risorse del PNRR.

Nel ribadire il parere contrario alla proposta di parere del relatore, evidenzia come l'obiettivo perseguito dal Governo sin dall'inizio della legislatura, confermato con il Documento in esame, sembri essere quello di contrastare la spinta inflazionistica, non con la finalità di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, ma piuttosto di avvantaggiare i grandi patrimoni.

Nel ribadire il parere contrario alla proposta di parere del relatore, evidenzia come il contrasto alla spinta inflazionistica sembri finalizzato, più che alla tutela del potere d'acquisto delle famiglie, ad avvantaggiare i grandi patrimoni. Si tratta di una linea d'azione perseguita dal Governo sin dall'inizio della legislatura e confermata con il Documento in esame.

Bruno TABACCI (PD-IDP), nel richiamare la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo, ribadisce che la questione di fondo riguarda la circostanza per cui l'Esecutivo, nel DEF, ha offerto solo il quadro tendenziale, senza fornire il quadro programmatico e dunque senza informare il Parlamento delle modalità con cui intende provvedere a futuri interventi; ciò, oltre ad apparire in contrasto con le pre-

scrizioni della legge di contabilità e finanza pubblica – contenute nell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge n. 196 del 2009 – sembra lasciar trasparire l'intento del Governo di voler agire, in futuro, senza vincoli predeterminati.

Evidenzia che il quadro programmatico è stato rinviato al momento della predisposizione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, che va presentato all'Unione europea entro il 20 settembre. Rammenta che l'omissione del quadro programmatico, in passato, è stata una prassi utilizzata da Governi dimissionari ovvero da esecutivi di natura tecnica; evidenzia tuttavia che in questo caso si tratta di una scelta di natura prettamente politica e non certamente tecnica, avendo l'attuale Esecutivo rivendicato in più occasioni la responsabilità politica delle proprie decisioni.

Ricorda che nel primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica europea, a fronte di una programmazione che può svolgersi su base settennale, il Governo italiano ha deciso di programmare i propri interventi con una prospettiva temporale trimestrale. Si tratta di una scelta che, a suo parere, lascia trasparire l'intento dell'Esecutivo di rinviare le proprie decisioni al 20 settembre, in attesa dei nuovi equilibri politici che verranno delineati dalle prossime elezioni europee.

Reputa che la scelta di omettere il quadro programmatico possa alternativamente ascriversi ad un atto di furbizia riconducibile ad una precisa strategia politica, ovvero a una decisione presa senza considerarne adeguatamente le conseguenze, un vero e proprio salto nel buio.

Sotto un profilo sostanziale, il DEF non indica le coperture per le misure che dovranno essere approvate dal Governo nel futuro; alla luce dell'assetto normativo attuale, stima che saranno necessari importi oscillanti tra i 20 e i 30 miliardi di euro, se non si intende rinunciare al rifinanziamento di alcune rilevanti misure in favore dei contribuenti, tra cui la riforma dell'Irpef e le misure di detassazione delle retribuzioni. Si tratta di un complesso di misure, tra l'altro, di natura temporanea e

destinate a sostenere le fasce di reddito maggiormente colpite dal cosiddetto *fiscal drag*.

Esprime, complessivamente, un giudizio politicamente negativo sul documento in esame. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto agire in modo più ordinato, sia dal punto di vista del rispetto delle regole contabili, sia con riferimento all'equilibrio nei rapporti con il Parlamento; tale atteggiamento si riflette nell'esame di altri provvedimenti, quali il disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Ritiene che l'atteggiamento dell'Esecutivo sia caratterizzato da superficialità. Richiama, al riguardo, le recenti polemiche sull'attribuzione di responsabilità alla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle stime dei costi dei *bonus* edilizi, nonché del loro impatto sui conti pubblici nazionali, che giudica vergognose. Rammenta infatti che – a dispetto dell'attribuzione di responsabilità a organi tecnici o a precedenti Governi – gli incentivi menzionati sono stati difesi da pressoché tutte le forze politiche, anche nelle aule parlamentari, ivi comprese le forze di maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dai gruppi PD e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Centemero, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare – ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali – il disegno di legge n. 1665, recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Rammenta che il provvedimento – che consta di 11 articoli – è stato approvato dal Senato, che ha apportato al disegno di legge consistenti modifiche.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità del provvedimento, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una regione.

Il comma 2 dell'articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione.

L'articolo 2 disciplina quindi il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regione.

In particolare, si prevede che la regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, deliberi la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costi-

tuzione. Tale richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, cui è demandato l'avvio del negoziato.

All'avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

La norma disciplina inoltre l'approvazione dello schema di intesa preliminare da parte del Consiglio dei ministri e la relativa trasmissione alla Conferenza unificata per l'espressione del parere. La disposizione prevede che, dopo che la Conferenza unificata abbia reso il parere (e comunque una volta decorso il relativo termine) lo schema di intesa preliminare sia immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Quanto alle modalità di approvazione dello schema di intesa definitivo, si prevede che esso sia predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari e, in ogni caso, decorsi novanta giorni. La medesima disposizione prevede che laddove il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo di cui al citato comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Tale schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Il comma 6 stabilisce che, con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri

deliberi un disegno di legge di approvazione dell'intesa che, ai sensi del successivo comma 8, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui al citato articolo 116, terzo comma, ivi elencate, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi. La disposizione in esame demanda, inoltre, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento periodico dei LEP, nonché la determinazione e l'aggiornamento di costi e fabbisogni *standard* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Quanto alle funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, si precisa che il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 5 disciplina, al comma 1, l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 5 indica come fonte di finanziamento la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali maturati nel territorio della regione, demandando all'intesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame l'in-

dividuaione dei tributi medesimi, nel rispetto del principio contabile della copertura delle leggi di spesa, nonché dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 6 stabilisce che le funzioni trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane dalla medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di durata delle intese e di successione di leggi nel tempo.

L'articolo 8 definisce procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del provvedimento e di ciascuna intesa che ne derivi. Si prevede, quindi, che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sia attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio e si garantisce, per le singole regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. La disposizione in esame garantisce, inoltre, l'invarianza dell'entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce che, per le finalità ivi indicate, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere

m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili. A tal fine, il medesimo comma provvede ad elencare una serie di fonti di risorse destinabili agli scopi indicati.

Segnala, per i profili di interesse della Commissione, il comma 2, che precisa che trova comunque applicazione la normativa – di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale) della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) – volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale.

L'articolo 11 reca, infine, disposizioni transitorie e finali.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) manifesta il proprio dissenso rispetto alle modalità con cui la Commissione Finanze – come peraltro tutti gli altri organi parlamentari chiamati a esprimersi sul provvedimento – sta esaminando il disegno di legge in materia di autonomia differenziata.

Giudica infatti tale esame sbrigativo e superficiale, soprattutto in considerazione dell'impatto che l'intervento normativo avrà sul sistema Paese.

Rileva, in primo luogo, come tale provvedimento si ponga in netta contraddizione con la tendenza all'accentramento che ha sinora caratterizzato l'azione dell'Esecutivo.

Al riguardo, sottolinea che gli interventi della struttura di missione del PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si sono tradotti in tagli lineari delle relative risorse, con effetti negativi più che proporzionali nelle regioni del Mezzogiorno.

Stigmatizza altresì i ritardi – imputabili alla medesima struttura – che hanno caratterizzato la gestione degli *iter* autoriz-

zatori e di concessione dei contributi alle zone economiche speciali, che ne hanno di fatto paralizzato l'operatività, rilevando come analoghe disfunzioni si siano verificate nell'attività di gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anch'essa attratta nell'ambito di competenze della Presidenza del Consiglio.

Segnala, poi, il depotenziamento del fondo di perequazione infrastrutturale, la cui dotazione finanziaria non era particolarmente consistente e che, tuttavia, sotto il profilo politico era indicativo della necessità di colmare il divario concernente la gestione della fiscalità pubblica, che ha finanziato la realizzazione di molte più infrastrutture nelle regioni del nord rispetto alle regioni meridionali. Reputa che anche l'istituzione delle zone logistiche semplificate agevoli pressoché esclusivamente le regioni del nord, rammentando peraltro che la relativa disciplina è stata mutuata da quella relativa alle zone economiche speciali, nonostante lo stesso ministro Fitto ne avesse riconosciuto l'inadeguatezza.

Ritiene che i provvedimenti testé ricordati attestino l'intrinseca contraddittorietà dell'azione dell'Esecutivo, che da un lato propone un modello neocentralista, dall'altro si fa promotore dell'autonomia differenziata.

In tale contesto, si interroga sulle effettive possibilità per le regioni meridionali di accedere a ulteriori forme di autonomia, dal momento che gran parte delle potestà programmatiche e di spesa sono state trasferite allo Stato centrale.

Ribadisce quindi come il Parlamento, dall'inizio della legislatura in corso, sia stato costantemente esautorato e come anche in questa occasione i parlamentari — inclusi quelli di maggioranza — debbano rinunciare a un effettivo dibattito sul provvedimento. Si tratta di una vera e propria umiliazione della Commissione Finanze e del Parlamento tutto, sia nella fase attuale di esame e approvazione del provvedimento, senza possibilità di apportarvi modifiche, che nella successiva fase di attuazione della riforma, quando le regioni contratteranno direttamente con il Governo i limiti della propria autonomia.

Ritiene che tale modalità di procedere finisca per snaturare le dinamiche della forma di governo parlamentare, e reputa estremamente grave, e molto triste, che ciò stia avvenendo nel silenzio assoluto del Parlamento.

Quanto al merito del provvedimento, sottolinea come l'articolo 5, nella parte in cui demanda alle intese tra Stato e regione l'individuazione delle quote di compartecipazione della regione medesima ai tributi erariali maturati nel territorio regionale, rappresenti un passaggio prodromico all'abdicazione, da parte dello Stato, della cura dell'interesse generale dei cittadini, indipendentemente dal luogo dove essi risiedono. Ritiene che tale disposizione dovrebbe essere oggetto di approfondito dibattito nella Commissione Finanze, trattandosi di un aspetto determinante della riforma. Evidenzia altresì come persino presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali — di cui è vicepresidente — si sia approvato un parere favorevole sul provvedimento, senza procedere ad alcun approfondimento sul testo.

Rileva, in conclusione, come le modalità di esame del provvedimento costituiscano un precedente gravissimo e dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angela RAFFA (M5S) associandosi alle considerazioni svolte dal collega Stefanazzi, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di parere contrario, alternativa a quella formulata dal relatore, e ne illustra il contenuto.

Evidenzia quindi come il disegno di legge sull'autonomia differenziata risulti, a suo avviso, indeterminato, dando attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata, senza certezza alcuna in merito al quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà. Rileva inoltre che l'autonomia differenziata non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese e come l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere improntata a gradualità, nonché a funzioni puntuali. Il tenore letterale del provvedi-

mento rende invece evidente il rischio di ritrovarsi un *corpus* normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie.

Rammenta altresì che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha sottolineato come la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le materie escluse non impedisca comunque che possano essere richieste forme e condizioni di particolare autonomia con riferimento alle stesse materie, rimarcando la necessità di tutelare l'imprescindibile esigenza del rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, in fase di definizione delle intese.

Ritiene pertanto che l'autonomia differenziata, come definita dal provvedimento in esame, potrebbe portare a effetti territoriali differenziati in merito al livello di efficienza ed efficacia dei servizi e che il meccanismo di finanziamento alle regioni ivi previsto potrebbe comportare in assenza di vincoli di destinazione, scelte discrezionali degli enti territoriali in merito al relativo utilizzo, che rischiano di accentuare ulteriormente la frammentazione territoriale e il divario dei livelli dei servizi.

Sul piano strettamente fiscale, evidenzia che l'assegnazione di margini di manovrabilità agli enti territoriali con riferimento ai tributi propri potrebbe avrebbe come conseguenza anche la possibilità di regimi fiscali differenziati da regione a regione che, oltre ad effetti sul piano della concorrenza, potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio, sul piano della garanzia delle risorse per le funzioni attribuite e l'erogazione dei relativi servizi. Ritiene che il provvedimento non assicuri neppure adeguati presidi di controllo in merito all'impiego delle risorse e al raggiungimento effettivo dei livelli essenziali dei servizi su tutto il territorio nazionale, limitandosi a prevedere il carattere facoltativo delle verifiche.

Stigmatizza la mancata individuazione dei criteri di revisione della compartecipazione al fine di garantire l'evoluzione delle risorse nel tempo, in quanto l'andamento del gettito potrebbe non seguire l'andamento dei fabbisogni necessari al mantenimento dei livelli dei servizi. Sottolinea che tale esigenza sussiste non solo nel caso di compartecipazione inferiore al fabbisogno, con necessità di meccanismi di reintegro, ma anche nel caso inverso di compartecipazioni eccedenti il fabbisogno.

Conclusivamente, osserva che l'eccesso di risorse in favore di una regione rischia di comportare, se non appositamente disciplinato, la riduzione di risorse per le altre amministrazioni pubbliche, con conseguente possibile riduzione della spesa pubblica o aumenti della pressione fiscale ai danni di cittadini delle altre regioni.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia innanzitutto come il contenuto del disegno di legge prefiguri un modello di regionalismo concorrenziale e come la riforma rappresenti un vero e proprio scempio, operato dalla maggioranza sulla base di motivazioni che non appaiono chiare.

Quanto all'*iter* del provvedimento, fa presente che in Commissione Affari Costituzionali sono stati presentati circa 2.400 emendamenti, la cui discussione non è ancora iniziata.

Ritiene pertanto inopportuno che la Commissione Finanze – chiamata a rendere un parere su profili assolutamente determinanti del provvedimento – si esprima su un testo che è suscettibile di essere modificato. Chiede pertanto alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica che ne quantifichi gli oneri.

Pur esprimendo apprezzamento per le capacità di mediazione che la presidenza ha sempre manifestato nell'organizzazione dei lavori della Commissione, ribadisce come in questa occasione non vi siano, a suo avviso, i presupposti per votare il parere.

Rileva che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il prossimo 29 aprile rappresenti un'inaccettabile forzatura, imputabile all'ostinazione del ministro Calderoli e alla volontà di fare un uso propagandistico della riforma, in vista delle elezioni europee.

Bruno TABACCI (PD-IDP) sottolinea che il disegno di legge in esame è suscettibile di determinare una fiscalità « a macchia di leopardo », e investe in modo rilevante gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 2, comma 5, oggetto di un'illustrazione estremamente sintetica da parte del relatore. Ritiene che si tratti, invece, di una disposizione che merita un supplemento di riflessione, in quanto prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo dei competenti organi parlamentari – e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni – predisporre lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.

Ritiene inaccettabile che gli organi parlamentari siano estromessi da questa ulteriore fase di negoziato nel caso in cui il negoziato medesimo verta su profili che siano stati oggetto di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari, ovvero concerna ambiti nuovi, non esaminati dalle stesse.

Nella riforma prefigurata dal Governo la responsabilità fiscale di ciascuna Regione risulta rimessa alle determinazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della regione interessata, in una dinamica che si esaurisce tra questi due soggetti e che non potrà che avere effetti drammatici, poiché le decisioni assunte in esito a tale negoziato saranno necessaria-

mente influenzate dal peso politico delle singole regioni anziché essere guidate, così come dovrebbero, da considerazioni di interesse generale.

Chiede un chiarimento su tale aspetto.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo PD ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 5*). Avverte che una proposta di parere alternativa è stata presentata anche dal gruppo M5S (*vedi allegato 6*). Entrambe le proposte sono a disposizione dei colleghi e saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

Pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) invita nuovamente la presidenza a rinviare la votazione sul parere.

Bruno TABACCI (PD-IDP) rileva come non sia stata data risposta alla questione da lui avanzata.

Marco OSNATO, *presidente*, rilevato che non vi sono i presupposti per un rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, fa presente che la proposta di parere del relatore è stata posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione (Finanze),
esaminato, per le parti di competenza,
il Documento di economia e finanza 2024
(Doc. LVII, n. 2 e Allegati),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
PD-IDP**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera *e*) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della

prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei *bonus* edilizi *Ecobonus* e *Sismabonus* che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL dell'1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

in assenza del PNRR, come evidenziato dal DEF stesso, l'economia italiana sarebbe pertanto in stagnazione o peggio in recessione, con ciò evidenziando la totale inefficacia delle politiche economiche adottate nel corso degli ultimi diciotto mesi. Il documento, inoltre, pur lamentando in più passaggi l'impatto della spesa sostenuta per gli incentivi fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, non associa a tali interventi alcun impatto sulla crescita economica del Paese al fine di evitare giudizi sull'effettivo andamento della nostra economia, anche in rapporto a quello registrato negli altri Stati membri dell'UE dove non opera un PNRR delle dimensioni italiane e non sono in vigore incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocerebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,4 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto *deficit*/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 2,1 punti percentuali, equivalente a circa 44 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; quando il Governo si è insediato, nell'ottobre 2022, la spesa stimata per il cosiddetto *Superbonus* ammontava a 60 miliardi di euro mentre l'ultimo report Enea conferma una spesa complessiva di 122 miliardi di euro;

nel contesto qui delineato, il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto *deficit*/pil e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni mettendo in atto solo due interventi contenitivi (il decreto-

legge n. 11 di febbraio 2023 e il decreto-legge n. 39 di marzo 2024) nonostante l'allarme lanciato dalla reportistica mensile sull'andamento dei conti pubblici legati al Superbonus; per contro si può affermare che nel 2023, la crescita maggiore della media europea pari 0,9 per cento (rispetto allo 0,5 per cento delle media UE) è dovuta alla spesa di circa 70 miliardi di euro di bonus edilizi equivalenti a circa 3 punti percentuali di Pil senza i quali avremmo registrato una recessione (senza tener conto che gli altri paesi europei non hanno avuto la stessa spesa in agevolazioni edilizie);

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

per quanto di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III del DEF – Programma nazionale di riforma, non sono fornite indicazioni sulle politiche fiscali che il Governo intende attuare nei prossimi mesi, limitandosi a descrivere gli interventi finora adottati;

nelle intenzioni del Governo, la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha l'obiettivo di riscrivere l'intero sistema tributario italiano. Allo stato attuale, tale obiettivo appare lontano dal raggiungimento e sono molteplici i temi che dovranno essere affrontati per la completa attuazione della revisione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale;

la riforma fiscale volta a reperire risorse per il prossimo avvenire non ha prodotto i risultati auspicati proponendo solo misure temporanee e sanatorie di cartelle e debiti erariali: si delinea un quadro

di una riforma molto deludente dal punto di vista dell'equità e dell'efficienza e non attua alcuno degli obiettivi di una riforma organica del sistema fiscale;

in particolare, si registra una significativa mancanza di coerenza dei provvedimenti adottati dal Governo, sia rispetto al sistema fiscale complessivo sul quale intendono incidere, sia addirittura all'interno dello stesso complesso di disposizioni adottate in attuazione della legge delega n. 111 del 2023. Si rileva inoltre un ritardo evidente rispetto agli annunci del Governo per quanto riguarda uno degli aspetti centrali della Riforma, ossia la disciplina dei singoli tributi – tra cui la struttura dell'IRPEF finora affrontata con un intervento a carattere temporaneo – la tassazione d'impresa e l'IVA, il superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dei tributi indiretti. Su tali aspetti il DEF 2024, non prospetta alcuna novità;

nei provvedimenti finora adottati emergono poi alcune gravi criticità, tra cui quelle più significative riguardano: a) l'adozione, in taluni rilevanti casi, di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma e che talvolta addirittura sono contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati o ad altre misure contestualmente adottate; b) la carenza di risorse messe a disposizione dal Governo per l'attuazione della riforma che sconta dopo alcuni mesi la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie nella legge delega. Tale situazione, obbliga il Governo ad emanare importanti disposizioni con efficacia temporanea come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, per di più ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE; c) la carenza di interventi efficaci sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. La recente approvazione, ad esempio, del concordato preventivo biennale, oltre ad amplificare le disparità di trattamento tra

contribuenti, premia i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in tale sede ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

la pressione fiscale, nel quadro tendenziale, stimata al 42,1 nel 2024 è prevista aumentare di 0,3 punti nel 2025, per passare al 42,2 nel 2026 e al 42,3 per cento nel 2027, mentre le entrate tributarie sono previste diminuire progressivamente dal 29,6 per cento del 2023 al 28,9 per cento nel 2027 e le entrate totali passare progressivamente dal 47,8 del 2023 al 46,2 per cento nel 2027. Dati che possono ulteriormente ridursi con compensazioni dal lato delle spese, dei contributi alla produzione e degli investimenti, con inevitabili ricadute negative sulle prestazioni sociali e le imprese;

con riferimento alle stime dell'evasione fiscale e contributiva, pubblicate nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva si evidenzia una dinamica di netto miglioramento della *tax compliance* per gli anni 2016-2021, confermando l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale adottate negli anni più recenti dai precedenti governi di centrosinistra, con una riduzione dell'evasione fiscale e contributiva di oltre 24,1 miliardi di euro: il *tax gap* complessivo nel 2021 si attesta a 83,6 miliardi rispetto al livello di quasi 107,8 miliardi nel 2016; il recupero è stato possibile grazie all'Unione delle banche dati digitali, l'obbligo di fatturazione elettronica e l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici a fine giornata che hanno dimezzato l'evasione IVA (riduzione del *gap* IVA di 3,9 miliardi); anche la propensione all'evasione (*compliance*) si è ridotta di 5,7 punti percentuali, passando dal 21 per cento nel

2016 al 15,3 per cento nel 2021 e anche in questo caso, il miglioramento della *tax compliance* più consistente, confermato anche dalla stima della Commissione europea, si registra per l'IVA, per la quale la propensione all'evasione si riduce di 12,3 punti percentuali, passando dal 26,2 per cento nel 2016 al 13,8 per cento nel 2021;

nonostante il notevole miglioramento degli anni recenti, a livello comparativo, il *gap* IVA in Italia risulta comunque al quinto posto nella classifica degli Stati membri a più alta evasione, dopo Romania, Malta, Grecia e Lituania;

al contrario di quanto efficacemente documentato dalla citata Relazione, il Governo avrebbe introdotto dal 2022, anno di inizio della legislatura, ad oggi circa 18 sanatorie; l'adesione alle rottamazioni stanno minando le entrate del Bilancio dello Stato perché quasi la metà dei

contribuenti dopo aver aderito smettono di pagare;

le conseguenze di questa politica delle continue sanatorie che sta portando avanti l'attuale Governo sono gravissime; si favorisce una cultura dell'evasione da riscossione che comporta la riduzione del gettito perché l'aspettativa di nuovi condoni provoca una infedeltà fiscale incoraggiando la prosecuzione di comportamenti evasivi, al contempo vi è una perdita di fiducia da parte dei contribuenti onesti e si producono distorsioni della concorrenza tra imprese,

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Toni
Ricciardi, Tabacci.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati – Rel. Sala);

evidenziato preliminarmente che il documento indica esclusivamente l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica;

preso altresì atto delle valutazioni in merito all'indebitamento netto e al debito pubblico per l'anno in corso e sui successivi;

valutati i richiamati provvedimenti allegati;

considerato che:

il Documento in esame consta del solo quadro di finanza pubblica per il 2025 (cd. tendenziale) a politiche invariate;

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta, caratterizzata dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo sceglie di non esprimersi in merito agli obiettivi programmatici, sulle riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore;

il Def in esame non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta, pertanto, all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento);

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

anzi, secondo gli ultimi dati diffusi da Istat, all'esito della notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche (AP), riferiti al periodo 2020-2023, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,4 per cento, segnando un risultato superiore di 2,1 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023, e superando di 0,2 punti percentuali il valore indicato dal Governo nel DEF;

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il Def contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

nel Def all'esame viene meno l'essenza stessa del documento di programma-

zione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale palese incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

considerato che, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno (7,4 per cento del PIL secondo le stime Istat), lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, in relazione alla riforma della *governance* economica europea, ha definito come « scontata » – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio – la prossima apertura di una procedura per disavanzo eccessivo (PDE) nei confronti dell'Italia, in base alle raccomandazioni della Commissione;

in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

sanità, istruzione e il complesso di tutte le prestazioni sociali necessarie ad alleviare la povertà, non rappresentano una priorità. Parallelamente, la caotica gestione della revisione del PNRR e il decreto conseguente hanno dimostrato una scarsa capacità di non rilanciare gli investimenti nei territori e di non considerare l'emergenza climatica ed ambientale un elemento verso cui orientare le politiche pubbliche di bilancio, facendole tornare ad un passato che non ha mai prodotto risultati soddisfacenti per i cittadini e col rischio stavolta di accompagnare gradualmente l'Italia verso una fase quasi pre-recessiva. È drammatico che tutto questo accada dopo la robusta crescita del 2021 (recentemente rivista al rialzo dall'Istat al +8,3 per cento) e una crescita sostenuta nel 2022 (+3,7 per cento), risultati frutto anche delle coraggiose politiche economiche espansive messe in campo dal Governo Conte II, orientate agli investimenti;

ritenuto che:

con riferimento ai profili di stretta competenza della commissione VI – Finanze, tra i principali fattori che dovrebbero sostenere, sul piano della fiscalità, il quadro tendenziale descritto in premessa, vi sono le misure per il sostegno al potere di acquisto delle famiglie e l'incremento del reddito disponibile;

tali obiettivi vengono perseguiti da un lato con le misure attuative della riforma fiscale e in particolare la revisione dell'IRPEF e, dall'altro, attraverso la riduzione del cuneo fiscale. Si tratta, tuttavia, di due interventi che come noto sono, a normativa vigente, limitati al solo anno 2024 ed in relazione ai quali il documento in esame non offre alcuna previsione e garanzia per le annualità successive;

secondo le previsioni del Governo, la riforma fiscale e il taglio del cuneo contributivo serviranno a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Intanto, però, ISTAT ha certificato come nel quarto trimestre 2023 la pressione fiscale è stata pari al 50,3 per cento, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del-

l'anno precedente, mentre il reddito lordo disponibile e la spesa per consumi finali delle famiglie consumatrici sono diminuiti rispettivamente dello 0,1 per cento e dell'1,0 per cento rispetto al trimestre precedente, così come la propensione al risparmio delle famiglie è passata dal 7,8 per cento del 2022 al 6,3 per cento del 2023, toccando il livello più basso dal 1995;

la riduzione del cuneo fiscale con l'obiettivo di aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi, al di là dell'entità dell'aumento in busta paga (comunque nei limiti di poche decine di euro), conserva in sé i limiti dell'aumento del reddito e delle imposte dovute nonché degli effetti distorsivi in prossimità della soglia limite di reddito. L'effetto congiunto della revisione IRPEF con la defiscalizzazione dei contributi sociali a carico dei lavoratori per le fasce più basse è ottenuto solo a fronte di una accentuata complessità del sistema impositivo oltre che dalla presenza, come rilevano le simulazioni sull'applicazione combinata dei differenti regimi, di andamenti discontinui dei benefici (cosiddetti « salti » in conseguenza della riduzione o annullamento del beneficio), non sempre giustificabili sul piano dell'equità e con un potenziale effetto disincentivante sull'offerta di lavoro sopra una certa soglia di reddito. Inoltre, in previsione di una stabilizzazione della decontribuzione, è da valutare attentamente il nesso tra contributi versati e benefici erogati alla base del sistema pensionistico contributivo, come rilevato da Banca d'Italia;

da ricordare poi che il taglio dell'IRPEF è stato conseguito anche attraverso le maggiori entrate derivanti dall'abolizione dell'aiuto alla crescita economica, pari a 4,8 miliardi per l'anno 2025 e 2,8 miliardi per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. L'abolizione dell'aiuto alla crescita economica, sostituito dalla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, rappresenta un grave danno per le imprese. Le criticità in merito all'abrogazione dell'ACE sono state rimarcate anche da Banca d'Italia e da Istat nel corso delle audizioni sulla manovra, ponendosi anche in controtendenza

rispetto agli orientamenti Ue (proposta di direttiva Debt-Equity Bias Reduction Allowance), determinando un aumento del costo del capitale (riducendo l'incentivo agli investimenti) e accentuando lo svantaggio nel trattamento fiscale dei mezzi propri rispetto al debito (indirizzando maggiormente le scelte di finanziamento delle imprese verso l'indebitamento piuttosto che verso una loro maggiore patrimonializzazione). Dalle analisi condotte, infatti, è emerso che l'ACE ha contribuito a ridurre il costo del capitale e ha indotto una maggiore patrimonializzazione, con effetti relativamente più elevati per le imprese di minori dimensioni. In sostanza, l'incentivo in forma di maggiorazione del costo del personale assunto, pur condivisibile nel duplice obiettivo di perseguire il consolidamento dei rapporti di lavoro e l'incremento dei livelli occupazionali, appare in concreto destinato ad aiutare imprese aventi già un elevato grado di solidità e continuità produttiva (escludendo, pertanto, le imprese in avviamento), a discapito di una misura (l'ACE) destinata alla generalità delle imprese in ottica di crescita e consolidamento patrimoniale;

di contro non sono stati adeguatamente valorizzati efficaci strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, quali il potenziamento strutturale, per tutti i lavoratori, del ricorso ai *fringe benefit* e al *welfare* aziendale;

da ricordare altresì che, sempre in attuazione della delega fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è in vigore anche il nuovo regime fiscale dei rimpatriati, anch'esso introdotto in attuazione della delega fiscale, con il quale il Governo ha attuato un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo, con grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani residenti all'estero e in procinto di rientrare;

con riferimento alle politiche di contrasto dell'evasione fiscale, il documento pone in rilievo i risultati « record » della riscossione conseguiti nell'anno 2023. In particolare, si pone in rilievo il differenziale tra l'anno considerato (2023) rispetto

all'anno precedente (2022), con un dato positivo di circa 4,5 miliardi (+22 per cento). Andando ad analizzare le differenze per le singole attività dell'Agenzia delle entrate, emerge, tuttavia, che, a parte l'incremento relativo alla compliance (dovuto all'aumento degli inviti bonari ai contribuenti, dato già in aumento dal 2021 anche in conseguenza degli obiettivi PNRR), il differenziale positivo consegue unicamente ad attività di riscossione straordinarie tra cui la rottamazione dei ruoli e la definizione liti fiscali. In sostanza, può affermarsi che il maggior gettito da evasione consegue essenzialmente da incassi da compliance ovvero sulla generalità dei contribuenti, solitamente in conseguenza di errori da dichiarazione di piccolo medio importo, e da incassi relativi alle sanatorie fiscali in presenza di evasione;

il documento non delinea alcuna programmazione futura in merito alle misure di contrasto dell'evasione fiscale e al recupero del gettito sommerso nei settori a maggior rischio, con una propensione al *tax gap* che resta elevatissima, soprattutto con riferimento alle imposte dirette. In generale, la politica economica del Governo si conferma basata su una affannosa ricerca di risorse che, sul piano fiscale, si continua a perseguire unicamente con misure straordinarie in sanatoria;

riguardo ai crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, di cui si continua a disapprovare unicamente l'impatto negativo, con il recente decreto-legge n. 39 del 2024 il Governo ha definitivamente chiuso l'accesso all'utilizzo dello strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura, senza alcuna programmazione futura, ed anche per gli interventi maggiormente meritevoli di sostegni (barriere architettoniche, adeguamento sismico nei territori colpiti da terremoti). In sostanza, si è posto fine all'utilizzo dello strumento che più ha contribuito ad una omogenea diffusione degli incentivi edilizi rispetto ai precedenti bonus e ad un aumento significativo della fruizione delle agevolazioni nei comuni a reddito più basso, come rilevato dalla Corte dei conti;

non si valorizza in alcun modo, invece, anche dal punto di vista della finanza pubblica, l'effetto indiretto che gli incentivi edilizi hanno prodotto sia in termini di maggiori entrate e riduzione del sommerso, oltre che del lavoro irregolare, sia sull'intero sistema economico nazionale, soprattutto negli anni successivi alla pandemia;

in generale, con riferimento allo strumento del credito d'imposta, applicabile anche per l'erogazione di altri incentivi fiscali (come ad esempio, le misure per l'innovazione di cui al piano transizione 4.0 e al nuovo piano Transizione 5.0 nonché gli investimenti nella ZES unica), sono da valutare con molta attenzione gli effetti conseguenti all'irrigidimento eccessivo delle procedure di accesso agli incentivi, voluto dal Governo al precipuo fine di assicurarsi un monitoraggio preventivo sui conseguenti oneri finanziari, nonché dal contingentamento delle risorse, che rischia di trasformare misure automatiche di larga diffusione in strumenti nella disponibilità di pochi, soffocando la gran parte delle imprese di soli oneri burocratici;

del tutto carenti invece le misure sul piano del sostegno finanziario a famiglie e imprese. Sul punto, il documento si sforza di mettere in rilievo gli aspetti positivi della possibile evoluzione dell'attuale contesto finanziario, evidenziando in particolare, in un contesto di affievolimento delle tensioni inflazionistiche (ancora da consolidare), l'intenzione segnalata dalla BCE di procedere con gradualità a una riduzione dei tassi di interesse nel corso dell'anno. In particolare, il Governo rileva le « prime rimodulazioni al ribasso » dei tassi d'interesse sulle nuove operazioni e la relativa stabilità dei criteri di concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, nonostante l'accresciuta percezione del rischio da parte delle banche. Di contro, si omettono di considerare gli effetti negativi registrati nel corso del 2023 e che si avranno almeno per tutto il 2024 (con il valore dei tassi sui prestiti ancora ben oltre il 40 per cento della media applicata nel 2022), la significativa riduzione del potere di acquisto delle famiglie nonché la drastica riduzione degli impieghi

bancari. Allo stesso modo, non si indica alcuna misura compensativa in favore dei cittadini a fronte dei ricavi record incassati dagli istituti di credito, in conseguenza del margine di interesse favorevole;

risorse aggiuntive che il Governo ha di fatto rinunciato ad incassare con la previsione di un'imposta straordinaria a carattere facoltativo (di fatto non versata da nessun istituto di credito), il cui unico effetto è stato il rafforzamento patrimoniale delle banche, senza alcun impatto positivo per la clientela (lo dimostra il dato sugli impieghi, ancora decrescente), e peraltro in un contesto di già avviato consolidamento del sistema bancario;

a fronte del difficile contesto economico, il Governo reputa invece maggiormente conveniente acquisire risorse attraverso un ambiguo, quanto incerto, piano di dismissioni di partecipazioni pubbliche in società partecipate, con tutte le conseguenti implicazioni sia sul piano della competitività del Paese in settori strategici sia sull'occupazione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Lovecchio, Gubitosa, Raffa.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, il disegno di legge C. 1665 Governo, approvato dal Senato, recante: « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La VI Commissione (Finanze),

esaminato il disegno di legge governativo recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, già approvato dal Senato),

premessi che:

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione;

il testo provvede alla definizione dei « principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » e delle « relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione »;

il disegno di legge si presta a molteplici critiche: in particolare l'articolo 2 del provvedimento stabilisce che l'atto di iniziativa per l'attribuzione di competenze, sia preso dalla regione interessata sentiti gli enti locali cui segue la definizione di uno schema di intesa preliminare tra il Governo e la regione approvato dal Consiglio dei ministri una volta acquisito il parere della Conferenza unificata e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere;

il trasferimento di interi ambiti di materie alle regioni che ne fanno richiesta svuota il contenuto del comma 3 dell'articolo 116, che prevede la possibilità di con-

ferire ulteriori margini e condizioni di autonomia ad alcune regioni e diventa praticamente una norma dissolutoria del comma 1 del medesimo articolo 116, che concede uno statuto particolare alle regioni a Statuto speciale;

inoltre, con la procedura delineata, al Parlamento è negata qualsiasi possibilità di emendare il testo dell'intesa eventualmente raggiunta tra Esecutivo nazionale ed Esecutivi regionali ma sarà coinvolto solo per l'espressione di un parere cui il Governo può non conformarsi rendendo adeguata motivazione; ugualmente dicasi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP che dovrebbe avvenire con un pieno coinvolgimento del Parlamento ma che invece saranno determinati con un decreto legislativo su cui il Parlamento potrà esprimere solo un parere senza possibilità di interventi emendativi e saranno poi aggiornati in base alle risorse disponibili tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che non prevedono alcun passaggio parlamentare;

il Governo mostra un atteggiamento incoerente e schizofrenico: mentre con il « decreto Sud » e con la riforma del PNRR riduce l'autonomia regionale, con questo provvedimento intende al contrario concederne di più alle regioni che ne fanno richiesta;

questa proposta amplierà i divari, rischiando di danneggiare sia le regioni più avanzate sia quelle economicamente meno avanzate e in generale il sistema istituzionale italiano con la conseguenza di dividere la popolazione in cittadini di serie A e di serie B: ne è riprova il fatto che la riforma sia prevista a invarianza di gettito, che

comporta necessariamente una redistribuzione interna dei trasferimenti a favore delle regioni che avranno più materie di competenza a scapito delle altre, mentre sarebbe necessario un aumento di spesa per riequilibrare le disuguaglianze;

prima di attuare la differenziazione delle funzioni sarebbe auspicabile definire i livelli essenziali delle prestazioni e intervenire su fondo perequativo e federalismo fiscale, stanziando le risorse necessarie alle regioni per svolgere le funzioni ad esse attribuite, e valorizzare il ruolo di coordinamento della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-regioni;

con questa riforma il Governo e il Parlamento perdono il controllo e l'indirizzo su settori rilevanti della spesa pubblica e lo Stato avrà a disposizione uno spazio fiscale e strumenti di azione molto più deboli. In caso di congiuntura economica negativa, quando è necessario un intervento massiccio in senso anticiclico, lo Stato non potrà intervenire, perché si troverà con insufficienti risorse a disposizione;

la frammentazione delle competenze porterà a un inevitabile appesantimento burocratico con l'aumento dei costi della pubblica amministrazione, visto che non vi è alcuna dimostrazione che il passaggio di competenze alle regioni renderà il sistema più efficiente;

è impensabile delegare alle regioni questioni che per loro natura hanno un interesse nazionale lasciando allo Stato mere funzioni di indirizzo;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

sarebbe stato necessario intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la produzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale;

un Paese che sempre più vive in un sistema globale viene reso, con questo provvedimento, più piccolo, più parcellizzato e più fragile,

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Toni
Ricciardi, Tabacci.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per i profili di competenza, l'A.C. 1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

il testo in esame, modificato rispetto al disegno di legge governativo originariamente presentato il 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da rilevanti criticità, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione Affari Costituzionali;

si può affermare che il disegno di legge in esame è caratterizzato dall'elemento dell'indeterminatezza. In tal senso, dunque, ci si appresta a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna in merito al quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà, non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa;

premesso, altresì, che:

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;

la temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire un

architrate, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali, gestibili con certezza;

avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione;

stando al testo, appare evidente il rischio di ritrovarsi un *corpus* normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha sottolineato come la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le materie escluse non impedisca comunque che possano essere richieste forme e condizioni di particolare autonomia con riferimento alle stesse materie. In tal senso, è stata rimarcata la necessità di tutelare l'imprescindibile esigenza del rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, in fase di definizione delle intese;

valutato che:

L'autonomia differenziata, come definita dal provvedimento in esame, nel ridisegnare l'articolazione delle politiche pubbliche fra diversi livelli di governo potrebbe portare a effetti territoriali differenziati in merito al livello di efficienza ed efficacia dei servizi;

la garanzia dei servizi, essenziali e non, è strettamente connessa al modello di finanziamento e alla determinazione delle risorse da trasferire;

a tal fine, il provvedimento prevede che il finanziamento degli oneri relativi alle funzioni attribuite possa assicurato attraverso l'attribuzione di una o più compartecipazioni al gettito dei tributi erariali maturato sul territorio regionale. Tale meccanismo di finanziamento, se da un lato dovrebbe incentivare una gestione più efficiente delle risorse, potrebbe comportare dall'altro, in assenza di vincoli di destinazione, scelte discrezionali degli enti territoriali in merito al relativo utilizzo che rischiano di accentuare ulteriormente la frammentazione territoriale e il divario dei livelli dei servizi;

sul piano strettamente fiscale, inoltre, l'assegnazione di margini di manovrabilità agli enti territoriali con riferimento ai tributi propri avrebbe come conseguenza anche la possibilità di regimi fiscali differenziati da regione a regione che, oltre ad effetti sul piano della concorrenza, potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio (disincentivando gli investimenti a discapito di una regione e a vantaggio di altre);

sul piano della garanzia delle risorse per le funzioni attribuite e l'eroga-

zione dei relativi servizi, il provvedimento non assicura adeguati presidi di controllo in merito all'impiego delle risorse e al raggiungimento effettivo dei livelli essenziali dei servizi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 7, comma 4, infatti, si limita a prevedere il carattere facoltativo delle verifiche attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero dell'economia e delle finanze o la regione il potere, e non l'obbligo, di disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse;

inoltre, il provvedimento non specifica i criteri di revisione della compartecipazione al fine di garantire l'evoluzione delle risorse nel tempo. Da considerare che l'andamento del gettito potrebbe non seguire l'andamento dei fabbisogni necessari al mantenimento dei livelli dei servizi. Tale esigenza sussiste non solo nel caso di compartecipazione inferiore al fabbisogno, con necessità di meccanismi di reintegro, ma anche nel caso inverso di compartecipazioni eccedenti il fabbisogno. L'eccesso di risorse in favore di una regione rischia di comportare, se non appositamente disciplinato, la riduzione di risorse per le altre amministrazioni pubbliche, con conseguente possibile riduzione della spesa pubblica o aumenti della pressione fiscale ai danni di cittadini delle altre regioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Lovecchio, Gubitosa, Raffa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	229
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n, 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	229
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	248
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista)	250
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle)	254
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	238
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	261
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	239
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	262
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle)	263
ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista)	270

SEDE REFERENTE:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	245
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione di parlamentari della Sottocommissione Cultura e Scienza del Parlamento finlandese	247
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza
della vicepresidente Giorgia LATINI, indi
del presidente Federico MOLLICONE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Documento di economia e finanza 2024.**Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione (Bilancio), il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i relativi Allegati.

Cede la parola alla relatrice, on. Matteoni, per la relazione introduttiva.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esaminare, al fine del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza per il 2024.

Ricorda, preliminarmente, che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea (PSC).

Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo. Secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Evidenzia che il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.

La I Sezione (Programma di Stabilità) contiene gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. Il Programma di stabilità espone, in particolare: gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, evidenziando eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e il triennio di riferimento, nonché, con riguardo all'Italia, il contributo alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; gli obiettivi programmatici relativi al PIL, all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle PA, articolati per i sottosectori della PA, accompagnati anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi.

La II Sezione (Analisi e tendenze della finanza pubblica) riporta, principalmente: l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; le previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato; in un'apposita Nota metodologica, allegata alla II Sezione del DEF, sono infine indicati analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali.

La III Sezione (Programma Nazionale di riforma) espone, in coerenza con il Pro-

gramma di Stabilità, gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma, indicando, in particolare: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; gli effetti prevedibili delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Segnala inoltre che il DEF 2024 reca i seguenti allegati:

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato I);

il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (cosiddetto allegato infrastrutture) (Doc. LVII, n. 2 – Allegato II);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato III);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato IV);

la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato V);

il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, predisposto ai

sensi dell'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VI);

le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VII).

Ricorda, inoltre, che la legge n. 196 del 2009 prevede che il Governo trasmetta il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento. Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, rispettivamente I e III Sezione del DEF.

Segnala poi che il DEF 2024 presenta una struttura più sintetica rispetto ai precedenti documenti di economia e finanza, in considerazione dell'attuale fase di transizione verso le nuove regole della *governance* economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con le nuove regole europee.

Ricorda che il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. L'Italia dovrà infatti presentare entro il prossimo 20 settembre il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, tenendo conto della predisposizione da parte della Commissione europea di una traiettoria di riferimento dell'andamento dell'indice della spesa primaria netta. In vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee, il Governo si è limitato a illustrare nel DEF 2024 i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica con una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio.

Alla luce di tali premesse, il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso

del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). In tale contesto, la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. La marginale revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento), è legata ad una scelta prudentiale, dato il contesto internazionale incerto. Secondo le previsioni del DEF, la crescita del PIL sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie.

Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali. Il DEF evidenzia come a partire dal 2024 il rapporto debito/PIL tenderà a risalire lievemente a causa della recente revisione al rialzo del deficit (che nel 2023 si è attestato su un valore pari al 7,2 per cento del PIL) dovuta alle maggiori spese legate al *Superbonus*.

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento). La previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. Negli anni successivi, infatti, il *deficit* è previsto in continua riduzione, al 3,7 per cento nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e,

quindi, al 2,2 per cento nel 2027. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Documento sottolinea come l'occupazione e la disoccupazione sono attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 7,1 per cento nel 2024 scenderà al 6,8 per cento nel 2027. La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023. La BCE ha annunciato che le prossime scelte di politica monetaria potranno tenere in considerazione anche l'obiettivo di procedere con gradualità a una riduzione dei tassi di interesse nel corso dell'anno.

Ricorda come, con riferimento alle tematiche di interesse della Commissione, nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma del DEF 2024, un posto di rilievo sia occupato da quelle in materia di istruzione, università e ricerca. Si tratta di alcuni tra i settori sui quali maggiormente insistono le riforme e gli investimenti del PNRR.

Il Governo, nel DEF 2024, stima che dalle riforme contenute nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul PIL reale pari a +0,4 per cento al 2026, a +0,8 per cento al 2030, e a +2,8 per cento al 2050. Tali risultati deriveranno in particolare dagli effetti benefici che le riforme in oggetto produrranno in termini di riduzione dell'abbandono scolastico, di miglioramento del capitale umano (aumento dei laureati e dei ricercatori) e della qualità dell'offerta scolastica e universitaria (formazione e reclutamento dei docenti).

Con riferimento al tema del miglioramento del sistema d'istruzione il DEF 2024 rileva che il sistema di istruzione e formazione è stato interessato in questi anni da sei riforme inserite nel PNRR (reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del

personale scolastico), che hanno determinato un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria, e dall'adozione di tutti i connessi atti di legislazione secondaria, che sono stati emanati entro il 2023.

In particolare evidenzia che la riforma del sistema di reclutamento dei docenti mira a determinare un significativo miglioramento della qualità dei percorsi didattici, nonché a coprire con regolarità e stabilità le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. A tal fine saranno reclutati 70.000 docenti nel triennio 2024-2026, sulla base di regolari concorsi, alcuni dei quali già banditi nel 2023. Complementare a tale riforma è l'istituzione della Scuola di alta formazione dell'istruzione, costituita in tutte le sue articolazioni (Presidenza, Comitato di indirizzo, Comitato scientifico internazionale, Segreteria tecnica), che ha già emanato specifici indirizzi per l'organizzazione della formazione dei docenti e del personale scolastico. Inoltre, si segnalano gli interventi, sia finanziari che organizzativi, finalizzati a potenziare le competenze di base e ad estendere il tempo pieno, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche che operano nelle aree più svantaggiate del Paese, contribuendo così a ridurre i divari territoriali e a promuovere l'uguaglianza sostanziale, anche attraverso il forte impulso dato dall'attuazione coordinata dell'investimento del PNRR per la riduzione dei divari territoriali nell'apprendimento, della prevenzione della dispersione scolastica e dell'adozione dell'« Agenda sud ».

Al fine di promuovere la migliore diffusione delle competenze STEM sono state adottate apposite Linee Guida (con il DM n. 184 del 15 settembre 2023) che introducono nuove modalità di approccio alle stesse, anche sfruttando l'intelligenza artificiale, e che dovranno essere recepite nei Piani triennali dell'offerta formativa di ciascuna scuola. Il DM 12 aprile 2023, n. 65, ha poi destinato 750 milioni alle « Nuove competenze e nuovi linguaggi » in tutte le istituzioni scolastiche (in attuazione dell'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 1 del PNRR. Il suddetto investimento ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti

i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Un focus specifico riguarda le studentesse, per sollecitare una più ampia partecipazione femminile a determinati percorsi formativi. Anche l'orientamento è oggetto di un complesso disegno di riordino al fine di garantire la personalizzazione degli interventi e la valorizzazione dei talenti con l'introduzione del docente *tutor*, l'e-portfolio, l'utilizzo della piattaforma « Unica », con una intera area dedicata all'orientamento.

Segnala poi le attività finalizzate a finanziare un progetto pilota relativo all'allestimento di spazi appositi in scuole che non dispongono di aree idonee allo svolgimento di attività motoria, fisica e sportiva in condizioni di sicurezza. Attraverso le risorse messe a disposizione – prosegue il Documento in esame – sarà possibile proporre tale progetto (promosso dal Ministro per lo sport e i giovani, per il tramite del Dipartimento per lo sport, e da Sport e salute S.p.A. in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito) a livello nazionale.

Viene ricordato poi lo sviluppo degli ITS Academy, recentemente riformati, quali scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, per i quali sono destinate specifiche risorse del PNRR (1,5 miliardi di euro complessivi, a valere sull'investimento 1.5 della Missione 4, Componente 1). Contestualmente, la riforma degli istituti tecnici e professionali, che sarà completata nel corso del 2024, sarà ulteriormente rafforzata con la creazione di una filiera formativa fino agli ITS, e con la possibilità di transitare, dopo 4 anni di studi, direttamente nella formazione terziaria professionalizzante, in linea con quanto previsto dalla maggior parte dei Paesi europei.

Al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti sono state implementate le attività laboratoriali mediante l'investimento in ambienti innovativi e la dif-

fusione di nuove pratiche didattiche, anche attraverso il Piano « Scuola 4.0 ». Ulteriori investimenti sono previsti per scuole nuove, palestre, mense, messa in sicurezza e un importante investimento anche in asili nido e scuole dell'infanzia.

Infine, nell'ambito delle riforme e degli interventi contenuti nel PNRR in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, si segnala l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS), un sistema informativo unitario in grado di facilitare l'accesso ai dati distribuiti in oltre cinquecento sistemi informativi locali. Il Governo segnala che la recente realizzazione del portale *web* pubblico dell'anagrafe ha reso disponibili i primi servizi online per i cittadini (consultazione e richiesta di attestazione relative all'iscrizione a percorsi di istruzione e ai titoli di studio conseguiti).

Con riferimento alle politiche in materia di Università il documento evidenzia come l'Italia miri a migliorare i percorsi di orientamento universitario, stimolare il coinvolgimento delle imprese, incentivare la ricerca applicata e assicurare maggiore flessibilità nei percorsi curriculari.

Ciò – rileva il DEF 2024 – permetterà di semplificare e velocizzare l'accesso alle professioni e di rendere l'offerta formativa più adeguata e coerente con l'evoluzione della domanda e delle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Evidenzia, altresì, che al fine di garantire il diritto allo studio, in via sostanziale, assicurando agli studenti meritevoli ma con condizioni svantaggiate di accedere al percorso universitario, e al fine di favorire la mobilità tra atenei sono state allocate determinate risorse nazionali e previste iniziative specifiche nel PNRR: in particolare, con la legge di bilancio è stato incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio ed è stato approvato il Fondo per l'Erasmus italiano, che permetterà di finanziare borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità tra atenei. Nell'ambito del PNRR, in relazione alla riforma del quadro delle borse di studio

per l'accesso all'università, a dicembre 2023 è stato superato il target previsto per l'assegnazione di 55.000 borse di studio per l'accesso all'università: le risorse, pari a 250 milioni di euro, sono state ripartite tra le regioni (D.D. n. 1960 del 27 novembre 2023). Parimenti, sono state disposte nuove risorse nazionali per sostenere gli studenti nella formazione e, al tempo stesso, incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede. A tale scopo, è stato introdotto un Fondo aggiuntivo (articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023). Con la legge di bilancio 2024 – rileva il DEF 2024 – sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro a tali scopi (dei quali, 10 milioni di euro nel 2024, 20 milioni nel 2025 e 50 milioni nel 2026 – allocati nel capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR – e 70 milioni di euro nel 2027, attualmente allocati nel capitolo 7266 del medesimo stato di previsione). A queste risorse, si aggiungono gli stanziamenti a valere sulle risorse del PNRR che, a seguito della revisione, sono state incrementate per sostenere la realizzazione di ulteriori 60.000 posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026. Le risorse complessive disponibili per tale riforma (1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR) ammontano a circa 1,2 miliardi di euro.

Rileva, infine, che è stato previsto il finanziamento di programmi di supporto psicologico degli studenti, anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono. Uno specifico stanziamento di 77 milioni di euro consentirà di potenziare il sostegno e i servizi per gli studenti, nonché il finanziamento di iniziative di ricerca, promosse da Università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che diano risposte efficaci a condizioni di particolare fragilità e valorizzino le discipline sportive in percorsi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo (si veda il comunicato stampa del 26 luglio 2023, che rimanda all'avviso n. 1159 del 25 luglio 2023, articolo 3 e al decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, articolo 9, lettera f)).

Nell'ambito delle misure volte ad ampliare l'offerta e l'interdisciplinarietà dei

corsi di laurea, nonché a semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, vanno considerate la riforma delle classi di laurea e delle lauree abilitanti. Per quanto concerne la prima è stata adottata una serie di provvedimenti, volti ad ampliare l'autonomia didattica degli atenei, in modo che essi possano aumentare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dalle classi di laurea. Parallelamente gli atenei hanno revisionato i rispettivi regolamenti didattici. In merito, invece, all'avanzamento della riforma delle lauree abilitanti il Documento segnala che sono stati adottati i decreti ministeriali riguardanti le lauree professionalizzanti per edilizia e territorio, le tecniche agrarie, alimentari e forestali e tecniche industriali e dell'informazione, in attuazione della legge n. 163 del 2021 e in linea con i provvedimenti di attuazione già adottati nel 2022 per l'accesso all'esercizio delle professioni di farmacista, medico veterinario, odontoiatra e psicologo.

Il DEF 2024 rileva poi come l'Italia abbia introdotto dottorati innovativi che rispondono ai bisogni di innovazione delle imprese. Nella prima fase di attuazione, 1.708 borse di dottorato (di cui 491 destinate al Mezzogiorno) sono state assegnate per ciascuno degli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. La misura è stata oggetto di riprogrammazione, a seguito della revisione del PNRR che ha previsto l'incremento da 60.000 a 70.000 euro dell'ammontare complessivo della singola borsa di studio. La seconda fase di attuazione prevede programmi atti a incentivare l'assunzione di 20.000 ricercatori da parte delle imprese e, a tal fine, sarà monitorato il raggiungimento di tale *target* all'esito delle assegnazioni delle borse di dottorato di cui al DM n. 117 del 2 marzo 2023, sulla base del quale risultano attualmente attribuite n. 13.292 borse di studio. Inoltre – prosegue il DEF 2024 – al fine di promuovere percorsi di studio e dottorato nelle discipline STEM, sono state attuate diverse misure per promuovere l'orientamento, incrementare le iscrizioni, ridurre l'abbandono

e favorire l'equilibrio di genere nelle lauree scientifiche.

Ancora, grazie al decreto ministeriale n. 226 del 2021 che ha dato la possibilità di istituire dottorati di rilevanza nazionale, alcuni atenei hanno creato dottorati di interesse nazionale in diverse discipline riconducibili alla transizione verde.

Infine, è stata potenziata l'offerta di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, finanziando 2.400 borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2022/2023 e 5.068 percorsi di dottorato per l'anno accademico 2023/2024. Tali azioni – rileva il DEF 2024 – hanno permesso di raggiungere e superare l'obiettivo previsto per la fine del 2024.

Tra le iniziative per promuovere l'inclusione lavorativa e la riallocazione della forza lavoro vengono poi menzionati i patti territoriali dell'alta formazione per le imprese, che promuovono, in specifiche regioni del Sud, l'ampliamento dell'offerta formativa con una attenzione particolare alle discipline STEM, nonché l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati, per superare la non completa corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.

Accanto alle iniziative promosse nell'ambito del PNRR, il Documento evidenzia che l'Italia continua nell'attuazione delle linee di azione strategiche inserite nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, dedicate al trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, nonché alla promozione di una maggiore collaborazione tra università, ricerca e imprese, nei settori digitale, industriale e aerospaziale.

Inoltre, sono state introdotte alcune modifiche nel contesto del Fondo Italiano scienze applicate – FISA, per promuovere una più stretta collaborazione e responsabilità da parte delle imprese, nonché l'incremento delle risorse a disposizione per progetti che prevedano un elevato grado di innovazione tecnologica in settori ad elevato potenziale tecnologico.

Ancora, i processi di internazionalizzazione e di potenziamento dell'attrattività dell'Italia sono favoriti da iniziative come: a) l'istituzione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), volto a valorizzare proposte progettuali di eccellenza sul modello dell'*European Research Council*; b) le alleanze universitarie europee; c) la costruzione di un quadro comune a livello europeo per la progettazione, l'erogazione e il rilascio di programmi di laurea congiunti; d) il rafforzamento della cooperazione con le istituzioni europee, tra cui la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo Europeo per gli investimenti, soprattutto nell'ambito delle attività dello *European Innovation Council*.

Infine, segnala che nell'ambito della strategia internazionale del MUR rientrano le misure volte a rafforzare la partecipazione alle infrastrutture di ricerca internazionali, a partire dall'Einstein Telescope, l'osservatorio di nuova generazione sulle onde gravitazionali. In particolare, il Governo ha provveduto a rafforzare e potenziare la proposta italiana per ospitare l'infrastruttura, tramite azioni di carattere internazionale e nazionale, e si impegnato a sostenerne i costi in caso di assegnazione.

Ricorda come il Programma nazionale di riforma del DEF 2024 rechi anche una sezione dedicata al percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) di Agenda 2030, ed al ruolo che svolgono in tale direzione le riforme e gli investimenti in corso di attuazione grazie al PNRR. In particolare, in relazione all'Obiettivo 4 (Istruzione di qualità per tutti – fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo), il Governo segnala che la Commissione europea, nella sua Relazione per Paese, ha riconosciuto i notevoli progressi in merito a quasi tutti gli indicatori. Tuttavia, l'Italia rimane sotto la media europea sotto diversi profili: l'abbandono precoce, la partecipazione della popolazione adulta a processi di formazione, la percentuale di adulti con competenze digitali di base, la percentuale di giovani con istruzione superiore, l'offerta di servizi per l'infanzia. Per di più, in tutti questi ambiti, continuano a segnalarsi

significative differenze tra i territori, con il Mezzogiorno in grave difficoltà rispetto al resto del Paese.

Sottolinea quindi che il Governo evidenzia come nella direzione di raggiungere l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, l'Italia abbia rafforzato gli sforzi mediante riforme strutturali, nonché misure e investimenti, pari a circa 16,6 miliardi di euro del PNRR. Sono in particolare citati: i piani infrastrutturali per gli asili nido, i servizi per la prima infanzia e l'estensione del tempo pieno, i programmi specifici per la riduzione dell'abbandono scolastico, lo sviluppo della formazione professionale terziaria, di nuove competenze e linguaggi per i docenti, nonché le misure a supporto degli alloggi per gli studenti universitari.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo parlamentare Partito Democratico – Italia Democratica e progressista e il gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle hanno presentato proposte alternative di parere che sono in distribuzione.

Ricorda, in proposito, che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere della relatrice, mentre in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*), stigmatizza anzitutto come il documento del Governo mostri notevoli lacune e non prospetti alcun intervento adeguato a sostegno dei settori che investono il sapere nelle sue declinazioni quali scuola, università, ricerca, benché essi rappresentino il volano per un durevole sviluppo sociale ed economico.

Rileva, altresì, come risulti impossibile valutare, dai dati riportati, se verranno tracciati interventi in grado di promuovere una crescita dell'economia e dell'occupazione.

Segnala inoltre che non risulta alcun impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, nominati sul cosiddetto organico rinforzato, scaduti il 15 aprile.

Più in generale rileva come nel DEF non vi siano indicati interventi e misure ulteriori rispetto a quelli previsti nel PNRR risultando essere quindi un'ulteriore occasione persa come è stata la recente legge di bilancio.

Per tali ragioni preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sul documento in esame.

Gaetano AMATO (M5S), illustra in sintesi i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*), evidenziando come la povertà in Italia rappresenti ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

Evidenzia, quindi, che gli obiettivi di crescita che, seppur rivisti al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile e fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve. I rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR revisionato, e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti dei conflitti bellici attualmente in corso, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

Al riguardo sottolinea che i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola, università, ricerca e cultura, dovrebbero essere le priorità di ogni Governo, tuttavia, in Italia ciò non accade e, rileva immediatamente che, in un

quadro economico oltremodo preoccupante, i settori della conoscenza sono interessati da interventi piuttosto limitati, critici, irrilevanti, inconcludenti e forieri di possibili conseguenze peggiorative.

Rileva che nonostante nel Documento si faccia riferimento alle riforme previste dal PNRR, in particolare per quanto concerne il miglioramento del sistema d'istruzione e formazione, notevoli sono i ritardi che hanno caratterizzato l'avvio delle riforme, come ad esempio quella concernente il sistema di reclutamento dei docenti, presentato con più di un anno di ritardo e con i decreti attuativi di avvio dei percorsi abilitanti ancora da pubblicare, nonostante le scadenze siano state superate già da diversi mesi;

Evidenzia inoltre come, nonostante siano state stanziati risorse per assumere organico aggiuntivo ATA con l'obiettivo di completare i progetti delle scuole relative al PNRR e all'Agenda Sud, al fine di estendere il tempo pieno nelle scuole e ridurre i divari territoriali, il Governo non sia stato in grado di prorogare i suddetti contratti fino alla fine delle lezioni, generando confusione sia per quanto riguarda la possibilità, da parte delle scuole, di terminare i progetti avviati, sia per quanto concerne il futuro di questi lavoratori professionisti che, nonostante le promesse, il 15 aprile si sono ritrovati senza lavoro e senza stipendio.

Stigmatizza, infine, l'assenza di risorse finanziarie adeguate a sostegno della cultura e dello spettacolo evidenziando il valore di tali settori anche in termini di opportunità di lavoro e di crescita per le giovani generazioni.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del M5S sul provvedimento in esame.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) nel preannunciare il voto contrario del gruppo Azione-popolari europeisti riformatori-renew Europe sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia come il documento in esame rechi, a suo giudizio, un impianto del tutto insufficiente. In particolare evidenzia come il Governo, abbia paradossalmente rinunciato ad indicare gli interventi di politica economica nel documento di

economia e finanza in esame che, segnatamente, dovrebbe indicare i dati programmatici di finanza pubblica.

Al riguardo lamenta un'assenza totale di visione da parte della maggioranza e del Governo e l'assoluta insufficienza di adeguate risorse finanziarie su alcuni settori cruciali relativi agli ambiti di competenza della Commissione cultura, quali ad esempio l'istruzione, l'università.

In particolare, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, segnala la questione del personale ATA e del mancato rinnovo del contratto; il mancato finanziamento dell'industria dell'audiovisivo e del cinema che ricorda rappresenta un settore che genera circa il 3,5 per cento del Pil.

Segnala, al riguardo, come manchi un intervento organico anche relativo al cosiddetto *tax credit*, strumento che consentirebbe di attrarre notevoli investimenti e che anche sotto questo profilo il documento del Governo appare insufficiente.

In conclusione si chiede quindi se il DEF relativo al 2024 rappresenti una presa in giro soprattutto perché non riconosce la necessità di progetti di investimento nonostante le ingenti risorse che derivano dal PNRR.

Preannuncia quindi la prosecuzione da parte del suo gruppo di tale dibattito anche in Assemblea e che quella di oggi rappresenta un'occasione persa per scrivere politiche diverse di natura non ideologica.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) nel preannunciare il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia quella che ritiene la questione di fondo e che certamente sarà riportata anche nei dibattiti presso le altre commissioni e che riguarda la mancanza di una visione programmatica e delle politiche che il Governo intende mettere in campo con il documento in esame.

Si chiede pertanto se quello in esame rappresenti un provvedimento vuoto o piuttosto un provvedimento finto nel quale si danno per assunte delle cifre di natura previsionale che sono già state poi più volte smentite dai principali istituti di ricerca.

Rileva, oltretutto, che anche nelle materie di interesse della VII Commissione Cultura non vi siano misure e interventi di rilevanza.

Ribadisce pertanto di giudicare questo documento un documento finto e in ogni caso privo della necessaria prospettiva programmatica.

Antonio CASO (M5S) nel preannunciare il voto contrario del gruppo del M5S sulla proposta di parere della relatrice, si associa alle considerazioni critiche svolte dai colleghi fin qui intervenuti. Evidenzia, infatti, come il documento trasmesso dal Governo il 9 aprile sia privo dei dati programmatici e ciò in evidente contrasto con le caratteristiche proprie del documento in esame. Nel ricordare come analoghi precedenti si rinvenivano solo in presenza di governi dimissionari evidenzia come il Paese sia di fronte ad una situazione di grave incertezza economica e finanziaria.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della commissione cultura evidenzia come i settori della conoscenza dovrebbero essere considerate una priorità per il Governo perché rappresentano un vero e proprio Bolano per lo sviluppo economico. Sollecita quindi il Governo ad attuare compiutamente le previste riforme contenute nel PM RR evidenziando in particolare la grave situazione derivante dal mancato rinnovo del contratto del personale ATA, atteso da tempo da circa 6000 lavoratori.

Più in generale coglie l'occasione per ribadire l'assoluta contrarietà nei confronti del provvedimento di riforma della filiera tecnologico professionale che certamente renderà la scuola e la formazione in una posizione subalterna rispetto al mondo produttivo cui la riforma riconosce un ruolo davvero inusitato. Con riferimento al settore della scuola stigmatizza l'assenza di misure volte a rafforzare il diritto allo studio così come in ambito universitario gli interventi necessari a potenziare il sistema delle borse di studio. Al riguardo segnala il preoccupante fenomeno in crescita relativo ai cosiddetti idonei non beneficiari.

Nello stigmatizzare inoltre la grave situazione degli alloggi universitari per i quali

non sono state stanziare risorse finanziarie adeguate, ribadisce il voto contrario a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole elaborata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione della proposta di parere della relatrice devono ritenersi precluse le proposte alternative di parere dei gruppi Partito Democratico e MoVimento 5 stelle.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, sul testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abb-B, recante « Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », già approvato dalla Camera in prima lettura il 6 settembre 2023 e modificato dal Senato.

Segnala che il Senato, pur apportando alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, ha confermato l'impianto complessivo del provvedimento, che si compone di 6 articoli. Nel rinviare per il contenuto complessivo del provvedimento, nel testo modificato dal Senato, alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnalo che la presente relazione si sofferma ad illustrare le disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali deve concentrarsi l'attuale esame parlamentare, di interesse per la Commissione Cultura.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Al Senato è stato in primo luogo modificato il numero 5) della lettera b) del comma 1, esclusivamente al fine di aggiornare l'annualità di riferimento degli oneri relativi alle campagne informative introdotte dal numero 4) della medesima lettera.

Alla lettera d), con la quale si introduce l'articolo 4-*bis* alla legge n. 71 del 2017, dedicata al servizio di sostegno psicologico agli studenti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico, previsto, nel testo approvato dalla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico.

Alla lettera e) è stata quindi introdotta una modifica che interviene sull'articolo 5 della richiamata legge n. 71 del 2017, relativa alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, il Senato è intervenuto rispetto ai compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige. In primo luogo, è stato specificato che la disposizione riguarda la fattispecie in cui il dirigente scolastico è venuto a conoscenza degli atti nell'esercizio delle sue funzioni, ed è stata altresì soppressa la locuzione « a qualsiasi titolo », relativa al coinvolgimento degli studenti. Nella medesima lettera è stata anche inserita una riformulazione di carattere tecnico della novella riferita al comma 2 del predetto articolo 5.

L'articolo 2 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta « legge minorile »).

In particolare, evidenzia che tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti

di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (lettera *a*)). Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni (nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile).

Ricorda, altresì, che al Senato – introducendo nel nuovo comma 1 del citato articolo 25 il riferimento alla pluralità degli esercenti, in luogo di quello ad un solo esercente – si è previsto che il pubblico ministero dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Tale riferimento alla pluralità degli esercenti è stato altresì introdotto ai nuovi commi 3 e 5 del medesimo articolo 25.

Il Senato, inoltre, ha modificato il nuovo comma 4 del citato articolo 25, con il quale si prevede che, a conclusione del progetto di intervento educativo, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In questo contesto si è specificato che deve essere comunicato tempestivamente il deposito della suddetta relazione ai soggetti diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; in corrispondenza con tale previsione, il Senato ha altresì soppresso la previsione che il decreto suddetto sia adottato sentiti il minorenne e i genitori (o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale).

Le quattro soluzioni alternative sono le seguenti: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento – temporaneo, come specificato dal Senato – del minore ai servizi sociali; collocamento – temporaneo, come specificato dal Senato – del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. Con riguardo al nuovo comma 5 del medesimo articolo 25, al Senato sono stati introdotti due nuovi periodi. Il primo

periodo specifica che il Tribunale provvede alla nomina di un curatore speciale del minore nei casi e con le modalità definiti dall'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile. Il secondo periodo prevede che si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-*bis*. Le norme richiamate consentono al giudice di attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale e prevedono che il curatore speciale del minore proceda all'ascolto del medesimo, e disciplinano le modalità di revoca del curatore medesimo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame il gruppo parlamentare Partito Democratico – Italia Democratica e progressista e il gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle hanno presentato proposte alternative di parere che sono in distribuzione.

Ricorda che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere della relatrice, mentre in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Cede quindi la parola alla relatrice, on. Matteoni, per lo svolgimento della relazione introduttiva e l'illustrazione della relativa proposta di parere.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ed è già stato approvato dal Senato che ha apportato al disegno di legge consistenti modifiche. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnalo che il provvedimento si compone di 11 articoli, il primo dei quali ne illustra le finalità.

In particolare l'articolo 1, comma 1, indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato le finalità perseguite sono state specificate e integrate ed è stato ulteriormente precisato l'ambito di operatività della legge. Con riferimento ai principi e alle finalità che ispirano l'intervento, nel medesimo comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, si richiamano: il rispetto dell'unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio di decentramento amministrativo; il fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del

principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP). Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state apportate modifiche volte a precisare la portata e le implicazioni connesse con la nozione di livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regione. Il comma 1 prevede che sia la regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tale richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al quale compete di avviare il negoziato con la regione interessata ai fini dell'approvazione dell'intesa. All'avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta (anziché trenta, come il disegno di legge disponeva nella sua formulazione originaria), il negoziato viene comunque avviato.

Il comma 2 specifica che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché quella di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, durante l'esame al Senato è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta

del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla regione nell'atto d'iniziativa. Il comma 3 dispone che spetti al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di approvare lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, il quale deve essere corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, anche ai fini di cui all'articolo 8. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Il comma 4 prevede che tale schema di intesa preliminare venga immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendersi entro sessanta giorni (anziché trenta, come originariamente previsto) dalla data di trasmissione.

Il comma 5 stabilisce che, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi novanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongano lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la regione interessata, ove necessario. Il comma 6 dispone che, insieme allo schema di intesa definitivo, e sempre su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Consiglio dei Ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, della quale quest'ultima costituisce un allegato. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale. Il comma 7 prevede che, dopo essere stata approvata dal Consiglio dei ministri, l'intesa definitiva è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Il comma 8 stabilisce che il disegno di legge di approvazione dell'intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116,

terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come un a legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

L'articolo 3, sostituito nel corso dell'esame al Senato, delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché di quelle competenti per i profili finanziari. La nuova formulazione dell'articolo 3 specifica, altresì, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. In particolare tra le materie specificamente indicate segnalo le norme generali sull'istruzione, l'istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica, l'ordinamento sportivo, l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

L'articolo demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'articolo prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si prevede che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*). È fatta comunque salva la

determinazione dei LEP operata ai sensi della procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 (che prevede che la determinazione dei LEP sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni *standard* e nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio – precisazione quest'ultima inserita nel corso dell'esame al Senato. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è previsto che possa procedersi al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie. Tali risorse – dispone la norma a seguito di una modifica introdotta dal Senato – sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 5, modificato al Senato, disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definiti nell'ambito dell'intesa tra Stato e regione disciplinata dall'articolo 2 del di-

segno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le funzioni trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane dalla medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Nel corso dell'esame al Senato il comma 1 è stato riformulato precisandone la portata in relazione a quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

L'articolo 7, modificato al Senato, al comma 1, disciplina la durata delle intese, che dovrà essere individuata comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede inoltre che, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della regione interessata e che ciascuna intesa potrà prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'iniziativa di modificare le intese può essere adottata anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti. Il successivo comma 2 prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della regione manifestata almeno dodici mesi prima, mentre il comma 3, sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che ciascuna intesa individui, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi

regionali attuative dell'intesa. Il comma 4 prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la regione possano disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 5 del testo del disegno di legge originario è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato per essere riprodotto nel comma 1 dell'articolo 8. Il comma 6 stabilisce, infine, che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'articolo 8 prevede, ai commi 1 e 2, procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa. In particolare, il comma 1 prevede una valutazione annuale degli oneri per la regione derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite; gli esiti della valutazione sono riferiti alla Conferenza unificata e alle Camere. Il comma 2 prevede invece una ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione; in caso di disallineamento si prevede che il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, adotti le necessarie variazioni. Il comma 2 prevede anche che sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi a consuntivo si proceda, di anno in anno alle conseguenti regolazioni finanziarie. Il comma 3, introdotto al Senato, stabilisce che la Corte dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 9 reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Il comma 2 dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* sia attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio. Il comma 3, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, garantisce, per le singole regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Il comma garantisce, inoltre, l'invarianza dell'entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il comma 4, introdotto al Senato, mantiene fermo il concorso anche delle regioni che hanno sottoscritto le intese agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 10 stabilisce, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. Il comma 2, inserito al Senato, precisa che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il Governo debba informare le Camere e la Conferenza unificata circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, in primo luogo, che gli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già pre-

sentati al Governo vengano esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del provvedimento. In secondo luogo, prevede l'applicazione delle disposizioni anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia. Infine, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Antonio CASO (M5S), illustra, in sintesi, i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 6*) evidenziando in particolare il rischio che la riforma in esame aggravi ulteriormente le condizioni di divario già presenti fra le regioni del Nord e del sud del paese.

Riferisce, al riguardo, alcuni dati relativi alla mancanza del servizio mensa nella scuola primaria che raggiunge nelle regioni del sud il valore del 79 per cento contro il 46 per cento del Centro-Nord, al tempo pieno che raggiunge solo il 18 per cento nel Sud e il 48 per cento nelle regioni del Centro-Nord, all'assenza di palestre nella scuola primaria che raggiunge al Sud il 66 per cento contro il 45 per cento delle regioni del centro-nord. Ricorda, altresì, il fenomeno preoccupante della dispersione scolastica per il quale l'Italia rappresenta il quarto paese peggiore in Europa e che nelle regioni del Sud riguarda il 16,6 per cento della popolazione scolastica mentre nelle regioni del centro-nord solo il 10,4 per cento.

Con riferimento ai contenuti della riforma in esame, segnala il rischio che il riconoscimento di forme potenziate di autonomia nel settore dell'istruzione finisca per creare 20 modelli diversi di istruzione nelle varie regioni, con condizioni contrattuali diverse, anche in conseguenza della diversa disponibilità di risorse finanziarie che avvantaggerà solo le regioni più ricche.

In tale contesto ritiene che anche il disegno di legge relativo alla riforma della filiera tecnologico professionale, all'esame della VII Commissione, rappresenti una sorta di anticipazione dell'autonomia differenziata dal momento che la riforma lega il sistema della formazione ai diversi settori produttivi presenti nei vari territori regionali. Ritiene, pertanto, che nelle regioni più svantaggiate sarà offerta una formazione e un'istruzione di livello inferiore e comunque certamente gli studenti avranno delle condizioni di offerta certamente diverse.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra, in sintesi, i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 7*) evidenziando innanzitutto l'estrema fretta con cui la maggioranza ha deciso di svolgere il dibattito su una riforma di estrema rilevanza, scelta che giudica del tutto irresponsabile e inadeguata rispetto alla delicatezza della materia trattata.

Nel segnalare come il riconoscimento di una potenziata autonomia differenziata anche nel settore dell'istruzione rappresenti il frutto di una visione distorta di ciò che deve essere l'istruzione da assicurare a tutti i cittadini, ricorda il dibattito già svoltosi presso la I Commissione Affari costituzionali ed in particolare l'intervento del collega Cuperlo che proprio riferendosi al tema dell'istruzione ha evidenziato in essa uno degli elementi costitutivi fondamentali dello Stato unitario.

Evidenzia, in particolare, che la possibilità che «le norme generali sull'istruzione», attualmente di competenza esclusiva dello Stato, possano essere oggetto di autonomia differenziata, rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico.

Osserva infatti che il venir meno del «carattere nazionale» dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese.

Al riguardo sottolinea che lo status giuridico del personale scolastico non può che essere di competenza statale ed essere re-

golamentato in modo su tutto il territorio nazionale e che regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti – ciò riguarda gli insegnanti, ma anche e forse soprattutto gli alunni e, quindi, il futuro della collettività

Nel ribadire, quindi, la ferma contrarietà anche rispetto al metodo adottato dalla maggioranza nell'organizzazione dei lavori parlamentari, ritiene che la riforma in esame rappresenti una sorta di scalpo elettorale per il Governo e per la maggioranza, su tematiche di rilievo costituzionale che si è deciso di liquidare in poche settimane.

Preannuncia, quindi, il parere contrario sulla proposta di parere della relatrice sottolineando i gravi rischi per l'unità del Paese della riforma in discussione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) evidenzia, preliminarmente, come vi siano numerose ragioni di contrarietà sul disegno di legge in esame giudicando necessario piuttosto un intervento volto a ricucire e a sanare le differenze e i divari già presenti tra il Nord e Sud d'Italia soprattutto in tema di diritti dei cittadini.

Nell'evidenziare come la maggioranza, con il progetto di riforma sull'autonomia differenziata, rinneghi evidentemente lo stesso concetto di Nazione che viene di fatto demolita, evidenzia come il settore dell'istruzione dove già sono presenti differenze intollerabili in conseguenza della riforma subirà senza dubbio un incremento delle disuguaglianze e iniquità, a cominciare dalla questione relativa alle risorse finanziarie che verranno ripartite tra le regioni del Nord e del Sud d'Italia.

Nel ricordare i preoccupanti dati contenuti nel rapporto dello SVIMEZ sulla scuola primaria, segnala come vi siano gravi differenze territoriali in termini di offerta anche con riferimento alla scelta del tempo pieno, ai servizi educativi per l'infanzia, al sistema dei trasporti e al servizio della mensa, coglie quindi l'occasione per ricordare una missione svolta con la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'antimafia a Caivano dove i ragazzi che la com-

missione ha avuto occasione di incontrare lamentavano proprio l'assenza di mezzi di trasporto per raggiungere le sedi delle università.

Nel ribadire pertanto il rischio di effetti negativi che certamente la riforma dell'autonomia differenziale avrà del settore dell'istruzione, si chiede se tale progetto non sia in realtà il frutto di un disegno preciso del Governo volto ad agganciare il sistema dell'istruzione a quello delle imprese produttive presenti nelle varie regioni.

In conclusione, nel preannunciare il parere decisamente contrario sul disegno di legge e sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice, dichiara che il suo gruppo farà opposizione a tale riforma non solo in Parlamento ma anche con iniziative su tutto il territorio nazionale.

Nel ricordare gli effetti distorsivi che ha avuto anche la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, invita la maggioranza ed il Governo a riflettere sui contenuti della riforma dell'autonomia differenziata ritenendo che una volta entrata in vigore sarà difficile poi poter tornare indietro.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione della proposta di parere della relatrice devono ritenersi conseguentemente precluse le proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 stelle e Partito Democratico.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 aprile scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, altresì, che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Orrico 1.52 a pagina 14 del fascicolo, sul quale è stato proposto un invito al ritiro.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.52, sottolinea l'importanza di garantire un ruolo di controllo da parte del ministero dell'istruzione.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.52.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.53, evidenzia il rischio che la didattica finisca per essere elaborata dalle imprese presenti sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.53.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.54, ritiene opportuno prevedere almeno il coinvolgimento degli uffici regionali scolastici al fine di garantire un minimo di omogeneità nella didattica.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.54.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.55, giudica inaccettabile che la riforma in esame sia prevista ad invarianza di risorse finanziarie stanziate.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.55, evidenzia

il rischio che con la previsione di una clausola di invarianza finanziarie non ci saranno le risorse necessarie per la formazione degli insegnanti e per l'assunzione di nuovo personale.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.55, giudica imbarazzante che il Governo non abbia stanziato risorse finanziarie aggiuntive per garantire l'attuazione della riforma in esame.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.55, invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulla necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.55.

Antonio CASO (M5S), illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Orrico 1.56, volto a prevedere le necessarie risorse finanziarie per l'attuazione della riforma.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.56, condivide la necessità di prevedere ulteriori finanziamenti per la riforma in esame in luogo della clausola di invarianza.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.56, dichiara di comprendere le ragioni circa la rapidità con cui sta avvenendo l'esame del provvedimento ma invita il Governo a non prevedere l'entrata in vigore sulle spalle dei docenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.56, invita il Governo a riflettere sulle risorse finanziarie aggiuntive necessarie per attuare la riforma, anche al fine di non riconoscere un ruolo eccessivamente determinante agli eventuali finanziamenti da parte delle aziende private.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.56.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.57, ribadisce il rischio di subordinare i contenuti della didattica agli interessi delle aziende private coinvolte.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.57.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.58 ne illustra le finalità evidenziando il ruolo determinante dei *campus* nel nuovo sistema di istruzione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58, giudica del tutto inaccettabile il tentativo di privatizzare tale settore della formazione professionale attribuendo un ruolo chiave alle aziende private.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.58.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.59, volto a garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche regionali nell'ambito del nuovo sistema di formazione tecnica.

Antonio CASO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.59, evidenzia le contraddizioni insite nel progetto di riforma che sembra da un lato potenziare l'autonomia delle regioni e dall'altro ridurre quello delle istituzioni scolastiche.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.59, ri-

tiene assai grave che il Governo voglia mettere in discussione l'autonomia delle istituzioni scolastiche, come sembrano confermare i recenti fatti relativi alla chiusura di una scuola durante il Ramadan.

Gaetano AMATO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.59, giudica assai pericoloso l'intenzione del Governo di voler rendere subalterne le istituzioni scolastiche rispetto alle aziende private coinvolte nei vari territori.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.59.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.59.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.60, volto a sopprimere il comma 2 del nuovo articolo 25-bis, che rappresenta il cuore della riforma dei percorsi quadriennali sperimentali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.60.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 23 aprile 2024.

Incontro con una delegazione di parlamentari della Sottocommissione Cultura e Scienza del Parlamento finlandese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i relativi Allegati

premesso che:

il DEF 2024 presenta una struttura più sintetica rispetto ai precedenti documenti di economia e finanza, in considerazione dell'attuale fase di transizione verso le nuove regole delle *governance* economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con le nuove regole europee;

in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee, il Governo si è limitato a illustrare nel DEF 2024 i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica con una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio;

il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). In tale contesto, la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi;

per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso

al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente e a partire dal 2024 il rapporto debito/PIL tenderà a risalire lievemente a causa della recente revisione al rialzo del deficit (che nel 2023 si è attestato su un valore pari al 7,2 per cento del PIL) dovuta alle maggiori spese legate al Superbonus;

rilevato che:

nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma del DEF 2024, un posto di rilievo è occupato da quelle in materia di istruzione, università e ricerca. Si tratta di alcuni tra i settori sui quali maggiormente insistono le riforme e gli investimenti del PNRR;

il Governo, nel DEF 2024, stima che dalle riforme contenute nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul PIL reale pari a +0,4 per cento al 2026, a +0,8 per cento al 2030, e a +2,8 per cento al 2050. Tali risultati deriveranno in particolare dagli effetti benefici che le riforme in oggetto produrranno in termini di riduzione dell'abbandono scolastico, di miglioramento del capitale umano (aumento dei laureati e dei ricercatori) e della qualità dell'offerta scolastica e universitaria (formazione e reclutamento dei docenti);

con riferimento al tema del miglioramento del sistema d'istruzione il DEF 2024 rileva che il sistema di istruzione e formazione è stato interessato in questi anni da sei riforme inserite nel PNRR (reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del personale scolastico), che

hanno determinato un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria, e dall'adozione di tutti i connessi atti di legislazione secondaria, che sono stati emanati entro il 2023;

apprezzato, in particolare, che:

nell'ambito delle riforme e degli interventi contenuti nel PNRR in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, si segna l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS), un sistema informativo unitario in grado di facilitare l'accesso ai dati distribuiti in oltre cinquecento sistemi informativi locali;

al fine di favorire la mobilità tra atenei sono state allocate determinate risorse nazionali e previste iniziative specifiche nel PNRR: in particolare, con la legge di bilancio è stato incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio ed è stato approvato il Fondo per l'Erasmus italiano, che permetterà di finanziare borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità tra atenei;

sono state disposte nuove risorse nazionali per sostenere gli studenti nella formazione e, al tempo stesso, incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede. A tale scopo, è stato introdotto un Fondo aggiuntivo (articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023). Con la legge di bilancio 2024 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro a tali scopi (dei quali, 10 milioni di euro nel

2024, 20 milioni nel 2025 e 50 milioni nel 2026 – allocati nel capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR – e 70 milioni di euro nel 2027, attualmente allocati nel capitolo 7266 del medesimo stato di previsione). A queste risorse, si aggiungono gli stanziamenti a valere sulle risorse del PNRR che, a seguito della revisione, sono state incrementate per sostenere la realizzazione di ulteriori 60.000 posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026. Le risorse complessive disponibili per tale riforma (1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR) ammontano a circa 1,2 miliardi di euro;

sono stati introdotti dottorati innovativi che rispondono ai bisogni di innovazione delle imprese. Nella prima fase di attuazione, 1.708 borse di dottorato (di cui 491 destinate al Mezzogiorno) sono state assegnate per ciascuno degli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024;

si è provveduto a potenziare l'offerta di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, finanziando 2.400 borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2022/2023 e 5.068 percorsi di dottorato per l'anno accademico 2023/2024. Tali azioni – rileva il DEF 2024 – hanno permesso di raggiungere e superare l'obiettivo previsto per la fine del 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VII Commissione, esaminati il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i relativi Allegati;

premessi che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto

del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro

annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto deficit/pil e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

con riferimento agli ambiti di competenza della VII commissione:

ritenuto che, il DEF mostra notevoli lacune e non prospetta alcun intervento adeguato a sostegno dei settori che investono il sapere nelle sue declinazioni quali scuola, università, ricerca, benché essi rappresentino il volano per un durevole sviluppo sociale ed economico;

ritenuto impossibile valutare, dai dati riportati, se verranno tracciati interventi in

grado di promuovere una crescita dell'economia e dell'occupazione;

considerato che:

non risulta alcun impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, nominati sul cosiddetto organico rinforzato, scaduti il 15 aprile;

i collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo, peraltro durante una fase caratterizzata dalla realizzazione delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle iniziative di Agenda Sud;

visto che:

non sono previste risorse per il contrasto al precariato e stabilizzare i supplenti in servizio, i cosiddetti in deroga, la cui assenza sta creando notevoli problemi alla didattica;

tra le urgenze che riteniamo segnalare vi sono l'assenza di risorse per i circa 20 mila posti aggiuntivi di personale Ata, amministrativo, tecnico e ausiliario, per l'istituzione di nuovi profili professionali;

la previsione indicata nel documento sulla riforma delle pensioni è priva di risorse e, come indicato dalle stime del simulatore dei sistemi pensionistici dell'Inps, nella scuola non si rispetta il patto generazionale: un giovane insegnante precario andrà in pensione con un assegno intorno al 70 per cento dell'ultimo stipendio;

un recente studio dell'Aran ha evidenziato i dati relativi agli occupati nella Pubblica Amministrazione per classi di età e genere. E nella scuola l'invecchiamento è evidente: su 1.183.442 lavoratori complessivi (di cui 933.945 donne e 249.497 uomini), quasi la metà (ben 449.992) è compresa nella classe di età 50-59 anni. Nella PA la presenza di dipendenti appartenenti alla fascia anagrafica 50-59 anni è minore: su 3.238.744 lavoratori, solo 1.266.135 sono collocati in quel *range*. Nella

scuola, se si guarda a tutti gli *over 50* si scopre che oltre il 56,5 per cento rientra in questa casistica. È emblematico anche che l'età media del personale scolastico, in prevalenza composto da insegnanti, è pari a 50,6 anni per gli uomini, 50,4 anni per le donne;

non risultano interventi volti a sostenere il *turnover*;

nulla è previsto per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

stigmatizzato che:

gli effetti della disciplina introdotta, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, che determinerà, di fatto, un risparmio che impatterà negativamente su tutto il territorio, sugli alunni e le tante famiglie alle quali, a causa di un evidente dimensionamento delle strutture scolastiche, verrà negato il diritto allo studio;

rilevato che:

in seguito all'approvazione di tale norma sul dimensionamento molte regioni, tra cui alcune situate nel centro-sud del paese, hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale;

considerato che:

la norma porterà alla chiusura di quasi 700 scuole in due anni, con la conseguenza che molte scuole sottodimensionate e gestite con le reggenze dovranno essere chiuse;

visto che:

non risultano interventi volti a correggere tali norme;

il documento disattende, anche questa volta, l'opportunità, invece attesa, di un ulteriore adeguamento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola, indicando come obiettivo programmatico a lungo termine il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al prodotto interno lordo;

considerato che:

il Governo dichiara di aver optato per misure che affrontino i problemi più impellenti del Paese e su queste priorità di politica di bilancio, nulla risulta a sostegno dei giovani, della dispersione scolastica, alla povertà educativa, al disagio giovanile e al diritto allo studio;

rilevato che:

il provvedimento non fa alcun cenno ai diversi aspetti del settore culturale e che, inoltre, risultano assenti previsioni di sostegno allo spettacolo, al cinema, alla tutela dei beni culturali, alla promozione della lettura, all'arte e alla musica;

constatato che:

per quanto riguarda il settore dell'università e della ricerca, il Governo non assume nessun impegno finanziario di programmazione per interventi di settore;

stigmatizzata l'assenza nel documento di interventi, in previsione della prossima legge di bilancio, volti a considerare lo sport e la cultura del movimento come un bene essenziale e un investimento fondamentale, sotto il profilo sociale, della salute ed economico, per il futuro del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La VII Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i relativi Allegati;

premesso che:

come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, il Def all'esame non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia deficit al 4,3 per cento al 2024, ma prospettando un lieve peggioramento per il 2025 al 3,7 per cento (anziché al 3,6 per cento), al 3 per cento (anziché al 2,9 per cento) per il 2026, infine al 2,2 per cento per il 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta, pertanto, all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro dell'economia;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso;

la disoccupazione appare diminuire, ma il dato è tuttavia legato alla crescita del lavoro precario, temporaneo e saltuario;

secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'in-

cidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, mentre il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023;

considerato che:

come detto, il Documento di economia e finanza 2024 (Def), trasmesso all'attenzione delle Camere lo scorso 9 aprile, si presenta come un documento privo del profilo programmatico, limitandosi, per la prima volta, unicamente ai dati di bilancio tendenziali, in contraddizione con la stessa natura del documento la cui finalità è proprio quella di disegnare il quadro programmatico di finanza pubblica, attraverso le misure di entrata e di spesa che il Governo intende introdurre nei tre anni successivi;

sebbene il ministro dell'economia, Giorgetti abbia sottolineato come la scelta di limitare il Def 2024 al quadro tendenziale abbia dei precedenti, si osserva come essi siano circoscritti a governi dimissionari che, in quanto tali, non avevano titolo a presentare programmi pluriennali, peraltro privi, quest'ultimi, di alcun interesse nei confronti degli operatori economici e dell'opinione pubblica. Ben diverso è il caso dell'attuale Governo, che si trova nel pieno delle sue funzioni;

né può essere accolta la tesi del Governo a giustificazione della natura « asciutta » del documento in considerazione della prossima presentazione del piano fiscale strutturale previsto dalle nuove regole di *governance* economica europea – del quale non sono ancora noti tutti i dettagli applicativi – se si tiene conto dei doveri informativi del Governo nei confronti del Parlamento, oltretutto dell'opi-

nione pubblica, nell'esposizione dei contenuti programmatici, in vigore del quadro normativo nazionale sul processo di formazione del bilancio;

L'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede infatti espressamente che il Def contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo nel Def 2024 sceglie di non esprimersi sui suoi obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore, facendo venir meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

considerato ancora che:

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia

più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

gli obiettivi di crescita che, seppur rivisti al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile e fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve. I rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR revisionato, e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti dei conflitti bellici attualmente in corso, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

valutato che:

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla Scuola, Università, Ricerca e Cultura, dovrebbe essere la priorità di ogni Governo, tuttavia, in Italia ciò non accade e, rileva immediatamente che, in un quadro economico oltremodo preoccupante, i settori della conoscenza sono interessati da interventi piuttosto limitati, critici, irrilevanti, inconcludenti e forieri di possibili conseguenze peggiorative;

nonostante nel Documento si faccia riferimento alle riforme previste dal PNRR, in particolare per quanto concerne il miglioramento del sistema d'istruzione e formazione, si evidenziano, tuttavia, i ritardi che hanno caratterizzato l'avvio delle riforme, come ad esempio quella concernente il sistema di reclutamento dei docenti, presentato con più di un anno di ritardo e con i decreti attuativi di avvio dei percorsi abilitanti ancora da pubblicare, nonostante le scadenze siano state superate già da diversi mesi;

inoltre, nonostante siano state stanziare risorse per assumere organico aggiuntivo ATA con l'obiettivo di completare i progetti delle scuole relative al PNRR e all'Agenda Sud, al fine di estendere il tempo

pieno nelle scuole e ridurre i divari territoriali, il Governo non è stato in grado di prorogare i suddetti contratti fino alla fine delle lezioni, generando confusione sia per quanto riguarda la possibilità, da parte delle scuole, di terminare i progetti avviati, sia per quanto concerne il futuro di questi lavoratori professionisti che, nonostante le promesse, il 15 aprile si sono ritrovati senza lavoro e senza stipendio;

dappiù, per quanto riguarda la riforma degli istituti tecnici e professionali, essa ha il chiaro obiettivo di reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico, subordinandone le finalità educative e i relativi processi d'insegnamento ai bisogni provenienti esclusivamente dal mondo produttivo, come si può evincere dal lessico utilizzato nel provvedimento, in quanto ovunque ricorrono parole come « filiera » e « addestramento », un linguaggio che richiama in maniera inequivocabile il mondo dell'impresa;

con il fenomeno della denatalità sempre più in crescita si sarebbe potuta avviare una riflessione per ridurre il numero degli studenti all'interno delle classi al fine di rendere più efficiente l'insegnamento e l'apprendimento, ma il Governo ha deciso di sfruttare il dato della natalità soltanto per attuare un dimensionamento scolastico che porterà ad una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche tramite numerosi accorpamenti, con gravi conseguenze che si rifletteranno sulla vita di studenti e studentesse;

per quanto riguarda il supporto al diritto allo studio e, in particolar modo, il mondo delle università e delle accademie, sono stati riscontrati numerosi ritardi e criticità che hanno costretto il Governo a rimodulare le scadenze e gli obiettivi precedenti, come avvenuto per la riforma degli alloggi universitari, ove il Governo, non essendo riuscito a raggiungere il primo target da 7500 posti aggiuntivi, non solo ha rimodulato la scadenza, perdendo una prima tranche di finanziamento che è stato poi ricalcolata in quella successiva, ma ha demandato l'esercizio delle proprie funzioni in merito agli alloggi universitari ad un

Commissario straordinario, istituito dall'ultimo decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19;

considerato inoltre che:

è stato tagliato il Fondo Affitti degli studenti universitari fuori sede, istituito dal Governo Conte con una dotazione di 15 milioni di euro per sostenere il pagamento degli affitti agli studenti fuori sede con Isee inferiore a 20 mila euro e ridotto da questo Governo a 4 milioni per il 2023 e 6 milioni per il 2024, gli studenti e le studentesse che riceveranno un aiuto per pagarsi gli studi lontani dalle proprie abitazioni saranno sempre di meno;

per quanto concerne l'erogazione delle borse di studio, la modifica della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 rivede al ribasso i numeri per l'assegnazione delle borse di studio, prevedendo l'assegnazione di 55.000 borse per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 rispetto alla previsione originaria che impegnava il Governo a raggiungere il target di 330.000 borse di studio totali entro il 2023 e 336.000 entro il 2024, due target che avrebbero assicurato il raggiungimento di un numero adeguato di percettori in linea con la media europea e che invece, al 30 novembre 2023, risultava non conseguito in quanto il numero rendicontato è stato pari a 246.000 borse di studio;

dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano a dismisura su tutto il territorio nazionale: a Verona il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento, dati che dimostrano una problematicità nella ripartizione delle borse di studio nonostante i fondi concessi e che tenderanno a peggiorare visto che l'ultima legge di bilancio ha previsto un taglio di circa 250 milioni di euro dal 2026 in poi, quando i fondi PNRR termineranno;

infine, da ultimo il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, all'articolo 6, comma 4, ha disposto un'ulteriore proroga per gli assegni di ricerca, i quali, secondo quanto

disposto dal PNRR, avrebbero dovuto essere sostituiti dai contratti di ricerca, che, rispetto agli assegni, garantiscono maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, come le ferie retribuite, l'indennità di malattia e la contribuzione previdenziale ordinaria;

il rinvio *sine die* dell'applicazione della riforma rappresenta un'ulteriore mortificazione per i nostri ricercatori che quotidianamente offrono il loro prezioso contributo alla comunità scientifica permanendo in condizioni di lavoro precarie;

è evidente, dalle politiche sin qui adottate, che il Governo non si dimostra disponibile ad introdurre politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell'immediato, strutturali, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;

è indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;

valutato inoltre che:

per quanto concerne i beni culturali, in cui il nostro paese ha investito solo una esigua percentuale del PIL, un valore tanto basso da mettere a rischio la tutela stessa del nostro prezioso patrimonio culturale, inoltre appare fortemente compromessa la capacità dello Stato di assicurare la normale attività di tutela, affidando tale attività a interventi straordinari o al solo intervento del privato;

il settore dello spettacolo non appare valorizzato, con evidente grave pregiudizio per tutti gli addetti del settore; stessa cosa dicasi per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

considerato, infine, che:

la strada maestra per ridare slancio ad un'economia in crisi, ad un modello di sviluppo sostenibile, ad una società che metta al centro il benessere dei cittadini e la loro qualità di vita passa non solo attraverso la previsione di adeguate risorse

economiche al mondo della scuola italiana, dell'università, della ricerca e della cultura, ma anche e soprattutto attraverso una programmazione economica che preveda una valorizzazione complessiva del sistema;

le riforme e gli investimenti del PNRR non solo dovranno attuarsi in modo complementare e sinergico con le azioni e gli obiettivi finanziati con le risorse della politica di coesione ma per portare a regime e garantire il potenziamento dei servizi sono comunque necessari investimenti aggiuntivi sul personale scolastico, universitario e degli enti di ricerca;

l'impiego delle risorse PNRR nei settori dell'istruzione, dell'università e della cultura è in forte ritardo: a dicembre 2023 sono stati spesi soltanto 3 miliardi su 14 da parte del Ministero dell'istruzione, mentre il Ministero dell'Università e della ricerca ne ha spesi 1,3 miliardi su 10 e il Ministero della Cultura appena 152 milioni su 4 miliardi;

appare dunque indispensabile che il Governo si impegni:

a reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

ad intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, finalizzata a modificare le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio, prevedendo lo scorporo degli investimenti destinati all'istruzione dal calcolo del *deficit*;

a rafforzare le misure volte a sostenere l'istruzione, l'università e la ricerca, anche garantendo l'adeguamento dei trat-

tamenti degli insegnanti ai livelli europei, l'assunzione di più psicologi e pedagogisti per fornire sostegno agli studenti e a tutta la comunità scolastica, l'aumento dei fondi per Università e ricerca a favore di studenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche e la riduzione del numero chiuso per l'accesso all'Università;

a reperire risorse adeguate a garantire il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni in situazioni di disagio socio-economico ovvero ai bambini con disabilità, introducendo strumenti di supporto indirizzati alle famiglie quali la garanzia del tempo pieno, l'implementazione dei servizi di mensa scolastica, la gratuità dei libri di testo e dei servizi di trasporto;

a reperire le adeguate risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

ad adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, dirette a garantire la gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso Isee ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

ad adottare iniziative volte a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e ad innalzare le retribuzioni, portandole al livello europeo,

e a definire una progressione di carriera del personale scolastico, cominciando ad incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;

a destinare nuove risorse al comparto istruzione e ricerca, in modo da trasformare il problema della denatalità in una opportunità e non in una penalizzazione e riportare le classi a un massimo di 20 alunni per classe;

ad intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, in particolare ad adottare iniziative normative volte ad abrogare la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;

a predisporre misure per supportare il sistema dell'istruzione, di ogni ordine e grado, anche nell'ottica di una innovazione scolastica che preveda l'utilizzo delle nuove tecnologie e di strumenti avanzati di didattica, nonché per favorire tra gli studenti una coscienza civica capace di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella scuola, nella società e nel *web*;

a utilizzare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano;

ad adottare iniziative concrete per modernizzare le università italiane, nella consapevolezza che l'università debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

a introdurre misure volte a garantire il diritto allo studio in tutto il sistema dell'alta formazione predisponendo un numero adeguato e crescente di borse di studio per i meritevoli meno abbienti provenienti da famiglie particolarmente colpite dalla carenza di lavoro e dalle difficoltà sociali;

a reperire risorse necessarie volte ad incrementare adeguatamente il FIS, fondo integrativo statale per le borse di studio, al fine di aumentare la percentuale dei percettori delle borse di studio degli studenti universitari adeguandoli alla media europea, come da obiettivo iniziale del PNRR, eliminando così il fenomeno degli idonei non beneficiari;

ad intervenire affinché il problema della carenza degli alloggi universitari si possa risolvere prevalentemente e in modo strutturale implementando le residenze universitarie pubbliche e rimpinguando il Fondo Affitti degli studenti universitari fuori sede con adeguate risorse e elevando la fascia Isee per accedere ai fondi al fine di garantire pienamente ed efficacemente il diritto allo studio universitario;

ad intervenire affinché nell'ambito delle procedure e dei criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-*bis*, comma 7, lettera *d*), si elevi ad almeno il 30 per cento la relativa riduzione in ragione della finalità sociale delle misure previste;

a potenziare il sistema di accreditamento dei corsi di laurea valorizzando i corsi di laurea esistenti e scongiurando la chiusura di molti corsi di studio causati dalla mancanza di risorse e da criteri di accreditamento troppo restrittivi;

ad adottare iniziative urgenti finalizzate al reale raggiungimento degli obiettivi per la ricerca finalizzati al rafforza-

mento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione;

a stanziare risorse necessarie al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

ad intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR;

a implementare gli interventi a sostegno del patrimonio culturale in considerazione della peculiarità del patrimonio culturale italiano, unico rispetto agli altri Paesi;

a porre particolare attenzione ai temi della cultura, effettuando investimenti nell'intero settore culturale, con strategie di lungo periodo non solo per quanto riguarda il patrimonio dei beni culturali, ma anche il mondo dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure di supporto e ristoro per tutti i lavoratori di questo comparto, incluso il settore della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi e spettacoli viaggianti, della formazione artistica e delle imprese culturali;

a introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo;

a rendere strutturali gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport, per lo

sviluppo economico e sociale del Paese, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei;

per le ragioni illustrate in premessa, e considerato che dal DEF ci si sarebbe aspettato una più responsabile azione volta davvero a promuovere gli investimenti nel-

l'istruzione, nella formazione, nella ricerca, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello sport e nell'editoria,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Caso, Orrico, Amato.

ALLEGATO 4

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo della proposta di legge C. 536 e
abb.-B, approvata in un testo unificato dalla
Camera e modificata dal Senato, recante
« Disposizioni e delega al Governo in ma-

teria di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1665 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordi-

nario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La Commissione VII,

esaminato, per quanto di competenza, l'AC 1665 recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premessi che:

il disegno di legge all'esame, di iniziativa governativa e modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale delinea le coordinate fondamentali della procedura per l'accesso delle regioni ordinarie a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, il testo provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione;

in premessa, il disegno di legge individua le finalità dell'intervento legislativo (articolo 1), esplicitando che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione (LEP), ivi in-

clusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

a tale fine, il provvedimento, come modificato al Senato (articolo 3), contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari;

il disegno di legge demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si prevede che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*); si evidenzia che i commi da 791 a 801-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, oltre ad essere caratterizzati da contenuti alquanto eterogenei, sebbene accomunati dall'oggetto ge-

nerale – vale a dire, la previsione di un percorso procedurale finalizzato alla determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata – hanno un contenuto prevalentemente procedurale, in quanto delineano la procedura per l’emanazione di una fonte secondaria – i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato;

il testo disciplina, come anticipato, il procedimento di approvazione delle « intese » (articolo 2). In proposito, si stabilisce che l’atto di iniziativa per l’attribuzione di competenze ex articolo 116, terzo comma, sia preso dalla regione interessata sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’iniziativa di ciascuna regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie. Segue il negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare. la richiesta deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia, ed in ogni caso entro i successivi sessanta giorni, avvia il negoziato con la regione richiedente. Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia e, ai fini del suo avvio, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie debbono tenere conto del quadro finanziario della regione interessata;

lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari: questi si esprimono al riguardo « con

atti di indirizzo », secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni (anziché sessanta, come originariamente previsto) dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore eventuale negoziato e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni. Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto che, laddove il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata;

per le fasi successive, si prevede l’approvazione dell’intesa definitiva da parte della regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell’intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell’intesa che è allegata al disegno di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come una legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

le intese devono anche indicare la loro durata, che non può comunque essere superiore a un decennio. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie oggetto di intesa con una regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa (articolo 7). L’intesa può essere modificata su inizia-

tiva dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. L'iniziativa di modificare le intese può essere adottata anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti. Alla scadenza del termine, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza;

in relazione ai principi applicabili al trasferimento delle funzioni, si prevede che il trasferimento delle funzioni (articolo 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Le funzioni trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (articolo 6);

il provvedimento disciplina inoltre l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definiti nell'ambito dell'intesa tra Stato e regione disciplinata dall'articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali (articolo 5). La Commissione procede annual-

mente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, mentre spetta alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (articolo 8);

sotto il profilo finanziario, il disegno di legge (articolo 9) reca, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, nonché garantisce, per le singole regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Al contempo, il provvedimento stabilisce che lo Stato adotti misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse, precisando che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (articolo 10);

il provvedimento (articolo 11) prevede, infine, che la legge trovi applicazione nei confronti delle regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, nonché che si applichi anche alle regioni a statuto spe-

ciale e le province autonome ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge;

considerato che:

il testo presenta rilevanti criticità sull'equità di accesso ai servizi e ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con effetti diretti sull'unità del Paese;

determinare e finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non è sufficiente a garantire equità, in questo la Sanità, dove i Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono stati introdotti già dal 2001, dovrebbe essere da insegnamento, visto che ad oggi, nonostante tanti interventi di aggiustamento, le disuguaglianze continuano ad esistere. Pertanto non c'è una ragione convincente per sostenere che le inefficienze saranno improvvisamente superate e i vari *gap* colmati;

come detto, l'autonomia differenziata viene consentita dopo soltanto la determinazione e il finanziamento dei LEP. Non è subordinata, come invece dovrebbe essere, a titolo di esempio: alla individuazione di criteri di riparto del finanziamento dei LEP che guardino all'equità e alle caratteristiche specifiche delle regioni; alla definizione e all'approvazione di un Sistema di Garanzia dei LEP adeguato, che permetta al livello centrale di verificare concretamente, tempestivamente e in modo puntuale la loro effettiva ed equa erogazione nelle regioni; alla verifica positiva della garanzia dei LEP; alla definizione, al finanziamento e alla verifica degli *standard* nazionali del personale, tecnologici, organizzativi e infrastrutturali che in concreto dovranno sostenere i LEP;

la legge di bilancio 2023 ha istituito una cabina di regia che dovrà provvedere alla ricognizione del quadro normativo e della spesa storica dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ogni regione, con successiva determinazione dei LEP, costi e fabbisogni *standard*;

non c'è invece un'individuazione dei bisogni essenziali dei cittadini da garantire mediante i LEP;

in questo modo, di fatto, i LEP rischiano di ridursi solo ad un elenco puntuale di ciò che già viene erogato e che sia compatibile con le attuali risorse;

un approccio che appare diverso da quello richiamato dalla Corte dei conti proprio durante la sua audizione (2021) sull'attuazione dell'autonomia differenziata: «... Nel rapporto tra principio dell'equilibrio del bilancio e tutela dei diritti costituzionali, la Corte costituzionale ha precisato l'ordine di priorità' ritenendo necessario, dapprima individuare gli interventi di attuazione dei diritti, di seguito, e di conseguenza, decidere la composizione del bilancio (sentenza n. 275 del 2016)»;

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia o la regione possano disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'Intesa concernente l'autonomia differenziata della regione, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP e al loro monitoraggio, la verifica della garanzia dei LEP è quindi solo una possibilità e il loro mancato rispetto non è considerato, all'interno del disegno di legge, un motivo di cessazione automatica dell'efficacia dell'intesa sull'autonomia differenziata concessa alla regione. Pertanto viene meno proprio il ruolo di garanzia del livello centrale;

il procedimento di approvazione e revisione dei LEP, previsto al citato articolo 3, appare piuttosto lungo e complesso, e, tra l'altro, non individua tempistiche (certe e perentorie) di revisione dei LEP, quindi incompatibile con i tempi di evoluzione dei bisogni e dei diritti dei cittadini;

il disegno di legge all'esame prevede espressamente all'articolo 9 comma 1 che dall'attuazione dell'autonomia differenziata non debbano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, ribadito che il finanziamento dei LEP deve avvenire nel rispetto dell'articolo

17 della legge 196/2009 e degli equilibri di bilancio (articolo 9, comma 2);

il finanziamento delle nuove funzioni deve avvenire a costo zero. Si pone quindi il tema di come e se, si possano reperire le risorse per garantire i meccanismi di perequazione finanziaria dei territori e conseguentemente l'erogazione dei LEP;

infine, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 – che hanno sostanzialmente subordinato forme e condizioni particolari di autonomia alla previa determinazione dei rispettivi LEP si ritengono irrilevanti. Il concreto rischio è che, in assenza di risorse, ci si limiti sostanzialmente ad una fotografia basata sui livelli storici di copertura dei servizi e delle funzioni, che alla luce degli attuali e futuri squilibri non risponde al principio di solidarietà ed equità;

in definitiva, se da una parte si assegnano nuove competenze, responsabilità e funzioni alle regioni dall'altra parte non è previsto alcun tipo di rafforzamento del ruolo del livello centrale di coordinamento, monitoraggio, valutazione e di garanzia del rispetto dei LEP da parte di tutte le regioni e dunque, a fronte del rafforzamento delle regioni, lo Stato ne esce indebolito;

il Parlamento ha novanta giorni di tempo per esprimersi con atto di indirizzo sullo schema di intesa preliminare di autonomia differenziata, ma non evince se e quanto sia vincolante per il Presidente del Consiglio nella fase di predisposizione dello schema di intesa;

anche nella fase di determinazione dei LEP il Parlamento è chiamato ad esprimere un semplice parere non vincolante per il Governo;

infine, appare subito evidente come le parole « uguaglianza, disuguaglianze, equità, controllo, partecipazione, concertazione » siano assenti nel testo del disegno di legge;

considerato inoltre che:

in ambito scolastico, per la specificità del sistema di istruzione, risulta diffi-

cile ragionare di LEP, in quanto la scuola, non produce beni materiali o prestazioni facilmente misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all'altro;

anche i sindacati di categoria vivono con grande preoccupazione l'autonomia differenziata per il sistema pubblico di istruzione, in quanto essa finirebbe per aumentare le disuguaglianze, limitare la libertà di insegnamento e non garantire il diritto allo studio;

il sistema di istruzione nazionale con le 8.447 istituzioni scolastiche autonome, 7.154.000 studenti, oltre un milione di lavoratori e lavoratrici, rappresenta il sistema pubblico, statale più ampio e complesso del nostro Paese e risponde alla funzione sociale che la Costituzione affida alla scuola statale. Le norme generali sull'istruzione rientrano infatti tra le materie, di cui all'articolo 117 comma 2, su cui lo Stato ha competenza esclusiva e che, dunque potrebbero essere completamente trasferite alle regioni;

è bene chiarire che le norme generali sull'istruzione non possono essere scisse dal complesso di articoli che nella carta costituzionale declinano i diritti legati al sistema scolastico. Infatti la nostra Costituzione definisce negli articoli 33 e 34 le caratteristiche basilari del sistema scolastico e alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce « valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale » rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale) » (Corte cost. sentenza 24 giugno 2009, n. 200);

con l'attuazione dell'autonomia differenziata lo scenario che si presenta è: un organico regionale del personale scolastico, bandi di concorsi regionali, regionalizza-

zione della Dirigenza scolastica, contratti regionali, differenziazione degli stipendi su base territoriale, conseguenze sulla mobilità;

sarebbe inoltre negato l'esercizio del diritto allo studio in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e si realizzerebbe un doppio regime, nazionale e regionale; le scuole si differenzierebbero più radicalmente, il divario Sud-Nord non potrebbe che aumentare, la diffusione uniforme di scuole dell'infanzia e tempo pieno sarebbe definitivamente negata, le regioni potrebbero decidere autonomamente su programmi, strumenti e risorse, rischiando seriamente di compromettere anche il valore legale del titolo di studio;

per il sistema istruzione, più che di livelli essenziali, si dovrebbe parlare di livelli uniformi delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di sottolineare l'unità del sistema di istruzione e non una variazione regionale dei valori minimi dei LEP;

tra l'altro la regionalizzazione si inserirebbe in un contesto dove le disuguaglianze del sistema scolastico sono da tempo ampiamente registrate e aumenterebbe solo le differenze che già esistono, ad esempio in riferimento alla dispersione scolastica, ai Neet, alle dotazioni strumentali ed infrastrutturali;

malgrado molte sentenze della Corte costituzionale abbiano ribadito che gli articoli della Carta vadano letti in combinato disposto, sia fra loro (il 116 e il 117 con le riserve esclusive per lo Stato), sia con i Principi sanciti nei primi dodici articoli, il disegno di legge all'esame non ne tiene conto. Di fatto, si compromette ogni forma di solidarietà sociale e i bisogni che rendono la vita vivibile, vengono tradotti nei burocratici fabbisogni minimi;

non è un caso infatti, che studenti, cittadini, sindaci del Sud si mobilitano e si diffondono i Comitati di contrasto all'autonomia differenziata. I dati dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) parlano chiaro: nei piccoli centri del Meridione manca tutto dalla

scuola alle mense, dagli spazi sportivi e ricreativi ai nidi, dalle scuole d'infanzia al tempo pieno in quelle elementari e medie. Nei primi dieci anni di vita un bambino del Nord ha avuto modo di frequentare una scuola per circa 1.300 ore, uno del Sud ne ha in media 200 in meno. I territori più fragili del Paese diventeranno inabitabili, si chiuderà ogni ipotesi di dare corso alla pari dignità dei cittadini, al loro pieno sviluppo come persone nella garanzia offerta dal tessuto di una Repubblica unica e indivisibile;

inoltre la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali;

la missione principale della scuola è rappresentata dalla costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. « La democrazia infatti non è solo una forma di Governo ma il sentire condiviso dalla comunità. » Questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica;

già oggi le regioni godono di ampie funzioni amministrative: sulla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sulla programmazione della rete scolastica, sulla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, sulla determinazione del calendario scolastico, sui contributi alle scuole non statali, sulle iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni attribuite. Oltre queste competenze non si può e non si deve andare;

considerato ancora che:

la nostra Costituzione, all'articolo 9, « tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »;

tra le materie suscettibili di attribuzione alle regioni in attuazione della autonomia differenziata, rientra anche la materia genericamente indicata come « tu-

tela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

anche i beni culturali e del paesaggio rischiano di passare alla competenza esclusiva di alcune regioni, con l'inevitabile trasferimento delle funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, come anche le competenze legislative ed amministrative relative alla valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi inclusi quelli di pertinenza statale;

dunque, le soprintendenze, oltre alle ataviche difficoltà di bilancio, dovranno affrontare le inevitabili ripercussioni negative dell'autonomia differenziata, che renderà più vulnerabili tali strutture di garanzia e di tutela statale del nostro patrimonio storico, artistico e paesistico;

pertanto, la tutela fino ad oggi esercitata dal ministero, passerebbe a tutte le regioni. Con la conseguenza di: 20 sistemi diversi e differenziati di tutela, 20 piccoli governi regionali sottoposti all'influenza di gruppi di pressione che potrebbero spingere le giunte regionali ad abbassare i livelli minimi di tutela;

il rischio che le regioni possano legiferare e amministrare il nostro patrimonio nazionale più prezioso e delicato, ciascuna seguendo la linea della maggioranza politica del momento, senza possibilità dell'intervento, di garanzia del Ministero, desta sicuramente molta preoccupazione, trattandosi di beni identitari, che appartengono a tutto il Paese;

fortissima preoccupazione per l'impatto dell'autonomia differenziata sulle at-

tività in materia di tutela, gestione e promozione dei beni culturali, oggi di competenza del ministero della Cultura, è espressa da tutte le categorie sindacali di riferimento, in quanto ritengono assolutamente necessario « preservare l'unitarietà del dicastero »;

per i sindacati, l'autonomia differenziata sulle attività di competenza del ministero della Cultura « metterebbe in seria discussione il principio di unicità della gestione statale della tutela dei beni culturali, producendo uno strappo gravissimo, un precedente difficilmente giustificabile che apre una fase di deregolamentazione in un settore fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese »;

valutato in fine che:

le norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, sono attribuite dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione, rispettivamente, alle lettere *n*) e *s*), alla competenza esclusiva dello Stato e che, con il testo all'esame costituiscono materie di competenza legislativa esclusiva statale che potranno essere attribuite alle regioni, appare assolutamente indispensabile che la scuola e i beni culturali restino fuori dall'autonomia differenziata in quanto in essi risiede la nostra appartenenza alla comunità nazionale,

per i motivi sopra esposti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Caso, Orrico, Amato.

ALLEGATO 7

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La VII Commissione Cultura, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premessi che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande rischio – consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria – di scardinare, sostanzialmente «decostituzionalizzandolo», il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma 3, è una legge costituzionale, così come previsto dal dis-

egno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premessi inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la con-

sequenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha affermato che si tratta di « un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle regioni »;

considerato inoltre che:

altrettante perplessità – quasi unanimi – sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione,

ha osservato che « la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli Enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni *standard* e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi »;

ed ancora, secondo l'UPB, « l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA »;

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene « opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente “trasferite”, bensì riferibile all'intero perimetro delle materie “trasferibili” alle regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge,

delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: *i*) le regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; *ii*) il riconoscimento ad alcune regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza »;

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel dossier del Servizio di bilancio del Senato « Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale »;

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge « non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbi-

sogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario. »;

bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che « (...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa pro-capite per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre

alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di input (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (L. 42/2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale »;

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né — come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione — alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare — nel tempo — l'eventualità di surplus anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che « se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un surplus a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF ». Come opportunamente rilevato dall'UPB, il surplus favorevole comporterebbe — in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) — una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso

il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come « (...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie »;

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che « va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone — come già accennato — che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare im-

mutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta¹⁸, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione »;

riguardo alle problematiche relative al coordinamento tra livelli di Governo nella programmazione di bilancio, l'UPB ha evidenziato come « L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di Governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del Governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD) »;

e ancora, « a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il

passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al Governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del Governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo »;

si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che – nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma – le regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia – potenzialmente – su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia « concernenti le materie » menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con conseguente violazione dell'articolo 138;

inoltre, secondo l'UPB, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione »;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché « se le risorse attribuite alle RAD per la

perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una compartecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti »;

con particolare riferimento alle materie riguardanti la VII Commissione, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, fra cui i sindacati, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », attualmente di competenza esclusiva dello Stato, possano essere oggetto di autonomia differenziata, rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico;

il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese;

lo *status* giuridico del personale scolastico non può che essere di competenza statale ed essere regolamentato in modo su tutto il territorio nazionale;

regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti – ciò riguarda gli insegnanti, ma anche e forse soprattutto gli alunni e, quindi, il futuro della collettività;

oggi, nella categoria delle norme generali sull'istruzione « regionalizzabili » ex articolo 116, comma 3, della Costituzione, rientra infatti una vasta pluralità di materie fondamentali, come ha nel tempo segnalato la Corte costituzionale. Si pensi solo alla disciplina dell'obbligo scolastico, alle norme sulla parità tra istituzioni scolastiche (coinvolgente la determinazione dei requisiti per ottenere la « parità » e quindi, in definitiva, il rapporto fra scuola pubblica e privata), a quelle relative alle classi di concorso per gli insegnanti; ai curricoli didattici vigenti nei diversi ordini di scuole; ai criteri di formazione delle classi; alla organizzazione didattica delle scuole primarie; ai criteri e parametri per la determinazione degli organici; alla costituzione di reti territoriali tra le scuole per la definizione di un organico di rete, l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

tra le altre pronunce, soprattutto nella sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, della Costituzione); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, della Costituzione); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, della Costituzione); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, della Costituzione); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, della Costituzione); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se

privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, della Costituzione); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, della Costituzione) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla “autonomia delle istituzioni scolastiche”, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato;

infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà

quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

non può infatti essere escluso il passaggio alle regioni di competenze legislative e amministrative a riguardo, con la possibile frammentazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nonché della pro-

grammazione universitaria, con specifico riferimento all'istituzione di corsi di studio e, per quanto riguarda il personale, la differenziazione delle figure e delle carriere, pregiudicando la sistematicità a discapito del posizionamento del Paese nei confronti degli altri partner europei e internazionali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post</i> -calamità	279
Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post</i> -calamità	279

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	279
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	283
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i>)	284
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	280
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	288
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle</i>)	289
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	292

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	282
ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative</i>)	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione *post*-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione *post*-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 11.30.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2, Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il parere del relatore ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che, pur trattandosi a suo avviso del provvedimento più importante dell'anno, peraltro con molti contenuti di interesse della Commissione, non vi sono indicazioni di natura programmatica, ma si replicano i dati previsionali già forniti in passato, registrando un *gap* con la realtà. Osserva che nonostante l'Istat abbia registrato un calo dell'attività produttiva per dodici mesi consecutivi, non vi sono proposte adeguate nel Documento in esame. Inoltre il rischio di un aumento del costo delle materie prime energetiche riportato nel DEF rischia di peggiorare la dinamica inflattiva, aggravata dalle condizioni geopolitiche internazionali, rendendo opportuna l'introduzione dell'accisa mobile presente nel programma del Governo. Ritiene inoltre infondata, e contraddittoria rispetto a quanto dichiarato da ARERA, l'affermazione, contenuta nel documento, secondo cui si prevede che il passaggio dal mercato tutelato a quello non tutelato possa stimolare una competizione al ribasso tra i fornitori al fine di attrarre nuovi potenziali clienti uscenti dal mercato tutelato, essendo noto che nessun contratto sul mercato risulta al momento più favorevole per l'utente. Con riguardo al PNIEC, il documento in esame, in particolare l'allegato sulla riduzione dei gas ad effetto serra, ne rileva i limiti, suggerendo l'adozione di misure nel settore civile e dei trasporti. Non si comprende pertanto la ragione del voto contrario espresso dalle forze di maggioranza in sede di approvazione della direttiva cosiddetta « *case green* » che prevede proprio gli interventi di efficientamento degli edifici civili, responsabili di oltre il 40 per cento delle emissioni di gas serra, interventi reputati necessari dal

DEF. La motivazione addotta, ovvero non far pagare il conto agli elettori, non sembra convincente pensando a quanto di più i cittadini pagheranno in futuro scelte nefande del Governo. Osserva inoltre che, grazie agli interventi incentivati attraverso il meccanismo del *Superbonus*, utilizzando anche risorse del PNRR, sono stati resi energeticamente efficienti circa un quarto degli edifici che l'Europa chiede di ristrutturare entro il 2035. Ancora, evidenzia l'opportunità di programmare azioni a valere sui Fondi europei, utilizzati finora in modo molto parziale e sul cosiddetto *Recovery plan* che non si riesce ad utilizzare. Stigmatizza le scelte del Governo di continuare ad investire in energia fossile, procedendo in direzione opposta a quella contenuta nel DEF, rendendo il Paese sempre più dipendente dall'approvvigionamento di fonti estere e mantenendo alta la bolletta energetica, che nell'ultimo anno ha subito una flessione importante proprio grazie agli interventi di efficientamento energetico. Richiama, a sostegno della posizione del proprio gruppo, le critiche al DEF sollevate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dai sindacati confederali, nonché dalle associazioni datoriali, prima fra tutte Confindustria. Per queste ragioni il proprio gruppo ha ritenuto di dover presentare una proposta alternativa di parere contrario.

Marco SIMIANI (PD-IDP), tenendo a premettere che la discussione che investe i profili economici e le strategie future per la crescita del Paese e per la futura gestione del *deficit* e del debito è a suo avviso troppo stringata nelle Commissioni di settore, osserva che con la prossima legge di bilancio il Governo dovrà fare i conti con gli indizi europei contenuti nel Patto di stabilità, rispetto ad un Documento di economia e finanza, come quello in esame, che si definisce come transitorio e non dà risposte chiare con riguardo alle azioni e alle scelte che il Paese dovrà compiere per tenere a bada il debito. Il tema della crescita, e della modalità con cui questa viene perseguita, è essenziale, dal momento che è necessario recuperare lo 0,5 per cento per impedire l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Europa e lo 0,2 per

cento se si intende confermare il cuneo fiscale vigente. Richiamando le considerazioni del collega Cappelletti, che condivide, sottolinea la difficoltà dell'Italia di reperire strumenti che vadano verso una politica di risparmio e di efficientamento energetico che corrisponda alle richieste formulate in sede europea e a tale riguardo saranno determinanti il provvedimento sulle aree idonee e l'aggiornamento del PNIEC.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2024.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 4*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il parere del relatore ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere.

Ilaria FONTANA (M5S), a nome del proprio gruppo, prende atto, con dispiacere, che non si sono potute svolgere sul tema dell'autonomia differenziata – e non certo per ragioni imputabili alla presidenza che

anzi ringrazia – le audizioni da tempo richieste dei Ministri Salvini, Pichetto Fratin e Musumeci, che avrebbero costituito un'occasione utile di confronto e un segnale di rispetto nei confronti del Parlamento. Avendo seguito i lavori e le audizioni svolte dalla Commissione di merito, afferma con convinzione che quello dell'autonomia differenziata rappresenta un provvedimento anacronistico e certamente privo di efficacia, dal momento che è prevista la clausola di invarianza finanziaria. Ne sottolinea quindi la natura propagandistica, dal momento che di fatto divide il Paese e cristallizza disuguaglianze che invece andrebbero ridotte. Il tema ambientale poi assume grande rilievo stante anche l'introduzione nella Costituzione del principio di tutela dell'ambiente, che mal si concilia con una visione regionalistica. L'ambiente è per sua natura privo di confini se non di natura amministrativa e attribuire autonomia alle regioni potrebbe creare forti difficoltà sia nella gestione di beni ambientali condivisi, e cita ad esempio il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che in alcuni processi in campo energetico, e cita al riguardo l'introduzione dell'energia rinnovabile tra le fonti energetiche del Paese. Ricorda che non è mai giunto a conclusione il procedimento per la definizione dei LEPTA e invita la rappresentante del Governo a portarlo a termine il prima possibile. Richiama infine la decisione che l'Unione europea prenderà a breve sulla qualità dell'aria, altro ambito che a suo giudizio merita una visione nazionale. Le ragioni sovraespresse motivano la proposta alternativa di parere, nella quale è esplicitata la netta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il provvedimento, sbandierato dalla maggioranza e dal Governo come elemento di novità e di riforma atto a migliorare il rapporto tra le varie aree del Paese, in realtà mina la coesione sociale, economica e istituzionale necessaria. L'autonomia differenziata costituisce una risposta che va nella direzione opposta a quella che si è resa necessaria in momenti di grande difficoltà, anche recenti, e richiama al riguardo la pandemia da Covid, e rappre-

senta un elemento di contraddizione rispetto all'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente. Auspica pertanto un ripensamento strutturale della maggioranza e del Governo con riguardo al provvedimento in esame, che mette a rischio la programmazione sia ambientale che infrastrutturale nazionale, visto anche che per le esigenze attuali del Paese non sono opportune risposte federaliste, ma anzi in alcuni casi sarebbero auspicabili visioni di carattere sovranazionale. Attende di capire quale sarà l'orientamento futuro del Governo in campo energetico, che troverà i primi segnali già nel provvedimento di individuazione delle aree idonee.

Patty L'ABBATE (M5S) ritiene che approvando il principio dell'autonomia differenziata si vada nella direzione opposta a quella auspicabile delineata dal PNRR e dalle strategie europee in tema di ambiente e infrastrutture. A suo giudizio le differenze vanno colmate e non acuite, e non certo per mere questioni etiche ma per una convenienza anche di tipo economico, dal momento che il Paese deve progredire nel suo complesso, e non una parte a scapito dell'altra. Si chiede inoltre quale attrattività potrà avere l'Italia agli occhi degli investitori stranieri se si presenta divisa e non coesa. Fa proprio infine l'appello dell'associazione dei sindaci del Sud, di cui dà conto, in cui viene espresso il totale dissenso rispetto al provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2024.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 7 febbraio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori per lo svolgimento della discussione generale nella giornata di lunedì 29 aprile. Avverte che sono state presentate 19 proposte emendative (*vedi allegato 6*).

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che le proposte emendative sono in istruttoria presso i competenti uffici del Governo, segnatamente per i profili di carattere economico e finanziario, e rappresenta quindi l'esigenza che si concluda tale istruttoria prima di procedere con l'esame del testo.

Marco SIMIANI (PD-IDP) nel ringraziare il relatore per l'impegno che sta approfondendo, e avendo con lui informalmente discusso delle possibili modifiche al testo, richiama l'opportunità che si faccia riferimento ad un parco per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia della laguna di Orbetello piuttosto che genericamente ad un Parco ambientale, che supera certamente i limiti previsti dalla legge n. 394 del 1991, ma che a suo giudizio non preserva le attività di pesca che si svolgono in laguna.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, rassicura il collega Simiani sulla ricerca della migliore formulazione possibile per la tutela della laguna e delle attività che la caratterizzano.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e i relativi allegati;

considerato che nel Programma nazionale di riforma (PNR) viene sottolineato che, nell'ultimo anno, sono state adottate misure volte a rafforzare una strategia che poggia su quattro assi principali: la transizione energetica; il potenziamento delle infrastrutture di energia; la trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo; l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione;

rilevato che, sul fronte della transizione energetica, rivestirà grande importanza la revisione in corso dei documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e la Strategia di

lungo termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra;

apprezzati gli obiettivi enunciati nell'allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », con riguardo alle priorità programmatiche concernenti le infrastrutture strategiche, gli interventi nel settore idrico, la revisione delle concessioni autostradali, nonché le misure in materia di edilizia pubblica e urbanistica;

evidenziato che con l'allegato infrastrutture al DEF 2024 si riavvia il processo di ricognizione e programmazione degli investimenti di interesse nazionale, anche tenuto conto della definizione della metodologia di individuazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza ai fini della modernizzazione dello sviluppo del Paese, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO
CINQUE STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, Il Documento di Economia e Finanza 2024 (DOC LVII, n. 2), presentato dal Governo il 9 aprile 2024;

considerato che:

appare irrituale l'assenza, all'interno del documento in esame, di un'indicazione chiara sul disavanzo pubblico previsto per l'anno prossimo, impedendo di fatto al mondo economico e produttivo di programmare le proprie strategie in base all'andamento dei conti pubblici;

il Documento di Economia e Finanza 2024 consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura legislativa che abbia effetto sulla finanza pubblica;

il Governo, sulla base di una previsione attendibile – con riferimento alle analisi e alle previsioni economiche di tutti gli istituti di ricerca più autorevoli – sull'andamento dell'economia mondiale, europea e nazionale nell'anno in corso e in quelli immediatamente seguenti, si limita a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, senza alcuna ipotesi di carattere programmatico, svilendo in sostanza il ruolo del principale documento di finanza pubblica;

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione del potere di acquisto degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle

prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel DEF 2024 sceglie di non esprimere obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore sì da compilare la seconda caratteristica tabella del Documento, ossia il «Quadro di finanza pubblica programmatico», quello che corrisponde alle intenzioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare;

rilevato che:

per quanto riguarda le politiche ambientali, il Documento fornisce importanti indicazioni programmatiche nella Sezione III, relativa al Programma di Riforma, da cui emerge quanto segue:

viene ribadita la necessità della transizione ecologica per il raggiungimento della neutralità climatica e della sicurezza energetica, attraverso investimenti e riforme che permettano la decarbonizzazione del sistema energetico, il potenziamento delle infrastrutture, la trasformazione del sistema produttivo e di consumo;

vengono recepite le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea, che con la raccomandazione del 14 luglio 2023 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia ha sottolineato l'esigenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; in tal senso dovranno essere rivisti i documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra (LTS);

viene annunciata la definizione di una serie di misure relative all'elettrificazione dei consumi, all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali e alla riqualificazione energetica degli edifici;

viene comunicata la predisposizione del Piano Sociale per il Clima, previsto dal Regolamento UE 2023/955, attraverso il quale saranno definite azioni per mitigare l'impatto sociale del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale;

viene annunciata una paradossale strategia per l'indipendenza energetica, basata sulla diversificazione delle importazioni, su un potenziamento della produzione nazionale pari a circa il 10 per cento del fabbisogno, sul rafforzamento delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, sottolineando l'importanza della realizzazione di nuovi rigassificatori;

si indica la promozione del trasporto e della mobilità sostenibile come « asse portante » nella strategia italiana di decarbonizzazione;

si prevede l'adozione di una strategia finalizzata all'efficientamento energetico degli edifici, sia pubblici sia privati;

vengono condivisi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche alla luce dell'orientamento dell'Unione Europea che ha individuato lo sviluppo sostenibile come principio fondamentale del trattato sull'Unione europea e obiettivo prioritario delle politiche interne ed esterne dell'UE;

in particolare il Documento evidenzia l'importanza del raggiungimento degli obiettivi: 2, in materia di sicurezza alimentare e promozione dell'agricoltura sostenibile; 9, sulla realizzazione di infrastrutture resilienti e di un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 11, sulla qualità della vita e sostenibilità degli agglomerati urbani; 13, sulle misure da adottare per combattere il cambiamento climatico; 15, sulla necessità di recuperare il ritardo nella protezione e promozione di un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, esprimendo in particolare l'esigenza dell'approvazione di una legge nazionale sul consumo di suolo, che stabilisca obiettivi nazionali e regionali, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con limiti stabiliti a livello europeo;

ulteriori elementi relativi alle politiche ambientali del Governo sono rilevabili dall'analisi degli allegati al Documento di Economia e Finanza, che permette di evidenziare quanto segue:

per quanto concerne le politiche abitative si registra l'intenzione di promuovere la qualità dell'abitare e l'ottimizzazione del consumo di suolo;

in merito alle risorse idriche viene indicata la gravità ed attualità della scarsità idrica, riconoscendone come causa principale i cambiamenti climatici;

per quanto riguarda la politica dei trasporti vengono indicate alcune direttrici prioritarie, come la sicurezza, stradale, la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, l'efficientamento del trasporto pubblico locale, il potenziamento del trasporto marittimo e la riforma della *governance* dei porti;

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra evidenzia in primo luogo che la finestra temporale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi è sempre più stretta e che sono necessarie azioni più incisive e che bisogna impegnarsi per ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni; in particolare si evidenzia che il documento indica la particolare difficoltà ad incidere efficientemente su alcuni settori, soprattutto Trasporti e Civile, per i quali, « sebbene le nuove politiche ipotizzate nella bozza di aggiornamento del PNIEC vadano a incidere anche su di essi, l'efficacia delle stesse non appare ancora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi », esprimendo di fatto un giudizio negativo sull'azione dello stesso Governo in materia di contrasto ai cambiamenti climatici;

in buona sostanza, dalla lettura del Documento di Economia e Finanza 2024, traspare la consapevolezza della assoluta necessità ed improrogabilità dell'implementazione di politiche ambientali strutturali ed efficaci, ma l'azione programmatica e normativa svolta dal Governo appare in netta antinomia;

la transizione energetica, l'obiettivo dell'autosufficienza energetica e le politiche di decarbonizzazione mal si conciliano con la previsione di realizzare nuove infrastrutture per il trasporto e la distribuzione del gas nonché degli impianti di rigassificazione;

come correttamente rilevato dal Servizio Studi, non si evincono dettagli in merito all'*iter* del procedimento di revisione del più rilevante strumento di pianificazione della politica energetica in chiave di contrasto ai cambiamenti climatici, il PNIEC, anche avendo riguardo all'attuale interlocuzione con la Commissione UE, la quale, a dicembre 2023, ha adottato una raccomandazione sulla proposta italiana di aggiornamento volta ad indicare al Governo una serie di modifiche ed integrazioni al Documento già presentato;

L'obiettivo dell'elettrificazione dei consumi non solo andrebbe inserito in una strategia energetica che punti prevalentemente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma dovrebbe essere legata a doppio filo con l'elettrificazione del parco veicolare pubblico e privato, mentre le politiche del Governo – anche in ambito europeo – hanno posto un freno, portando l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi europei nella diffusione dei veicoli elettrici e nella decarbonizzazione dei trasporti;

L'Italia, in base alle analisi effettuate da *Transport & Environment*, è diventato il fanalino di coda nel mondo per investimenti nella transizione verso la mobilità elettrica, compromettendone in modo significativo la futura competitività, con gravi ripercussioni sul tessuto industriale, produttivo e sociale; il quadro negativo è confermato dallo stesso Documento di Economia e Finanza, nella cui sezione di approfondimento sulle misure adottate in relazione alle raccomandazioni specifiche, per quanto riguarda la *Country-specific Recommendation* CSR 3.6 – « Promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione delle stazioni di ricarica » – si registra la totale assenza di misure da parte dell'Italia;

appare difficile immaginare come possa essere conseguito l'obiettivo dichiarato dell'efficientamento energetico degli edifici in un Paese che sta smantellando le politiche di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli immobili e ha deciso di opporsi – unico in Europa insieme all'Ungheria – all'approvazione della direttiva sulle case *green*;

deboli ed insufficienti appaiono altresì le politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile; in particolare si sottolinea che la dichiarata esigenza di approvare una legge nazionale sul consumo di suolo non trova corrispondenza né nell'iniziativa legislativa del Governo né nell'attività delle commissioni parlamentari, concentrata su interventi normativi finalizzati alla sola rigenerazione urbana ma privi di un concreto riferimento all'esigenza di fermare il consumo di suolo, che costituisce una delle principali criticità delle questioni climatiche e della scarsità di risorse idriche;

la politica di adeguamento delle infrastrutture, pur confermando l'evidente correlazione tra cambiamenti climatici e problemi di carenza idrica, siccità e desertificazione, si limita a promuovere la realizzazione di opere che possano mitigare gli effetti, senza promuovere adeguate politiche per eliminare o ridurre le cause;

in tema di mobilità sostenibile si assiste ad un surreale ribaltamento della prospettiva, attraverso il quale – così come nella relazione introduttiva al nuovo codice della strada che rappresenta un preoccupante passo indietro sulle politiche di sicurezza stradale – vengono sostanzialmente additate le misure per la promozione della mobilità dolce come causa di incidentalità, in netta controtendenza con le politiche di tutti i Paesi europei, che stanno investendo e indirizzando le politiche di mobilità urbana su un consistente spostamento dal trasporto privato motorizzato alle altre forme di mobilità (trasporto pubblico, *sharing*, bicicletta, mobilità leggera);

non vi è alcuna traccia delle « azioni più incisive » e degli sforzi necessari « per

ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni » per il raggiungimento dell'Accordo di Parigi, in materia di lotta ai cambiamenti climatici, mentre le politiche poste in essere sembrano andare nella direzione opposta;

per quanto concerne la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, del tutto priva di fondamento appare l'asserzione in base alla quale « la conclusione dell'iter approvativo del Progetto Definitivo, integrato dalla Relazione del progettista, è prevista per l'estate 2024 », considerate le rilevanti criticità sollevate dal Ministero dell'ambiente e che renderebbero necessario un aggiornamento del contenuto del Documento di Economia e Finanza, in particolare per quanto riguarda la tempistica dell'iter progettuale e la conseguente fase realizzativa;

nonostante l'emergenza climatica richieda la previsione di una riforma organica dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), in linea con il pacchetto europeo *Fit for 55*, che ne consenta la progressiva riduzione e la sostituzione con i sussidi am-

bientalmente favorevoli (SAF), si continua a registrare un incremento di trasferimenti di bilancio e agevolazioni fiscali in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili;

per quanto attiene alle politiche sullo sviluppo dell'economia circolare si evidenzia che – al netto della formale condivisione degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. *Sustainable Development Goals*, obiettivi dell'Accordo di Parigi, *European Green Deal*) che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema (« Net-Zero »), a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare per proteggere la natura e la biodiversità e a garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente – appare del tutto assente l'individuazione di strategie ed obiettivi di implementazione dell'economia circolare e per la riduzione della produzione di rifiuti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino,
Santillo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1665, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

apprezzate le finalità del provvedimento concernenti la definizione dei principi generali per l'attribuzione, su iniziativa delle regioni a statuto ordinario interessate, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

considerato che l'articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione;

valutato positivamente che l'articolo 3 definisce la procedura per la determinazione, attraverso decreti legislativi, dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra le quali rientrano la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, nonché la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

evidenziato che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del provvedimento e di ciascuna intesa che ne derivi;

preso atto con favore che l'articolo 10 prevede la ricognizione delle risorse destinabili alle finalità ivi indicate anche attraverso l'unificazione delle diverse fonti di finanziamento statale e l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale finalizzati, tra l'altro, ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La Commissione VIII,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Camera n.1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premessi che:

il testo in valutazione presenta criticità rilevanti emerse anche durante le audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e numerose associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;

il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerato che i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce il Paese;

se consideriamo le diverse materie oggetto di *devolution*, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal PNRR, così come con l'esigenza di un piano energetico nazionale volto a migliorare il *mix* energetico e a ridurre la nostra dipendenza da pochi paesi esportatori e contestualmente a contribuire agli obiettivi eu-

ropei in materia di decarbonizzazione e ambiente;

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;

secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema « ambiente », inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei principi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare *in melius* mediante norme di tutela più elevate (*inter alia*, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);

tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una preconditione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le regioni richiedenti una maggiore autonomia;

le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;

non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;

una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », al « governo del territorio » « alle grandi reti di trasporto e navigazione », alla « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »;

a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento

de quo non offrano strumenti adeguati per valutare gli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese, e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato a fronte di inadempienze regionali, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;

l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono

delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione europea;

sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, al quale è stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale;

allo stesso modo le problematiche inerenti all'inquinamento atmosferico, al dissesto idrogeologico, così come le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, alla transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, al contrasto al consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, necessitano di un approccio unitario, una strategia di indirizzo nazionale, e una programmazione economica pluriennale;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Andrebbe, pertanto, assicurata, in ogni fase, tanto a livello regionale che nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito

pubblico, secondo i principi di governo aperto e di trasparenza;

stando al testo del disegno di legge, il nostro ordinamento verrebbe, al contrario, caratterizzato da un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tale da generare asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese, anche in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;

ne risultano, complessivamente, lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32 e 41 della Costituzione;

tutto ciò premesso,
esprime

PARERE CONTRARIO.

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino,
Santillo.

ALLEGATO 5

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691
Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1691 Governo, approvato dal Senato, recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;

valutato positivamente l'obiettivo del disegno di legge di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuendo al poten-

ziamento dell'offerta dei servizi di istruzione;

considerato, in particolare, l'articolo 4, che istituisce un Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti consorziati, *aggiungere le seguenti:* sentiti i soggetti gestori delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2.

1.1. Bonelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree protette presenti sul territorio lagunare.

1.2. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico *aggiungere la seguente:* -scientifico.

* 3.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Quartini, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico, *aggiungere la seguente:* -scientifico.

* 3.2. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico *aggiungere la seguente:* -scientifico.

* 3.3. Simiani.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Natura 2000 *aggiungere le seguenti:* e delle aree protette.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, alinea, dopo le parole:* degli enti consorziati, *aggiungere le seguenti:* sentiti i soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2,;

b) *alla lettera e), dopo la parola:* produttiva *aggiungere la seguente:* ecosostenibile;

c) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche,;

4.1. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Natura 2000 *aggiungere le seguenti:* e delle aree naturali protette.

4.2. Bonelli.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: valorizzazione produttiva aggiungere la seguente: ecosostenibile.

4.3. Bonelli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;

*** 4.4. Bonelli.**

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;

*** 4.5. Simiani.**

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.

4.6. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Consorzio promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia della laguna e favorisce le attività di informazione e didattica, anche avvalendosi della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati e del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4.7. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2.

*** 5.1. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.**

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2.

*** 5.2. Simiani.**

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare.

5.3. Bonelli.

ART. 8.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: scelto tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare.

8.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Quartini, Morfino, Santillo.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.

*** 8.2. Bonelli.**

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.

*** 8.3.** Simiani.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , scelto tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare.

8.4. Bonelli.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	296
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione porti italiani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Devoto, già professore di trasporti aerei presso l'Università di Cagliari, di Gianfranco Fancello, professore di progettazione di sistemi di trasporto presso l'Università di Cagliari e di Giovanni Dore, avvocato esperto di diritto comunitario (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	297
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	305
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	306
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	309
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	300

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso

la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione porti italiani.

(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Oliviero GIANNOTTI, *segretario generale di Assoport*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia Oliviero Giannotti, segretario generale di

Assoporti, per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Roberto Devoto, già professore di trasporti aerei presso l'Università di Cagliari, di Gianfranco Fancello, professore di progettazione di sistemi di trasporto presso l'Università di Cagliari e di Giovanni Dore, avvocato esperto di diritto comunitario.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto DEVOTO, *già professore di trasporti aerei presso l'Università di Cagliari*, Gianfranco FANCELLO, *professore di progettazione di sistemi di trasporto presso l'Università di Cagliari* e Giovanni DORE, *avvocato esperto di diritto comunitario*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (AVS) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Roberto DEVOTO, *già professore di trasporti aerei presso l'Università di Cagliari*, Gianfranco FANCELLO, *professore di progettazione di sistemi di trasporto presso l'Università di Cagliari* e Giovanni DORE, *avvocato esperto di diritto comunitario*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene

la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 12.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 aprile è stata svolta la relazione introduttiva.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il ritardo del Governo ha causato uno slittamento della seduta di mezz'ora. Per una migliore organizzazione del dibattito chiede dunque di sospenderla e riprenderla al termine dei lavori pomeridiani dell'Aula, anche perché sta per svolgersi la seduta del Parlamento in seduta comune.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta del collega Casu, visto che non vi è più il tempo di svolgere adeguatamente l'esame di un atto così importante come il DEF.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si unisce alla richiesta appena formulata, sottolineando che il rinvio dell'esame è un atto di rispetto dovuto alle opposizioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, si scusa personalmente per il ritardo. Ritiene però che i tempi a disposizione siano congrui,

anche perché la chiama del Parlamento in seduta comune inizierà dai senatori.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, ricorda che nel corso dell'esame preliminare del provvedimento era presente solo la collega Ghirra in videoconferenza, che peraltro non è intervenuta.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e MoVimento 5 Stelle hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

La viceministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole del relatore, mentre esprime un orientamento negativo sulle proposte alternative di parere presentate.

Andrea CASU (PD-IDP) lamenta il fatto che non sarà possibile intervenire adeguatamente nella presente occasione. Ritiene tuttavia che non sia il presidente a doversi scusare: la responsabilità è semmai del Governo, che non ha assicurato la propria presenza e ha di fatto mancato di rispetto non tanto e non solo alle opposizioni, ma al Parlamento nel suo complesso.

Venendo al merito al DEF, richiama integralmente la proposta alternativa di parere, ribadendo che il documento è carente del quadro programmatico, pure previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, e ritiene le motivazioni per questo adottate dal Governo (precise indicazioni da parte della Commissione europea) del tutto insufficienti. Questa incertezza, essenzialmente dovuta alla fase elettorale che stiamo vivendo, investe la decisione di rifinanziare le cosiddette politiche invariate che andranno a scadenza a fine anno e sconta la contraddizione esistente fra la propaganda elettorale della maggioranza e le politiche effettivamente svolte da quest'ultima. Ricorda ancora che la spesa sanitaria scenderà al 6,2 per cento alla fine del periodo

considerato, scelta che non può essere ignorata all'interno del dibattito pubblico.

Ancora, le stime di crescita tendenziale del PIL appaiono francamente ottimistiche e forti preoccupazioni destano le previsioni sull'aumento del deficit, a proposito del quale la Commissione europea vuole aprire una procedura d'infrazione.

La decisione, continua, da parte del Governo di non presentare il quadro programmatico non consente di svolgere degli effettivi confronti sulla situazione e un adeguato esame parlamentare dell'atto in argomento. Si rischia di perdere mesi preziosi, rimandando la discussione a dopo le elezioni europee. Preannuncia dunque voto contrario della sua forza politica sulla proposta di parere del relatore.

Antonino IARIA (M5S) sottolinea che per la prima volta, in occasione di questo DEF, un Governo non dimissionario non fornisce previsioni sul disavanzo pubblico. Manca, inoltre, un orientamento programmatico sulle scelte economiche del futuro: il DEF è chiaramente ostaggio di una campagna elettorale permanente e di dinamiche interne della maggioranza, come dimostrato dalle evasive dichiarazioni del Ministro Giorgetti. Pure, il Governo è in carica da un anno e mezzo e dovrebbe dunque avere un forte controllo della situazione.

Venendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si nota il defianziamento di molte opere ricadenti nel PNRR, particolarmente nel Mezzogiorno, che si unisce ai ritardi e alle numerose frodi che si sono registrate.

Mancano gli investimenti nell'economia del mare: non è stato infatti rifinanziato il « *marebonus* » e nulla viene fatto in termini di continuità territoriale. Non è neppure toccato il tema della mobilità sostenibile, su cui gli enti locali pure hanno puntato molto: come dimostrato anche dalla revisione del codice della strada, che favorisce al massimo grado l'utilizzo delle automobili.

Per quanto riguarda infine il ponte sullo Stretto di Messina, appare incomprensibile l'idea che esso possa rappresentare un motore di sviluppo: impedisce anzi la realizzazione di opere meno appariscenti ma

assai più utili. Preannunzia dunque il voto contrario sulla proposta di parere del relatore del Movimento 5 Stelle, che voterà invece a favore delle due proposte alternative di parere.

Francesca GHIRRA (AVS) manifesta il proprio stupore per il fatto che la Commissione non abbia rinviato il voto sul DEF, visto il ritardo con cui è iniziata la seduta. Dichiarò che non è sua intenzione strozzare i tempi del proprio intervento per via del voto del Parlamento in seduta comune.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, risponde alla collega Ghirra che tutti i deputati hanno avuto tempi molto ampi per il proprio intervento e così sarà anche per lei, visto che i lavori della Commissione potranno svolgersi anche durante la chiama dei senatori.

Francesca GHIRRA (AVS) prende atto con disappunto della indisponibilità dimostrata dalla maggioranza. Ricorda polemicamente che quest'ultima ha sempre dimostrato scarsa attenzione per il DEF e difatti l'anno scorso è persino stata sconfitta in una delle relative votazioni.

Si unisce alle considerazioni già svolte negli interventi precedenti sulla mancanza di elementi essenziali nel DEF; aggiunge che il Governo va chiaramente nella direzione dell'indebitamento e che le naturali conseguenze, quali l'aumento della pressione fiscale, si vedranno solo dopo le elezioni europee.

Ricorda poi i costi esorbitanti della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che supereranno i 13,5 miliardi di euro. Ancora, sulla sicurezza stradale, viene assunta come cardine la revisione del codice della strada, che ha suscitato le critiche di soggetti fra loro molto distanti, depotenziato l'autonomia dei comuni e disincentivato la mobilità dolce. Manifesta invece l'orientamento della sua forza politica a rafforzare la sicurezza tramite il trasporto pubblico di massa e le cosiddette « città 30 ». Non vengono finanziati poi gli interventi sulle ciclovie, con il rischio tra l'altro di indebolire le prospettive anche

turistiche connesse alla mobilità ciclistica. Viene trascurato il Meridione, su cui bisognerebbe invece investire in primo luogo in termini infrastrutturali, specialmente per quanto riguarda la continuità territoriale delle isole maggiori, oggi così carente: ricorda che le tariffe del trasporto aereo e marittimo stanno raggiungendo livelli insostenibili.

Conclude affermando che avrebbe avuto molto altro da dire e che non può farlo a causa dei tempi ristretti che le sono concessi. Preannunzia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Giorgio FEDE (M5S) ricorda che il DEF è giunto all'esame della Commissione senza quadro programmatico e senza una prospettiva chiara sull'evoluzione dei conti pubblici. Aggiunge che la stessa disattenzione è stata dimostrata dalla maggioranza nella gestione dei lavori della Commissione, nonché in merito alla pubblicità dei documenti sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. Prende atto dell'impossibilità di approfondire, ipotizzando che ciò rientri in una strategia generale di poca chiarezza.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) lamenta il ritardo con cui la seduta è iniziata, che non può che naturalmente strozzare il normale andamento dei lavori della Commissione.

Per quanto riguarda il merito del DEF, fa menzione dell'Allegato II, in cui non si trovano indicazioni puntuali e strategiche su tre punti di competenza della Commissione: trasporto pubblico locale, Piano nazionale aeroporti e trasporto marittimo e portualità. Sottolinea il grandissimo problema rappresentato, anche in termini di risorse sottratte al bilancio, dal ponte sullo Stretto, nonché i gravi ritardi nell'utilizzo dei fondi del PNRR: il Servizio ricerche del Parlamento europeo ha riscontrato che al 31 dicembre 2023 l'Italia, sui 102 miliardi di fondi erogati, ne ha spesi 43, vale a dire il 42 per cento del totale. Su tutti questi punti occorre tempo di confronto più ampi, che purtroppo sono mancati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la votazione delle proposte alternative di parere dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e MoVimento 5 Stelle (*vedi allegati 2 e 3*).

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, riferisce che il disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dal Senato, fa seguito a un'ampia discussione sull'attuazione dell'autonomia differenziata, svoltasi già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.

Esso delinea le coordinate fondamentali della procedura per l'accesso delle regioni ordinarie a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

All'articolo 1, il disegno di legge individua le finalità dell'intervento legislativo, esplicitando che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali.

Ai fini dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'articolo 3 con-

tiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi da 791 a 801-*bis*, legge 29 dicembre 2022, n. 197), i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 3, comma 3, indica le materie in cui devono essere determinati i LEP, tra cui rilevano in particolare, ai fini delle competenze della Commissione, le materie « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento della comunicazione ».

Il disegno di legge demanda inoltre ai richiamati decreti legislativi la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con DPCM, sui cui schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, continuano ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*).

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese, stabilendo che l'atto di iniziativa per l'attribuzione di competenze sia adottato dalla regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'iniziativa di ciascuna regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie. Segue il negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, e in

ogni caso entro i successivi sessanta giorni, avvia il negoziato con la regione richiedente. Lo schema di intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari: questi si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore eventuale negoziato. Là dove il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.

Per le fasi successive, si prevede l'approvazione dell'intesa definitiva da parte della regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell'intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell'intesa. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che prescrive che ciascuna Camera approvi la legge a maggioranza assoluta dei componenti.

Ai sensi dell'articolo 7, le intese devono indicare la loro durata, che non può comunque essere superiore a dieci anni. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie oggetto di intesa con una regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa. L'intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo

Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. L'iniziativa di modificare le intese può essere adottata anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti. Alla scadenza del termine, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

In relazione ai principi applicabili al trasferimento delle funzioni, l'articolo 4 prevede che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 6, le funzioni amministrative trasferite alla regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane dalla medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 5 disciplina inoltre l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento, sulla base dei criteri definiti nell'ambito dell'intesa tra Stato e regione. Il finanziamento dovrà comunque essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.

Ai sensi dell'articolo 8, la Commissione paritetica procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, mentre spetta alla Corte dei conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della legge in esame e di ciascuna intesa che ne derivi, disponendo che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, e garantisce, per le singole regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione.

Al contempo, l'articolo 10 stabilisce che lo Stato adotti misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale. Tra di esse rilevano in particolare, ai fini delle competenze della Commissione: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole; l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità; l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole e la perequazione infrastrutturale.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che il relatore dell'atto precedente ha criticato le opposizioni per non aver partecipato all'esame preliminare; adesso è la maggioranza a non essere presente all'esame preliminare sull'atto in argomento.

Venendo al merito, parlare di LEP senza colmare il divario fra Nord e Sud e senza destinare risorse aggiuntive è palesemente assurdo, specialmente in materia di tra-

sporti: in questa condizione l'autonomia differenziata non potrà che spaccare ulteriormente il Paese. Inoltre, l'autonomia non si ferma mai, ma scatena automaticamente nuove richieste in una crescita inarrestabile che si rivela solo una forma di egoistico opportunismo delle aree più fortunate. Ciò impedirà qualsiasi tipo di efficace proiezione del sistema Italia in Europa e nel mondo. Consiglia dunque alla Lega di dismettere l'idea dell'autonomia differenziata, adeguata forse negli anni Novanta, ma ormai anacronistica in un mondo che è completamente cambiato.

Andrea CASU (PD-IDP) auspica che l'esame possa continuare ulteriormente nella giornata di domani, con una più ampia partecipazione dei commissari.

Dichiara poi che è evidente che la maggioranza vuole accelerare sul provvedimento in esame visto il clima elettorale. Il dibattito sulle riforme va invece, stante la sua importanza, affrontato con la giusta ponderazione; quello che si sta facendo in questo momento, cioè presentare tre temi cari alle tre forze di maggioranza, come il premierato, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia ostentando un'armonia interna che in realtà non esiste, non fa altro che impedire un confronto serio e non politicizzato. Rivendica dunque un ruolo più incisivo della Camera nel dibattito su questi temi.

Ricorda ancora che, mentre il premierato accentua il ruolo del Presidente del Consiglio, l'autonomia differenziata demolisce dalle fondamenta il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di fatto privando la collettività di uno strumento nazionale per superare i divari esistenti fra i territori. Conclude manifestando la forte contrarietà della propria forza politica sul provvedimento in esame.

Elena MACCANTI (LEGA) stigmatizza il comportamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che dopo aver svolto il proprio intervento hanno lasciato l'aula della Commissione.

Risponde poi al collega Casu facendogli presente che le regioni che maggiormente

chiedono di accelerare sull'autonomia differenziata sono, come emerso dall'istruttoria svolta dalla Commissione per le questioni regionali, Emilia-Romagna e Toscana, governate dal Partito Democratico. Nel richiamare l'approvazione del riconoscimento costituzionale dell'autonomia differenziata da parte della maggioranza di centrosinistra nel 2001, ricorda inoltre che il maggiore impulso all'autonomia si è avuto sotto il governo Gentiloni, quando il sottosegretario Bressa aveva firmato intese preliminari con le tre regioni che avevano richiesto forme ulteriori di autonomia, anche su materie delicate come sanità e istruzione. Quello che oggi vi è in più è un disegno di legge che fa da cornice alle intese che già si stavano definendo, nonché l'introduzione dei LEP, dei quali si era già iniziato a discutere sotto il Governo Draghi. Non si tratta dunque di una bandiera della Lega, bensì di una diffusa volontà di ben 14 regioni. Nel richiamare l'assenza del Partito democratico nel corso dell'audizione sul tema del presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga in Commissione per le questioni regionali, ribadisce che in quella sede è emersa la volontà degli amministratori locali anche del Partito democratico.

Quanto alla compressione dei tempi della discussione, ricorda che sono stati presentati sul provvedimento più di 2000 emendamenti. Ricordando che si tratta di un disegno di legge attuativo della riforma costituzionale del 2001, conclude esortando le opposizioni a non fare propaganda e ad affrontare il tema sul piano tecnico.

Valentina GHIO (PD-IDP) ricorda alla collega Maccanti che la situazione negli ultimi anni è molto cambiata, dopo la pandemia e alla luce delle crisi internazionali in corso; inoltre, l'idea di autonomia differenziata portata innanzi dal PD era assai diversa rispetto a quella oggi attuata.

In primo luogo, il provvedimento porterà a diseguaglianze accresciute e a una società meno equa, con riferimento soprattutto a scuola e sanità. Lo hanno confermato con chiarezza, nel corso delle audizioni svolte, il presidente della Fondazione GIMBE e i rappresentanti del mondo della scuola.

In secondo luogo, è del tutto irragionevole pensare che una riforma così incisiva possa essere portata avanti senza alcuna risorsa aggiuntiva: tutte le regioni maggiormente in difficoltà non potranno che trovarsi con ancora meno risorse.

In terzo luogo, non vi sono elementi di urgenza che giustificano una accelerazione così marcata dell'*iter* della legge.

In quarto luogo, quanto ai LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come questi ultimi in numerosi ambiti riescano a disegnare solo un andamento tendenziale, di fatto non utilizzabile in concreto. I LEP, inoltre, non sono finanziati; non sarà dunque possibile garantirli.

In quinto luogo, la Commissione ha discusso per molti mesi di una riforma della portualità; si è registrato con chiarezza che tutti gli attori del settore hanno chiesto a gran voce l'istituzione di una strategia unica nazionale, e non la sopravvivenza di tante monadi incapaci di comunicare fra loro e di competere nel mercato internazionale. Con l'autonomia differenziata si fa l'esatto opposto, spezzettando la portualità in tante diverse politiche regionali. Queste sono alcune delle ragioni, conclude, per cui la sua forza politica è molto preoccupata dal provvedimento.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) risponde alla collega Maccanti che verificherà il contenuto delle audizioni svolte dalla Commissione per le questioni regionali; cita però una forte dichiarazione contro l'autonomia differenziata rilasciata dal presidente della regione Emilia-Romagna alcuni mesi fa, in base alla quale essa trasformerebbe il Paese in un Paese « Arlecchino ». Chiede invece una seria riflessione sul regionalismo, a partire dalla sua introduzione negli anni Settanta, su cui bisognerebbe tornare. Quello che la regione Emilia-Romagna ha comunque semmai chiesto è stato una maggiore autonomia nella gestione dei fondi PNRR, soprattutto per reagire ai grandi ritardi accumulatisi.

Di fronte alla situazione di crisi attraversata dal Paese, questo sarebbe semmai il momento di restare uniti, entrando nel merito del regionalismo non in chiave ide-

ologica, bensì partendo dai problemi concreti dei cittadini.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2024;

premesso che:

il DEF 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, è privo di alcuni fondamentali contenuti, il più rilevante dei quali è il quadro programmatico;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione del quadro programmatico, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra;

il DEF 2024 risulta poco credibile e si limita a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e del quadro tendenziale a legislazione vigente per gli esercizi relativi al periodo previsionale 2024-2027;

l'incertezza che il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, in realtà, riguarda la decisione, di rifinanziare le cosiddette politiche invariate che andranno a scadenza a fine anno; basti ricordare che le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024, ossia il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'IRPEF, ammontano congiuntamente a circa 15 miliardi di euro annui, ai quali si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro: la detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone RAI, il differimento (di sei mesi) di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus, che in assenza di interventi scenderanno al 36 per cento;

il rifinanziamento delle politiche invariate non tiene nemmeno conto delle spese per la sanità, che nel tendenziale proposto dal Governo scende ancora rispetto ad oggi al 6,2 per cento del Pil alla fine del periodo;

sul fronte macroeconomico il DEF riporta una ottimistica crescita tendenziale del PIL dell'1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, mentre le stime più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

sul fronte della finanza pubblica, il Documento di economia e finanza conferma il peggioramento di taluni obiettivi della Nota di aggiornamento del DEF 2023, tra cui il dato del *deficit* 2023 e il preoccupante andamento del debito pubblico per tutto il periodo previsionale;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione

europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, il Governo omette di evidenziare nel DEF 2024 anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

considerato che:

il DEF 2024, per quanto di competenza della Commissione, risulta essere assolutamente insufficiente sotto il profilo dei contenuti, a partire dalla tematica degli investimenti totalmente affidati all'attuazione del PNRR e rispetto ai quali è prevista una caduta verticale a partire dal 2027;

in relazione al PNRR e al PNC, richiamati nel documento, si evidenziano preoccupazioni per i ritardi che si stanno accumulando, la scarsa trasparenza dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi e al rispetto degli obiettivi originari del PNRR, a cui il DEF non dedica alcuna attenzione. Avere la piena disponibilità dei dati relativi al PNRR e al PNC appare irrinunciabile e necessario per monitorare, informare e comprendere lo stato di attuazione degli interventi, a maggior ragione nel contesto attuale, in cui stanno emergendo molte difficoltà di gestione da parte del Governo. Inoltre, sta emergendo in tutta evidenza la problematica del mancato ri-

spetto degli obiettivi trasversali del PNRR, ossia Mezzogiorno, giovani e donne. Resta altresì aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle amministrazioni, considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente superiori a quelli medi nazionali;

peraltro molte difficoltà sulla capacità di realizzazione degli impegni relativi al PNRR e al PNC sono evidenziate in uno studio condotto dal servizio Ricerche del Parlamento europeo in cui si rileva come l'Italia al 31 dicembre 2023 aveva ricevuto 102,5 miliardi per il PNRR spendendone solo 43, impiegando quindi solo il 42 per cento delle risorse. Una quota che rappresenta il 22 per cento del totale dei fondi messi a disposizione del Paese fino all'estate del 2026. Lo scarso utilizzo delle risorse impiegate fino ad ora suggerisce l'importanza di aumentare la capacità di spesa fino all'agosto 2026 ai fini della piena attuazione del PNRR, in primo luogo con riguardo alle misure di investimento;

preoccupano notevolmente le procedure messe in atto per l'opera del Ponte sullo Stretto di Messina, considerata di assoluta strategicità da questo Governo, ma non altrettanto da operatori economici, associazioni e residenti, a partire da quelli che hanno ricevuto notizia di espropri delle loro proprietà. Le caratteristiche geometriche del Ponte (ponte a campata unica più lungo al mondo) e le elevatissime richieste prestazionali dello stesso in un'area geologicamente interessata da forti eventi tellurici, configurano l'opera come un intervento di difficilissima realizzazione e di difficile sostenibilità finanziaria. A tale proposito preoccupano le numerose osservazioni tecniche formulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato tecnico scientifico sul progetto del Ponte sullo Stretto, i cui membri sono stati nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in relazione alle linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e

del sistema dei trasporti e della logistica l'Allegato II al DEF risulta meramente ricognitivo delle misure vigenti, per le quali da tempo il Parlamento chiede azioni più incisive e indicazioni puntuali in materie centrali come il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, un Piano Nazionale Aeroporti moderno e competitivo, una strategia di sviluppo per i settori del trasporto marittimo e della portualità;

con la rimodulazione e riprogrammazione del PNRR e del PNC, oltre a spostare a fine piano importanti investimenti, sono emerse le scelte dell'esecutivo che hanno determinato la riduzione di 408,3 milioni di euro nel triennio 2024-2026 per il rinnovo o ammodernamento navi (DL 6 maggio 2021, n. 59, comma 2-ter, lett. a); la rimodulazione di 100 milioni di euro dal biennio 2024-2025 al biennio 2027-2028 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici con rimodulazione nel biennio 2027-2028 (DL 6 maggio 2021, n. 59, co. 2, lett. c), n. 7); la rimodulazione di 170 milioni di euro dal

biennio 2024-2025 al biennio 2027-2028 per l'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*), attraverso un sistema alimentato da fonti *green* rinnovabili (DL 6 maggio 2021, n. 59, co. 2, lett. c), n. 11);

in relazione alla sicurezza stradale, anche se grazie ad un grande lavoro parlamentare in Commissione Trasporti alcune parti della riforma del codice della strada sono state migliorate, essa si configura come inadeguata a fermare le strage di cittadini che muoiono o sono feriti negli scontri stradali. Al riguardo profondo sconcerto si manifesta per i segnali che vanno nella direzione opposta a quella necessaria, come quando non si inserisce l'utilizzo dello *smartphone* per girare video o dirette *social* come aggravante dell'omicidio stradale oppure quando non si rendono obbligatori i dispositivi per rilevare la presenza di persone negli angoli ciechi dei veicoli pesanti per garantire subito più sicurezza sulle strade,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO
5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

premessi che:

è la prima volta che un Governo non dimissionario rinuncia a chiarire al Parlamento e all'opinione pubblica quale, nelle sue intenzioni, dovrà essere il disavanzo pubblico (la differenza tra spesa pubblica ed entrate dello Stato) l'anno prossimo;

la funzione principale del Documento di Economia e Finanza (DEF) è infatti dare un'idea dell'orientamento di massima del Governo per l'anno successivo, con un anticipo sufficiente per consentire a famiglie ed imprese di programmare di conseguenza. È per questo che il DEF viene presentato a inizio aprile e non a fine anno;

il DEF 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri, però, consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura, ad esempio non rinnovi i tagli alle tasse del 2024;

considerato che:

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del « bonus 110 » come capro

espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

con riguardo ai profili di interesse di questa Commissione, si rileva inoltre che:

il Ministero delle infrastrutture e trasporti è il Ministero più coinvolto in termini finanziari e di gestione di fondi PNRR. Su questo profilo, per quanto all'interno dell'atto in esame si ripropongano i dati della relazione di marzo 2024 e pertanto senza grandi novità a parte l'acclarata lentezza nella spesa, soprattutto per le infrastrutture ferroviarie, non si trovano altri investimenti di rilievo;

con riguardo all'economia del mare e alla portualità, a questo settore sono dedicati pochi e insufficienti cenni che riguardano i progetti cui si è dato impulso nella scorsa legislatura, ossia gli investimenti per la realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale (banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione; preoccupa l'assenza, in sede di approvazione della legge di bilancio 2024 del rifinanziamento della misura cd. *marebonus*, e non si trova sul punto alcuna nota neanche nel presente documento. Inoltre, in merito allo scenario presente nel DEF, nulla si dice con riguardo alla necessità di aumentare la capacità infrastrutturale della Sardegna;

per quanto riguarda la mobilità sostenibile in ambito urbano e locale, si con-

tinua a fare riferimento agli investimenti previsti del PNRR, ma, a differenza di quanto si legge in questo documento, essi non porteranno al completamento della rete delle metropolitane, delle tranvie e degli altri corridoi di trasporto rapido di massa nel Paese;

la riduzione delle auto private che viene invocata come obiettivo programmatico contrasta con le recenti scelte prese proprio da questa maggioranza quando si è affrontata la modifica al codice della strada;

non viene supportato lo sviluppo dello scenario cicloviano nazionale, tramite percorsi preferenziali tra stazioni ferroviarie/aeroporti/città metropolitane e i porti nonché i moli stessi di imbarco e le stazioni marittime, nonché lo sviluppo degli stessi sistemi di mobilità integrata;

da ultimo, preoccupa con riguardo al Ponte sullo Stretto di Messina, il fatto che nella legge di bilancio 2024 l'opera sia stata quantificata con un indebitamento per lo Stato di 13 miliardi fino al 2032. Nelle more dell'*iter* si era annunciata la volontà di ridurne l'onere attraverso la partecipazione a bandi europei nonché attraverso finanziamenti di altri enti pubblici e privati, eppure attualmente passati dodici mesi di questo non vi è alcuna notizia. Nel frattempo invece solo un terzo delle risorse per il ponte sullo Stretto sono destinate a tutta la rete stradale secondaria, in gestione di Regioni, Province e Città metropolitane, per la manutenzione straordinaria in sede e la messa in sicurezza di ponti e viadotti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	311
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	313
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP)	316
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)	319

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 11.55.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento, del Documento di economia e finanza 2024, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione.

Avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Tenerini, a illustrare il contenuto del docu-

mento e a formulare la sua proposta di parere.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, dopo aver illustrato il contenuto del documento formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i gruppi del PD-IDP e del M5S hanno presentato proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*), che saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, raccomandando l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo. Ritene che il DEF in esame sia inadeguato e privo di slanci, non indicando alcuna programmazione di medio-lungo termine. Osserva che il provvedimento in esame fornisce previsioni ottimistiche che appaiono fuori dalla realtà, soprattutto per quanto concerne il tema sui salari, in relazione al quale si registrano piuttosto dati preoccupanti, considerato che in Italia i

salari sono cresciuti in misura minima rispetto alla media europea. Ribadita la necessità, dunque, di prevedere il salario minimo legale, evidenzia l'insufficienza delle politiche sociali del Governo, facendo notare che l'Esecutivo sembra essere indifferente rispetto alle condizioni di povertà assoluta in cui versano migliaia di cittadini. Ritiene, infine, che la stessa attuazione della PNRR testimoni l'assoluta incapacità del Governo di mettere in campo riforme concrete.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, raccomandando l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo. Evidenzia che il DEF sembra fare riferimento ad un orizzonte temporale vago, non fornendo alcuna risposta nell'immediato, indicando peraltro previsioni di crescita del PIL che appaiono al ribasso. Evidenzia inoltre l'assenza di politiche sociali adeguate e la progressiva riduzione di risorse in settori fondamentali, come quello sanitario, nonché l'incapacità di fronteggiare il problema dell'inflazione, rispetto al quale i salari appaiono sempre più indeboliti, non essendo stata intrapresa alcuna seria misura in tema di salario minimo e di sostegno alla contrattazione. Evidenzia come il Governo si sia preoccupato di misure propagandistiche prive di un reale impatto strutturale, come nel caso dell'intervento sul cuneo fiscale, spendendosi peraltro in promesse sul tema previdenziale, le quali, come dimostra il DEF in esame, sono state disattese. Rilevato che i toni allarmistici alimentati dalla maggioranza sul tema dell'immigrazione sono infondati, ritiene piuttosto che nel Paese esista un tema emergenziale che riguarda l'assenza di manodo-

pera, a fronte dell'invecchiamento della popolazione e di una costante fuga di cervelli dall'Italia, determinata da condizioni di lavoro caratterizzate da bassi salari e precarietà. Evidenzia l'assenza di serie politiche fiscali che siano fondate su equità e progressività, come quelle che sarebbe necessario adottare nei confronti degli extraprofitti, nonché la completa assenza di misure di contrasto all'evasione fiscale. Osservato infine che il DEF fa riferimento ad una serie di provvedimenti già in precedenza indicati come collegati alla manovra di bilancio, fa notare che il Governo non sembra avere le idee chiare al riguardo, come testimonia l'*iter* di esame del provvedimento collegato in materia di lavoro, C. 1532-*bis*, il cui esame pende da tempo in Commissione XI, in attesa di conoscere l'orientamento del Governo sulle proposte emendative presentate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi del PD-IDP e del M5S.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che ancora una volta la maggioranza è costretta a ricorrere al voto decisivo del presidente della Commissione per far approvare propri provvedimenti, anche di particolare importanza, come il DEF in esame. Ritiene che tale evidente problema politico non possa essere ignorato.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2) e i relativi Allegati;

considerato che, in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee e in considerazione dell'attuale fase di transizione verso le nuove regole delle *governance* economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con tali nuove regole, il DEF 2024 illustra i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica;

osservato che in un simile contesto, il DEF 2024 sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento) e che, in tale contesto, la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi;

rilevato che, secondo le previsioni del DEF, la crescita del PIL sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie;

osservato che l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA

per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF 2023 e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento) e che la previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione;

rilevato che la nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023;

segnalato, in particolare, che, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione lavoro, e con riferimento, in particolare, alle tendenze recenti dell'occupazione e delle retribuzioni, il Documento sottolinea i risultati positivi registrati nel 2023 con riferimento all'andamento del mercato del lavoro, pur evidenziando che ancora non sono stati recuperati i livelli precedenti alla pandemia e che la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contraendosi complessivamente dell'1,6 per cento rispetto al 2022;

rilevato che, per quanto concerne il tasso di occupazione, questo nel 2023 ha subito un ulteriore incremento, attestandosi al 61,5 per cento (+1,3 per cento rispetto al 2022), con un aumento del numero di occupati pari al 2,1 per cento (+481 mila unità, in lieve rallentamento rispetto al 2022) che ha riguardato maggiormente i lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi;

preso atto che risultati positivi hanno riguardato anche il tasso di disoccupazione che, anche a causa della riduzione delle persone in cerca di occupazione (-4 per cento), a gennaio 2024 ha raggiunto il va-

lore minimo degli ultimi 15 anni, pari al 7,2 per cento;

rilevato che il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) risulta in diminuzione rispetto al 2022, attestandosi nel 2023 al 22,7 per cento e che si registra una riduzione pari a circa 0,8 milioni degli inattivi nella fascia d'età 15-64 anni da fine 2019 a febbraio 2024, di cui 0,5 milioni di genere femminile;

osservato che, per quanto riguarda le tendenze dei salari, il Governo sottolinea la ripresa, sia pur moderata, della dinamica salariale registrata nel 2023, registrando una crescita delle retribuzioni di fatto per dipendente del 3 per cento, rispetto allo 0,3 per cento del 2022, un incremento determinato sia dalla corresponsione di importi *una tantum* che dall'innalzamento dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

segnalato poi che, per quanto riguarda i valori tendenziali del mercato del lavoro, il Documento sottolinea come, nonostante una leggera revisione verso il basso della previsione di crescita rispetto alle ultime stime ufficiali, l'occupazione e la disoccupazione siano attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato, prevedendo altresì un moderato aumento della produttività nel periodo 2024-2027, con riferimento sia a quella misurata sugli occupati (+0,4 per cento nel 2027) sia a quella misurata sulle ore lavorate (+0,3 per cento nel 2027);

rilevato che il Documento analizza altresì gli effetti sull'occupazione del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), previsto dal PNRR, stimando che circa 1,5 milioni di persone inattive vengano coinvolte dal programma;

osservato che, sempre riguardo al mercato del lavoro, il Documento riporta gli interventi adottati in materia di lavoro nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024 volti – in linea con quanto raccomandato all'Italia nel corso degli ultimi anni dal Consiglio dell'UE – ad una maggiore inclusione di donne e giovani nel mercato del lavoro, nonché ad una protezione sociale

adeguata, in particolare per i lavoratori atipici, obiettivi perseguiti attraverso il rafforzamento delle politiche attive, con l'attuazione del già citato programma « Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori » (GOL), del Piano nazionale giovani, donne e lavoro, nonché l'istituzione dell'Assegno di inclusione ed il supporto per la formazione e il lavoro;

ricordata poi, al riguardo, l'implementazione del Sistema della certificazione della parità di genere, come previsto dal PNRR, il potenziamento delle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, la previsione di nuovi sgravi contributivi, o la conferma di alcuni già esistenti, al fine di incentivare nuove assunzioni, e la proroga di talune indennità volte a favorire la protezione sociale di talune categorie di lavoratori, anche atipici;

segnalato che l'analisi delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano è operata dal Documento in esame in base alla legislazione vigente, e quindi tenendo conto degli istituti transitori solo per l'orizzonte di applicazione vigente, rilevando che il rapporto tra spesa per pensioni e PIL, previsto in crescita fino ad un valore del 15,6 per cento alla fine dell'anno in corso, si mantiene stabile nel quadriennio successivo e riprende a crescere nel 2029, fino a raggiungere un picco nel 2040, con un valore pari al 17,0 per cento, per poi decrescere dal 2044 prima gradualmente e poi rapidamente, in ragione della scomparsa delle generazioni del *baby boom*;

preso atto degli obiettivi di *policy* raggiunti negli ultimi mesi dal Governo, evidenziati nel Programma nazionale di riforma 2024, in tema di riforme volte a proseguire l'azione di modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, nonché dei risultati raggiunti in tema di semplificazione;

rilevato che il Documento ricorda che, nella modifica del PNRR, è stato previsto che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) includano lo sviluppo di azioni a favore del lavoro autonomo, l'auto-impresa e l'imprenditorialità;

osservato che il Documento prevede poi a confermare l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alla manovra di bilancio, con riferimento ai quali giova ricordare, per le materie di interesse della Commissione, la previsione di un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro, un disegno di legge recante interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà, un disegno di legge

recante interventi in materia di disciplina pensionistica, un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premessi che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze il Governo non intende incidere sul disavanzo, mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per

il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

il rifinanziamento delle politiche invariate non tiene nemmeno conto delle spese per la sanità che nel tendenziale proposto dal Governo scende ancora rispetto ad oggi al 6,2 per cento del Pil alla fine del periodo;

già nel quadro tendenziale è evidente che la crescita 2024 sarà più debole del previsto; il Governo aveva programmato una crescita del Pil dell'1,2 per cento e il documento riduce all'1 per cento la previsione che comunque è un dato superiore e ottimistico rispetto a quello dei principali previsori che si attestano tra lo 0,5 e lo 0,7 per cento per il 2024 (Banca d'Italia ad inizio aprile stima 0,6 per cento la crescita per il 2024);

nel 2024 l'impatto del PNRR è stimato in 0,9 punti percentuali di Pil aggiuntivi rispetto lo scenario base; pertanto la quasi totalità della crescita è dovuta sostanzialmente all'attuazione del PNRR e anche per gli anni successivi la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026;

sul fronte della finanza pubblica, l'Istat ha rilevato che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il Pil è stato pari al 7,2 per cento nel 2023; i dati Istat riportati nel Def risultano molto peggiorati rispetto le previsioni programmatiche della NadeF 2023 che stimavano un rapporto *deficit*/Pil 2023 al 5,3 per cento;

il peso del debito, torna a salire, di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del Pil del 2023 al 139,6 per cento del 2026 e

modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella Nedef che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

la procedura di infrazione per *deficit* eccessivo (PDE) annunciata sia dal Ministro dell'economia e delle finanze, sia dal Commissario europeo potrebbe chiedere una correzione di almeno lo 0,5 per cento del Pil sul disavanzo primario (quindi senza considerare le variazioni dei tassi di interesse) all'anno per i prossimi tre anni;

il Governo non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

l'intenzione di confermare anche per il prossimo anno le misure relative al taglio dei contributi previdenziali, così come l'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef comportano la necessità di recuperare risorse pari a 15 miliardi di euro, mentre altri interventi quali la detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *sugar* e *plastic tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le sole lavoratrici a tempo indeterminato con due figli a carico o il credito di imposta per investimenti nella Zes del Mezzogiorno o, ancora, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento, impegneranno altri 5 miliardi di euro;

a fronte di tali elementi, le disponibilità finanziarie per la politica economica per il prossimo anno appaiono del tutto insussistenti, evidenziando una sostanziale impossibilità di azione del Governo, per il momento mascherata con l'espedito di limitarsi all'illustrazione del quadro tendenziale – soluzione che, in precedenza, è stata adottata solo da governi

dimissionari –, con il sostanziale obiettivo di nascondere la realtà dei conti pubblici in vista delle prossime consultazioni elettorali europee ed amministrative;

questa impossibilità di azione o, peggio, la prospettiva di ulteriori tagli alla spesa sociale si inserisce in una congiuntura che ha visto un'inflazione al consumo dell'8,7 per cento nel 2022 e del 5,9 per cento nel 2023, rispetto alla quale si registra una parziale crescita della dinamica salariale del 3,0 per cento nel 2023, dovuta in gran parte alla corresponsione di importi *una tantum* e all'innalzamento dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva. Elemento che evidenzia ancora una volta l'importanza di una iniziativa, tutt'ora mancante, volta a favorire il rinnovo dei contratti per le tante categorie che ancora ne sono sprovviste;

per quanto attiene alle dinamiche del mercato del lavoro, lo stesso Documento nell'evidenziare un aumento del numero degli occupati pari al 2,1 per cento (+481 mila unità), con un tasso di occupazione che sale al 61,5 per cento, per altro verso ammette che « , in un contesto di moderata crescita economica e dinamismo dell'occupazione, la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contrendosi complessivamente dell'1,6 per cento rispetto al 2022 ». E ancora ricorda come la distribuzione settoriale degli incrementi di occupazione, dal recupero post-pandemico « si sono concentrati soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e basso valore aggiunto »;

si tratta di andamenti che non sembra possano trovare una inversione di tendenza qualora si consideri che si stima una lieve crescita dei redditi da lavoro dipendente nel 2024, pari al 9,1 per cento, a cui seguirebbe una flessione nel triennio successivo, sino ad attestarsi all'8,4 per cento nel 2027;

ben altre misure andrebbero affrontate per migliorare la condizione economica di milioni di lavoratori che non possono contare su salari dignitosi, come l'in-

roduzione del salario minimo e una norma che riconosca la reale rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e la conseguente estensione *erga omnes* dei contratti stipulati dalle medesime organizzazioni. Proposte avanzate dal PD e da tutte le opposizioni e su cui, sinora, il Governo e la maggioranza hanno saputo dimostrare solo una pregiudiziale indisponibilità;

anziché portare avanti politiche per rafforzare i diritti e la condizione economica dei lavoratori, il Governo prosegue con una strategia di precarizzazione del mercato del lavoro. Dapprima con la reintroduzione dei *voucher* lavoro, poi con la liberalizzazione dei contratti a tempo determinato e ora anche della somministrazione. Misure che colpiranno soprattutto i giovani e le donne, contribuendo a rendere sempre più incerto il futuro di tanti lavoratori, precarizzandone non solo la condizione economica, ma anche quella esistenziale;

in particolare, con riferimento ai temi del DEF di più stretta competenza della XI Commissione, va rilevata innanzitutto l'esclusione di ogni margine per la tanto auspicata riforma del sistema pensionistico, sia nella versione elettorale delle diverse forze della maggioranza, sia rispetto alle stesse parole della Presidente del Consiglio che nella conferenza stampa di inizio anno parlava di una riforma previdenziale costruita con equilibrio;

stando alle cifre riportate dal Documento, l'unica prospettiva realistica in materia previdenziale è quella di un ulteriore rinvio di ogni intervento strutturale e una probabile ulteriore stretta sulle forme di uscita pensionistica rimaste in vigore.

L'analisi delle dinamiche della spesa pensionistica di lungo periodo evidenzia un incremento del rapporto tra il numero delle pensioni e il numero degli occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Una valutazione che indurrebbe qualsiasi Governo non condizionato dalla demagogia elettorale a rivedere le politiche dell'accoglienza e per il riconoscimento della cittadinanza per i nati nel nostro Paese. Una scelta ancora più miope, laddove si consideri il dato elaborato dal recente studio pubblicato dalla Fondazione Nord Est e dall'associazione TIUK, in base al quale tra il 2011 e il 2021 almeno 1,3 milioni i 18-34enni sono emigrati;

a conferma della tale impossibilità di intervento in materia previdenziale, va ricordato come il confronto con le parti sociali su questo tema non abbia più avuto un seguito;

anche per quanto concerne il comparto del pubblico impiego, le prospettive di bilancio non offrono le condizioni per il perfezionamento e il rafforzamento del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e degli enti locali, così come per la proroga del processo di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Per converso, con diversi provvedimenti il Governo nel suo complesso e i singoli Ministri hanno provveduto a far lievitare le spese per gli organici degli uffici di diretta collaborazione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

La XI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2, e Allegati);

premesso che:

il Documento di Economia e Finanza (Def) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguata ad invertire la preoccupante attuale tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

come annunciato dal Governo, questo Def non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente

programmatico e privo di contenuto fattivo;

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il Def contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

nel Def oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

considerato che:

il complesso di tutte le prestazioni sociali necessarie ad alleviare la povertà, non rappresenta per il Governo, anche nel Def 2024, una priorità. Parallelamente, la caotica gestione della revisione del PNRR e il decreto conseguente hanno dimostrato una scarsa capacità – se non addirittura la precisa volontà – di non rilanciare gli investimenti nei territori e di non considerare l'emergenza climatica ed ambientale un elemento verso cui orientare le politiche pubbliche di bilancio, facendole tornare ad un passato che non ha mai prodotto risultati soddisfacenti per i cittadini e col rischio stavolta di accompagnare gradual-

mente l'Italia verso una fase quasi pre-recessiva;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

l'impennata dei prezzi che ha caratterizzato l'area dell'Euro ha contribuito a ridurre drasticamente il potere d'acquisto dei lavoratori italiani. Si stima che negli ultimi due anni il salario reale dei lavoratori sia sceso in Europa di circa il 6 per cento. In Italia si riscontrano dati peggiori rispetto alla media continentale, facendo registrare un -7,5 per cento (dati OCSE 2023). Tale contrazione si è tradotta in un significativo peggioramento delle condizioni di vita di milioni di persone, spesso costrette a rinunciare anche a beni di prima necessità o a dover rinviare spese relative a servizi essenziali per la persona;

particolarmente preoccupanti sono i dati relativi ai consumi alimentari delle famiglie, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea, marzo 2024) informa che il carrello alimentare nel 2023, è costato agli italiani l'8,1 per cento in più rispetto al 2022 e che l'incremento della spesa nel 2023 resta il più alto degli ultimi anni. In termini assoluti, si tratta di un incremento di oltre 8,2 miliardi di euro. Risorse queste, che hanno profondamente inciso sul portafoglio delle famiglie, segnate da una spirale inflazionistica che l'attuale Governo non pare in grado di gestire con una programmazione pertinente e con strumenti adeguati;

i costi di benzina e diesel riscontrato nelle ultime settimane, con il prezzo della benzina, nella modalità *self-service*, che ha toccato la media di 1,911 euro per litro, e quello del diesel, *self-service*, 1,811 al litro (*Quotidiano Energia*, aprile 2024), destano grande inquietudine, avendo raggiunto i livelli dello scorso ottobre;

il comparto dei prezzi servizi ha segnato un'accelerazione nel 2023, con una

crescita annua superiore al 4 per cento, rispetto al 3 per cento del 2022. A livello di singole componenti, spiccano i servizi ricreativi e alla persona, al 5,9 per cento dal 4,4 per cento del 2022, e quelli relativi all'abitazione, al 3,6 per cento dall'1,6 per cento del 2022 (DEF 2024);

alla luce delle considerazioni sin qui esposte e dei dati forniti, pare quanto mai irrealistico il paventato graduale recupero del reddito reale delle famiglie che, sempre secondo le stime dell'Esecutivo, dovrebbe essere sostenuto dagli investimenti connessi al PNRR che sconta lacune, ritardi e contraddizioni che rischiano di inficiarne completamente l'efficacia;

lo stesso Governo, all'interno del Documento in esame, pur auspicando l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, con un impatto positivo sull'evoluzione dei consumi, ammette che nel 2024 il valore annuo della spesa delle famiglie « risentirà del calo registrato nell'ultimo trimestre del 2023, a causa di un effetto statistico di trascinarsi negativo. La domanda interna, nel complesso, risulterebbe leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente »;

rilevato che:

a fronte di una situazione di tale gravità, e dell'immobilismo del Governo – che si limita a « fotografare » l'esistente senza approntare nuove e più incisive misure di rilancio dell'economia e dei consumi, di investimento nella crescita del sistema Paese –, l'introduzione del salario minimo legale costituirebbe un argine all'impoverimento dei lavoratori e allineerebbe l'Italia alla gran parte dei Paesi europei, restituendo garanzie minime, in termini economici ma anche di dignità delle persone, a milioni di lavoratori;

la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (*gender pay gap*). Pertanto, resta incomprensibile, se non si ragiona in ter-

mini meramente ideologici, l'ostilità del Governo rispetto alle proposte di legge presentate in Parlamento negli scorsi mesi a favore di tale misura;

la necessità di dotarsi di un salario minimo è avvalorata da recenti studi (INAPP 2023) che evidenziano quanto in Italia il problema della stagnazione dei salari sia centrale: tra il 1991 e il 2022 i salari italiani sono cresciuti dell'1 per cento a fronte di una media europea del 32,5 per cento;

la recente direttiva europea 2022/2041, inoltre, indica l'esigenza di definire un salario minimo per legge laddove la contrattazione collettiva non garantisca almeno l'80 per cento dei lavoratori. Sebbene il nostro Paese presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello minimo previsto dalla direttiva (circa il 95 per cento), in molti casi i CCNL prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro. L'innalzamento della retribuzione oraria minima a tale soglia, come prevista nella proposta del M5S, comporterebbe un incremento della retribuzione annuale per 3,6 milioni di persone, che beneficerebbero mediamente di un incremento medio annuale di circa 804 euro (Istat, luglio 2023);

il salario minimo definito per legge non costituirebbe un salario sostitutivo dei salari definiti dalla contrattazione collettiva, ma rappresenterebbe una soglia minima invalicabile al di sotto della quale le retribuzioni non possono scendere. Come autorevolmente affermato dagli esperti del settore (INAPP, gennaio 2024), i due sistemi – salario minimo e contrattazione collettiva – possono convivere e rafforzarsi a vicenda, stabilendo dei parametri oggettivi che abbiano il fine di tutelare tutti i lavoratori;

valutato che:

stante quanto sopra esposto, nel Def 2024 non si rileva la volontà di procedere:

a) con la massima sollecitudine, a dare piena e tempestiva attuazione ai principi e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come agli indirizzi espressi dalla

Corte di cassazione, introducendo anche nel nostro ordinamento il riconoscimento ai lavoratori e alle lavoratrici di ciascun settore economico di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, assicurando in ogni caso livelli retributivi in grado di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, anche attraverso l'introduzione del salario minimo legale, corrispondente a un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro, aggiornato annualmente per tenere conto, in particolare, dell'aumento della produttività e dell'inflazione;

b) per quanto di competenza e con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, alla definizione di una disciplina normativa di sostegno per la regolamentazione della rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che restituisca certezza nelle relazioni industriali e superi la proliferazione di sigle di comodo, così come la moltiplicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da organizzazioni che non hanno alcuna rappresentatività reale, in particolare valorizzando i contratti collettivi « leader », ossia quelli siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che presentino maggiore connessione, in senso qualitativo, all'attività produttiva del luogo di lavoro, nonché definendo specifici criteri atti a misurare il grado di rappresentatività sia delle organizzazioni sindacali che datoriali e tenendo in debita considerazione i criteri autoprodotti dall'ordinamento intersindacale negli accordi interconfederali stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative;

c) a ripristinare il Reddito di cittadinanza, prevedendo il rafforzamento e la riorganizzazione delle politiche pubbliche volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, potenziando la componente

di servizi alla persona e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa per l'effettivo superamento della condizione di povertà;

d) a favorire, per quanto di competenza, l'adozione di misure volte a promuovere la sperimentazione della riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario;

e) ad avviare un concreto e tempestivo confronto con le parti sociali realmente rappresentative, volto a definire una nuova strategia in materia di lavoro nel nostro Paese, anche attraverso la realizzazione di un piano straordinario pluriennale per il lavoro, che metta al centro la buona e stabile occupazione, il contrasto a ogni forma di precarietà e l'incremento della partecipazione al lavoro, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, così come al Mezzogiorno e alle aree interne e coerente con la transizione e conversione ecologica;

f) a rafforzare le politiche attive del lavoro, anche attraverso il potenziamento del fondo nuove competenze; a contrastare le crescenti disparità generazionali, di genere e territoriali, in particolare con interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne; ad assicurare la lotta al lavoro sommerso; a contrastare il precariato, rafforzando gli incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, nonché collegando strettamente le tipologie contrattuali a tempo determinato a specifiche causali; ad abolire gli *stage extra curricolari* in forma gratuita;

g) a favorire l'evoluzione del sistema previdenziale mettendo al centro le donne, i giovani e chi svolge lavori gravosi, prevedendo l'aggiornamento e l'ampliamento della platea dei lavori usuranti, garantendo una prospettiva pensionistica sostenibile e dignitosa;

h) a completare il sistema di tutele in favore dei lavoratori autonomi, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, attraverso l'estensione delle misure già previste per i lavoratori dipendenti;

i) ad adottare, in linea con le esperienze più avanzate in Europa, le opportune misure per assicurare l'estensione in termini di durata, nonché di copertura del congedo di paternità obbligatorio, prevedendo altresì che il congedo di maternità e il congedo di paternità godano di una copertura retributiva pari al 100 per cento, in modo da ridurre il disincentivo economico all'utilizzo dei congedi parentali per i padri;

j) ad avviare un serio confronto con le parti sociali realmente rappresentative volto a definire una nuova strategia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, da implementare annualmente favorendo il pieno coinvolgimento del Parlamento, assicurando, nelle more, l'adozione di immediate misure volte ad affrontare le principali criticità, quali l'equiparazione delle tutele disposte nella disciplina degli appalti pubblici anche agli appalti tra privati, nonché l'eliminazione degli appalti a cascata e delle gare al massimo ribasso;

k) a riconsiderare ogni ipotesi di privatizzazione in atto di aziende controllate e/o partecipate dallo Stato, che, oltre a rappresentare la perdita di *asset* strategici per il Paese, spesso determinano, come accaduto in passato, fenomeni di precarizzazione del lavoro e riduzione dei livelli occupazionali;

l) a ripristinare il lavoro agile quantomeno in favore dei lavoratori fragili per rendere pieno e garantito il diritto al lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	323
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	333
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo)	334
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro)	339
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	329
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 11.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Avverte che i deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno presentato due proposte alternative di parere, che saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, fa presente che il Documento di economia e finanza (DEF) 2024, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio), espone nella Sezione I « Programma di stabilità » l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo. Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita.

Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento).

Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento. La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2023. In particolare, la previsione di inflazione del DEF 2024 stima, per l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), un aumento all'1,1 per cento nel 2024, a fronte del 2,5 per cento ipotizzato nella NADEF, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi.

Passando alle competenze proprie della XII Commissione, a partire dal settore della salute, rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, segnala che il DEF prevede, per l'anno in corso, una spesa sanitaria corrente pari a 138.776 milioni di euro, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente, pari al 6,4 per cento del PIL. Nel triennio 2025-2027, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo del 2 per cento: 141.814 milioni di euro nel 2025, 144.760 milioni di euro nel 2026 e 147.420 milioni di euro nel 2027.

Nell'ambito del Programma nazionale di riforma (PNR), il Governo fa riferimento a « Un sistema sanitario più efficiente, resiliente ed inclusivo ». Al riguardo, viene evidenziato che, negli ultimi anni, il sistema sanitario italiano è stato interessato da grandi cambiamenti. Agli investimenti che sono stati avviati per rafforzarlo, nella gestione della pandemia di COVID-19 e nel periodo successivo, si accompagnano diverse linee di trasformazione cui concorrono sia interventi previsti da tempo, sia misure e investimenti previsti nel PNRR.

Tra gli assi portanti della strategia, viene indicata la riforma dell'assistenza territoriale: essa prevede l'istituzione e il potenziamento di un nuovo assetto istituzionale e organizzativo dell'assistenza sanitaria primaria, che renda il servizio sanitario più efficiente, accessibile ed efficace. A tal proposito, il Documento ricorda che nel PNRR sono stati previsti investimenti per la realizzazione delle Case della comunità, delle Centrali operative territoriali e degli Ospedali della comunità, e riferisce che i *target* intermedi, relativi a tali interventi, sono stati raggiunti nei tempi. Viene altresì riferito che a tali investimenti sono state affiancate ulteriori risorse, di carattere nazionale, per potenziare il personale, al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR. Tali risorse – precisa il Governo – sono state disposte anche per il 2024.

Sono poi indicati i seguenti ulteriori obiettivi: implementare il sistema dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA); avviare l'adozione di un sistema oggettivo e scientificamente riconosciuto di riduzione dell'inappropriatezza prescrittiva; implementare il Nuovo sistema di garanzia (NSG), al fine di verificare che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA); attivare e implementare attività nuove o già in essere quali ad esempio nuovi modelli erogativi (telemedicina), nuovi attori nella rete di erogazione, canali di prenotazione innovativi, ridefinizione dei percorsi di tutela (assistenza domiciliare integrata), trasparenza e funzionalità dei siti *web*.

Riguardo al potenziamento dell'assistenza domiciliare e della telemedicina, viene ricordato che il PNRR prevede un investimento specifico volto all'adozione di almeno un progetto di telemedicina per regione e si dà atto che tale *target* è stato raggiunto entro la scadenza prevista.

Sono quindi richiamati i temi dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione per un migliore Servizio sanitario nazionale. Viene riportato che, al fine di

cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, sono state poste in essere le seguenti iniziative: si è provveduto a realizzare la mappatura e l'efficientamento delle principali fasi del processo amministrativo legato alle richieste di servizi sanitari nelle diverse regioni; si è investito nell'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie, di cui risulta perfezionato il 93 per cento degli ordini, dei quali circa il 51 per cento risulta consegnato e il 44 per cento collaudato; rispetto allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, l'assegnazione di 1.800 borse di studio per corsi specifici di medicina generale entro il 30 giugno 2023 è stata conseguita entro la scadenza prevista. A tali investimenti si accompagna l'intervento relativo al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari per l'adozione e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, nonché ulteriori investimenti sulla ricerca e sulla formazione.

Viene altresì evidenziato che l'Italia sta partecipando alla negoziazione della proposta di Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari, proposta che mira a gestire l'accesso e il controllo dei singoli individui sui propri dati sanitari elettronici personali, sia a livello nazionale che a livello europeo, e a facilitare il riutilizzo dei dati per scopi di ricerca, innovazione, regolamentazione e politica pubblica dell'UE.

Sempre nell'ambito della Sezione III del Documento, all'interno del paragrafo dedicato alle Politiche sociali sulla disabilità, viene ricordato che è stata approvato il decreto legislativo n. 29 del 2024, con il quale sono state introdotte nuove politiche e strumenti a tutela degli anziani non autosufficienti, tra l'altro in tema di integrazione tra ambito e servizi sanitari e sociali ed efficientamento delle forme di assistenza domiciliare e delle reti per le cure palliative.

Nell'ambito del Programma nazionale di riforma, segnatamente nel paragrafo relativo all'accoglienza dei migranti, viene ricordato che la legge di bilancio per il 2024 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti e l'in-

cremento di un milione di euro annui della dotazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Tali misure – evidenzia il Documento – mirano a potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e socio-sanitaria per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Sempre all'interno della Sezione III, il Documento si sofferma sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), quali traguardi necessari del processo di riforma economica e sociale del Paese. In tale contesto, viene posto in rilievo che la *performance* dell'Italia risulta superiore a quella della media europea per quanto riguarda la salute e il benessere, citando come fonti la Commissione (Relazione per Paese del 2023) e il Rapporto Eurostat 2023.

Con riferimento alle prossime linee di interventi, il Documento conferma l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla precedente Nota di aggiornamento, integrato con la previsione di un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale. Riguardo all'elenco in precedenza definito, si ricorda (tralasciando i disegni di legge già all'esame delle Camere o comunque già approvati dal Consiglio dei ministri) la previsione di un disegno di legge in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera e di un disegno di legge di delega al Governo in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Passando alle misure di carattere sociale, il Documento evidenzia la continuità delle politiche a sostegno della natalità e delle famiglie, che sono indicate come temi al centro dell'agenda politica, al fine di renderle strutturali e strategiche nella programmazione degli interventi per contrastare il cosiddetto inverno demografico. Esse riguardano principalmente la semplificazione dell'utilizzo e la razionalizzazione, il riordino e il nuovo finanziamento delle risorse previste. A tali misure si associa il

potenziamento dell'assegno unico universale, quale trasferimento monetario alle donne per il sostegno della natalità, il potenziamento dei servizi per la prima infanzia come misura di conciliazione dei temi di vita e di lavoro, insieme ai congedi parentali, oltre a diverse altre specifiche misure a sostegno del reddito delle famiglie.

In base ai dati riportati dal DEF 2024, l'importo complessivo delle risorse erogate nel 2023 per l'assegno unico universale ammonta a 18 miliardi di euro, per oltre 10 milioni di figli a carico, su un totale di 8,9 milioni di domande accettate, in aumento rispetto ai 13,2 miliardi di euro erogati nel 2022. Il tasso di adesione della misura ha raggiunto la soglia dell'89 per cento degli aventi diritto, con un importo medio per bambino che varia tra 54 e 214 euro.

Tra le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il DEF 2024 inserisce le risorse per potenziare i servizi per l'infanzia, in accordo con gli investimenti previsti nell'ambito del PNRR per una migliore offerta educativa con 4,6 miliardi di euro per sovvenzionare nuovi posti su tutto il territorio nazionale per la fascia d'età compresa tra zero e sei anni. Allo stato, sono stati realizzati 150.480 nuovi posti per servizi educativi e di cura della prima infanzia.

Come indicato dal Documento, sono stati innalzati a 3.600 euro (con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024) i *bonus* per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, che di fatto consentirà la gratuità della retta a partire dal secondo figlio. Per il 2024 sono previsti contributi a favore dei comuni per l'erogazione del servizio di asilo nido pari a 230 milioni di euro, con un incremento di 55 milioni di euro rispetto allo stanziamento 2023 che ammontava a 175 milioni.

Sui temi della disabilità e della non autosufficienza, si prevede l'attuazione delle riforme previste nel quadro degli interventi del PNRR, al fine di potenziare la tutela e il supporto a persone con disabilità e anziani.

In tale ambito, si segnala l'istituzione, ad opera della legge di bilancio 2024, del

Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con la contestuale abrogazione di diversi fondi preesistenti (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare e Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia).

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco FURFARO (PD-IDP) segnala che il suo gruppo si è trovato costretto a presentare una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) a causa della problematicità del Documento presentato dal Governo, a partire dalla mancanza in esso di un quadro programmatico degli interventi che si vogliono effettuare nel successivo triennio, cosa che normalmente accade solo nel caso di esecutivi dimissionari. Osserva in proposito che, al di là delle dichiarazioni fatte nei mesi passati, in alcuni casi rilasciate con tono arrogante, l'attuale maggioranza non è in grado, prima dello svolgimento delle elezioni europee, di dare indicazioni chiare e univoche su come reperire le risorse necessarie a finanziare misure ritenute importanti come la riduzione del cuneo fiscale o la semplificazione degli scaglioni dell'Irpef in una fase di crescita economica contenuta, senza aumentare la pressione fiscale o comprimere ulteriormente gli interventi di carattere sociale.

A tal proposito rileva che l'apparente aumento della spesa sanitaria per l'anno in corso è appena sufficiente per affrontare i costi aggiuntivi determinati dall'inflazione e finanziare i rinnovi contrattuali e che, in prospettiva, la spesa in rapporto al PIL appare in continuo calo, ricordando che si giungerà, in assenza di interventi correttivi, a poco più del 6 per cento nel prossimo triennio. Nel segnalare che tutti i soggetti coinvolti hanno evidenziato la gravità di questo dato, ricorda che oramai più di 4 milioni di cittadini rinunciano alle cure a causa delle liste d'attesa troppo lunghe e di costi insostenibili per le prestazioni fornite dal settore privato.

In ambito sociale, sottolinea che il venir meno del reddito di cittadinanza priva molte persone, in una situazione di difficoltà, di un sistema di protezione efficace, in un contesto nel quale la povertà appare in aumento. Anche la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti risulta del tutto inadeguata in quanto i potenziali beneficiari sono solo una limitatissima frazione di coloro che avrebbero bisogno di un intervento di sostegno di ampia portata.

Marianna RICCIARDI (M5S) precisa che il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) anche in considerazione della mancanza nel Documento di un coerente quadro programmatico, nel contesto di una situazione economica estremamente incerta e con una crescita attesa intorno all'1 per cento e, quindi, inferiore a quanto previsto dalla NADEF approvata lo scorso anno. Reputa fuori luogo e basate su dati non verificati la gran parte delle critiche relative all'impatto del *superbonus* sul bilancio pubblico, osservando che non viene tenuto nella dovuta considerazione l'apporto fornito da tale strumento alla ripresa economica nel difficile contesto pandemico.

Lamenta, quindi, l'assenza di validi interventi di sostegno alle persone in condizione di povertà, segnalando che anche l'utilizzo delle risorse derivanti dal PNRR è condotto in maniera poco efficace. Nell'evidenziare le lacune del documento in discussione per quanto concerne il contrasto all'emergenza climatica, rileva che la soppressione del reddito di cittadinanza ha avuto effetti anche sul calo dei consumi e, quindi, sulla crescita complessiva dell'economia.

Per quanto concerne la spesa sanitaria, osserva che l'aumento previsto nel 2024 deriva in parte sia da un rinvio di spese per oneri contrattuali già previsto per l'anno precedente sia dall'anticipo di alcune risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate nel 2025, senza prevedere in realtà nuove forme di finanziamento. In questo quadro, ribadisce che vi sono oltre 4 milioni di persone che non hanno accesso alle cure e che, in particolare nel Mezzogiorno,

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza appare del tutto inadeguata.

Il Documento denota, a suo avviso, l'assenza di una volontà di rilancio del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti particolarmente delicati come la medicina di emergenza, la riduzione delle liste d'attesa, il rilancio della medicina territoriale, il potenziamento dei consultori e la sperequazione a livello territoriale, rilevato che quest'ultima non potrà che essere aggravata dall'introduzione dell'autonomia differenziata.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, in risposta agli interventi dei colleghi di opposizione, segnala che il documento in esame indica alcuni parametri in miglioramento rispetto alla NADEF 2023, a partire da quello relativo all'inflazione prevista.

Quanto all'assenza di un quadro programmatico, ricorda che è in corso il riassetto della *governance* finanziaria a livello europeo e che, pertanto, una definizione troppo vincolante degli obiettivi in questa fase avrebbe potuto portare potenzialmente a un contrasto con le istituzioni dell'Unione europea. Fa presente che la prossima NADEF costituirà uno strumento di programmazione più appropriato, in quanto il suo contenuto sarà poi trasferito all'interno del disegno di legge di bilancio.

In relazione alla spesa sanitaria, osserva che la Banca d'Italia ha confermato che essa rimane sostanzialmente invariata, mentre dal 2010 al 2019 è stata oggetto di continue misure di riduzione. Evidenzia come vi sia una chiara volontà da parte delle forze di maggioranza di potenziare il Servizio sanitario nazionale anche in termini di finanziamento, ricordando che purtroppo il quadro di bilancio esistente è condizionato fortemente dalla spesa per il *superbonus*, per la quale è prevista una stima in rialzo superiore agli 80 miliardi di euro, e, pertanto, l'attuale situazione impone misure graduali. Segnala in proposito che è in corso un tentativo di distribuire l'impatto della spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia su un periodo più

ampio, al fine di evitare di gravare in maniera eccessiva sul bilancio dello Stato.

In ambito sociale, pone in rilievo il costante progresso nell'implementazione dell'assegno unico universale che è percepito da quasi il 90 per cento delle famiglie aventi diritto.

Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto e replicando a quanto affermato dal relatore, riconosce che la riduzione della spesa sanitaria rappresenta un fenomeno di lungo periodo che ha caratterizzato anche situazioni politiche diverse da quella attuale, ma in ogni caso ribadisce che un'inversione di tendenza è responsabilità del Governo in carica. Rivela, inoltre, che i dati forniti da autorevoli istituzioni di ricerca evidenziano che i tagli più rilevanti sono stati effettuati tra il 2010 e il 2012, quando era Presidente del Consiglio Berlusconi e la Presidente del Consiglio attualmente in carica ricopriva un incarico di governo.

Ricorda che il *superbonus* è stato introdotto quando al Governo erano presenti anche forze politiche facenti parte della attuale maggioranza e che l'esplosione delle spese da esso derivanti è avvenuta soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, senza che vi fosse un'azione di contrasto efficace da parte dell'Esecutivo.

In relazione all'assenza di un quadro programmatico, ribadisce che essa, a suo avviso, è connessa più alla necessità di non indicare prima delle elezioni quali sono gli interventi correttivi necessari piuttosto che a presunte richieste provenienti dalle istituzioni europee.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), riallacciandosi all'intervento svolto dal relatore, segnala che il Ministro dell'economia Giorgetti, nell'audizione svolta presso la Commissione Bilancio nella giornata precedente, ha confermato che gli oneri derivanti dal *superbonus* riducono in maniera significativa la possibilità di destinare risorse a servizi e prestazioni sociali e che il Governo

è alla ricerca di soluzioni per rendere tali oneri meno impattanti sulle prossime annualità di bilancio.

Ricorda, quindi, che è allo studio una riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, anche al fine di ridurre gli sprechi, obiettivo che è altrettanto importante rispetto all'individuazione di risorse aggiuntive. Ribadisce che l'impostazione programmatica meno approfondita delineata dal DEF è dovuta all'elaborazione in corso di un nuovo quadro regolatorio finanziario a livello dell'Unione, che dovrebbe essere completato entro la metà dell'anno, al quale potrà adeguarsi la NADEF.

Andrea QUARTINI (M5S) rileva preliminarmente il poco tempo disponibile per esaminare un provvedimento complesso come il Documento di economia e finanza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che i tempi d'esame del Documento sono stati concordati in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara che risulta evidente la continua riduzione della spesa sanitaria che è oramai giunta, in termini percentuali sul prodotto interno lordo, al livello più basso dal 2007, e segnala che è la stessa Banca d'Italia a confermare che nel 2027 essa sarà pari a poco più del 6 per cento. Reputa strumentale l'utilizzo del *superbonus* come alibi per giustificare l'assenza di interventi in ambito sanitario, ricordando che, quando si tratta di costruire il ponte sullo Stretto o di acquistare nuovi armamenti, le risorse vengono individuate. Tra i problemi della sanità, ricorda l'esodo sanitario, l'incremento delle liste d'attesa, la necessità per le famiglie di contrarre prestiti per avere accesso alle cure, il permanere del tetto alle assunzioni e l'invecchiamento del personale sanitario. Ricorda che in Paesi come la Francia e la Germania la spesa sanitaria supera il 10 per cento del Pil, in Gran Bretagna è di poco superiore al 9 per cento e anche la Spagna assicura un livello di finanziamento di un punto percentuale su-

periore a quello italiano. Le famiglie sono costrette ad effettuare mediamente quasi 1.000 euro di spesa sanitaria nel settore privato ogni anno, che ormai rappresenta oltre il 20 per cento di quella totale, dato anch'esso estremamente superiore rispetto a quello di altri Paesi europei.

Per quanto concerne gli interventi di carattere sociale, segnala l'assenza di misure in favore della disabilità e dei progetti di vita indipendente, osservando che la prestazione unica per gli anziani non autosufficienti riguarda solo una percentuale ridottissima degli aventi bisogno.

Inoltre, è stato effettuato un definanziamento significativo degli interventi per la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità nonché per gli asili nido. In conclusione, nel convenire sul fatto che i tagli alla spesa sanitaria rappresentano un fenomeno ormai ultradecennale, con l'eccezione del periodo dell'emergenza pandemica, invita l'attuale maggioranza ad assumersi le proprie responsabilità, posto che ad essa ora spetta il compito di allocare le risorse disponibili. Dichiarò pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risultano pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dai deputati dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono par-

tecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento di cui la Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione (Affari costituzionali), si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 ne illustra le finalità, precisando come esso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione, che viene attivato sulla base di una richiesta della Regione interessata, sentiti gli enti locali. All'avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio o il Ministro per

gli affari regionali da lui delegato informa le Camere e la Conferenza Stato-regioni dell'atto di iniziativa.

Gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché quella di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, come specificato durante l'esame al Senato, il Presidente del Consiglio può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto d'iniziativa.

L'articolo 3, sostituito dal Senato, delinea la procedura per la determinazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge di bilancio 2023 (comma 1). Il comma 2 concerne il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 3 specifica quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – vale a dire, le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'autonomia differenziata –, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. Per quanto concerne le competenze della Commissione Affari sociali, segnalo che tra di esse rientrano la tutela della salute e la tutela e la sicurezza del lavoro.

Il comma 4 demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, mentre il comma 5 prevede che la Conferenza unificata, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, adotti le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate, al fine di superare le criticità riscontrate. Si fa salvo, in ogni caso, l'eser-

cizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. È prevista la trasmissione di una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio (comma 6). Il comma 7 prevede che i LEP possano essere periodicamente aggiornati in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socio-economico o dell'evoluzione della tecnologia. Il comma 8 stabilisce che i costi e i fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, continuano ad applicarsi, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge di bilancio 2023 (comma 9).

L'articolo 4 disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, al quale si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio (comma 1). Con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che le suddette risorse sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.

Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli riferibili ai LEP può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese (comma 2).

L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulte-

riori forme e condizioni particolari di autonomia sono stabiliti nell'intesa Stato-Regione di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La concreta determinazione di tali beni e risorse è operata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall'intesa stessa.

L'articolo 6 prevede che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, a comuni, province e città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce la durata delle intese in un periodo non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.

A seguito di una modifica introdotta dal Senato, la cessazione dell'intesa può essere sempre deliberata – con legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere – in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i LEP. Il successivo comma 2 prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, mentre il comma 3 prevede che ciascuna intesa in-

dividui le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. Il comma 4 prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possano disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 5 stabilisce, infine, che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'articolo 8 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 5 debba procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica informa la Conferenza Unificata e le Camere degli esiti della valutazione.

Ai sensi dell'articolo 9, dall'applicazione del provvedimento in esame e di ciascuna intesa tra Stato e Regione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene garantita, inoltre, l'invarianza dell'entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, al fine di garantire l'unità nazionale nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri eco-

nomici e sociali, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili.

Fa presente, infine, che l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

tenuto conto che il Documento prevede, per l'anno in corso, una spesa sanitaria corrente pari a 138.776 milioni di euro, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente, nonché una previsione di crescita, al tasso medio annuo del 2 per cento, della spesa sanitaria per il triennio dal 2025 al 2027;

rilevato, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, l'impegno per la riforma dell'assistenza territoriale, che passa attraverso l'istituzione e il potenziamento di un nuovo assetto istituzionale e organizzativo dell'assistenza sanitaria primaria;

ritenuti condivisibili gli ulteriori obiettivi indicati, consistenti nell'implementazione del sistema dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, nell'avvio dell'adozione di un sistema oggettivo e scientificamente riconosciuto di riduzione dell'inappropriatezza prescrittiva, nell'implementazione del Nuovo sistema di garanzia (NSG), al fine di verificare che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nello sviluppo di attività nuove o già in essere quali ad esempio nuovi modelli

erogativi (telemedicina), nuovi attori nella rete di erogazione, canali di prenotazione innovativi, ridefinizione dei percorsi di tutela (assistenza domiciliare integrata), trasparenza e funzionalità dei siti *web*;

tenuto conto altresì dei dati concernenti gli obiettivi riferiti ai temi dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione per un migliore Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il Documento evidenzia la continuità delle politiche a sostegno della natalità e delle famiglie, indicate come temi che si collocano al centro dell'agenda politica, e le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tra cui s'inseriscono le risorse per potenziare i servizi per l'infanzia, in accordo con gli investimenti previsti nell'ambito del PNRR per una migliore offerta educativa;

considerato che sui temi della disabilità e della non autosufficienza si prevede l'attuazione delle riforme previste nel quadro degli interventi del PNRR, al fine di potenziare la tutela e il supporto a persone con disabilità e anziani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
FURFARO, MALAVASI, GIRELLI, CIANI, STUMPO**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (esame Doc. LVII, n. 2, Annesso e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera *e*) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è

senza precedenti e si pone in violazione delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

l'incertezza che il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, in realtà, riguarda la decisione, di rifinanziare le cosiddette politiche invariate che andranno a scadenza a fine anno; basti ricordare che le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui, ai quali si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro: la detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento (di sei mesi) di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

il rifinanziamento delle politiche invariate non tiene nemmeno conto delle spese per la sanità che nel tendenziale

proposto dal Governo scende ancora rispetto ad oggi al 6,2 per cento del PIL alla fine del periodo;

già nel quadro tendenziale è evidente che la crescita 2024 sarà più debole del previsto; il Governo aveva programmato una crescita del PIL dell'1,2 per cento e il documento riduce all'1 per cento la previsione che comunque è un dato superiore e ottimistico rispetto a quello dei principali previsori che si attestano tra lo 0,5 e lo 0,7 per cento per il 2024 (Banca d'Italia ad inizio aprile stima 0,6 per cento la crescita per il 2024);

nel 2024 l'impatto del PNRR è stimato in 0,9 punti percentuali di PIL aggiuntivi rispetto lo scenario base; pertanto la quasi totalità della crescita è dovuta sostanzialmente all'attuazione del PNRR;

anche per gli anni successivi la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, l'ISTAT ha rilevato che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è stato pari al 7,4 per cento nel 2023; i dati ISTAT riportati nel DEF risultano molto peggiorati rispetto le previsioni programmatiche della NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/PIL 2023 al 5,3 per cento;

sul differenziale di 2,1 punti percentuali, equivalente a quasi 44 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; quando il Governo si è insediato, nell'ottobre 2022, la spesa stimata per il cosiddetto Superbonus ammontava a 60 miliardi di euro mentre l'ultimo *report* Enea conferma una spesa complessiva di 122 miliardi di euro;

nel contesto qui delineato, il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito

immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto deficit/PIL e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni mettendo in atto solo due interventi contenitivi (il decreto-legge n.11 di febbraio 2023 e il decreto-legge n. 39 di marzo 2024) nonostante l'allarme lanciato dalla reportistica mensile sull'andamento dei conti pubblici legati al Superbonus; per contro si può affermare che nel 2023, la crescita maggiore della media europea pari 0,9 per cento (rispetto allo 0,5 per cento delle media UE) è dovuta alla spesa di circa 70 miliardi di euro di bonus edilizi equivalenti a circa 3 punti percentuali di PIL senza i quali avremmo registrato una recessione (senza tener conto che gli altri paesi europei non hanno avuto la spessa spesa in agevolazioni edilizie);

il peso del debito, torna a salire, di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,6 per cento del 2026 e modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NadeF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al PIL di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

la differenza tra il costo del debito (tasso di interesse implicito del debito), pari al 3 per cento e il tasso di crescita dell'economia (PIL nominale), che scende sotto al 3 per cento comporta la crescita del rapporto debito/PIL anche in un quadro tendenziale e in assenza di interventi programmatici;

la procedura di infrazione per deficit eccessivo (PDE) annunciata sia dal Ministro dell'economia e delle finanze, sia dal Commissario europeo potrebbe chiedere una correzione di almeno lo 0,5 per cento del PIL sul disavanzo primario (quindi senza considerare le variazioni dei tassi di interesse) all'anno per i prossimi tre anni;

la riforma fiscale volta a reperire risorse per il prossimo avvenire non ha prodotto i risultati auspicati proponendo solo misure temporanee e sanatorie di cartelle e debiti erariali: è una riforma molto deludente dal punto di vista dell'equità e del-

l'efficienza e non attua alcuno degli obiettivi di una riforma organica del sistema fiscale;

il Governo non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

a marzo l'inflazione nell'Eurozona è scesa al 2,4 per cento tuttavia il segnale di riduzione dell'inflazione non si è ancora tradotto in un taglio dei tassi da parte della BCE; la stretta monetaria sta riducendo il tasso di investimento delle imprese, che nel 2023 scende al 18,7 per cento del PIL, in calo di 1,2 punti dal 19,9 per cento del 2022; il perdurare della stretta monetaria aggrava le condizioni finanziarie delle imprese italiane, maggiormente colpite dal caro tassi; secondo l'ABI il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese a marzo 2024 è pari al 5,26 per cento; il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: sempre i dati riferiti a marzo 2024 riportano che i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,6 per cento rispetto a un anno prima;

è urgente definire in tempi brevi una efficace strategia per attuare la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta « *Case Green* », entrata in vigore già nello scorso mese di ottobre 2023, la quale prevede una diminuzione dell'energia utilizzata di almeno il 16 per cento entro il 2030 e di almeno il 20-22 per cento entro il 2035. Si stima che siano 9,5 milioni (37,1 per cento) le abitazioni occupate collocate nella classe energetica meno efficiente (G); previsto inoltre l'obbligo per gli Stati membri di riqualificare almeno il 3 per cento l'anno della superficie degli edifici pubblici;

dopo 17 anni i livelli del PIL sono ritornati, nel 2023, ai livelli del 2008, (circa 2 mila miliardi di euro), con circa 600 mila

occupati in più ma le ore lavorate sono sostanzialmente rimaste invariate il che significa che in 17 anni la produttività oraria del lavoro non è cresciuta e che il recupero fatto in termini di costo del Lavoro per Unità Prodotta (CLUP) è ascrivibile ad una compressione del costo del lavoro e dei salari;

se l'Italia vuole avere credibilità ed un ruolo attivo in Europa deve assumersi le proprie responsabilità;

tenuto conto che:

per quanto riguarda la spesa sanitaria per il 2024 è prevista pari a 138.776 milioni, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente;

tale spesa sconta però uno spostamento dal 2023 al 2024 dei fondi per il rinnovo dei contratti del personale dirigente e degli accordi per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale tra il 2019 e il 2021, visto il « loro mancato perfezionamento » nonché la minore spesa dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dal governo Draghi;

lo slittamento dei fondi spiega così l'aumento del 2024, per cui il DEF fissa la spesa sanitaria a 138,7 miliardi pari al 5,8 per cento in più rispetto al 2023;

se si confronta però la spesa sanitaria rispetto al PIL questa per il 2024 è pari al 6,4 per cento e in fase decrescente nel triennio successivo 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026 per poi assestarsi al 6,2 per cento nel 2027;

secondo le stime del DEF, ancora una volta, la sanità non rientra tra le priorità di questo Governo e i principi di universalità, equità ed uguaglianza che caratterizzano il nostro SSN non vengono assicurati;

non solo la sanità non interessa a questo Governo visto che il rapporto spesa sanitaria/PIL scende al 6,3 per cento per poi assestarsi al 6,2 per cento nel 2027, un valore addirittura inferiore a quello pre-pandemico del 2019 pari al 6,4 per cento

ma niente viene detto sulle risorse necessarie ad una riforma strutturale relativa all'assunzione di personale e al superamento, anche graduale, del tetto di spesa per il personale sanitario che da oltre 15 anni non consente di dare ristoro alla categoria, costretta a turni massacranti, a sopperire ai buchi di organico, a non ricevere reali incentivi e prospettive di crescita;

negli ultimi anni, i limiti rigidi alla spesa di personale dipendente e all'incremento dei fondi, la scarsa attrattiva del lavoro dipendente presso gli enti e le aziende del SSN hanno spinto le aziende stesse a forme di ingaggio attraverso affidamenti esterni (medici a gettone) con costi crescenti contabilizzati tra i costi dei beni e servizi, a forme di contratti a tempo determinato o parasubordinato con costi sicuramente superiori rispetto al costo del lavoro dipendente;

il disagio psicologico e i disturbi del comportamento alimentare dei giovani, l'aumento delle cronicità e la non autosufficienza degli anziani, l'abbattimento delle liste d'attesa, la necessità di strutture ospedaliere più efficienti, di una sanità di prossimità sul territorio più forte, di investimenti sulla prevenzione e sulla appropriatezza delle cure si combattano solo ed esclusivamente aumentando significativamente le risorse finanziarie, immettendo nuovo personale – medici, infermieri, tecnici – creando le condizioni, economiche e organizzative, affinché le migliori professionalità rimangano nel servizio pubblico;

ancora una volta è stata ulteriormente posticipata al 1 gennaio 2025 l'entrata in vigore del decreto tariffe per la specialistica ambulatoriale e per la protesica, in attuazione dei nuovi Lea previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 approvato ad aprile 2023 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2023 (sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2024 per la specialistica, poi prorogata al 1° aprile 2024 e il 1° aprile 2024 per la protesica) perché non si sono trovate le risorse sufficienti per la loro attuazione ledendo così il diritto alla salute dei cittadini;

in Italia milioni di persone devono fare i conti ogni giorno con liste di attesa infinite, con la difficoltà di accedere ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, con lo spostarsi da una regione all'altra per potersi curare oppure sono costrette, se possono permetterselo, a rivolgersi alla sanità privata;

a fronte di un progressivo sottofinanziamento del SSN sempre più famiglie scelgono di curarsi al di fuori del sistema sanitario. È la cosiddetta spesa «*out of pocket*», in aumento negli ultimi dieci anni e arrivata al 15 per cento del totale, soglia critica e che dà l'idea di un cambiamento, in peggio, della sanità, sempre più privata e sempre meno pubblica;

premesso che:

per il periodo 2025-2027 la spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio annuo, prendendo a riferimento l'anno 2024, del 2,5 per cento. Il tasso di variazione medio annuo del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 2,9 per cento, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro si colloca al 1,0 per cento annuo;

per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano;

le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2024-2026, legge n. 213 del 2023;

in via di sintesi, si stima per l'anno 2024 un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuto nell'ambito di quanto programmato in sede di NTI LB 2024-2026 (pari a 447,8 mld di euro per l'anno 2024). Le previsioni per gli anni 2025 e 2026 risultano inferiori a quanto programmato in NTI LB 2024-2026, per effetto, in particolare, di un minore tasso di indicizzazione delle prestazioni rispetto a quanto previsto in NADEF 2023;

considerato che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3 per cento del totale da 7,7 per cento nel 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (9,7 per cento in crescita dal 9,1 per cento dell'anno precedente) mentre l'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9 per cento (stabile rispetto all'11,0 per cento del 2021) pari a 2,8 famiglie;

alla luce di questi dati appare sempre più necessario il ritorno ad una misura di sostegno universale visto che l'assegno di inclusione, in sostituzione del reddito di cittadinanza, non può definirsi tale poiché ha raggiunto solo 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila con 182.350 domande respinte;

la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno all'inclusione, una misura categoriale rivolta esclusivamente alle famiglie con minori, anziani o disabili e il Supporto per la formazione e il lavoro, per le altre famiglie costituisce una profonda violazione rispetto al criterio di universalità selettiva che aveva caratterizzato le due precedenti misure nazionali di contrasto alla povertà, prima il Rei e poi il reddito di cittadinanza;

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione di povertà e, pertanto, sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione delle caratteristiche della povertà come fe-

nomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

infine, sono totalmente assenti le risorse idonee a rispondere al progressivo invecchiamento della popolazione e al crescente bisogno che ne deriva di interventi e servizi sociosanitari integrati rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente;

in particolare la nuova prestazione economica prevista nel decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 « Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 » stante i requisiti previsti, è rivolta a solo 25.000 anziani non autosufficienti a fronte di 1,4 milioni di persone che oggi ricevano l'assegno di accompagnamento di cui più di un milione di ultraottantenni, lasciando ancora una volta sole la maggior parte delle famiglie ad affrontare il dramma quotidiano della non autosufficienza;

è necessario una nuova politica di *welfare* universalistico e di comunità che non si limiti ad assistere bensì a costruire percorsi di emancipazione e di autonomia con l'aiuto del terzo settore per dare risposte alle nuove esigenze;

in conclusione, il documento in esame non stanziava nessuna risorsa aggiuntiva per le persone disabili, per gli anziani, per le fasce più deboli della società perché si considerano le politiche di *welfare* come politiche di mero costo e non di investimento:

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO**

La XII Commissione,

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2024 (esame Doc. LVII, n. 2 e Allegati),

premesso che:

il Def 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri consta del solo quadro di finanza pubblica, cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura, ad esempio non rinnovi i tagli alle tasse del 2024;

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel DEF 2024 sceglie di non esprimersi sui suoi obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi; la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta, pertanto, all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze;

secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'in-

cidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, mentre il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023;

l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

sanità, istruzione e il complesso di tutte le prestazioni sociali necessarie ad alleviare la povertà, non rappresentano, anche nel DEF 2024, una priorità;

parallelamente, la caotica gestione della revisione del PNRR e il decreto conse-

guente hanno dimostrato una scarsa capacità, se non addirittura la precisa volontà di non rilanciare gli investimenti nei territori e di non considerare l'emergenza climatica ed ambientale un elemento verso cui orientare le politiche pubbliche di bilancio, facendole tornare ad un passato che non ha mai prodotto risultati soddisfacenti per i cittadini e col rischio stavolta di accompagnare gradualmente l'Italia verso una fase quasi pre-recessiva;

è drammatico che tutto questo accada dopo una crescita boom del 2021 (recentemente rivista al rialzo dall'Istat al +8,3 per cento) e una crescita sostenuta nel 2022 (+3,7 per cento), risultati frutto delle coraggiose politiche economiche espansive messe in campo dal Governo Conte II, orientate agli investimenti;

è altrettanto drammatico constatare che questo crollo era ampiamente prevedibile, come denunciato dal M5S sin dalla prima legge di bilancio Meloni: il taglio smaccatamente – ed imprudentemente – ostentato e indiscriminato di reti di protezione sociale, che come il Reddito di cittadinanza avevano anche un effetto sui consumi, e lo smantellamento o drastico ridimensionamento di misure di investimento come Superbonus e Transizione 4.0, senza la previsione di investimenti alternativi, non potevano che portare a questo repentino deterioramento del quadro economico;

valutato che:

come evidenziato anche dalle analisi indipendenti della Fondazione GIMBE sul consuntivo 2023 e sulle stime per l'anno 2024 e per il triennio 2025-2027, quanto al consuntivo 2023:

il DEF 2024 certifica per l'anno 2023 un rapporto spesa sanitaria/PIL del 6,3 per cento e, in termini assoluti, una spesa sanitaria di 131.103 milioni di euro, oltre 3.600 milioni di euro in meno rispetto a quanto previsto dalla NaDEF 2023 (134.734 milioni di euro);

tale riduzione di spesa consegue in larga misura al mancato perfezionamento del rinnovo dei contratti del personale di-

rigente e convenzionato per il triennio 2019-2021, i cui oneri non sono stati imputati nel 2023 e spostati al 2024;

rispetto al 2022 la spesa sanitaria nel 2023 si è ridotta dal 6,7 per cento al 6,3 per cento del PIL e di € 555 milioni in termini assoluti, a comprova che nell'anno 2023 si è proceduto ad un netto definanziamento in termini di rapporto spesa sanitaria/PIL (-0,4 per cento), facendo addirittura segnare un valore negativo della spesa sanitaria, il cui potere d'acquisto è stato anche ridotto da un'inflazione che nel 2023 ha raggiunto il 5,7 per cento su base annua;

quanto al quadro previsionale 2024:

il rapporto spesa sanitaria/PIL nel 2024 sale al 6,4 per cento rispetto al 6,3 per cento del 2023;

in termini assoluti la previsione di spesa sanitaria è di 138.776 milioni di euro, ovvero 7.657 milioni di euro in più rispetto al 2023 (+5,8 per cento);

l'incremento di oltre 7,6 miliardi di euro stimato per il 2024 è illusorio: infatti, in parte è dovuto al un mero spostamento al 2024 della spesa prevista nel 2023 per i rinnovi contrattuali 2019-2021, in parte agli oneri correlati al personale sanitario dipendente per il triennio 2022-2024 e, addirittura, all'anticipo del rinnovo per il triennio 2025-2027, senza che tra l'altro la legge di Bilancio 2024 abbia stanziato le risorse per questi due capitoli di spesa e senza tener conto dell'erosione del potere di acquisto, visto che secondo l'ISTAT ad oggi l'inflazione si attesta su base annua a +1,3 per cento;

quanto al quadro previsionale le 2025-2027:

nel triennio 2025-2027, a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,1 per cento, il DEF 2024 stima al 2 per cento la crescita media annua della spesa sanitaria;

il rapporto spesa sanitaria/PIL si riduce dal 6,4 per cento del 2024 al 6,3 per cento nel 2025-2026, al 6,2 per cento nel

2027 e rispetto al 2024, in termini assoluti la spesa sanitaria nel 2025 sale a 141.814 milioni di euro (+2,2 per cento), a 144.760 milioni di euro (+2,1 per cento) nel 2026 e a 147.420 milioni di euro (+1,8 per cento) nel 2027;

considerato che:

rafforzare il reddito dei lavoratori italiani costituisce una priorità anche sul versante della tutela della loro salute: a tal proposito, la panoramica sulla spesa sanitaria delle famiglie italiane offertoci recentemente dal report GIMBE (aprile 2024) ci consegna un quadro allarmante;

le difficoltà economiche delle famiglie conducono alla limitazione delle spese per la salute e alla rinuncia alle cure: tali fenomeni sono molto più frequenti nelle Regioni del Mezzogiorno, proprio quelle dove l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è inadeguata e la conseguente insufficiente offerta pubblica di servizi sanitari associata alla minore capacità di spesa delle famiglie del Sud condiziona negativamente lo stato di salute e l'aspettativa di vita alla nascita;

le diseguaglianze sociali nell'accesso alle cure e l'impossibilità di far fronte ai bisogni di salute con risorse proprie rischiano di compromettere la salute e la vita dei più poveri, in particolare nel Mezzogiorno, dove l'impatto sanitario, economico e sociale senza precedenti rischia di peggiorare ulteriormente con l'autonomia differenziata;

tali criticità sono state ampiamente denunciate dal M5S nel corso dell'esame parlamentare dell'ultima legge di bilancio, con particolare riferimento: all'assenza o all'insufficienza degli incrementi delle risorse destinate ai Fondi ad hoc per le categorie deboli; alla mancanza di un indirizzo politico e di un progressivo rilancio del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale; alle grandi problematiche irrisolte, e non affrontate dal Governo, come quelle del pronto soccorso o delle liste d'attesa, caratterizzate da gravissime criticità strutturali e dalle carenze di personale

e dall'ostinazione a voler mantenere il personale in una condizione di perdurante precarietà;

è evidente come la sanità pubblica non sia una priorità per l'attuale Governo e come si tenti di nascondersi dietro i numeri assoluti della spesa sanitaria che nulla dicono sulla realtà sanitaria del nostro paese e sul rapporto spesa sanitaria/PIL che ne documenta, al contrario, un lento e inesorabile declino, collocando l'Italia prima tra i paesi poveri dell'Europa e ultima del G7;

il quadro appena descritto necessita di risposte immediate, occorrono stanziamenti ingenti, in termini finanziari e di progettualità; al contrario il Governo continua a defanziare la sanità anche sottraendo quelle risorse del PNRR che faticosamente sono state conquistate grazie al Governo Conte II, come ad esempio fatto nell'ultimo decreto legge « PNRR » (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19), duramente criticato dalla Conferenza Stato-Regioni (seduta del 5 aprile 2024) sono state sottratte risorse per 1,2 miliardi di euro per essere finanziate dalle Regioni con risorse proprie ex « articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 – edilizia sanitaria » integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti, senza prevedere risorse aggiuntive;

considerato altresì che:

dal documento in esame non si evince un programma idoneo a tutelare e salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico attraverso un recupero integrale di tutte le risorse economiche necessarie, garantendo una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfacendo in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo, anche prevedendo che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) sia in linea con i Paesi del G7 e che non sia, comunque, inferiore alla media europea;

non si evince la volontà di superare la sperequazione esistente sul territorio na-

zionale, introducendo indicatori ambientali, socio-economici e culturali nonché l'indice di deprivazione economica che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie, sottraendo la salute da qualsiasi progetto volto a conferire ulteriori forme di autonomia alle realtà regionali;

non si prospettino iniziative volte a rivisitare e aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (Lea) che anzi sono rinviati nella loro effettiva adozione per effetto del rinvio della vigenza del nomenclatore tariffario;

non si evince un'azione strutturale di incremento delle risorse da destinare al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, sia in termini di risorse finanziarie che professionali, con particolare riferimento agli investimenti necessari per il personale sanitario, rimuovendone il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato, al finanziamento dei cicli di specializzazione, della domiciliarità, della medicina territoriale, al rafforzamento della *governance* dei distretti socio-sanitari nonché al potenziamento dell'organico dei consultori, assicurando la presenza di personale non obiettore di coscienza, anche al fine di garantire un accesso sicuro alle procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza;

con riferimento alle misure a supporto della genitorialità si evince che il

Governo « sta attuando ulteriori iniziative per rafforzare i servizi e il supporto della genitorialità, con una particolare attenzione alle famiglie più vulnerabili. A tale scopo, nel corso del 2024 verrà rafforzata la rete territoriale dei Centri per la famiglia, quali livello di governo locale delle istanze relative alla genitorialità, primo ascolto, indirizzamento e investimento sulle famiglie. La rete dei Centri sarà coinvolta anche nell'alfabetizzazione digitale e mediatica », confermando in tal maniera la chiara volontà di depotenziare i consultori pubblici e laici per dare spazio ai cosiddetti « Centri per la famiglia » che oltre a non essere pubblici potrebbero non garantire la necessaria laicità e uniformità nel territorio nazionale;

rimangono insufficienti i tentativi volti a potenziare gli strumenti per i percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità e non autosufficienti, tutti ad invarianza finanziaria; ugualmente senza risorse sono le misure per valorizzare l'invecchiamento attivo, per garantire e potenziare le tutele per i *caregiver*, al fine di creare condizioni di vita migliori per gli anziani;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	343
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (<i>Esame e rinvio</i>)	343

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	348
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	355
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	356
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD</i>)	358

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	353
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	362

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che la deputata Eleonora Evi entra a far parte della Commissione. Dà il benvenuto alla collega Evi.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794 Davide Bergamini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico ».

Ricorda che la proposta di legge, che si compone di 15 articoli, ha l'obiettivo di riconoscere specificamente la figura dell'imprenditore agromeccanico e la professionalità che questo apporta al sistema agricolo.

Osserva che l'articolo 1 espone le finalità della proposta di legge, ovvero:

promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;

tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;

favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'impiego per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico;

disciplinare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche.

Evidenzia che l'articolo 2 reca le definizioni relative alla proposta di legge. In particolare, sottolinea che l'«attività agromeccanica» viene definita come l'esercizio di almeno una delle attività indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004. Rammenta che tale disposizione, infatti, definisce l'attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sottolinea che il citato articolo 5 ricomprende nell'attività agromeccanica anche le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta. Per «impresa agromeccanica» si intende l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica.

Segnala che l'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che l'Albo è suddiviso in sezioni istituite, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia.

Osserva che l'articolo 4 regola le modalità di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3, disponendo che possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61.00.

Segnala che l'articolo 5 reca norme in materia di certificazione delle prestazioni. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono qualificate imprese agromeccaniche professionali e sono autorizzate a rilasciare la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte. Evidenzia che il comma 2 dispone che la citata certificazione è rilasciata alle aziende agricole e alle amministrazioni e agli enti pubblici destinatari delle seguenti attività svolte dall'impresa stessa:

operazioni colturali;

sistemazione e manutenzione di fondi agro-forestali;

manutenzione del verde;

messa in sicurezza di prodotti agricoli successivamente alla raccolta;

conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Fa presente che l'articolo 6 dispone che, ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono disporre di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti di capacità professionale e di formazione. Evidenzia che la funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di capacità professionale, segnala che il comma 3 prevede che il responsabile tecnico deve possedere i requisiti determinati da almeno una delle seguenti condizioni, congiuntamente con la frequenza del corrispondente corso modulare di aggiornamento professionale ai sensi del comma 4:

avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica;

per i soggetti in possesso di certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in agraria, avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica;

per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario e forestale, avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica.

Osserva che il comma 4 dispone che il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico è costituito da moduli

pratici e teorici della durata di seguito indicata:

per i soggetti di cui al comma 3, lettera *a*): modulo pratico: 20 ore; modulo teorico: 40 ore;

per i soggetti di cui al comma 3, lettera *b*): modulo pratico: 40 ore; modulo teorico: 20 ore;

per i soggetti di cui al comma 3, lettera *c*): modulo pratico: 30 ore; modulo teorico: 12 ore.

Fa presente che il comma 5 dispone che la funzione di responsabile tecnico non può essere svolta per più di tre imprese agromeccaniche. Infine, segnala che il comma 6 prevede che l'impresa agromeccanica, in caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, è tenuta a sostituire, entro i successivi sei mesi, il responsabile tecnico con un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento, a pena di cancellazione dall'Albo.

Evidenzia che l'articolo 7 disciplina i requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che per lo svolgimento dell'attività, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti organizzativi e strutturali e dichiararne il possesso, all'atto dell'affidamento dei lavori, al committente, pubblico o privato, o dalla stazione appaltante:

iscrizione nell'Albo, da dimostrare con attestato rilasciato dal competente assessorato della regione o della provincia autonoma;

utilizzo di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;

adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;

osservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2.

Sottolinea che il comma 2, infatti, prevede che nello svolgimento della propria attività le imprese agromeccaniche:

si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi settori di attività;

applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

stipulano un'idonea polizza assicurativa a tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

tutelano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

Inoltre, osserva che il comma 3 impone alle imprese agromeccaniche di controllare e documentare:

le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

gli interventi di informazione e di formazione del personale addetto;

le lavorazioni eseguite e le quantità di esse;

gli elementi identificativi dei macchinari impiegati;

le eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso del lavoro;

i mezzi tecnici eventualmente impiegati;

le procedure adottate per la tutela dell'ambiente.

Fa presente che l'articolo 8 reca norme in materia di domanda di iscrizione, revisione dell'Albo, sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche sono tenute a presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l'assessorato regionale o della provincia autonoma competente per materia, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

l'iscrizione, come impresa agromeccanica, nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

la residenza del titolare o del rappresentante legale;

l'assenza di condanne penali definitive registrate nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante o l'intervenuta riabilitazione;

la regolarità contributiva dell'impresa;

la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

l'assenza di procedure, definite o in corso, a carico dell'impresa ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

l'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di carburante agricolo.

Segnala che, in base al comma 2, ricevuta l'istanza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego dopo aver eseguito le occorrenti verifiche. Precisa che, nel caso di mancata decisione entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Osserva che il comma 3 dispone che l'Albo è sottoposto a revisione triennale mediante verifica, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del mantenimento dei requisiti prescritti dalla proposta di legge da parte delle imprese agromeccaniche iscritte. Sottolinea che non sono sottoposte alla verifica le imprese la cui iscrizione nell'Albo sia intervenuta negli ultimi sei mesi antecedenti la scadenza del triennio. Fa presente che il comma 4 prevede che la sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo sia disposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quando a carico dell'impresa o dei suoi titolari o dei legali rappresentanti:

siano in corso procedimenti di esecuzione civile o procedure ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

siano in corso procedimenti penali per reati ambientali;

sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.

Evidenzia che il comma 5 prevede che la sospensione è revocata quando cessa la causa che l'aveva determinata, mentre il comma 6 disciplina la cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo, che avviene su richiesta della medesima impresa nonché nei seguenti casi:

quando l'impresa abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 6; in tale caso l'impresa non può chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo finché non siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione;

quando l'impresa sia dichiarata fallita o sia destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

quando a carico dell'impresa già destinataria di un provvedimento di sospensione o dei suoi titolari o legali rappresentanti si verifichi nuovamente, nel corso dei tre anni successivi al provvedimento, una delle cause di sospensione;

quando l'impresa abbia cessato l'attività.

Evidenzia che avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in opposizione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 (comma 7). Sottolinea che qualora il Ministero accolga il ricorso dispone con provvedimento l'iscrizione o la reinscrizione all'Albo (comma 8). Fa presente che l'impresa iscritta all'Albo è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le variazioni dei requisiti dichiarati e aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale (comma 9).

Segnala che l'articolo 9 reca norme in materia di controllo. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte nella rispettiva sezione dell'Albo, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. Fa presente che, qualora a seguito delle verifiche siano accertate irregolarità, dalle quali non discenda la sospensione o la cancellazione dall'Albo, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni, a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine di quarantacinque giorni, prorogabile di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative (comma 2). Segnala che, in mancanza di adeguamento alle prescrizioni, la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo (comma 3).

Osserva che l'articolo 10 definisce le modalità di promozione dell'attività agromeccanica e i benefici per le imprese iscritte all'Albo. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, le regioni e le province autonome pubblicano nei propri siti internet istituzionali:

bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori;

informazioni nelle quali sono indicati i tipi di intervento destinati alle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché le procedure per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle imprese stesse.

Osserva che il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome possono prevedere specifici criteri per la concessione di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

Segnala che l'articolo 11 reca norme in materia di regolamento di attuazione della proposta di legge. Sottolinea, in particolare, che, a norma del comma 1, esso è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che, in base al comma 2, il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, individua i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti e determina i contenuti dei corsi modulari di aggiornamento professionale di cui all'ar-

ticolo 6 per la formazione dei responsabili tecnici.

Evidenzia che l'articolo 12 reca una norma transitoria, prevedendo che le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni possono presentare, entro un anno, la domanda di iscrizione all'Albo, a condizione che siano dotate del responsabile tecnico, con i requisiti di cui all'articolo 6, e che questi frequentino un corso di aggiornamento professionale ridotto, della durata complessiva di 8 ore, entro sei mesi dalla data della richiesta di iscrizione all'Albo, da parte dell'impresa agromeccanica (comma 1). Sottolinea che l'attestato di frequenza dovrà essere inviato al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, organo incaricato della tenuta dell'Albo, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di sei mesi, per l'annotazione nell'Albo medesimo. Fa presente che, decorso tale termine, il mancato adempimento comporterà la cancellazione dell'impresa (comma 2).

Segnala, infine, che l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'ErAMO.

La seduta comincia alle 10.10.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul Documento di economia e finanza 2024.

Segnala che il Documento è composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alla tendenza della finanza pubblica e la terza, all'attuazione del Programma nazionale di riforma.

Evidenzia che il Documento è, poi, corredato da taluni allegati contenenti:

la Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate;

le Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica;

la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome;

la Relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi.

Quanto agli aspetti generali, fa presente che il Documento di economia e finanza 2024 evidenzia che, a fronte di un dato di debito per il 2023 sensibilmente inferiore alle previsioni, a partire dall'anno in corso il rapporto debito/PIL tenderà a risalire lievemente a causa degli ulteriori costi legati al Superbonus.

Osserva che, sulla base delle stime aggiornate, la tendenza alla crescita del debito si arresta nel 2026, per poi ridursi a partire dal 2027. Dal 2028, venendo meno gli effetti di cassa legati al Superbonus e grazie al miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle regole relative alla nuova *governance* economica europea, il rapporto debito/PIL inizierà velocemente a scendere.

Ciò premesso, segnala che la previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1 per cento, mentre si stima pari all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 nel 2026 e allo 0,9 per cento nel 2027.

Osserva che il Governo sottolinea che le proiezioni aggiornate si caratterizzano per essere coerenti con il nuovo sistema di regole sulla *governance* economica europea.

Segnala che, da quanto emerge dal DEF 2024, la crescita del PIL sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al PNRR e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie. Sottolinea che è stata così innescata una spirale virtuosa che ha favorito una più rapida discesa del tasso di inflazione. Infatti, la crescita dell'indice dei prezzi al consumo, pari al 1,3 per cento a marzo in termini di variazione sui dodici mesi, è risultata decisamente sotto la media europea. Evidenzia che l'incremento atteso relativo ai redditi da lavoro consentirà anche un progressivo recupero del potere d'acquisto delle famiglie e, al contempo, permetterà di preservare la competitività di costo nei confronti delle principali economie europee.

Per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, fa presente che il DEF 2024 indica – nel paragrafo III della III Sezione dedicato alle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali del nostro Paese – gli obiettivi che l'Italia si sta impegnando a perseguire: incremento della sostenibilità, auto-produzione di energia da fonti rinnovabili, innovazione della catena logistica, ammodernamento della strumentazione e del parco macchine delle imprese agricole, una più attenta *governance* condivisa della risorsa idrica.

Fa presente che, per il perseguimento di tali obiettivi, sono impegnate risorse nazionali ed europee nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) e del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Segnala che nel PNRR, così come modificato con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, gli interventi gestiti direttamente dal Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) passano da 4 a 5 e la dotazione finanziaria disponibile totale del Ministero viene incrementata da 3,68 a 6,53 miliardi. Le risorse complessive gestite dal MASAF sono state incrementate di 2,85 miliardi di euro. Sottolinea che tale aumento deriva dall'introduzione della nuova misura M2C1-I3.4 – Fondo rotativo Contratti di filiera PNRR, con risorse pari a circa 2 miliardi di euro, e dalla modifica della misura « Parco Agrisolare », che ha ottenuto, con la rimodulazione del PNRR, risorse aggiuntive pari a circa 850 milioni di euro. Fa presente che, in conseguenza di tale innalzamento, le risorse disponibili per tale misura ammontano a 2,35 miliardi di euro.

Ricorda che nell'ambito del PNRR le risorse gestite direttamente dal MASAF sono allocate sui seguenti investimenti:

Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2-C1-II.2.1), con risorse per 800 milioni di euro destinate ad aziende singole e associate, organizzazioni di produttori, cooperative e consorzi, operatori di trasporto, autorità portuali, amministrazioni pubbliche, autorità locali. Specifica che la misura risulta strutturata in tre linee di azione, con incentivi rispettivamente a favore di investimenti realizzati dalle imprese (500 milioni), investimenti nelle aree mercatali (177 milioni) e investimenti nelle aree portuali (123 milioni). Fa presente che l'obiettivo finale è quello di realizzare almeno 48 interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;

Parco Agrisolare (M2-C1-II.2.2), con risorse per 2,35 miliardi di euro, destinate ad aziende e società del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Ricorda che la misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e

degli accumulatori. Tra gli interventi accessori della misura ricorda la rimozione di amianto e la realizzazione di nuove coperture con coibentazione, isolamento termico ed aerazione. Segnala che attualmente il numero complessivo di beneficiari è pari a 12.035 per un ammontare di risorse assegnate che risulta oggi pari a 1,137 miliardi di euro. Segnala che l'obiettivo finale prevede generazione di energia da installazioni fotovoltaiche, in modo che si realizzino entro il mese di giugno 2026 almeno 1.383.000 KW (prima era 375.000 kW) di capacità di generazione di energia solare installata pari a un investimento complessivo di 2,35 miliardi di euro;

Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare (M2C1-II.2.3), con risorse pari a 500 milioni di euro, destinate a fattorie, aziende, organizzazioni di produttori e consorzi. Ricorda che questa misura prevede il sostegno agli investimenti in beni materiali e immateriali volti: all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo (introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, nonché l'ammmodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni, in particolare delle macchine fuoristrada (400 milioni); all'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici (100 milioni). Segnala che l'obiettivo finale prevede che almeno 15.000 imprese devono ricevere un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia;

Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1 – II. 3.4), con una dotazione di 2 miliardi di euro. Ricorda che tale misura, come già accennato, consisterà in un investimento pubblico volto ad incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti e opererà erogando contributi e finanziamenti agevolati diretta-

mente attraverso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). Segnala che i beneficiari sono le imprese, i gruppi di imprese o le associazioni di produttori agricoli nonché le organizzazioni di ricerca e diffusione della conoscenza;

Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2-C4-IV.4.3) con 880 milioni di euro destinati al settore della produzione agricola e negli ecosistemi connessi all'acqua. Ricorda che l'investimento consiste principalmente nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi più efficienti; nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite; nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Segnala che ai nuovi progetti sono destinati 520 milioni di euro e ai progetti in essere 360 milioni di euro. Evidenzia che attualmente tutti i soggetti attuatori dei 97 interventi hanno provveduto ad aggiudicare le procedure di appalto, per progetti del valore complessivo di 880 milioni di euro. Per completezza, richiama anche gli interventi, sempre a favore di enti irrigui, che completano il più ampio programma nazionale con ulteriori 440 milioni di euro messi a disposizione attraverso risorse nazionali (legge di bilancio 2021). Fa presente che l'obiettivo finale prevede che almeno il 24 per cento (prima era il 29 per cento) della superficie irrigua benefici di un uso efficiente delle risorse irrigue. Osserva, inoltre, che sono previsti investimenti per una migliore gestione delle risorse idriche, che, inserendosi nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, contribuiranno a ridurre le perdite e a favorire l'adozione di contatori e sistemi di controllo a distanza. Segnala che per la fine del 2024 ci si attende l'efficientamento di almeno il 12 per cento della superficie irrigua e l'incremento al 26 per cento della percentuale di fonti di prelievo dotati di misuratori. Osserva che, in maniera complementare e sinergica, i fondi dello sviluppo rurale sono dedicati alle reti aziendali, nonché a interventi collettivi su scala locale, compresi quelli per il riuso

delle acque reflue depurate e per la costruzione e l'ammodernamento di invasi.

Osserva che il paragrafo IV della sezione III del DEF è poi dedicato al percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030. In proposito, segnala che è specificato che l'obiettivo 2 « Sconfiggere la fame » rappresenta uno dei *goal* più rilevanti da conseguire e che esso ha importanti risvolti per il settore agricolo. Sottolinea che, nella Relazione per Paese del 2023, emerge che negli ultimi cinque anni, l'Italia ha fatto grandi progressi in relazione al raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), ma è necessario che il nostro Paese accresca i propri sforzi per raggiungere la media europea rispetto a l'obiettivo 2 a livello complessivo con particolare riferimento, tra gli altri, alla produttività e alla lotta alla povertà. Fa presente che in tale ultimo settore l'Italia presenta un ritardo rispetto alla media europea.

Segnala che, dal Rapporto sui *Sustainable Development Goals* 2023 pubblicato dall'ISTAT, emerge, comunque, che il numero delle famiglie con segnali di insicurezza alimentare si è ridotta (dall'1,7 per cento del 2020 all'1,3 per cento del 2022), anche se tale percentuale rimane più elevata nel Mezzogiorno (2,7 per cento nel 2022). Evidenzia che un dato positivo si registra con riferimento alla sostenibilità economica delle aziende agricole di piccole dimensioni (con un fatturato annuo inferiore ai 15.000 euro): per esse il valore della produzione e il margine operativo lordo sono incrementati e si sono allineati ai valori medi del settore e agli obiettivi di miglioramento della produttività e del reddito dei piccoli produttori fissati dall'Agenda 2030. Evidenzia che l'agricoltura biologica ottiene risultati positivi. Sottolinea che la percentuale di superficie destinata a tale forma di agricoltura, negli ultimi 10 anni è raddoppiata, raggiungendo il 17,4 per cento. Segnala, tuttavia, che, a fronte di tale dato, aumentano le quantità distribuite di fertilizzanti e fitofarmaci. Osserva, poi, che viene confermato l'ampio ricorso al lavoro irregolare in agricoltura (che nel 2020 ha raggiunto il 24,4 per cento).

Oltre ai fondi del PNRR e alle politiche nazionali, nell'ambito della programmazione eurolunitaria ricorda che l'Unione europea ha disposto l'estensione, anche per le annualità finanziarie 2021 e 2022, della normativa vigente per lo sviluppo rurale nell'ambito della PAC, dotando di risorse aggiuntive il relativo fondo FEASR. Evidenzia che sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale (21 PSR regionali, 1 PSR nazionale, PSR Rete Rurale), finanziati dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR e NGUE) risorse per circa 14,4 miliardi di euro, con copertura di cofinanziamento nazionale per circa 13,5 miliardi di euro, per un totale di circa 27,9 miliardi di euro.

Evidenzia che si tratta di interventi destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Segnala che dall'inizio della programmazione al 31 dicembre 2023 sono stati erogati fondi per gli interventi dello sviluppo rurale pari a 21,24 miliardi di euro, di cui 10,73 miliardi di euro quale quota comunitaria FEASR e NGEU.

Fa presente che il Documento riporta che al 31 dicembre 2023 l'avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta per i programmi di sviluppo rurale è pari al 76,20 per cento, a cui è necessario aggiungere gli importi versati a titolo di prefinanziamento pari al 3 per cento del *budget* totale di ciascun piano di sviluppo rurale. Segnala che dall'inizio della programmazione al 31 dicembre 2023 sono stati erogati fondi per gli interventi dello sviluppo rurale pari a 21,24 miliardi di euro, di cui 10,73 miliardi di euro quale quota comunitaria FEASR e NGEU.

Osserva che, allo scopo di ridurre il fabbisogno di *input* per unità di prodotto, ivi inclusi i carburanti e combustibili dannosi per l'ambiente, il Governo ritiene necessario sostenere gli investimenti. Fa presente, quindi, che, in questo contesto, risultano prioritari gli interventi di sviluppo rurale dedicati alla competitività delle im-

prese (2,9 miliardi di euro) e, in particolare, gli investimenti produttivi agricoli (1,8 miliardi di euro).

Ricorda che, per il quadriennio 2023-2027, è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), che predispone 5 interventi per i pagamenti diretti, 5 interventi legati ai nuovi regimi ecologici (ecoschemi), 18 pagamenti accoppiati, 5 interventi per il sostegno settoriale e 97 interventi per lo sviluppo rurale. Fa presente che, in termini finanziari, il sostegno assicurato a tali misure è pari a 17,6 miliardi di euro a disposizione per i pagamenti diretti, 3,2 miliardi di euro per le organizzazioni comuni di mercato (OCM) e 7,26 miliardi di euro per lo sviluppo rurale. Sottolinea che il PSP è incentrato sulla transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale, stabilendo interventi con chiare finalità climatico ambientali.

Segnala che per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state, infine, assegnate al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) risorse comunitarie complessive per circa 518 milioni di euro e una quota di cofinanziamento nazionale di circa 469 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 987 milioni di euro. Fa presente che le norme e le regole di utilizzo del FEAMPA, per la programmazione 2021-2027 sono contenute nel regolamento (UE) 2021/1139, che focalizza la programmazione sulle seguenti priorità: la promozione della pesca e dell'acquacoltura sostenibili e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; la promozione di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; il rafforzamento della *governance* internazionale degli oceani volta a consentire mari oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Evidenzia che, nell'appendice al Programma nazionale di riforma 2024, tra le misure di maggiore rilievo adottate al marzo 2024, si fa menzione, infine, alla approvazione del disegno di legge per il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la per-

manenza dei giovani ed il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore, alle misure normative previste dalla legge di bilancio per il 2024 volte al sostegno delle fasce più deboli mediante l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, nonché al rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Segnala che nel Documento si sottolinea, tra l'altro, che, grazie al sostegno del PNRR, verranno potenziati i progetti legati allo svolgimento del servizio civile universale, che includono anche ambiti che contribuiscono alla transizione verde come quelli relativi all'agricoltura in zone di montagna.

Evidenzia che si conferma, infine, un incremento del ricorso al lavoro irregolare in agricoltura, che nel 2020 ha raggiunto il 24,4 per cento. Fa presente che si tratta di un dato pari a quasi il doppio del valore stimato per l'intera economia, che negli ultimi dieci anni è rimasto tendenzialmente stabile.

Segnala, infine, che il DEF 2024 dà conto, attraverso una serie di tavole, delle riforme adottate e in corso di adozione relative alle raccomandazioni specifiche per Paese elaborate dal Consiglio dell'Unione europea, delle misure intraprese in attuazione del PNRR e delle principali misure adottate in attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra le quali rientrano anche specifiche misure in materia di agricoltura.

Concludendo, per ogni ulteriore approfondimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle e il gruppo

Partito Democratico hanno presentato due proposte di parere alternativo (*vedi allegati 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte di parere alternativo presentate dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 10.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

COM(2024) 139 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha illustrato l'atto in esame. Invita, pertanto, il relatore ad illustrare la proposta di documento finale.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento finale, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 4*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico, ringrazia il relatore per aver accolto talune osservazioni formulate dal suo gruppo e per il lavoro svolto per armonizzare le sollecitazioni formulate dalle associazioni di categoria durante lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento. Osserva che il documento conclusivo proposto dal relatore contiene osservazioni condivisibili ed equilibrate, che suggeriscono un miglioramento delle regole che disciplinano la PAC. Ritiene, pertanto, che il documento conclusivo proposto dal relatore possa rappresentare un segno di visione comune del nostro Paese nei confronti delle istituzioni europee in merito alla disciplina della PAC.

Marco CERRETO (FDI), nell'annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, ringrazia il relatore per aver proposto un documento conclusivo che contiene, tra l'al-

tro, talune considerazioni delle associazioni di categoria. Ringrazia, altresì, i componenti della Commissione del Partito Democratico, che hanno contribuito alla redazione della proposta di documento conclusivo con le loro osservazioni. Reputa che il documento conclusivo proposto dal relatore offre una prospettiva costruttiva in tema di PAC alle istituzioni europee. Auspica, pertanto, che la proposta di parere del relatore possa essere approvata dalla Commissione all'unanimità, al fine di dare un importante segnale sia all'Unione europea che al settore agricolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto, composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alle tendenze della finanza pubblica e la terza all'attuazione del Programma nazionale di riforma, e da sette allegati;

premessi che:

per quanto di competenza dell'agricoltura, il DEF 2024 indica – nel paragrafo III della III Sezione dedicato alle risposte di *policy* alle principali sfide economiche occupazionali e sociali del nostro Paese – gli obiettivi che l'Italia si sta impegnando a perseguire: incremento della sostenibilità, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, innovazione della catena logistica, ammodernamento della strumentazione e del parco macchine delle imprese agricole e una più attenta *gestione* condivisa della risorsa idrica;

per il perseguimento di tali obiettivi sono impegnate risorse nazionali ed europee nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) e della Politica per lo sviluppo rurale (PSR), per l'agricoltura, le cui politiche sono rispettivamente declinate in ambito nazionale con il Piano strategico nazionale (PSP) e con i Piani per lo sviluppo rurale, e nel Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FE-AMPA), per la pesca, oltre ai finanziamenti previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che:

il Governo attribuisce all'implementazioni di tali politiche un ruolo cruciale per la crescita, la modernizzazione e lo sviluppo del comparto primario, investendo su di esse una quantità ingente di risorse economiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), presentato dal Governo il 9 aprile 2024;

premessi che:

come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo Documento di Economia e Finanza non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

la funzione principale del Documento di Economia e Finanza Def è quella di dare una idea dell'orientamento di massima del Governo per l'anno successivo, con un anticipo sufficiente per consentire a famiglie ed imprese di programmare di conseguenza. Tuttavia, il Def 2024 approvato dal Consiglio dei ministri, consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura, ad esempio non rinnovi i tagli alle tasse del 2024;

il Governo si ferma a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente ovvero sia con leggi di spesa e di entrata in vigore che restano esattamente quelle che sono anche nell'anno successivo (e nei seguenti), ciò in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro

vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, mentre il *deficit* è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023;

il documento che questa Commissione è chiamato ad esaminare è dunque un documento incompleto, contenente solo il quadro tendenziale, una fotografia dell'esistente priva di riferimenti agli obiettivi programmatici e senza una previsione dell'impatto delle misure che l'esecutivo intende pianificare in vista della prossima legge di bilancio. Per conoscere quali saranno le politiche economiche che questo Governo intenderà mettere in campo sarà necessario attendere almeno il 20 settembre;

considerato che:

alla luce delle recenti proteste del settore agricolo nazionale, che hanno portato le loro istanze sì in Europa, ma anche nel nostro Paese, chiedendo maggiore attenzione al settore e maggiore sostegno nel percorso verso la transizione ecologica alla quale il comparto è chiamato, senza rinunciare alla propria redditività, ci si sarebbero aspettati degli interventi maggiormente incisivi per il settore;

nelle parti strettamente di competenza, infatti, nonostante si parli in più di una occasione di sostegno all'agricoltura sostenibile e innovativa, non si evincono interventi concreti volti ad incrementare le risorse destinate all'agricoltura a garanzia di un vero sostegno alle imprese affinché possano effettivamente raggiungere piena sostenibilità ambientale senza rinunciare a quella economica;

le risorse nel PNRR allocate per il rafforzamento dei contratti di filiera non potranno bastare per garantire concreto respiro al settore, che necessita di politiche che, oltre a assicurare risorse, metta in atto politiche volte a rafforzare il ruolo degli agricoltori all'interno di quella filiera;

poco incisive appaiono, invece, le misure volte ad attuare politiche che valorizzino e potenzino il ruolo delle giovani generazioni che decidono di investire in agricoltura poiché il ricambio generazionale è fondamentale sia per la competitività di lungo periodo della nostra agricoltura, sia per il percorso di transizione ecologica a cui il settore è chiamato;

ritenuto che:

il potenziamento della ricerca in agricoltura, appare fondamentale, poiché l'innovazione è un tassello imprescindibile per il settore e anch'essa è parte integrante del percorso verso la transizione ecologica agricola;

è necessario rafforzare in maniera più concreta il contrasto ad ogni forma di pratica commerciale sleale che tocca la filiera agroalimentare, sia per i canali classici che nelle vendite online, e allo stesso tempo potenziare il lavoro degli enti preposti sui costi di produzione dei prodotti agricoli che tenga conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dai singoli Stati dell'Unione europea;

è necessario inoltre incrementare in maniera concreta le politiche di sostegno agli interventi inerenti alla gestione del rischio, supportando in particolare quelli relativa alla prevenzione;

valutato infine che, allo stato attuale il documento in esame non presenta provvedimenti o intenzioni di provvedimenti incisivi sulla base dei rilievi fatti in premessa,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIII Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della

prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da Governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme

ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto *deficit*/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto *deficit*/pil e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

per quanto di competenza:

considerato che il Documento di economia e finanza 2024 non intervenire su una revisione delle politiche finalizzate ad incentivare l'aggregazione e le relazioni di filiera agroalimentari

tenuto conto che serve attivare e migliorare, anche attraverso l'introduzione di nuove proposte, le norme mirate a proteggere la produzione interna dalle importazioni che possono recare rischi sui mer-

cati, a partire da quelli fitosanitari un Piano che miri a ripensare lo stoccaggio, la riduzione, le perdite e il riuso delle acque;

considerato che le sfide del cambiamento climatico e della neutralità climatica vanno affrontate concretamente e pragmaticamente da parte di tutti i settori economici e che il Governo dovrebbe prevedere un plafond specifico aggiuntivo, finanziato anche attraverso nuovi strumenti, finalizzato a sostenere interventi correttivi e di mitigazione efficaci nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi produttivi alimentari

affrontare le questioni ambientali, che per il settore agricolo intervenga in risposta all'adattamento al cambiamento climatico e alla transizione ecologica.

tenuto conto che la formazione in agricoltura deve continuare ad essere una priorità è necessario garantire anche una continua assistenza per l'implementazione delle innovazioni, anche attraverso forme di tutoraggio per migliorare la divulgazione in agricoltura, anche guardando ad esperienze positive già attuate negli anni passati

considerato che l'accesso al credito rappresenta un cardine fondamentale per dare corpo all'impresa giovanile in agricoltura oltre alla valorizzazione e allo sviluppo di servizi nelle aree rurali è necessaria la costituzione di un apposito fondo finalizzato a sostenere interventi di ristrutturazione del debito contratto dagli agricoltori con i diversi sistemi bancari nazionali

considerato che il settore ittico nazionale ha subito negli ultimi anni forti ripercussioni dovute a molteplici fattori che si sono susseguiti nel tempo e che hanno portato ad una continuata e prolungata crisi e che hanno determinato una minore capacità delle imprese di continuare a produrre e vendere i propri prodotti, conservando così la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali, e hanno colpito fortemente l'economia ittica e, con particolare criticità, l'armamento peschereccio nazionale. Il DEF non individua misure tese a fornire un sostegno eco-

nomico e a supportare le stesse imprese di pesca

rilevato che sul contrasto alla peste suina troppe parole sono state spese da parte del Governo e di contro i limiti operativi sono stati fin troppo evidenti. La malattia si sta diffondendo in fretta e ha già iniziato ad interessare territori particolarmente vocati alla trasformazione e all'allevamento delle carni suine. Occorre un deciso cambio di passo per impedire alla peste suina di fare danni irreparabili

ad un settore importante per l'agroalimentare italiano ed avviare il suo eradicamento in tempi ragionevolmente brevi, occorrono nuove risorse per prevenire il contagio da fauna selvatica negli allevamenti suinicoli;

tutto ciò premesso e considerato,
esprime

PARERE CONTRARIO.

Vaccari, Forattini, Martino, Andrea Rossi.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni. COM(2024) 139 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024)139);

considerato che:

la riforma della politica agricola comune è stata approvata in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello attuale, che risente in misura significativa delle negative conseguenze sia della pandemia da COVID-19, sia del conflitto in Ucraina;

il comparto agricolo è, infatti, fortemente penalizzato dalla carenza di carburanti, materie prime, fertilizzanti e mangimi, che ha contribuito sensibilmente ad incrementare i costi di produzione, penalizzando la competitività delle imprese del settore;

il *Green Deal* europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

sono progressivamente aumentati gli impegni di natura ambientale richiesti agli agricoltori, così come sono aumentati gli

adempimenti burocratici a carico delle amministrazioni nazionali e delle imprese;

il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) del suolo, che costituisce requisito obbligatorio per l'accesso al sostegno dell'Unione europea non è privo di impatto sulla produttività delle imprese e sul complesso della produzione agricola europea, come dimostrato anche da studi del Centro comune di ricerca (*Joint research centre*, JRC) della Commissione europea, secondo i quali l'obbligo di mantenimento a riposo di parte delle terre coltivate si tradurrebbe in una contrazione della produzione di cereali, semi oleosi e carne bovina tra il 10 e 15 per cento;

in ragione di tali fattori, il primo anno di applicazione della nuova politica agricola comune ha evidenziato l'urgente necessità di procedere ad una sua revisione e semplificazione per sostenere la produzione e la produttività delle imprese agricole europee;

contestualmente alla presentazione della proposta in esame, la Commissione europea ha annunciato l'accantonamento della proposta di regolamento sui fitosanitari e avviato un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura europea con gli operatori del settore, che dovrebbe contribuire alla elaborazione di proposte per il periodo successivo al 2027;

considerato che:

la proposta di regolamento in discussione, che apporta limitate modifiche

alla politica agricola comune e, in particolare, alle disposizioni sulla stesura dei piani strategici nazionali, rappresenta certamente una prima positiva risposta alle preoccupazioni degli agricoltori e alle richieste di flessibilità avanzate dagli Stati membri;

tale proposta dovrebbe, tuttavia, essere seguita da una revisione più ampia a sostegno delle imprese, della sovranità alimentare dell'UE e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;

gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla proposta di regolamento in discussione sono condivisibili ed hanno carattere di urgenza, ma perché possano dispiegare pienamente i loro effetti occorre che la proposta stessa venga approvata quanto prima e che, una volta entrate in vigore, le nuove norme possano applicarsi retroattivamente a tutto il 2024;

appare necessario procedere quanto prima ad implementare il Piano Strategico della PAC, intervenendo sugli ecoschemi e sulle norme di condizionalità, migliorando gli interventi settoriali e quelli di sviluppo rurale e alleggerendo in misura significativa l'impianto sanzionatorio;

ritenuto altresì che:

appare necessario in futuro procedere ad una rivisitazione complessiva dell'architettura della politica agricola comune, apportandovi modifiche volte a:

a) incrementarne la dotazione finanziaria – attualmente insufficiente – con l'obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori, assicurare la sovranità alimentare europea e la sicurezza dell'approvvigionamento e contemperare efficacemente la sostenibilità economica con la tutela ambientale;

b) prorogare il quadro temporaneo di aiuti di stato per fronteggiare la crisi del settore agricolo;

c) garantire una moratoria europea sui debiti degli agricoltori degli Stati membri;

d) aumentare l'importo – auspicabilmente fino al raddoppio – degli aiuti

erogabili in regime di « *de minimis* » nel settore agricolo;

e) alleggerire gli oneri burocratici connessi alla politica agricola comune introducendo maggiori semplificazioni e prevedendo la digitalizzazione delle procedure;

f) incrementare le risorse volte a sostenere il ricambio generazionale e l'ingresso dei giovani in agricoltura, prevedendo a tale fine deroghe al quadro della PAC fino al 2027 e vere e proprie modifiche della stessa PAC nel periodo successivo, nonché prevedendo incentivi per gli agricoltori *under 40* e per aziende con meno di cinque anni di attività;

g) favorire e semplificare l'accesso al micro-credito e alla terra per gli agricoltori e in particolare per i giovani;

h) rivedere le disposizioni sugli eco-schemi valutando la possibilità di remunerare la produzione di beni pubblici e le esternalità positive prodotte dal settore agricolo;

i) prevedere interventi settoriali in favore di produzioni specifiche (olio di oliva, vino, ortofrutta);

j) introdurre misure che consentano agli Stati membri di attivare, qualora necessario, misure straordinarie per risolvere situazioni di emergenza;

k) prevedere risorse europee specifiche per affrontare con iniziative comuni le emergenze di carattere sanitario e fitosanitario e sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca in materie di tecniche genomiche nonché prevedere indennizzi per gli agricoltori danneggiati;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di operare una più radicale semplificazione, si valuti la possibilità

di accompagnare l'aumento del numero di volte che gli Stati membri possono modificare i rispettivi piani strategici della PAC con l'incremento dei contenuti che possono essere sottoposti a modifica mediante la procedura semplificata della notifica;

b) al fine di evitare l'imposizione di nuovi obblighi agli agricoltori nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del regolamento proposto e il 31 dicembre 2025, si valuti l'opportunità di eliminare l'articolo 120 del Regolamento UE 2021/2115;

c) al fine di lasciare agli agricoltori la scelta tra rotazione e diversificazione delle colture, si valuti di modificare l'Allegato III del medesimo Regolamento UE 2021/2115 eliminando il riferimento alla necessaria autorizzazione degli Stati membri per adottare pratiche di rotazione o diversificazione delle colture in alcune regioni o aree;

d) tenuto conto del perdurare delle difficoltà in cui versa l'agricoltura europea, in particolare quella italiana, legate al livello ancora alto dei tassi di interesse, all'aumento dei costi di produzione e all'attuale instabilità geopolitica, si ritiene opportuno continuare a perseguire a livello europeo l'aggiornamento della normativa sugli aiuti di stato in favore delle aziende del settore primario, anche attraverso l'estensione del quadro temporaneo in scadenza il 30 giugno 2024 e l'incremento degli importi degli aiuti « *de minimis* »;

e) alla luce delle sfide sempre più complesse che gli agricoltori si trovano ad affrontare sul piano climatico, sanitario e fitosanitario, nonché dell'innovazione, con conseguente impatto sul reddito degli agricoltori, si richiama la necessità che il settore agricolo europeo si doti di una riserva di crisi di importo adeguato, da finanziare con risorse extra PAC, per evitare ulteriori decurtazioni ai pagamenti diretti;

f) considerando che il divario esistente tra *standard* di produzione europei e quelli applicati in altri Paesi terzi pone gli agricoltori europei in una condizione di minor competitività sul mercato globale e presta il fianco a fenomeni di concorrenza sleale, con conseguente rischio di delocalizzazione produttiva, si richiama la necessità di promuovere il rispetto di efficaci regole di reciprocità per il commercio dei prodotti agricoli (c.d. clausole a specchio) all'interno degli accordi commerciali siglati dalla Commissione europea con tali Paesi;

g) al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, ampliare e migliorare il rendimento e la sostenibilità globale delle aziende agricole condotte da giovani e donne, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione, dovrebbe essere prevista la costituzione di un apposito fondo a livello europeo finalizzato a sostenere interventi di ristrutturazione del debito contratto dagli agricoltori con i diversi sistemi bancari nazionali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	365
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	373
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	375

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee COM(2023) 728 final (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	370
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito dell'esame per il controllo di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 final)	372
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.30.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Giordano, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Documento di economia e

finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).

Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo: secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF è trasmesso alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento.

Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, rispettivamente I e III Sezione del DEF.

Il DEF 2024 espone nella Sezione I « Programma di stabilità » l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo.

Il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel DEF 2024 è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 10 aprile scorso.

Riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

A questo proposito ricorda che il DEF tiene conto delle innovazioni della nuova *governance*: dopo un intenso negoziato con la Commissione europea presso il Consiglio Ecofin, si è infatti arrivati ad una riforma delle regole con il coinvolgimento del Parlamento europeo, ma le procedure di approvazione e attuazione sono ancora in corso.

Il nuovo sistema di regole è focalizzato sulla sostenibilità del debito pubblico e sulla pianificazione a medio-lungo termine delle finanze pubbliche, con particolare attenzione alla spesa primaria e al suo monitoraggio.

Considerando l'imminente entrata in vigore delle nuove regole, appare condivisibile la scelta, operata dal Governo, di dare seguito alle indicazioni della Commissione europea presentando un Programma di stabilità sintetico e concentrando il lavoro sulla costruzione del nuovo Piano strutturale di bilancio. Allo stesso tempo, è stata mantenuta la struttura tradizionale del DEF, evidenziando le tendenze principali della finanza pubblica.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita.

Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento).

Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF del settembre scorso (+1,2 per cento).

Sebbene infatti lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni finanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la NADEF, i rischi di natura geopolitica e ambientale restano, secondo il DEF, assai elevati.

La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023.

In particolare, la previsione di inflazione del DEF 2024 stima, per l'indice nazionale dei prezzi al consumo, un aumento all'1,1 per cento nel 2024, a fronte del 2,5 per cento ipotizzato nella NADEF, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi.

La domanda interna, dunque, nel complesso, risulterebbe tuttavia leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente, condizionata ancora dalle rigide condizioni di accesso al credito presenti sul mercato, sebbene queste ultime appaiano destinate a migliorare gradualmente.

L'intenzione segnalata dalla BCE di procedere con gradualità a una riduzione dei tassi di interesse nel corso dell'anno sembra aver già orientato le strategie del sistema bancario.

Guardando all'intero periodo di riferimento delle previsioni economiche, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF.

La nuova stima si fonda, principalmente, su due macro-variabili: la capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna; la tenuta del settore estero in relazione all'evoluzione del contesto internazionale.

Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027.

Nel complesso, le nuove previsioni economiche tendenziali sono indicate nel DEF come prudenziali, in considerazione di un quadro internazionale tendenzialmente improntato al miglioramento – con condizioni finanziarie più favorevoli e la ripresa del commercio internazionale – ma soggetto a rischi particolarmente elevati, specialmente di natura geopolitica.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Documento sottolinea i risultati positivi registrati nel 2023, pur evidenziando che non sono ancora stati recuperati i livelli precedenti alla pandemia e che la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contraendosi dell'1,6 per cento rispetto al 2022.

Il DEF sottolinea come l'occupazione e la disoccupazione sono attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 7,1 per cento nel 2024 scenderà al 6,8 per cento nel 2027.

Secondo le stime provvisorie diffuse dall'ISTAT lo scorso 5 aprile, riportate nel DEF 2024, l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023.

Il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nel precedente documento di programmazione (NADEF 2023 di settembre), in ragione, si spiega nel DEF, dei maggiori costi relativi al *Superbonus* (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL).

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento).

La previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione.

Negli anni successivi, infatti, il deficit è previsto in continua riduzione, al 3,7 per cento nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e, quindi, al 2,2 per cento nel 2027.

Nel 2024 la spesa per interessi è prevista crescere al 3,9 per cento del PIL rispetto al 3,8 del 2023, in primo luogo per via della necessità di finanziare un più elevato fabbisogno del settore statale, che determina quindi maggiori volumi in emissione. Nel triennio dal 2025 al 2027, pertanto, la spesa per interessi continua a crescere marginalmente, mantenendosi in media al 4,2 per cento del PIL.

Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Nel DEF si sottolinea che la tendenza alla crescita del debito si ferma nel 2026, sulla base delle stime aggiornate, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *Superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle nuove re-

gole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

Gli interventi programmati mirano a migliorare i saldi di competenza e di cassa, riducendo il rapporto debito/PIL nel breve periodo.

Il DEF riporta una revisione al rialzo del deficit del 2023, principalmente dovuto al *Superbonus* e ad una spesa in conto capitale più alta del previsto.

Il Programma Nazionale di Riforma 2024, parte integrante del documento, illustra le azioni adottate in risposta alle raccomandazioni della Commissione europea per ridurre gli squilibri macroeconomici.

La relazione per Paese del 2023 della Commissione europea restituisce una fotografia positiva riguardo gli impatti del processo riformatore avviato negli ultimi anni.

Essa rileva ulteriori progressi nell'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle altre misure dirette a ridurre le debolezze strutturali del Paese e assicurare una crescita economica e sociale robusta e inclusiva nei prossimi anni.

Allo stesso modo, la Relazione, così come il Rapporto Congiunto sull'Occupazione per il 2023, evidenzia il permanere di criticità e fornisce alcune raccomandazioni di *policy*.

Tali suggerimenti hanno contribuito a indirizzare l'azione riformatrice perseguita dal Governo negli ultimi mesi che ha convogliato risorse, strumenti e interventi, al fine di accrescere il potenziale economico del Paese, favorire la transizione digitale ed ecologica, ridurre i divari di genere, di età e territorio, migliorare la qualità delle istituzioni, accrescere la competitività del sistema economico e la sua attrattività per gli investitori.

Ciascuno di questi obiettivi costituisce una sfida complessa, che ha richiesto, e continuerà a richiedere, una visione strategica, l'interazione tra soggetti pubblici e privati, nonché l'applicazione, lo sviluppo e la diffusione di nuove competenze.

Il Programma riferito al 2024 è stato pertanto elaborato per presentare le principali azioni volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese, affrontando

le sue fragilità strutturali e gli squilibri macroeconomici, e potenziando le risorse, le capacità e le eccellenze nazionali.

Queste azioni costituiscono una componente essenziale di una strategia a lungo termine, conforme agli obiettivi di sostenibilità competitiva definiti dal Consiglio dell'Unione Europea nelle quattro dimensioni di equità, sostenibilità ambientale, stabilità macroeconomica e produttività.

Sul piano generale, le politiche invariate per il prossimo triennio daranno priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, mentre il Parlamento sarà chiamato a monitorare attentamente i conti pubblici in vista della redazione del futuro piano strutturale di bilancio a medio termine. Il Governo s'impegna ad adottare misure per intervenire sul profilo del deficit, migliorandolo ulteriormente anche attraverso una revisione dei crediti d'imposta per ridurlo entro il 2026.

Le riforme e gli investimenti costituiranno l'ossatura del richiamato Piano strutturale di bilancio di medio termine, con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale. Collaboreremo con la Commissione europea per estendere l'aggiustamento di finanza pubblica necessario a ridurre il rapporto debito/PIL su un percorso di continua riduzione.

Il nuovo Piano partirà dai risultati conseguiti con il PNRR, consolidando gli investimenti e le riforme per migliorare l'equità sociale e promuovere la ripresa demografica del Paese.

Al cuore di questa strategia di riforma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): è stato fondamentale adattare il PNRR per rispondere alle nuove sfide economiche e geopolitiche emergenti, ampliando le risorse, le *milestone* e gli obiettivi.

Le modifiche apportate lo rendono più efficace nel rispondere alle raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea, accelerando la transizione ecologica e digitale e migliorando l'efficacia della Pubblica Amministrazione.

Una delle modifiche significative è stata l'inclusione nel PNRR di una settima Missione dedicata all'attuazione del Regola-

mento REPowerEU, che prevede investimenti e riforme per promuovere la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, lo sviluppo delle reti e il supporto alle imprese e alle famiglie per la transizione verde.

Grazie a queste modifiche, si prevede che il PNRR avrà un impatto ancora maggiore sul PIL rispetto alle stime precedenti: si stima infatti che nel 2026 l'attuazione del PNRR porterà a un aumento del 3,4 per cento del PIL rispetto allo scenario base.

Le riforme e gli investimenti previsti nel PNRR contribuiranno anche a una crescita economica sostenuta nel lungo termine, con un aumento stimato del PIL del 5,6 per cento nel 2030 e del 10 per cento nel lungo periodo.

Il DEF richiama inoltre le misure specifiche introdotte per favorire la partecipazione femminile al lavoro, la natalità, il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e dei congedi parentali, oltre a una riforma fiscale per introdurre una tassazione più equa e semplificare il sistema fiscale.

Sono state previste azioni per potenziare infrastrutture, istruzione, ricerca e semplificare le procedure amministrative per promuovere la concorrenza. La riforma della giustizia, la digitalizzazione del sistema giudiziario e la valorizzazione del capitale umano dei dipendenti pubblici sono anch'essi elementi chiave della strategia di sviluppo economico e sociale.

In conclusione il DEF restituisce l'immagine di una Nazione impegnata in una trasformazione dei sistemi produttivi, economici e sociali, che determini l'innovazione dei processi e degli stili di vita, verso un sistema più sostenibile ed efficiente.

In questa prospettiva, l'Italia ha rafforzato i propri sforzi per accelerare un percorso in cui le transizioni digitale ed ecologica costituiscono sentieri intrecciati e funzionali l'uno all'altro. A tali processi, si accompagna un programma ambizioso volto a invertire la tendenza demografica e favorire una maggiore partecipazione delle donne nell'economia e nella società, a partire dal mondo dell'istruzione, dell'università e del lavoro. Formula, pertanto, una

proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del parere formulato dal relatore, la proposta di parere alternativo presentata dal collega De Luca non sarà posta in votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno. Dà quindi la parola al deputato De Luca per la sua illustrazione.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nell'illustrare la proposta di parere, sottolinea l'incompletezza dei dati quantitativi nel documento del Governo ed evidenzia il rischio che l'estrema carenza di previsioni attendibili possa implicare, nei prossimi mesi, all'approvazione di ulteriori manovre correttive.

Filippo SCERRA (M5S) esprime il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando l'assenza nel documento di un quadro previsionale minimamente affidabile e l'incertezza che grava su alcune misure di politica economica ivi annunciate, già largamente propagandate dall'Esecutivo, quale ad esempio quella sul taglio di 20 miliardi di euro del cd. «cuneo fiscale». Critica inoltre la perdurante indeterminatezza sulle modalità di attuazione del nuovo Patto di stabilità e di crescita, che in ogni caso – stante la debolezza delle posizioni assunte dal Governo italiano durante il negoziato – riflette un rigore austeritario superato. Manca inoltre la previsione di un nuovo piano *Next Generation* permanente e strutturato, fortemente auspicato a livello così come una diversa valutazione delle spese per investimenti sostenute a livello nazionale, tuttora fortemente penalizzate. Resta inoltre del tutto indeterminata, nel DEF, l'incidenza del PNRR sullo sviluppo del PIL, al pari di una chiara finalizzazione dei 155 miliardi di euro che restano ancora da investire.

Fabio PIETRELLA (FDI) nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo,

respinge la legittimità delle critiche sviluppate dall'on. Scerra, richiamando le gravi conseguenze finanziarie provocate dall'introduzione del cd. *Superbonus*, misura d'incentivazione sostenuta dal Movimento 5 Stelle.

Stefano CANDIANI (LEGA) annuncia il voto favorevole del Gruppo di appartenenza.

Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee.

COM (2023) 728 final.

(Parere alle Commissioni VIII e XIII)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, nel richiamare le considerazioni già svolte in occasione dell'esame di questa proposta di regolamento in sede di scrutinio di conformità al principio di sussidiarietà, evidenzia che essa, presentata dalla Commissione europea lo scorso 22 novembre, è volta a istituire un quadro di monitoraggio delle foreste a livello dell'UE al fine di colmare le lacune della disciplina

attuale che non garantirebbe la raccolta sistematica di dati affidabili.

A fronte dell'oggettiva rilevanza ambientale, sociale ed economica delle foreste, la Commissione europea motiva la proposta al nostro esame, rilevando che esse sono soggette a pressioni sempre maggiori, tra cui cambiamenti climatici e attività antropiche insostenibili. Ciò minaccerebbe la capacità delle foreste svolgere molteplici funzioni ambientali e socioeconomiche, come fungere da pozzi naturali di assorbimento del carbonio, e minano la loro resilienza.

I pericoli, come gli incendi boschivi o la siccità, sono spesso causa di eventi catastrofici che si stanno intensificando e che non si fermano alle frontiere nazionali. Nel 2022, ad esempio, nell'UE sono bruciati quasi 900 mila ettari di terreno (una superficie corrispondente all'incirca alla Corsica), 71,6 mila circa dei quali in Italia.

Secondo la Commissione gli attuali strumenti di monitoraggio non sono idonei a contrastare tali pericoli e pressioni. Esistono lacune in termini di tempestività e disponibilità dei dati che causano incertezze sulla loro attendibilità e ostacolano anche l'efficace prevenzione delle catastrofi o la possibilità di agire in modo rapido prendendo decisioni informate. In generale, le informazioni concernenti lo stato delle foreste nell'UE e il loro valore ecologico e socio-economico sono frammentarie e disomogenee. L'UE non dispone infatti di un sistema comune di raccolta dei dati forestali a lungo termine, accurati e compatibili.

Tale mancanza, a giudizio della Commissione, limita la capacità degli Stati membri, dei gestori forestali e di altri portatori di interesse di prendere decisioni per combattere le minacce e di osservare le tendenze, rilevare i danni e intervenire precocemente.

Inoltre manca oggi un approccio integrato che consideri le foreste come ecosistemi multifunzionali né un ciclo di pianificazione forestale che superi i 10 anni, mentre le politiche dell'UE in materia forestale adottano una visione a lungo ter-

mine e richiedono una previsione strategica basata su informazioni accurate.

Per queste ragioni, la Commissione europea ritiene necessario l'intervento legislativo a livello UE, in assenza del quale a suo avviso si riducono le possibilità dell'UE di raggiungere gli obiettivi in materia di clima, biodiversità e bioeconomia sostenibile e circolare del *Green Deal*.

Nel rinviare alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti, illustra in estrema sintesi i principali contenuti della proposta al nostro esame.

In primo luogo, si prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle foreste – gestito dalla Commissione, che sarà assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, e dagli Stati membri basato su 3 elementi:

a) un sistema di mappatura e localizzazione delle unità forestali;

b) un quadro per la raccolta di dati sulle foreste, che combina dati standardizzati, per i quali la Commissione assumerà il ruolo di guida e fornirà un servizio efficace sotto il profilo dei costi, principalmente dall'osservazione della Terra (Copernicus) e dati armonizzati, in gran parte provenienti dagli inventari forestali nazionali, comparabili in tutta Europa;

c) un quadro di condivisione dei dati sulle foreste che la Commissione e gli Stati membri pubblicheranno anche nel sistema di informazione forestale per l'Europa.

In secondo luogo, la proposta è intesa a creare un quadro di *governance* per il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e tra gli Stati stessi, finalizzato a migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dei dati sulle foreste. Ciascuno Stato membro dovrà designare allo scopo un corrispondente nazionale;

In terzo luogo, si introduce la possibilità, per gli Stati membri, di elaborare piani integrati volontari a lungo termine per le foreste o di adattare, se necessario, le proprie strategie o piani a lungo termine per le

foreste esistenti alla luce degli aspetti specificati dal regolamento.

La Commissione precisa che il regolamento si basa sui sistemi nazionali esistenti e non li sostituisce, bensì li integra, e non disciplina la gestione delle foreste, ma si concentra sui dati, sul monitoraggio e sulla pianificazione forestale volontaria a lungo termine. Non interferirà, quindi, con le scelte operative degli Stati membri nella gestione e pianificazione forestale.

Sottolinea poi che la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione comprende un'analisi costi-benefici dell'iniziativa.

I benefici economici derivanti dal maggiore ricorso all'osservazione terrestre sono quantificati tra 28 e 37 milioni di euro entro il 2035 per il monitoraggio della copertura arborea. Questi compenserebbero i costi economici operativi.

Inoltre, per effetto della disponibilità di dati e informazioni più aggiornati:

sarebbe agevolato il processo decisionale e l'attuazione delle politiche;

i gestori forestali avrebbero l'opportunità di commercializzare i servizi ecosistemici delle loro foreste, come gli assorbimenti di carbonio, sulla base di dati più attendibili e accessibili. Il valore economico del pozzo netto di assorbimento del carbonio della zona forestale UE viene stimato in 32,8 miliardi di euro, tenendo conto che i prodotti forestali e legnosi dell'UE assorbono circa 380 Mt di CO₂ equivalente all'anno;

migliorerebbe l'individuazione precoce delle perturbazioni forestali e l'adattamento del settore forestale ai cambiamenti climatici. L'impatto dei futuri aumenti della temperatura su 32 specie arboree in Europa entro il 2100 dovrebbe ridurre del 27 per cento il valore dei terreni forestali europei a causa del previsto declino delle specie di valore economico: un intervento strategico potrebbe invece ridurre tale declino;

si offrirebbero opportunità di crescita e innovazione alle imprese europee, soprat-

tutto alle PMI. In particolare, il telerilevamento nel monitoraggio delle foreste avvantaggerebbe le PMI attive nell'acquisizione e elaborazione delle immagini satellitari, di dati e servizi legati a foreste e silvicoltura;

si rafforzerebbe la fornitura sostenibile di risorse e servizi forestali economici e socio-culturali;

si apporterebbero benefici ambientali e sociali non quantificabili ma significativi, derivanti dal processo decisionale basato su dati migliori nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici, della resilienza delle foreste, della lotta alla deforestazione e al disboscamento illegale;

si produrrebbero vantaggi indiretti, come la riduzione degli oneri amministrativi per imprese, gestori e amministrazioni e la facilitazione dell'uso dei dati per la comunità scientifica, i responsabili politici, o le industrie forestali.

Per quanto attiene ai costi, secondo la Commissione, gli Stati membri dovranno sostenere finanziariamente la transizione utilizzando anche i fondi UE disponibili, mentre le PMI non ne saranno in gran parte interessate. La maggior parte dei costi sarà relativa alla necessità di effettuare una raccolta regolare e sistematizzata dei dati rilevati a terra in una rete di siti di monitoraggio. Tale lavoro è attualmente svolto dagli inventari forestali nazionali con un costo medio annuo in 3 paesi campione di 42 EUR/km² di area forestale. Il costo medio dell'armonizzazione dei dati forestali è stimato in 10 mila euro per indicatore per Stato membro.

L'armonizzazione e standardizzazione obbligatorie di indicatori selezionati avrebbero un impatto economico moderato o significativo sul bilancio pubblico a seconda della situazione attuale dei singoli Stati membri. Affronteranno costi più ele-

vati quelli in cui è necessario istituire un nuovo sistema terrestre con sufficienti posti di campionamento o dove è necessario aumentare la frequenza dell'inventario forestale nazionale. Gli Stati dotati di sistemi di monitoraggio meno avanzati possono ricevere il supporto del sistema UE basato su *Copernicus*, i cui servizi saranno forniti gratuitamente dalla Commissione.

Al riguardo, la relazione del Governo afferma che i costi costituiscono il problema principale dell'iniziativa in quanto non sono attualmente previste risorse aggiuntive da parte dell'UE, ma la copertura finanziaria risulta totalmente a carico dei bilanci nazionali. Ritiene invece necessari fondi aggiuntivi per coprire la parte eccedente il monitoraggio « ordinario » delle foreste dei singoli Stati membri al fine di raggiungere un livello comune di base. Ritiene inoltre che per accedere a una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale sia necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 aprile 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito dell'esame per il controllo di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 11.55.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII n. 2 e Allegati);

ricordato che il 10 febbraio scorso si è raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo ed il Consiglio sul nuovo Patto di stabilità e crescita, che entrerà in vigore nel 2025 e che prevede, tra le altre novità, il Piano strutturale di bilancio di medio termine, in sostituzione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, e lo scomputo dei cofinanziamenti nazionali dei programmi europei dalla spesa pubblica di riferimento per la sorveglianza di bilancio;

rilevato che, in considerazione della disattivazione della clausola di salvaguardia generale e la conseguente applicazione del vigente Patto di stabilità, la Commissione europea ha indicato ai Governi di presentare, per il 2024, programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni a carattere essenziale, in vista della redazione del piano strutturale di bilancio di medio termine che, per quest'anno, dovrà essere presentato all'Unione entro il 20 settembre;

considerato che, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il DEF 2024 evidenzia unicamente le grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente, le quali sono largamente in linea con lo scenario programmatico delineato nella NADEF del settembre scorso, pur tenendo conto del quadro macroeconomico aggiornato, degli effetti della manovra di bilancio in corso, dei provvedimenti approvati nei primi mesi dell'anno in corso, dell'andamento di entrate e uscite della PA e della rimodulazione delle spese finanziate dal PNRR alla luce delle modifiche approvate dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023;

rilevato positivamente che il Documento sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento);

rilevato altresì che, sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF del settembre scorso (+1,2 per cento);

valutato che il *deficit* strutturale, valore di riferimento per il Patto di stabilità vigente, si conferma in netto miglioramento nel 2024, con un aggiustamento di 3,2 punti percentuali, seguito, nel triennio 2025-2027, da una correzione più contenuta, ma comunque in linea con il miglioramento dello 0,7 per cento richiesto dal Patto di stabilità e dalle Raccomandazioni specifiche per Paese relative al 2024;

condivisi gli obiettivi indicati nel Programma Nazionale di Riforma 2024, che puntano a convogliare risorse, strumenti e interventi, al fine di accrescere il potenziale economico del Paese, favorire la transizione digitale ed ecologica, ridurre i divari di genere, di età e territorio, migliorare la qualità delle istituzioni, accrescere la competitività del sistema economico e la sua attrattività per gli investitori;

espresso apprezzamento per le misure specifiche indicate nel DEF volte a favorire la partecipazione femminile al lavoro, la natalità, il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e dei congedi parentali, accanto ad una riforma fiscale

intesa ad introdurre una tassazione più equa e semplificare il sistema fiscale;

condiviso l'impianto generale del Documento che delinea un programma ambizioso finalizzato ad invertire la tendenza demografica ed a favorire una maggiore

partecipazione delle donne nell'economia e nella società, a partire dal mondo dell'istruzione, dell'università e del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

La XIV Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della

prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione

delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento

dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del welfare aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttrici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/Pil al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha

provocato l'impennata del rapporto deficit/pil e gli effetti di trascinarsi sul debito per i prossimi anni;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

tutto ciò premesso,
esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2. (Osservazioni alla 5 ^a Commissione del Senato e alla V Commissione della Camera dei deputati) <i>(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)</i>	378
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione sul Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2)</i>	380
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. A.C. 1665 (Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) <i>(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)</i>	378
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » A.C. 1665)</i>	381

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 10.05.

Documento di economia e finanza 2024.

Doc. LVII, n. 2.

(Osservazioni alla 5^a Commissione del Senato e alla V Commissione della Camera dei deputati).

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha illustrato uno schema di parere favorevole sul documento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, neanche per dichiarazione di voto, pone quindi

in votazione, previa verifica del numero legale, il predetto schema di parere.

La Commissione approva a maggioranza *(vedi allegato 1)*.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

A.C. 1665.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stato illustrato uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene l'onorevole DE LUCA (PD-IDP), evidenziando la propria contrarietà rispetto al disegno di legge in esame e sottolineando che, nel corso dell'indagine conoscitiva sui LEP in corso di svolgimento in Commissione, sono emerse preoccupazioni oggettive ed enormi criticità, sia per quel che concerne i profili finanziari e sia per quanto riguarda il rispetto del principio dell'unità nazionale.

Lo schema di parere non tiene conto di tali criticità, prospettando un quadro non coerente con le predette risultanze istruttorie.

L'oratore stigmatizza il comportamento della maggioranza, che sta ponendo in essere una « forzatura » politica.

Chiede infine di rinviare il voto sullo schema di parere in questione, al fine di consentire un'adeguata istruttoria in merito a tali profili, facendo presente che in caso contrario il Gruppo del Partito democratico abbandonerà i lavori per protesta.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) manifesta il proprio avviso contrario in ordine allo schema di parere prospettato dal Presidente.

Evidenzia che il disegno di legge in titolo comporta il rischio di una compromissione del diritto fondamentale alla salute, consentendo il trasferimento di risorse finanziarie alle aree territoriali del nord, con tutte le conseguenze negative per le regioni meridionali. Il provvedimento in esame lede il diritto alla salute come pure il principio dell'unità nazionale.

Ribadisce infine la propria totale contrarietà rispetto all'atto in esame.

Il senatore GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere prospettato dal Presidente, sottolineando che le critiche sollevate dall'opposizione non aggiungono nulla all'istruttoria.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato nella seduta del 17 aprile 2024.

La Commissione approva a maggioranza (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO 1

Parere approvato dalla Commissione sul Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

rilevato che il Documento di economia e finanza in esame reca i valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, valori che, osserva il Documento, sono, per l'anno in corso e per gli anni successivi, largamente in linea con lo scenario programmatico tracciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

considerato che il nuovo Documento non reca un ulteriore quadro programmatico, in considerazione della riforma in itinere della *governance* economica europea, secondo la quale l'Italia dovrà presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 20 settembre dell'anno in corso, sulla base della traiettoria finanziaria di riferimento che sarà definita dalla Commissione europea entro il 21 giugno;

considerato che, per quanto riguarda gli altri valori tendenziali macroeconomici, il Documento prevede un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 per cento nel 2026 e allo 0,9 per cento nel 2027;

valutata positivamente la circostanza, evidenziata nell'atto in esame, del progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL per il quadriennio 2024-2027, con tutti i risvolti positivi derivanti da tale *trend*;

rilevato che il Documento conferma l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla precedente Nota di aggiornamento, che include il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di

legge per la revisione del Testo Unico degli Enti locali e il disegno di legge in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera;

preso atto, relativamente alla spesa sanitaria – la quale riveste un ruolo importante per quel che concerne i profili di competenza regionale – che per il 2024 viene previsto un ammontare pari a 138.776 milioni di euro (equivalente al 6,4 per cento del PIL), con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto al 2023 e considerato altresì che, a seguito dei rinnovi contrattuali, è prevista una crescita del 9,7 per cento rispetto al 2023 degli emolumenti dei lavoratori del settore, con tutti i risvolti positivi in termini di valorizzazione del personale di tale comparto fondamentale;

preso atto della tabella I.1-1, allegata al DEF, relativa alle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, nella quale sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate ai predetti enti territoriali;

considerato, con riferimento alla sopracitata tabella I.1-1, che il raffronto tra la spesa sostenuta nel 2021 e la spesa sostenuta nel 2022 evidenzia una diminuzione della spesa corrente (che passa da euro 623.373.865 a euro 606.532.564) ed un aumento della spesa in conto capitale (che passa da euro 148.986.867 a euro 742.429.309), con un *trend* qualitativo della spesa valutabile positivamente, atteso che in tutte le organizzazioni pubbliche la diminuzione percentuale delle spese correnti rispetto alle spese per investimenti costituisce un risultato utile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge recante
« Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Re-
gioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione » A.C. 1665.**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro mo-

nitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto intese;

considerato che la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni (sentenze n. 220 del 2021, n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) che i LEP configurano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per l'erogazione di prestazioni fondamentali di carattere sociale nonché il nucleo invalicabile di garanzie per rendere effettivi tali diritti;

evidenziato che, proprio in considerazione della rilevanza costituzionale della materia, la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

rilevato che, nell'ambito delle missioni svolte in varie regioni in diverse aree del territorio nazionale al fine di acquisire elementi informativi, proposte e valutazioni dei rappresentanti di enti territoriali e delle parti sociali, sono emersi – con specifico riguardo all'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a livello regionale e locale – sia modelli organizzativi in grado di conciliare efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei LEP, sia situazioni di carenza amministrativa e gestionale anche sul piano della riscossione dei tributi, con un impatto fortemente negativo sulle entrate degli enti territoriali;

osservato che il disegno di legge di iniziativa governativa ha subito numerose e significative modifiche nel corso della prima lettura in Senato, anche allo scopo di ga-

rantire l'effettività dei LEP su tutto il territorio nazionale;

valutata positivamente la modifica apportata al testo originario, atta a integrare le finalità perseguite dalla legge richiamando espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, il rispetto dell'unità nazionale, l'obiettivo di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, i principi di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, come pure il principio di indivisibilità e il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, che costituiscono il quadro fondamentale di riferimento nel cui ambito si colloca l'attuazione dell'autonomia differenziata;

preso atto della modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 1, che opportunamente esplicita il profilo teleologico dei LEP, evidenziando che gli stessi costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti civili e sociali su tutte le aree territoriali della nazione, senza quindi che a nessun cittadino, in qualsiasi area del Paese risieda, possa essere precluso l'accesso a tali prestazioni essenziali;

considerata – sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 – l'opportunità della modifica apportata, con la quale è stato chiarito che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni include quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

evidenziato che l'articolo 3, comma 1, relativo alla procedura di determinazione dei LEP, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, supera il modello procedurale previsto dal testo originario, basato sull'adozione dei LEP attraverso un DPCM, prevedendo opportunamente una fonte primaria – in particolare una delega legislativa – maggiormente idonea ad incidere sulla materia de qua;

preso atto dei contenuti di tale delega legislativa, che fissa l'oggetto della delega e il termine per il suo esercizio e rinvia per i principi e criteri direttivi alle disposizioni previste in materia dalla legge di bilancio 2023;

valutata positivamente la scelta di prefigurare una valenza « rafforzata » del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo per la determinazione dei LEP – con un obbligo per il Governo di trasmettere nuovamente i testi al Parlamento, corredati delle proprie osservazioni, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e la possibilità per le Commissioni di esprimersi anche sulle predette osservazioni governative – e considerato che tale modulo procedurale valorizza il ruolo del Parlamento, consentendo un confronto con il Governo nella fase di esercizio della delega;

considerato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede opportunamente la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nella prospettiva di assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie;

preso atto dell'indicazione, contenuta al comma 3 dell'articolo 3, delle materie nelle quali vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni;

valutata positivamente la definizione, contenuta al comma 4 dell'articolo 3, di procedure e modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;

preso atto del comma 7 dell'articolo 3, che prefigura un periodico aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tener conto del mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione tecnologica;

valutato positivamente il comma 8 dell'articolo 3 che prevede un aggiornamento triennale dei costi e dei fabbisogni standard;

considerato il comma 11 dell'articolo 3, secondo cui qualora vengano modificati

i LEP o ne siano determinati ulteriori, la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

considerato che l'articolo 4, come modificato in prima lettura al Senato, nella prospettiva di conciliare il piano dell'autonomia, di rilievo costituzionale, con i piani – anch'essi di rango costituzionale – della salvaguardia dei diritti fondamentali civili e sociali e dell'equilibrio di bilancio, stabilisce che, nelle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il trasferimento delle funzioni alle regioni può avvenire, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

considerato che l'articolo 4 dispone altresì che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie;

considerato che, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 4 prevede che le predette risorse sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, precisando altresì che il fine di tale disciplina è quella di scongiurare disparità di trattamento tra regioni;

preso atto che l'articolo 5, modificato durante l'esame in prima lettura al Senato, istituisce una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, alla quale è at-

tribuita la formulazione di proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse, umane, finanziarie e strumentali, necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia alla stessa conferite;

considerato altresì che il medesimo articolo 5 al comma 1 stabilisce che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse siano stabiliti nell'intesa Stato regione di cui all'articolo 2, mentre la concreta determinazione delle stesse è demandata a un Dpcm;

preso atto della disposizione, contenuta al comma 2 dell'articolo 5, che prevede la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali maturati nel territorio di riferimento, secondo la disciplina specifica stabilita nell'intesa;

preso atto che l'articolo 6, in ossequio al principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione siano dalla stessa attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, città metropolitane e regione;

valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, secondo cui la Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere sui controlli effettuati con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze alle Regioni, nonché al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	384
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.15 alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	385
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Esame e rinvio</i>)	385
ALLEGATO 1 (<i>Schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »</i>)	387
Sulla pubblicazione dei quesiti	386
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (dal n. 80/664 al n. 82/680)</i>)	398
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione informale del direttore del centro per l'etica digitale della Yale University (intervento in videoconferenza)	386

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 12.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Esame e rinvio).

La PRESIDENTE relatrice informa che il testo della proposta di delibera relativa alle campagne per le elezioni comunali – che avranno luogo in data 8 e 9 giugno 2024 – è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni, con particolare riguardo alla delibera per la campagna delle elezioni europee, approvata nella seduta del 9 aprile scorso (*il testo, allegato al resoconto, è in distribuzione*).

È altresì in distribuzione lo schema di delibera predisposto dall'Agcom per la di-

sciplina della comunicazione politica in relazione alle medesime elezioni.

Non facendosi osservazioni – in considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti – procede ad illustrare lo schema di delibera all'ordine del giorno comunicando che il termine per la proposizione di eventuali emendamenti è fissato per oggi alle ore 18, mentre l'approvazione dello schema di delibera è programmato per la seduta già convocata domani mattina alle ore 8.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) reputa che anche nell'ambito dello schema in esame possano essere riproposte alcune riformulazioni adottate per le disposizioni contenute nella delibera per le elezioni europee. Suggerisce inoltre di valutare l'ipotesi di una audizione dei rappresentanti della Rai sui temi specifici della *par condicio*, audizione che non fu svolta in occasione dell'esame della delibera sulle elezioni europee.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), nel non avanzare obiezioni sulla tempistica dell'esame dello schema di delibera, coglie l'occasione per avanzare la richiesta di svolgere una audizione della Presidente della Rai, del Direttore Approfondimento e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma «Chesarà...», per fare piena chiarezza sulla vicenda che ha interessato nei giorni scorsi lo scrittore Antonio Scurati.

A suo avviso, si tratta di un episodio di gravità eccezionale sul quale si è registrato anche l'intervento della stessa Presidente del Consiglio. Si riserva in ogni caso di circostanziare tale richiesta nella sede dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERRINO (FdI) sottolinea che la Commissione deve prioritariamente assolvere l'adempimento legato all'approvazione della delibera per le elezioni amministrative.

La PRESIDENTE avverte che le richieste di audizione che sono state incidentalmente prospettate, oltre a ulteriori ed eventuali proposte, potranno essere vagliate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza previsto nella odierna serata, dopo lo svolgimento della programmata audizione del professor Floridi.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, nel resoconto sommario, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 80/664 al n. 82/680 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

Audizione informale del direttore del centro per l'etica digitale della Yale University (intervento in videoconferenza).

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.55.

ALLEGATO 1

Schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre comuni della Provincia di Bolzano e in cinque comuni della provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un comune della provincia di Trento;

con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del Presidente della regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché degli organi delle Municipalità, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle auto-

nomie locali e della funzione pubblica della regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri comunali di un comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;

visti:

quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014* »;

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non-*

ché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 »;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione siciliana;

il decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana* »;

la legge della regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

la legge della regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

la legge della regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22

febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comu-

nali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la

presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208 e nella legge 22 febbraio 2000, n.28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella

del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni

di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208.

Articolo 4. (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione

dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-*bis*. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di

vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-*bis*. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-*ter*. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla.

4-*quater*. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

4-*quinquies*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-*bis*. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle

diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-*ter*. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare rife-

rimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6. (Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico- elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accresci-

mento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7. (Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo sca-

dere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8. (Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo

non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 11-bis.

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della li-

bertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 80/664 AL N. 82/680).

GASPARRI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

l'assemblea dei giornalisti del Gr iscritti a Unirai ha deciso all'unanimità di aderire alla mobilitazione indetta dal Cdr in merito al progetto aziendale di scorporare dal Giornale Radio le redazioni Sport e Gr Parlamento per trasferirle a Rai Sport e Rai Parlamento;

le preoccupazioni di Unirai sono da ritenersi condivisibili nella convinzione che disarticolare Giornale Radio, struttura preziosa e fondamentale per la Rai, è una scelta davvero discutibile che oltre a non tenere conto della storia di Radio 1 e della sua specificità, crea problemi e impoverisce una testata storica e fondamentale,

si chiede di sapere:

quali decisioni siano in itinere e se non si ritenga che si depotenzierebbe il Giornale Radio Rai con lo scorporo di alcuni fondamentali settori informativi.

(80/664)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno premettere che la RAI in coerenza con il Piano Industriale 2024-2026 e il Piano della Sostenibilità 2024-2026, recentemente approvati, è impegnata nella trasformazione in Digital Media Company.

Tra gli obiettivi vi è quello di rafforzare e migliorare l'offerta informativa.

In merito al tema posto nell'interrogazione, si precisa quanto segue:

il Piano Industriale non intende depotenziare l'offerta informativa radiofonica né in via generale né per quanto riguarda i

settori che seguono le attività parlamentari e gli eventi sportivi, ma anzi, intende sfruttare le possibili sinergie e l'efficientamento organizzativo per rispondere – come servizio pubblico – alle esigenze dei suoi ascoltatori;

riorganizzare alcune redazioni giornalistiche, proprio in una prospettiva di miglioramento dell'offerta informativa parlamentare e sportiva, sarebbe quindi un'operazione, attualmente ancora in fase di approfondita valutazione per la verifica dei relativi impatti, che non intende accantonare la gloriosa storia della radio e vuole affrontare i necessari cambiamenti proprio per rinnovarne i successi.

BERGESIO, CANDIANI, MINASI, MURELLI, BISA, MACCANTI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che,

da alcuni mesi nel Comune di Ormea, e più in generale nella valle Tanaro si segnalano fenomeni di anomala propagazione del segnale Rai. Nella maggior parte dei casi si tratta spesso di cittadini impossibilitati a fruire di un servizio concessionario che viene regolarmente pagato tramite il canone;

i fenomeni di cui sopra favoriscono l'arrivo in loco, anche per sole frazioni di tempo, di segnali di alcuni trasmettitori posti a lunga distanza (Emilia-Romagna), che per deleterio effetto della riduzione delle frequenze disponibili dovuto al rilascio della banda 700 MHz devono condividere l'uso della medesima frequenza;

la compresenza di più segnali non sincronizzabili sulla stessa frequenza, adottata in seguito alle recenti operazioni di *refarming* che hanno visto il passaggio del principale Multiplex Rai in modalità SFN (Single Frequency Network), dà luogo ad un elevato numero di contributi che por-

tano alla distruzione del segnale utile ed è responsabile delle difficoltà di ricezione segnalate;

nello schema del Contratto di servizio 2023-2028, è indicato il 10 gennaio 2024 come data per la diffusione di un Multiplex nazionale RAI che avvia la trasformazione al nuovo standard DVB-T2 in tutto il territorio nazionale, iniziativa che potrebbe offrire la possibilità di mitigare almeno in parte le problematiche sopra riportate;

già in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-01346 il Ministro interrogato specificava che « il passaggio alla tecnologia DVB-T2 ... previsto per i primi mesi del 2024 » avrebbe risolto gran parte dei problemi di ricezione locale;

addirittura, in sede di risposta al quesito 33/355 presentato presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la società concessionaria informava l'interrogante che il « Multiplex nazionale RAI che avvia la trasformazione al nuovo standard DVB-T2 » sarebbe stato diffuso « il 10 gennaio 2024 ... in tutto il territorio nazionale »;

l'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale;

il diritto all'informazione regionale e nazionale, da sempre considerato uno dei pilastri del servizio pubblico radiotelevisivo, è compromesso da problemi di carattere tecnico e burocratico, incomprensibili per chi paga il canone;

a parere dell'interrogante non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento del servizio-:

quali iniziative intenda intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di

accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nell'area del Comune di Ormea e nella Valle Tanaro.

(81/671)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In merito alla zona indicata, non risultando problematiche specifiche alla ricezione radiotelevisiva Rai, è stato dato mandato alla consociata Rai Way, che gestisce per conto della Rai gli impianti di diffusione terrestre, di eseguire apposito sopralluogo tecnico. All'esito del sopralluogo, eseguito presso la Valle Tanaro in generale, e nel Comune di Ormea in particolare, non sono stati rilevati problemi di propagazione ed auto-interferenze.

L'area è coperta dagli impianti di « Trappa », « Ormea » e « Garessio » che trasmettono regolarmente i n. 3 Multiplex Rai ovvero il « MUXMR » (che trasmette: Rai1 HD, Rai2 HD, Rai3 e Rai News 24), il « MUXA » (che trasmette: Rai Sport HD, Rai Movie HD, Rai News 24 HD, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Premium e i canali Radio: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3) e il « MUXB » (che trasmette: Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Radio 2 Visual).

Sono state eseguite misurazioni in una decina di punti differenti, rappresentativi del territorio, riscontrando sempre una qualità di ricezione molto buona.

La situazione sarà costantemente monitorata al fine di rendere fruibili tutti i servizi Rai al più alto numero possibile di utenti, che possono comunque accedere al servizio anche via satellite (tramite la piattaforma Tivùsat) e via IP.

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, NICITA, FURLAN VERDUCCI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che,

ha destato scalpore il servizio di una nota trasmissione satirica che si è occupata

della gara di appalto per fornitori esterni in Rai indetta dall'azienda del servizio pubblico per fornire truppe esterne per le testate giornalistiche con sede a Roma;

nell'ambito del servizio in questione è stato intervistato un collaboratore esterno Rai che avrebbe chiesto di restare anonimo;

lo scorso 20 marzo è avvenuta l'assegnazione di uno dei lotti, di cui, tra l'altro, la stessa trasmissione si era già occupata in precedenza, a una società il cui titolare risulterebbe essere il marito di uno dei vicedirettori del Tg1;

l'importo si aggira sui 965.000 euro annui, per due anni, per un importo massimo di bando di 1.930.000 euro;

si chiede, pertanto, di sapere se quanto riportato in premessa corrisponda effettivamente al vero e se non ritenga quanto mai opportuno da parte dell'azienda verificare che non vi siano conflitti di interesse che minano la trasparenza e la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo e di adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari nell'interesse generale della azienda.

(82/680)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, si conferma quanto già avuto modo di comunicare, lo scorso dicembre 2023, nella precedente risposta all'interrogazione sulla società AGTW SRL, relativamente alla Gara per il Servizio di riprese

elettroniche ENG per l'area metropolitana di Roma, ad esito delle verifiche condotte in sede di gara.

Quest'ultima ha ritualmente dichiarato nella documentazione amministrativa prodotta in sede di gara il rapporto sussistente tra il titolare della società e un dipendente Rai.

Si fa presente, inoltre, che il dipendente Rai coinvolto non riveste attualmente, né ha rivestito in passato, alcun ruolo valutativo, decisivo o operativo, né ha esercitato alcuna attività potenzialmente in grado di interferire o influenzare l'ordinario svolgimento della gara in questione né nella fase di selezione e contrattualizzazione, né in fase esecutiva, non avendo neppure deleghe per l'assegnazione o gestione delle truppe ENG. Si precisa, inoltre, che detto dipendente ha segnalato al proprio superiore l'esistenza del legame in discussione.

Si precisa altresì che, in via generale, la sussistenza di legami parentali/coniugali e assimilati, considerati «sensibili» sia dal Codice dei contratti pubblici (applicabile al momento della gara), sia dalla normativa interna Rai (Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), non costituisce di per sé causa di automatica esclusione da una gara o divieto di stipula contrattuale.

Si evidenzia, inoltre, che la procedura di gara è stata aggiudicata in data 19 marzo u.s. e le relative comunicazioni di aggiudicazione sono state formalmente inviate agli aggiudicatari ed a tutti gli offerenti in data 20 marzo 2024.

Le convenzioni saranno sottoscritte negli ordinari termini di legge.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 401

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.40 alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	402
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	403
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	403
Audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	403

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

AUDIZIONI

Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Invita quindi i rappresentanti a svolgere la loro relazione.

Bruno CORDA, *direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)*, e Mariarosa TURCHI, *direttore generale dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati con funzioni vicarie (ANBSC)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, a cui risponde Bruno CORDA, *direttore dell’Agenzia Nazionale per*

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	405
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20 alle 20.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	7
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. C. 1717 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al Regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. Atto n. 149 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	38
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 45 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).	

Nomine nn. 46, 47 e 48 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del dottor Francesco Campanella nell'ambito della proposta di nomina n. 45 a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)	46
Audizioni informali della dottoressa Maria Siclari, con funzioni di coordinamento organizzativo nonché dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) nell'ambito delle proposte di nomine nn. 46, 47 e 48	46
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo PD</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	79
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame – Nulla osta</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ERRATA CORRIGE	73
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	101

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	104

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	153
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del M5S</i>)	156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 148 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati. (<i>Esame e conclusione</i>) ..	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836-A. (Parere all'Assemblea). (<i>Parere su emendamenti</i>)	177
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle	

associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018-A. (Parere all'Assemblea). (Parere su emendamenti)	177
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A. (Parere all'Assemblea). (Seguito dell'esame e rinvio)	178
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	188
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e XII). (Esame e conclusione – Parere favorevole)	179
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2023, denominato « Data Center », relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell' <i>Information Communication Technology</i> . Atto n. 146. (Rilievi alla IV Commissione). (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)	180
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2023, denominato « Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia ». Atto n. 147 (Rilievi alla IV Commissione). (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
ERRATA CORRIGE	187
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	197
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	212
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)	213
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	218
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	206
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	223
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)	224
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	229
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	229
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	248

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista)	250
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle)	254
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	238
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	261
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	239
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	262
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle)	263
ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista)	270
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	245
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro con una delegazione di parlamentari della Sottocommissione Cultura e Scienza del Parlamento finlandese	247
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Casa Italia nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post</i> -calamità	279
Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post</i> -calamità	279
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole)	279
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	283
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle)	284
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) .	280
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	288
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle)	289
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole)	281
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	292

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	282
ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative</i>)	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	296
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione porti italiani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Devoto, già professore di trasporti aerei presso l'Università di Cagliari, di Gianfranco Fancello, professore di progettazione di sistemi di trasporto presso l'Università di Cagliari e di Giovanni Dore, avvocato esperto di diritto comunitario (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	297

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	305
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	306
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	309
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	300

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	311
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	313
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP</i>)	316
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	319

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	323
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	333
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo</i>)	334
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro</i>)	339

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	329
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	343
---	-----

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (<i>Esame e rinvio</i>)	343
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	348
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	355
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	356
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD</i>)	358
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	353
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	362
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	365
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	373
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	375
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee COM(2023) 728 final (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	370
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito dell'esame per il controllo di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 final)	372
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2. (Osservazioni alla 5 ^a Commissione del Senato e alla V Commissione della Camera dei deputati) (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole</i>)	378
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione sul Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2</i>)	380
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. A.C. 1665 (<i>Parere alla I Commissione della Camera dei deputati</i>) (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole</i>)	378
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » A.C. 1665</i>)	381

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	384
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	385
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Esame e rinvio</i>)	385
ALLEGATO 1 (<i>Schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »</i>)	387
Sulla pubblicazione dei quesiti	386
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (dal n. 80/664 al n. 82/680)</i>)	398
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione informale del direttore del centro per l'etica digitale della Yale University (intervento in videoconferenza)	386

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	401
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	402
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	403
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	403

Audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	403
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	405

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0088030